

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) . . .	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	27
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	39
FINANZE (VI)	»	91
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	127
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	131
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	136
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	154

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	169
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	175
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	239
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	»	241
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	243

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sull'evoluzione della partecipazione dell'Italia alla missione NATO in Afghanistan (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, la ministra della difesa, Roberta Pinotti, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'evoluzione della partecipazione dell'Italia alla missione NATO in Afghanistan.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il ministro Paolo GENTILONI e la ministra Roberta PINOTTI svolgono rela-

zioni sul tema oggetto delle comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea MANCIULLI (PD), Massimo ARTINI (Misto-AL) e Michele PIRAS (SI-SEL), i senatori Vincenzo SANTANGELO (M5S) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL), i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Gian Piero SCANU (PD), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL) e Lorenzo BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il deputato Fabrizio CICHITTO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati.*

Il ministro Paolo GENTILONI e la ministra Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Sulla pubblicità dei lavori	5
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Emendamenti C. 1039-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Emendamenti C. 348-B Cenni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---------------------------------------------------------------------	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	13

SEDE CONSULTIVA:

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
AVVERTENZA	12

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 10.25.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, per porre quesiti e formulare osservazioni.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Interviene quindi la deputata Marilena FABBRI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il presidente Pitruzzella e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 11.05.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio MARTINI, *dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Mara MUCCI (Misto-AL) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Giorgio MARTINI, *dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il dott. Martini e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 11.55.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

Emendamenti C. 1039-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Emendamenti C. 348-B Cenni.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Paola PINNA (SCpI), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 10 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che entro il termine scaduto mercoledì 4 novembre scorso, alle ore 17, sono stati presentati gli emendamenti riferiti al provvedimento.

Ricorda preliminarmente che, rispetto ai criteri ordinari di inammissibilità ai sensi dell'articolo 89 (e lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997), l'articolo 70, comma 2, del Regolamento dispone che, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti devono cioè essere riferiti alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è per prassi effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti interamente sostituiti o soppressivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, nella parte prevalente, una doppia lettura conforme delle due Camere, né emendamenti, comunque formulati (anche come aggiuntivi o sostituitivi) che, anche se riferiti formalmente a parti modificate dal Senato, non siano consequenziali rispetto alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili.

Avverte che saranno pubblicati gli emendamenti giudicati ricevibili (*vedi allegato 1*), mentre gli emendamenti non conformi ai suddetti criteri, in quanto irricevibili, non saranno pubblicati.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, ricorda che, secondo quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il mandato al relatore sarà conferito entro la giornata di martedì 17 novembre prossimo.

Comunica, infine, che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione.

Danilo TONINELLI (M5S) si chiede per quale motivo non siano stati pubblicati nel relativo fascicolo gli emendamenti presentati in materia di vitalizi dei parlamentari, tematica che, a suo avviso, potrebbe esser affrontata in tale sede, essendo connessa agli argomenti oggetto della presente riforma costituzionale. Osserva, infatti, che l'individuazione di soluzioni a livello costituzionale su tale argomento consentirebbe di prevenire eventuali contenziosi davanti alla Consulta, determinando peraltro un rilevante risparmio di spesa.

Fa notare, peraltro, che la mancata pubblicazione di tali emendamenti impedisce ai gruppi persino di opporsi alla valutazione svolta dalla presidenza, ad esempio attraverso la presentazione di eventuali ricorsi.

Ritiene opportuno che sui suddetti emendamenti si pronuncino tutti i gruppi, affinché, in presenza di un eventuale ac-

cordo unanime, si possa far rientrare nell'ambito della discussione tale tematica, che riguarda l'eliminazione di un privilegio a favore dei parlamentari, che viene fatto passare, ingiustamente, per diritto acquisito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che gli emendamenti citati dal deputato Toninelli sono stati valutati irricevibili e quindi non possono essere pubblicati, non essendo riferiti alle parti di testo modificate dal Senato e non presentando con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto.

Ribadisce che tale valutazione, che non può in alcun modo essere superata con l'accordo unanime dei gruppi, è per prassi effettuata con rigore, al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di approvazione conforme da parte delle due Camere. Fa presente, quindi, che l'argomento dell'abolizione dei vitalizi dei parlamentari, per il quale egli stesso dichiara di nutrire un forte interesse, potrà essere affrontato in altra sede, ricordando, in proposito, che presso la Commissione è pendente l'esame di diversi provvedimenti, anche di carattere costituzionale, che affrontano tale tematica.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva l'urgenza di affrontare la tematica dell'abolizione dei vitalizi dei parlamentari nell'ambito della presente riforma costituzionale, che, a suo avviso, ha molte più probabilità di giungere a conclusione rispetto agli altri provvedimenti pendenti in sede referente presso la I Commissione che riguardano tale materia. Giudica opportuno che la presidenza modifichi il proprio orientamento sugli emendamenti richiamati, tenuto conto che in altre occasioni – cita, ad esempio, l'esame della proposta di legge C. 2799 in materia di controllo dei rendiconti dei partiti politici, si sono introdotte nel dibattito proposte emendative totalmente estranee all'oggetto, solo perché vi era l'interesse della maggioranza a portarle avanti. Giudica opportuno che i gruppi si pronuncino su tale aspetto, affinché si

possa discutere di un tema così rilevante – che richiama la necessità di equiparare i parlamentari agli altri cittadini sotto il profilo dell'applicazione del sistema contributivo previdenziale – prendendo atto, altrimenti, che non vi è la volontà politica di affrontarlo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ribadisce che alla base della sua valutazione di irricevibilità di tali emendamenti vi è soltanto l'applicazione di una norma regolamentare, che non è derogabile e va rispettata.

Invita il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, secondo quanto già convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame degli emendamenti proseguirà nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, ricorda che il decreto-legge n. 153 del 2015, nel testo approvato dal Senato, si compone di tre articoli.

Osserva che l'articolo 1, non modificato dal Senato, disattiva gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga alla disciplina comunitaria in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) a fini IVA alla grande distribuzione alimentare e di *split payment*.

Per *reverse charge* o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'Iva, dal cedente di beni/servizi all'acquirente (in deroga alla disciplina generale in materia di imposta sul valore aggiunto). In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche; l'ordinamento UE ne prevede altresì l'applicazione, ancorché temporanea e facoltativa, in settori considerati particolarmente a rischio di frode. Ricorda poi che il meccanismo dello « *split payment* » è costituito da speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei

confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta: al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

In merito si ricorda che l'articolo 1, commi da 629 a 632, della legge n. 190 del 2014 ha apportato alcune novità in materia di IVA, incrementando tra l'altro il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*): tale sistema è stato esteso tra l'altro al settore della grande distribuzione alimentare (ipermercati, supermercati e discount alimentari).

Le norme della legge di stabilità per l'anno 2015 hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del *reverse charge* al settore della grande distribuzione ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA (rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE). Il 22 maggio 2015, la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga. Per quanto riguarda invece l'introduzione del cosiddetto *split payment* la legge di stabilità 2015 ne ha disposto con efficacia immediata (1° gennaio 2015). Anche in relazione a tale innovazione è stato previsto, ai sensi della disciplina europea, il rilascio di una apposita misura di deroga.

Il 12 giugno 2015 la Commissione Europea ha annunciato l'espressione di un parere favorevole sulle misure riguardanti lo *split payment*. La proposta della Commissione subordina tale misura a precisi limiti temporali (fino al 31 dicembre 2017). In accoglimento di tale proposta il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia, in deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario

bloccato dall'Amministrazione fiscale. La misura di deroga trova applicazione temporanea (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017).

Si dispone, a tal fine e per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. L'aumento dell'accisa sui carburanti slitta, conseguentemente, all'anno 2016.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame conseguentemente elimina dal comma 632 della legge finanziaria 2015 il riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che avrebbe dovuto disporre l'incremento di aliquota dell'accisa sui carburanti, entro la data del 30 settembre 2015, per l'eventualità del mancato rilascio delle predette autorizzazioni UE.

Con la lettera *c*) l'importo da coprire è ridefinito in 728 milioni di euro (in luogo dei previgenti 1.716 milioni, in considerazione dell'autorizzazione UE sulle norme in materia di *split payment*) e la decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti viene fissata a partire dall'anno 2016, in luogo del 2015. Tale misura peraltro, come anticipato, è abrogata in via definitiva dal disegno di legge di stabilità 2016, in corso di esame al Senato.

L'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo tra l'altro, una proroga (al 30 novembre 2015) per la presentazione dell'istanza, nonché, in base ad una modifica apportata al Senato, l'individuazione di un'articolazione dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze.

La legge n. 186 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary*

disclosure) in materia fiscale. A tal fine (articolo 1, comma 1) sono stati inseriti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*, per contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute. Per effetto della collaborazione volontaria viene altresì garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.

Segnala poi che l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), modificata durante l'esame al Senato, ai soli fini della collaborazione volontaria assoggetta l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad una aliquota ridotta del 5 per cento. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento. La *ratio* della norma è indicata dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti richiesti ai contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Inoltre nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta una lettera *b-bis*) al comma 2 dell'articolo 2 in esame; ai sensi della norma introdotta, ai fini della *voluntary disclosure*, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per i cosiddetti lavoratori frontalieri (più precisamente, soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi

limitrofi) si estende, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

Ricorda che il richiamato articolo 38, comma 13, lettera *b*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 esonera i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi dall'obbligo di esplicitare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Atto n. 218.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Tindara GULLO (PD), *relatrice*, illustra il contenuto del provvedimento in

titolo, che reca norme volte a dare attuazione alla direttiva di esecuzione 2014/58/UE del 16 aprile 2014 della Commissione europea che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Le disposizioni saranno attuate a decorrere dal 17 ottobre 2016.

Ricorda che la direttiva 2014/58/UE istituisce un sistema comune per la tracciabilità di tutti gli articoli pirotecnici, al fine di garantirne una più sicura circolazione nel mercato dell'Unione attraverso la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura. A tal fine tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un « numero di registrazione » basato su un sistema di numerazione uniforme attribuito dall'organismo notificato che ne ha certificato la conformità.

La direttiva impone, sia per gli organismi notificati che per i fabbricanti e gli importatori, la tenuta, per almeno 10 anni, di un registro dove dovranno essere registrati, a cura degli organismi notificati, gli articoli pirotecnici per i quali sono stati rilasciati gli attestati di certificazioni e, a cura dei fabbricanti e degli importatori, le informazioni specificatamente indicate nella direttiva di tutti gli articoli pirotecnici fabbricati o importati. Le informazioni riportate nel registro dei fabbricanti e degli importatori devono essere messe a disposizione degli organi di polizia nonché delle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da sette articoli, osserva che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto: esso istituisce un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 123 del 2015 provvedimento concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Ricorda in proposito che le categorie di articoli pirotecnici, suddivise in base al

livello di rischio e di rumorosità, sono definite dall'articolo 3 di tale decreto legislativo n. 123 del 2015. Sulla base di tale articolo 3, gli articoli pirotecnici sono classificati nelle categorie F1, F2, F3 e F4, nonché nelle categorie T1 e T2, P1 e P2, al fine di garantire la loro identificazione e quella dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.

L'articolo 2, al fine di garantire la tracciabilità degli articoli pirotecnici, definisce gli elementi che devono essere contenuti nel numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, indicando al riguardo il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE – ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1) del decreto legislativo n. 123 del 2015 – la categoria dell'articolo pirotecnico, il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato.

L'articolo 3 introduce nei confronti degli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformità degli articoli pirotecnici a norma dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 123 del 2015, l'obbligo di tenere il registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato la certificazione. Tale registro deve contenere le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento e deve essere conservato per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni. Gli organismi notificati sono tenuti ad aggiornare regolarmente il registro e a metterlo a disposizione del pubblico su Internet.

L'articolo 4 introduce per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici il medesimo obbligo della tenuta di un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione, per almeno dieci anni dopo che

l'articolo è stato immesso sul mercato. I medesimi soggetti sono tenuti anche a trasferire il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attività e a fornire agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate nei registri.

L'articolo 5 contiene la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione delle prescrizioni introdotte nel presente decreto. In particolare il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato — chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilità è soggetto alla sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati.

Il comma 2 sanziona invece la mancata tenuta dei registri, sia da parte degli organismi notificati che da parte dei fabbricanti e degli importatori, e la mancata doverosa informazione agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri delle notizie richieste con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129.

Le sanzioni comminate, penali e amministrative, rispettano il criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la disciplina sanzionatoria dei decreti legislativi di recepimento di direttive europee.

L'articolo 6 prevede la clausola di invarianza di spesa, mentre ai sensi dell'articolo 7, le disposizioni del presente decreto si applicheranno a partire dal 17

ottobre 2016, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 2014/58/UE.

Il quadro normativo nazionale in materia è dettato prevalentemente dalle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dal decreto legislativo n. 58 del 2010. Il provvedimento non altera il quadro normativo, ma lo integra e lo completa, adeguando le norme nazionali alle norme europee, in particolare dettando le prescrizioni tecniche necessarie per la tracciabilità dei prodotti pirotecnici.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed è coerente con le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'iter, anche sulla base di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: ed esercita le funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: tra lo Stato, con le seguenti: tra lo Stato e;

2) al secondo periodo, dopo le parole: gli altri enti costitutivi della Repubblica, aggiungere le seguenti: e tra questi ultimi;

3) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

1. 53. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, sopprimere le parole: ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.

1. 1. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: ed esercita con le seguenti: e può esercitare.

1. 2. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, primo periodo, dopo le parole: costitutivi della Repubblica aggiungere le seguenti: in sostituzione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

1. 11. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: enti costitutivi della Repubblica aggiungere le seguenti: e tra questi ultimi.

1. 3. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, sostituire il quarto e il quinto periodo dal seguente: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

1. 6. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le politiche pubbliche e l'attività con le seguenti: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività.

* **1. 4.** Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le politiche pubbliche e l'attività con le seguenti: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività.

* **1. 7.** Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Toninelli, Nuti.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: Valuta le politiche pubbliche e l'attività, con le seguenti: Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività.

* **1. 12.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, penultimo periodo, sostituire le parole: Valuta le con le seguenti: Valuta gli effetti economici e sociali delle.

1. 54. Dadone, Dieni, Cozzolino, Cecconi, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, penultimo periodo, sostituire le parole: Valuta le con le seguenti: Valuta l'impatto delle.

1. 55. Cozzolino, Dadone, Dieni, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio, Cecconi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, sopprimere le parole: e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.

1. 5. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, penultimo periodo, dopo le parole: verifica l'impatto aggiungere le seguenti: in termini economici e sociali.

1. 10. Dieni, Toninelli, Dadone, Nuti, D'Ambrosio, Cozzolino, Cecconi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, penultimo periodo, dopo le parole: l'impatto aggiungere le seguenti: degli atti normativi e.

1. 9. Cozzolino, Dadone, Toninelli, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, penultimo periodo, dopo le parole: l'impatto aggiungere le seguenti: della legislazione e.

1. 8. Dieni, Toninelli, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari; i trasporti marittimi; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 37. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; la conser-

vazione delle risorse biologiche del mare; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea; l'agricoltura.

1. 43. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 35. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 36. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le

parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari.

1. 38. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la politica commerciale; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; l'agricoltura.

1. 39. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.

1. 40. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi; il mantenimento, la riforma o lo

scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.

1. 41. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 42. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 44. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari.

1. 45. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari; i trasporti marittimi; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 34. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 33. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la politica commerciale; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'organizzazione del mercato in-

terno comunitario; l'ambiente; i trasporti aerei; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari.

1. 50. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la protezione dei consumatori; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 32. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la politica commerciale; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; l'organizzazione del mercato interno comunitario; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari; i trasporti marittimi; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 52. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti ma-

rittimi; la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la gestione dello spazio unico europeo; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura.

1. 48. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; l'organizzazione del mercato interno comunitario; l'ambiente; i trasporti aerei; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura; la protezione dei consumatori; i trasporti ferroviari; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 31. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; la definizione delle regole di concorrenza; la gestione dello spazio unico europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea; la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo; l'agricoltura; la protezione dei consumatori.

1. 29. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi; la politica commerciale; il mante-

nimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; la gestione dello spazio unico europeo; la protezione dei consumatori; l'agricoltura.

1. 47. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la politica commerciale; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; le relazioni internazionali dell'Unione europea; trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 46. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare; la definizione delle regole di concorrenza; l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo; l'ambiente; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; le relazioni internazionali dell'Unione europea.

1. 51. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la definizione delle regole di concorrenza; l'ambiente; l'organizzazione del mercato interno comunitario; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo.

1. 49. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la definizione

delle regole di concorrenza; i trasporti aerei; la gestione dello spazio unico europeo; l'agricoltura; i trasporti ferroviari.

1. 30. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano il mantenimento, la riforma o lo scioglimento dell'Unione economica e monetaria.

1. 13. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti aerei.

1. 22. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti marittimi.

1. 21. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano le politiche ambientali.

1. 20. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la protezione dei consumatori.

1. 19. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano le politiche agricole.

1. 18. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la realizzazione di infrastrutture strategiche d'interesse europeo.

1. 17. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano le relazioni internazionali dell'Unione europea.

1. 16. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la gestione dello spazio unico europeo.

1. 15. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la definizione delle regole di concorrenza.

1. 14. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasporti ferroviari.

1. 23. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la conservazione delle risorse biologiche del mare.

1. 24. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano la politica commerciale.

1. 25. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano l'organizzazione del mercato interno comunitario.

1. 26. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano i trasferimenti ulteriori di sovranità dagli Stati membri all'Unione europea.

1. 27. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: sui territori, aggiungere le seguenti: salvo quando concernano l'attuazione di deliberazioni del Consiglio europeo.

1. 28. Invernizzi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, in maniera proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, rispetto alla composizione del Consiglio regionale e in base all'ordine di lista.

2. 1. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

2. 4. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, mediante la presentazione di due liste separate.

* **2. 2.** Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, mediante la presentazione di due liste separate.

* **2. 3.** Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi con le seguenti: in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi e con la garanzia del rispetto della rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute.

2. 7. D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi con le seguenti: in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi e con la garanzia del rispetto della rappresentanza delle minoranze sulla base dei voti da queste ottenuti.

2. 6. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi con le seguenti: in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi e con la garanzia del rispetto della rappresentanza delle minoranze.

2. 8. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità con le seguenti: in inderogabile totale conformità.

2. 10. Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Cecconi.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità con le seguenti: in piena e totale conformità.

2. 9. Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità con le seguenti: in inderogabile conformità.

2. 11. Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Cecconi.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: scelte espresse con le seguenti: scelte separatamente espresse.

2. 13. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: scelte espresse con le seguenti: scelte appositamente espresse.

2. 14. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: scelte espresse con le seguenti: scelte specificamente espresse.

2. 12. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sopprimere la parola: consiglieri.

2. 15. Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Toninelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, dopo le parole: candidati consiglieri, aggiungere le seguenti: salvaguardando le minoranze linguistiche.

2. 16. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, dopo le parole: rinnovo dei medesimi organi aggiungere le seguenti: attraverso la presentazione di due liste separate, con specifico riferimento ai candidati al Senato della Repubblica.

2. 17. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, dopo le parole: rinnovo dei medesimi organi aggiungere le seguenti: attraverso liste separate,.

2. 18. Centemero, Gelmini.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dalla con le seguenti: secondo modalità e criteri idonei ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della regione, stabiliti con la.

2. 19. Gelmini, Centemero.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta da parte di entrambe le Camere, a pena dello scioglimento del Consiglio.

2. 20. Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti da parte di ciascuna Camera.

2. 21. Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta da parte di entrambe le Camere.

2. 22. Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: che stabilisce altresì le relative sanzioni in caso di inottemperanza.

2. 23. Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: , a pena dello scioglimento immediato del Consiglio.

2. 25. Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: , a pena dello scioglimento del Consiglio.

2. 26. Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

ART. 30.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: m) fino a sociali.

*** 30. 1.** Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: m) fino a sociali.

*** 30. 2.** Quaranta, Costantino, Scotto.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera m), sopprimere le parole: limitatamente alle disposizioni generali e comuni.

30. 3. Invernizzi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: q), limitatamente al commercio estero.

*** 30. 4.** Scotto, Costantino, Quaranta.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: q), limitatamente al commercio estero.

*** 30. 5.** Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera q), sopprimere le parole: limitatamente al commercio con l'estero.

30. 6. Invernizzi.

ART. 37.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione. All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati».

Conseguentemente:

1) all'articolo 38 sopprimere il comma 16;

2) all'articolo 39 sopprimere il comma 10.

37. 1. Toninelli, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 38 sopprimere il comma 16;*

2) *all'articolo 39 sopprimere il comma 10.*

37. 2. Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone, Toninelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, *con le seguenti:* cinque dalla Camera dei deputati;

Conseguentemente:

1) *all'articolo 38, comma 16, sostituire le parole:* da ciascuna Camera, *con le seguenti:* dalla Camera dei deputati;

2) *al medesimo articolo 38, comma 16, sostituire le parole:* di ciascuna Camera, *con le seguenti:* della Camera dei deputati.

3) *all'articolo 39, sopprimere il comma 10.*

37. 3. Quaranta, Scotto, Costantino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, *con le seguenti:* cinque dal Parlamento in seduta comune;

Conseguentemente:

1) *all'articolo 38, sopprimere il comma 16;*

2) *all'articolo 39, sopprimere il comma 10.*

37. 4. Scotto, Quaranta, Costantino.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dal Senato della Repubblica *aggiungere le seguenti:* I giudici nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica vengono eletti previo deposito della propria candidatura a membro della Corte costituzionale presso la Segreteria generale del rispettivo ramo del Parlamento, non meno di dieci giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione. Fino a tre giorni prima della data di convocazione per l'elezione, i candidati, devono essere ascoltati in audizione pubblica, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dal comma successivo per la carica.

37. 5. Toninelli, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: dal Senato della Repubblica *aggiungere le seguenti:* I giudici di nomina parlamentare sono nominati previa discussione in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione. All'elezione dei giudici di nomina parlamentare, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati.

37. 6. Toninelli, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di cessazione della carica anche prima

della scadenza naturale, l'elezione del giudice spetta al ramo del Parlamento che lo ha eletto.

37. 7. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

ART. 38.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – I giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti da ciascuna Camera a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al decimo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti ».

38. 2. Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – I giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento sono eletti da ciascuna Camera a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti ».

38. 1. Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

ART. 39.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: , o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della con le seguenti: o entro dieci giorni dall'entrata in vigore

di qualsiasi nuova legge che disciplini l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, compresa la.

39. 3. Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Dadone, Cecconi, Nuti, Cozzolino.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge con le seguenti: o, limitatamente alla legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

39. 2. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale con le seguenti: di qualsiasi nuova legge che disciplina l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

39. 5. Gelmini, Centemero.

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: Anche ai fini di cui al presente comma,.

39. 6. Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: Anche ai fini di cui al presente comma con le seguenti: Fermo restando quanto stabilito dal comma 1.

39. 7. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone.

Al comma 11, terzo periodo, dopo le parole: Anche ai fini di cui al presente comma *inserire le seguenti:* fermo restando quanto stabilito dal comma 1.

39. 8. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e

dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; *con le seguenti:* nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, purché le Regioni siano in condizioni di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

39. 9. Gelmini, Centemero.

ALLEGATO 2

**DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3386 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante « Misure urgenti per la finanza pubblica »;

considerato che l'articolo 1 modifica gli strumenti della copertura finanziaria disposta nell'ambito del meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), clausola introdotta per l'eventualità di una mancata autorizzazione dell'UE alla deroga della disciplina comunitaria delle misure assunte – con quella medesima legge di stabilità – in materia di nuove modalità di versamento dell'IVA (*reverse charge* e *split payment*);

rilevato che, in particolare, che il comma 1, lettera *a*), di tale articolo 1, a copertura delle minore entrate derivanti dalla mancata autorizzazione da parte dell'UE, stabilisce che si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, fissando – sulla base della lettera *c*) del medesimo comma 1 – al 2016 la decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti;

preso atto che l'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, con lo scopo di ridurre gli adempimenti richiesti ai contribuenti nell'ambito della medesima procedura;

osservato che tali misure di semplificazione, ai fini della collaborazione volontaria, riguardano anche l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), nonché gli obblighi dichiarativi previsti – dall'articolo 38, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – per i cosiddetti lavoratori frontalieri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956/A	27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	29
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2015.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10 alle 10.20, dalle 13.55 alle 14.40, dalle 16.30 alle 16.50 e dalle 20.25 alle 22.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata nella seduta odierna a esaminare il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo, tra l'altro, una proroga dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015 per la presentazione delle relative istanze. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, aggiunge la lettera *b-bis*) al comma 1 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto legge n. 167 del 1990, chiarendo che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, fatta eccezione per le norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che punisce la violazione dei predetti divieti con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo).

Al riguardo, rammenta che, detto articolo 5-*quinquies* indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria sia sul piano sanzionatorio penale, sia dal punto di vista delle sanzioni tributarie. Sul piano penale (comma 1, lettera *a*)) si dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA (di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 4 e 5, 10-*bis*

e 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000). Rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 186 del 2014, l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati. La lettera *b*) del comma 1 del predetto articolo esclude la punibilità per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove le relative condotte siano state poste in essere in relazione alle summenzionate fattispecie delittuose tributarie.

Segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2, modifica il comma 3 dell'articolo 5-*quinquies*.

Osserva che, per effetto delle modifiche in commento, con finalità di coordinamento, viene posticipato, dal 30 settembre al 30 novembre 2015, il termine entro il quale si considerano non punibili le condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione a delitti tributari; si chiarisce, inoltre, la non punibilità delle condotte di cui all'articolo 648-*ter*.1 del codice penale, relative a delitti tributari commessi sino al 30 dicembre 2015, ove l'istanza di accesso alla procedura sia tempestivamente integrata oppure siano inviati entro detto termine i documenti e le informazioni a corredo dell'istanza medesima.

In proposito, ricorda che, nella formulazione antecedente, il richiamato comma 3 stabiliva che, per le attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte di autoriciclaggio (come punite dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale, introdotto dalla legge n. 186 del 2014) non fossero punibili se commesse, in relazione ai delitti tributari sopra menzionati, sino alla data del 30 settembre 2015, ossia il termine entro il quale in origine era possibile l'attivazione della procedura di collaborazione volontaria.

Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), annuncia, a nome del suo Gruppo, la pre-

sentazione di un parere alternativo a quello presentato dal relatore (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore avvertendo che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa presentata dai deputati del Gruppo Movimento cinque stelle.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

Atto n. 203.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di regolamento per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (Atto del Governo n. 203).

Al riguardo, rammenta che il predetto schema di regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense. Ricorda che, in base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2012, il regolamento attuativo deve essere adottato

con decreto del Ministro della giustizia, entro due anni dall'entrata in vigore della riforma (termine scaduto), previo parere, oltre che del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale forense. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso, nel termine di 60 giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli. In particolare, l'articolo 1 si limita ad affermare che la legge alla quale si dà attuazione è la n. 247 del 2012 e che l'acronimo CNF indica il Consiglio nazionale forense.

A suo avviso, l'articolo 2 è il cuore del regolamento, in quanto individua i parametri che consentono di verificare se l'esercizio della professione forense si svolga in modo continuativo. La disposizione prevede che ogni 3 anni (dall'entrata in vigore del regolamento) il consiglio dell'ordine circondariale debba verificare se, come richiesto dalla legge, l'esercizio della professione forense sia stato effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica dovrà essere svolta su ciascun avvocato iscritto nell'albo circondariale, ivi compresi i cittadini UE che esercitano in Italia con il titolo professionale di origine e che sono dunque iscritti in una sezione speciale dell'albo circondariale (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 96 del 2001). La verifica, anche in relazione a questi professionisti, non sarà svolta per i primi 5 anni dall'iscrizione all'albo. Osserva che per poter affermare che l'avvocato esercita la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti: l'avvocato deve essere titolare di partita IVA o deve far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di una partita IVA attiva; l'avvocato deve disporre (aver l'uso) di locali e utenza telefonica destinata allo svolgimento della professione, anche in modo non esclusivo, cioè nell'ambito di una società o associazione professionale, o nell'ambito di uno studio condiviso con altri colleghi o presso un altro avvocato;

l'avvocato deve aver trattato, in ciascun anno del triennio considerato, almeno cinque affari, anche se l'incarico professionale gli è stato conferito da altro professionista; l'avvocato è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine; l'avvocato ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale (cosiddetta formazione continua, in base all'articolo 11 della legge n. 247 del 2012); l'avvocato ha stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti (in base all'articolo 12 della legge n. 247 del 2012). Non essendo ancora stato adottato il provvedimento, previsto dal comma 5 dell'articolo 12 della citata legge n. 247, che individua le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze, questo requisito diverrà necessario solo a decorrere dall'emanazione di tale provvedimento.

Segnala che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti può essere presentata mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ciò vale per il possesso della partita IVA) e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (per tutti gli altri requisiti), in base agli articoli 46 e 47 del testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000). Spetterà al Ministro della giustizia, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, stabilire modalità per effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate.

Rammenta che se il consiglio accerta la mancanza dell'esercizio della professione con carattere effettivo, abituale e prevalente, e dunque accerta la mancanza di almeno uno dei requisiti, in base all'articolo 3, il professionista è cancellato dall'albo (e da tutti gli elenchi tenuti dal consiglio dell'ordine). Prima di procedere alla cancellazione, come richiesto dalla legge, il consiglio invita l'avvocato (con raccomandata o posta elettronica certificata) a presentare osservazioni entro 30

giorni, ottenendo eventualmente di essere ascoltato di persona. Se l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi, si procede alla cancellazione. La delibera di cancellazione dell'avvocato dall'albo è notificata entro 15 giorni all'interessato che può, entro 60 giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense (il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento di cancellazione). La decisione del Consiglio nazionale forense è ricorribile davanti alle sezioni unite della Cassazione (in questo caso il ricorso non ha effetto sospensivo ma l'esecuzione può essere sospesa dalla Cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente).

Fa presente che l'articolo 4 disciplina la nuova iscrizione all'albo del professionista che provi il possesso dei requisiti. In particolare, se la cancellazione era dovuta alla mancanza della partita IVA, dei locali e dell'utenza telefonica, della posta elettronica certificata e della polizza assicurativa, l'acquisizione del requisito consente all'avvocato la nuova iscrizione. Se, invece, la cancellazione era dovuta alla mancanza del requisito della trattazione di cinque affari l'anno o alla mancanza dell'aggiornamento professionale, la reinscrizione sarà possibile solo dopo 12 mesi dall'esecutività della delibera di cancellazione.

Rammenta, infine, che l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

Atto n. 205.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad

esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (Atto del Governo n. 205).

Al riguardo, rammenta che l'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la « Nuova disciplina della professione forense », rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di disciplinare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali sulla base di specifici criteri previsti dalla citata disposizione primaria. Il predetto schema di regolamento, pertanto, in conformità al richiamato articolo 46, comma 6, della legge n. 247 del 2012, disciplina tutte le fasi della procedura di esame, dalla presentazione delle domande al rilascio del certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, ivi compresa la liquidazione dei compensi dei commissari.

Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa, obiettivo del provvedimento è sia quello di assicurare, al massimo grado, la regolarità delle prove e, di conseguenza, la serietà delle selezioni dei candidati, sia quello di assicurare agli utenti la massima professionalità dei professionisti incaricati di svolgere l'attività difensiva, di indubbia rilevanza costituzionale.

Nel passare all'esame dei contenuti dello schema di decreto, segnala che lo stesso si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento.

L'articolo 2 individua le modalità di presentazione delle domande per l'esame.

L'articolo 3 individua i criteri sulla base dei quali il Ministro della giustizia deve formulare i temi per le prove scritte, a norma dell'articolo 46 della legge n. 247 del 2012. È previsto altresì che i temi vengano trasmessi esclusivamente con modalità telematiche (a mezzo PEC) e, a tal

fine, sono dettate specifiche disposizioni idonee a garantire la segretezza dei temi, mediante meccanismi di crittografia. Come risulta dalla relazione illustrativa, la norma persegue lo scopo di superare le inefficienze del sistema vigente, che prevede invece che la consegna delle buste contenenti i temi abbia luogo materialmente e a cura del personale della polizia penitenziaria.

L'articolo 4 disciplina le modalità di svolgimento delle prove scritte, dettando una serie di disposizioni dirette a superare le criticità dell'attuale assetto organizzativo.

In particolare, si prevede che: il presidente della corte di appello adotta ogni provvedimento necessario per l'organizzazione delle prove scritte e, in ogni caso, dispone che i locali degli esami, a cura del Ministero dello sviluppo economico, siano sottoposti al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti *wi-fi* (comma 1); il personale preposto alla vigilanza dei locali è tenuto a custodire gli oggetti dei candidati che non possono essere introdotti nei locali degli esami (comma 3) – tale divieto comprende espressamente anche dispositivi tecnologici che possono memorizzare informazioni o banche dati, al fine di impedire una facile elusione della predetta schermatura (comma 2) –; il personale preposto alla vigilanza può invitare i candidati a sottoporsi alle operazioni di controllo, quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti oggetti che non è consentito introdurre nel locale degli esami. In ogni caso, il personale preposto alla vigilanza rivolge tale invito ad un significativo numero di candidati, individuati secondo criteri casuali individuati dalla commissione centrale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. Al candidato che non consente le operazioni di controllo non è permesso l'ingresso nei locali degli esami. Al fine di consentire una successiva verifica della congruità del numero dei candidati sottoposti a controllo, si dispone espressamente che delle relative opera-

zioni sia redatto un verbale, ove va precisato il numero dei soggetti sottoposti a controllo e le generalità di candidati che hanno opposto un rifiuto (comma 4); a ciascun candidato sia assegnato un tavolo separato per lo svolgimento degli elaborati individuato preventivamente secondo criteri casuali (comma 5).

Segnala che, sono state, inoltre, riproposte le disposizioni previgenti relative alla durata della prova e al divieto di ammettere all'esame candidati che si presentino una volta che la dettatura è iniziata (comma 6), all'obbligo di utilizzare esclusivamente carta munita del timbro di riconoscimento della commissione (comma 7), all'inserimento degli elaborati e del cartoncino recante le generalità del candidato all'interno di buste chiuse mediante sigillo della commissione (commi 14-17), nonché di trasferimento delle buste alla commissione istituita presso la corte di appello individuata mediante sorteggio (comma 22).

Osserva che è previsto, infine, che il raggruppamento delle corti di appello preliminare al sorteggio possa essere compiuto anche mediante l'inserimento, unitamente ad una corte di appello che presente un numero di domande particolarmente elevato (normalmente costituite dalle corti di Roma, Napoli, Milano) anche di due o più corti di appello di più modeste dimensioni. Conseguentemente, è previsto che gli elaborati scritti della corte di appello più grande siano ripartiti per la correzione tra due o più corti di appello e che gli elaborati di queste ultime siano corretti dalle commissioni costituite presso diverse corti di appello (comma 21). Ciò, al fine di consentire che le operazioni di correzione si svolgano celermente, in virtù di un equilibrato rapporto tra gli elaborati da sottoporre a correzione e il numero delle sottocommissioni costituite presso le corti.

Rammenta che l'articolo 5 disciplina le modalità di correzione delle prove scritte.

In primo luogo, si prevede che la commissione possa disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti si svolgano presso i locali di un

ufficio giudiziario diverso dalla corte di appello, purché compreso nel distretto di quest'ultima (comma 2). Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni di correzione, si dispone inoltre che sia redatto un unico verbale per ciascun candidato e che sia data succinta motivazione dei giudizi negativi formulati (comma 7).

Fa presente che è previsto, altresì, che all'apertura delle buste contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati, provveda la commissione distrettuale, una volta terminate le operazioni di correzione degli elaborati scritti da tutti i candidati (comma 8); ciò, ancora una volta, al fine di garantire al massimo grado la trasparenza delle operazioni. L'elenco degli ammessi alle prove orali sarà quindi formato dalla corte di appello che ha provveduto all'apertura delle buste contenenti i predetti cartoncini (comma 9).

L'articolo 6 disciplina lo svolgimento delle prove orali. Al riguardo, tra le disposizioni più significative, segnala le seguenti: il calendario delle prove orali viene comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero tra il ventesimo ed il trentesimo giorno successivo la correzione degli elaborati, al fine di contenere i relativi costi (comma 1); nel caso in cui il candidato sia impedito a sostenere la prova orale nel giorno fissato, il presidente della commissione possa disporre la visita fiscale domiciliare, nel caso in cui l'impedimento sia fondato su ragioni di salute (comma 2); le domande da rivolgere ai candidati nel corso della prova orale sono estratte a sorte, con modalità informatiche, tra quelle contenute in un apposito *data base*, costituito a cura della Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (commi 4 e 5); al fine di incrementare il tasso di trasparenza delle prove orali, è previsto che il contenuto delle domande rivolte ad ogni candidato sia riportato a verbale (comma 8).

Segnala che l'articolo 7 disciplina le modalità di alimentazione del predetto *data base*. In particolare, si prevede che le commissioni e le sottocommissioni distrettuali, entro 15 giorni dalla conclusione

delle prove orali, formulino un congruo numero di domande per ciascuna materia d'esame, che saranno inserite in tale data base (comma 1). È disposta, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della giustizia di una commissione permanente, con il compito di fornire alla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati il supporto tecnico-giuridico necessario per elaborare un sistema informatico funzionale alla conservazione, classificazione ed estrazione delle domande. (comma 2). Successivamente alla predisposizione del data base, la commissione permanente è chiamata a sottoporre a controllo le domande contenute nello stesso, per apporvi ogni modifica necessaria, al fine di meglio valutare la preparazione dei candidati (comma 4). Si prevede, infine, che le citate disposizioni troveranno applicazione a decorrere dalla terza sessione di esame che si svolgerà successivamente alla pubblicazione del decreto, con il quale il direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia attesta la piena operatività del data base (comma 6).

Per le prime due sessioni di esame successive alla pubblicazione del predetto decreto, osserva che l'articolo 8, nel disciplinare le misure transitorie per lo svolgimento della prova orale, prevede invece che le domande che alimentano il data base sono unicamente quelle predisposte per ciascuna seduta.

Fa presente che l'articolo 9 regola le modalità di rilascio del certificato per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Rammenta che l'articolo 10 disciplina i compensi dei membri delle commissioni, dei segretari e del personale di vigilanza, rinviando al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 15 ottobre 1999 e successivi adeguamenti, già applicato con la vigente disciplina (comma 1).

Come si evince dalla relazione illustrativa, osserva che viene predisposta una specifica disciplina in ordine alle modalità di liquidazione del compenso ai componenti in funzione del loro effettivo servizio prestato ai lavori delle commissioni, predisponendosi una specifica disciplina de-

stinata a trovare applicazione sia nei confronti dei componenti effettivi che dei supplenti. Viene, quindi, delineato un sistema proporzionale per la liquidazione del compenso fisso idoneo ad evitare casi di disparità di trattamento tra i commissari. In particolare, viene previsto che la liquidazione abbia luogo in misura corrispondente all'intero importo previsto dal citato decreto ministeriale del 15 ottobre 1999 in favore dei commissari che abbiano esaminato un numero di candidati pari alla media ottenuta ponendo, al numeratore, il numero complessivo dei candidati del distretto, e al denominatore, quello dei commissari della commissione e delle sottocommissioni distrettuali, ovvero che abbiano, in ogni caso, esaminato un numero di candidati non inferiore all'80 per cento della media così ottenuta e non superiore al 120 per cento della stessa. Per i componenti della commissione e delle sottocommissioni distrettuali che abbiano, invece, esaminato un numero di candidati inferiore all'80 per cento della media è previsto che il compenso fisso sia ridotto in misura della metà rispetto all'importo previsto dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 (comma 2). Ai componenti della commissione che, infine, abbiano esaminato un numero di candidati superiore al 120 per cento della media è riconosciuto, in misura uguale tra loro, un compenso fisso pari all'intero importo previsto dal citato decreto ministeriale maggiorato di una somma corrispondente all'importo residuo all'esito della riduzione del compenso effettivamente operata ai sensi del comma precedente (comma 3). È quindi previsto che il delineato sistema di liquidazione trova applicazione anche per i segretari, effettivi e supplenti, delle commissioni (comma 4).

Fa presente, infine, che l'articolo 11 detta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

**DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo,
approvato dal Senato.**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

premessi che:

relativamente ai profili di interesse della Commissione, l'articolo 2, comma primo lettera *b*) in materia di collaborazione volontaria, modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186;

al comma 1, lettera *b*), n. 1 è aggiunta la lettera *b-bis*) al comma 1 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990. Tale articolo indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria sia sul piano sanzionatorio penale, sia dal punto di vista delle sanzioni tributarie, disponendo, in particolare, che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria sia esclusa la punibilità per i seguenti delitti: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA;

rilevato che:

con la modifica apportata, si prevede che le norme sulla collaborazione volontaria non abbiano impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, fatta eccezione per le

norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (articolo 58, comma 6 del menzionato decreto legislativo n. 231 del 2007, che punisce la violazione dei predetti divieti con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo);

per effetto delle modifiche in commento – articolo 2, comma 1, lettera *b*), n. 2 modifica, infine, il comma 3 dell'articolo 5-*quinquies* – il termine inizialmente fissato al 30 settembre viene posticipato al 30 novembre 2015; si chiarisce, inoltre, la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio commesse in relazione a delitti tributari commessi sino alla data del 30 dicembre 2015, ove l'istanza di accesso alla procedura sia tempestivamente integrata oppure siano inviati entro detto termine i documenti e le informazioni a corredo dell'istanza medesima;

considerato che:

il provvedimento in esame, apparentemente disposto al fine di scongiurare l'aumento delle accise sui carburanti, ha quale inevitabile conseguenza, quella di consentire e anzi favorire il riciclaggio del denaro detenuto all'estero illegalmente, sottraendo i colpevoli alle sanzioni penali e costituisce un vero e proprio condono, l'ennesimo, a coloro che utilizzano conti anonimi o con intestazione fittizia;

concede, a tal fine, un ulteriore termine anche a coloro che non si siano

attivati entro la scadenza originaria, permettendo loro di regolarizzare il denaro su conti anonimi o con intestazioni fittizie aperti all'estero senza che, da ciò, derivino conseguenze penali in materia di antiriciclaggio ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007;

esprime

PARERE CONTRARIO

Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 20.15.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Atto n. 211.

(Rilievi alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'atto del Governo in titolo è all'esame, in sede primaria, della Commissione Attività produttive e che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Difesa ha deliberato di richiedere alla Presidenza della Camera – ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento – l'autorizzazione a trasmettere alla Commissione Attività produttive i propri rilievi su tale atto.

Avverte che la Commissione dovrà deliberare i propri rilievi entro questa settimana, in modo da consentire alla Commissione Attività produttive di concludere l'esame dell'atto entro la prossima settimana.

Luigi LACQUANITI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, rileva che l'atto del Governo che la Commissione è chiamata a esaminare ai fini della trasmissione di eventuali rilievi alla Commissione Attività produttive è una relazione del Ministro dello sviluppo economico che illustra l'impiego dei fondi previsti per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Ricorda che il Governo riferisce periodicamente al Parlamento sullo stato del-

l'industria aeronautica e che l'ultima relazione è stata presentata il 29 aprile scorso (Doc. CCXXVI, n. 1). La legge n. 808 – che è il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e dello sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa – individua misure per promuovere lo sviluppo tecnologico di tale settore e consolidare e aumentare i suoi livelli di occupazione, in particolare prevedendo finanziamenti e contributi alle imprese nazionali per programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Più precisamente, la legge n. 808 prevede finanziamenti agevolati (a tasso zero) in favore delle imprese che ne facciano richiesta per specifici progetti. I finanziamenti vengono restituiti dalle imprese beneficiarie attraverso un piano di rimborso. L'accesso ai finanziamenti avviene attraverso appositi bandi. Le imprese ne fanno richiesta e l'ammissione è deliberata dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere di un comitato apposito (il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica), che è composto dal ministro dello sviluppo economico, che lo presiede, da rappresentanti tecnici dei Ministeri interessati (Sviluppo economico, Difesa, Affari esteri, Istruzione, università e ricerca) e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio. Il Ministro dello sviluppo economico, in caso di ammissione del programma presentato dall'impresa, stabilisce – oltre alla misura, ai tempi e ai modi di erogazione dei finanziamenti – anche i criteri cui le imprese devono attenersi per documentare l'attuazione del programma e le condizioni per la restituzione delle somme allo Stato.

Ciò premesso, ricorda che la legge di stabilità per il 2014 ha previsto da ultimo nuovi fondi per il finanziamento di progetti industriali di cui alla legge n. 808. Per la precisione ha previsto due contributi pluriennali, uno a partire dal 2014, l'altro a partire dal 2015, per un totale complessivo di 800 milioni di euro su 15 anni (legge n. 14 del 2013, articolo 1, comma 38 primo periodo). Le risorse sono

allocate nel bilancio dello Stato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La stessa legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 39, secondo periodo) ha previsto che sull'impiego dei fondi in questione il Governo debba acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di questa previsione, il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso al Parlamento la Relazione in esame, che, sia alla Camera, sia al Senato, è stata assegnata alle Commissioni Attività produttive. Queste devono pertanto esprimere al Governo i rispettivi pareri, che devono essere resi – secondo quanto previsto dalla norma di riferimento citata (comma 39) – ai sensi dell'articolo 536, comma 1, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare.

Segnala, al riguardo, che, nella lettera con cui trasmette l'atto in esame, il ministro rileva che il finanziamento di progetti di cui alla legge n. 808 «costituisce uno strumento di politica industriale a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese del settore aerospaziale, analogamente a quanto avviene con altri strumenti di incentivazione alle imprese in altri settori produttivi». «Non si tratta, quindi – aggiunge il ministro – di programmi o contratti relativi all'acquisizione di sistemi d'arma da parte del Ministero della difesa». Per tali ragioni, secondo il ministro, «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari che si richiede in questa sede non appare del tutto coerente e funzionale con le finalità della legge n. 808 del 1985». Lo stesso rilievo è contenuto nella citata Relazione del ministro dello sviluppo economico al Parlamento sullo stato dell'industria aeronautica trasmessa (Doc. CCXXVI, n. 1, pagina 23 e seguenti).

Quanto al contenuto dell'atto in esame, evidenzia che questo consiste in una Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui si è detto. La Relazione chiarisce, in particolare, che sono stati presentati dalle imprese per l'ammissione ai finanziamenti 51 progetti.

Il 15 luglio 2015 il già ricordato Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica ha esaminato i 51 progetti in questione e ha espresso il proprio parere riguardo alla loro validità tecnica e quindi all'opportunità del loro finanziamento. In particolare, è stato reso un parere favorevole alla concessione del finanziamento per 41 dei predetti progetti; mentre gli altri 10 sono stati ritenuti non ammissibili (due per mancanza dei requisiti soggettivi o progettuali e gli altri otto per rinuncia da parte delle imprese proponenti). Dei 41 progetti approvati, 16 riguardano piccole e medie imprese, anche in forma associata.

Alla Relazione citata è acclusa una tabella, nella quale è riportato il numero di progetti ammessi a finanziamento e le risorse complessivamente previste per ciascuna filiera tecnologica di riferimento (le filiere sono quelle individuate nel decreto ministeriale del 6 novembre 2013). Le filiere in questione sono le seguenti: velivoli ad ala rotante; velivoli ad ala fissa da trasporto regionale; velivoli ad ala fissa per l'addestramento, di impiego duale; velivoli ad ala fissa per l'aviazione generale; sistemi integrati per la sicurezza e la difesa (compresi *Unmanned Aircraft Systems* di impiego duale); aerostutture; componenti e sistemi di propulsione; sistemi di comunicazione e di bordo, di impiego duale; elettronica per la difesa e la sicurezza.

La Relazione spiega che gli investimenti complessivi ammontano a circa 1,9 miliardi di euro e si svilupperanno in un arco temporale medio di 5 anni a partire dal 2014, anno in cui i progetti sono stati

presentati. Le risorse finanziarie stanziare – aggiunge la Relazione del ministro – non sono sufficienti a finanziare interamente i progetti approvati fino alla loro conclusione; per cui, tali progetti saranno finanziati parzialmente, in relazione alle attività di ricerca e sviluppo realizzate o da realizzare negli anni del triennio 2014-2016. Come i colleghi ricorderanno, il Ministero dello sviluppo economico ha segnalato la necessità di un rifinanziamento della legge n. 808 anche con la Relazione sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2015.

In conclusione, riferisce che, nel corso della discussione dell'atto in esame presso la Commissione Attività produttive della Camera, il relatore, su impulso dei gruppi intervenuti nel dibattito, si è impegnato a chiedere al Governo informazioni più precise sui 41 progetti ammessi al finanziamento. In risposta a tale richiesta, il Governo ha fornito una tabella che riporta l'elenco dei singoli progetti, con l'indicazione dell'azienda di riferimento e delle dimensioni delle imprese stesse (grandi, medie e piccole).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la tabella fornita dal Governo a corredo della documentazione trasmessa con l'atto in titolo è in distribuzione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 20.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

<p>Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti</i>)</p>	40
<p>Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)</p>	52
<p>Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)</p>	52
<p>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)</p>	54
<p>DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)</p>	55
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
<p>Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 209 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)</p>	56
INDAGINE CONOSCITIVA:	
<p>Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)</p>	57
<p>ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)</p>	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 11.20.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca modifiche al Codice delle leggi antimafia, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito all'articolo 5, comma 2, che reca disposizioni sull'accesso al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate, ritiene opportuno acquisire elementi dal Governo, al fine di verificare l'effettiva possibilità che gli uffici richiamati dal testo accedano al Sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri per gli uffici medesimi e per l'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 4, che reca norme sull'esecuzione del sequestro giudiziario, in merito alle modifiche relative all'esecuzione del sequestro giudiziario di immobili — funzione attribuita dalla norma in esame alla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario — non ha osservazioni da formulare, nel presupposto — sul quale ritiene necessaria una conferma al Governo — che tale attività possa essere svolta dagli organi della polizia giudiziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 12, che reca disposizioni sulla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione al fine di escludere che le previsioni in esame, riguardanti fra l'altro la durata dei procedimenti, possano incidere sulla funzionalità degli uffici e riflettersi sui fabbisogni di risorse da mettere a disposizione degli stessi.

In merito agli articoli 13, 14, 16 e 18, che recano disposizioni sull'amministrazione e sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati, evidenzia alcuni profili sui quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In particolare, con riferimento all'istituzione di un ufficio che coadiuva l'amministratore giudiziario (articolo 13, comma 1, capoverso comma 4), andrebbe chiarito se agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'ufficio si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 13, comma 4, che rinvia ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili, andrebbero precisati i profili applicativi della disposizione, anche in rapporto all'attuale destinazione delle medesime somme.

Riguardo alla previsione che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati si avvalga di un coadiutore (articolo 13, comma 5, capoverso comma 3), andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere effetti finanziari non previsti,

tenuto conto che la norma in esame ha carattere prescrittivo mentre la disciplina attualmente in vigore prevede in proposito una facoltà.

In ordine all'istituzione di Tavoli provinciali permanenti (articolo 16, comma 1, capoverso « ART. 41-ter), andrebbe verificata l'effettiva possibilità che gli adempimenti e la disponibilità di mezzi richiesti alle amministrazioni interessate siano riconducibili nell'ambito delle risorse esistenti, stante la clausola di non onerosità presente nel testo.

Riguardo all'estensione dell'utilizzo del Fondo unico giustizia ai casi di restituzione per equivalente dei beni confiscati (articolo 18, comma 2, capoverso « ART. 46 »), andrebbe confermata la compatibilità finanziaria della previsione rispetto alla capienza e alle finalità del Fondo.

Riguardo, infine, alla possibile destinazione in comodato, in luogo della destinazione in affitto a titolo gratuito, dei beni aziendali mantenuti nel patrimonio dello Stato [articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1)], andrebbero comunque esclusi eventuali effetti finanziari negativi tenuto conto della mancata riproposizione della clausola di non onerosità.

Con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni sul Fondo per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, in merito ai profili di quantificazione – nell'evidenziare che le norme prevedono tre distinte forme di finanziamento del Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate, di cui non viene determinata la dotazione iniziale (comma 1, capoverso « ART. 41-bis », commi da 1 a 7) – riguardo alla prima modalità (utilizzo delle somme necessarie per l'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati), ritiene che andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali risorse per finanziare una finalità ulteriore, attualmente non prevista a normativa vigente. Analoga considerazione vale per l'utilizzo – previsto dal medesimo comma 3 – delle risorse assegnate a Invitalia Spa e delle quote del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie indicate dal testo.

Ritiene inoltre necessario acquisire un chiarimento del Governo in ordine alla previsione, di carattere obbligatorio, che l'Agenzia e INVITALIA contribuiscano annualmente ad incrementare la dotazione del Fondo (comma 1, capoverso « ART. 41-bis », comma 8). In particolare, premesso che tale contribuzione non viene determinata nel *quantum*, andrebbe comunque chiarito se i due enti dispongano dei mezzi necessari per garantire tali finanziamenti e se la previsione possa porre le premesse per successive reintegrazioni delle risorse in questione.

Sempre con riferimento ad INVITALIA Spa, andrebbero esclusi oneri aggiuntivi relativi alla nomina, quale amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati, di dipendenti della società.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, a favore di INVITALIA Spa, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, rileva innanzitutto che l'articolo 15, da un lato, non reca alcuna indicazione circa l'ammontare della dotazione finanziaria del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, del quale si prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, dall'altro, stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e INVITALIA Spa debbano comunque contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo medesimo, anche in tale caso senza tuttavia precisare in quale

misura e attraverso quali risorse. Ciò posto, evidenzia pertanto l'opportunità di procedere ad una quantificazione delle risorse destinate al finanziamento dell'istituendo Fondo, anche al fine di poter svolgere una corretta valutazione circa la congruità della copertura finanziaria prevista ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento.

Al riguardo, fa presente che il citato comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla costituzione del Fondo in parola, del quale peraltro – come sopra evidenziato – non viene fornita una quantificazione, attraverso le seguenti modalità:

a) ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che alle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni si faccia fronte mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento;

b) a valere sulle risorse assegnate a favore di INVITALIA Spa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1, commi 242 e 243, della legge n. 147 del 2013.

Al riguardo, con riferimento alle modalità di copertura testé elencate, ravvisa, da un lato, l'opportunità di specificare meglio le risorse delle quali si prevede l'utilizzo ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, dall'altro, di acquisire una assicurazione circa l'effettiva compatibilità dell'impiego di risorse prefigurato dalla lettera *c)* rispetto alle istituzionali finalità di intervento del citato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

In particolare, innanzitutto appare necessario precisare che le somme riscosse ai

sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 159 del 2011 sono utilizzabili per finalità di copertura al netto di quelle già destinate a far fronte alle spese di cui al medesimo articolo 42. Inoltre appare necessario precisare il riferimento normativo ai sensi del quale risultano attribuite le risorse a INVITALIA Spa, posto che il riferimento normativo contenuto nel testo della disposizione in esame si sostanzia in una norma di carattere meramente procedurale.

Andrebbe, altresì, chiarito se le modalità di copertura sopra richiamate abbiano carattere concorrente ovvero alternativo. Infine, appare opportuno ricordare che l'articolo 13 del disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2111), prevede la costituzione di un Fondo caratterizzato da denominazione e finalità analoghe a quelle del Fondo previsto dalla norma in esame, al contempo stabilendone la dotazione in un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

Per quanto riguarda l'articolo 17, comma 2, lettera *a)* e gli articoli 23 e 25, relativi all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, rileva che il testo in esame reca disposizioni volte a razionalizzare l'organizzazione dell'Agenzia e norme che potrebbero implicare nuove spese (per esempio con l'istituzione di nuovi organi e uffici, quali il Comitato consultivo di indirizzo e i nuclei di supporto presso le prefetture). Osserva inoltre che il provvedimento non modifica l'articolo 118 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ossia la norma con la quale sono stati a suo tempo quantificati gli oneri di funzionamento dell'Agenzia.

Appare pertanto necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutare l'effetto finanziario complessivo delle norme in esame, con particolare riferimento:

alla redistribuzione dei carichi di lavoro tra le diverse amministrazioni interessate (Agenzia, Autorità giudiziaria, prefetture);

ai possibili oneri per investimenti dovuti all'eventuale adeguamento del sistema informativo finalizzato alla capacità di ricezione e invio di informazioni, come richiesto dalle disposizioni in esame;

alle spese di funzionamento dell'Agenzia, inclusi le sedi e gli organi. A tal riguardo, rammenta che le norme escludono la corresponsione di gettoni ai membri degli organi ma non escludono espressamente il rimborso delle spese. Inoltre, con particolare riferimento alle sedi, ritiene altresì necessario chiarire se lo spostamento della sede principale a Roma determini nuove occorrenze di spesa e se si prevedono risparmi riferiti alla chiusura di sedi attualmente esistenti in città diverse.

Per quanto riguarda la competenza in materia di amministrazione e custodia dei beni confiscati, le disposizioni in esame sembrano limitare le attuali competenze dell'Agenzia relative alla gestione diretta e configurare una competenza primaria dell'Amministrazione giudiziaria (coadiuvata dall'Agenzia) per i casi di confisca non definitiva. In proposito ritiene necessari elementi di valutazione al fine di verificare se il nuovo assetto delle competenze in materia sia suscettibile di essere attuato senza oneri per la finanza pubblica e, quindi, nell'ambito delle risorse assegnate alle strutture competenti.

In merito all'articolo 26, recante ripartizione dei magistrati tra le sezioni degli uffici giudiziari, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire se la riorganizzazione degli uffici giudiziari nei termini previsti dalla norma possa essere disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò con particolare riguardo alle sezioni distaccate di nuova istituzione presso i tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere e all'assegnazione ai collegi e sezioni specializzate di un numero minimo di magistrati.

Con riferimento all'articolo 27, commi da 1 a 3, recante misure di sostegno per le imprese sequestrate e confiscate, osserva che la norma di delega in esame

prevede, fra l'altro, varie agevolazioni fiscali, contributive e assistenziali suscettibili di determinare oneri finanziari. Si fa riferimento alle misure di integrazione salariale, all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, alle riduzioni di aliquote contributive e assistenziali, alla riduzione dell'aliquota IVA, al credito d'imposta ed agli ulteriori (non specificati) benefici per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare. Tenuto conto della particolare ampiezza e complessità di tali previsioni e della mancanza, nel testo, di una clausola di copertura ovvero di un espresso rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse si intenda far fronte agli oneri derivanti dall'adozione del relativo decreto legislativo.

Relativamente all'articolo 27, comma 4, in materia di personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, fa presente che con la soppressione dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011 sembrerebbe venir meno la limitazione numerica posta, a legislazione vigente, alla base del dimensionamento della dotazione organica dell'Agenzia. Dal momento che l'onere finanziario di una struttura è anche connesso al numero dei dipendenti potenzialmente utilizzabili, ritiene necessario acquisire chiarimenti riguardo alla portata finanziaria dell'abrogazione disposta. Ricorda che il precedente articolo 23, comma 4, capoverso « ART. 113 », comma 1, lettera *a*), rinvia ad appositi regolamenti la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia. Tale rinvio è corredato di una clausola, già presente nella formulazione attuale dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prescrive il rispetto del « limite di spesa di cui all'articolo 118 ». Quest'ultima norma reca a sua volta la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, che a decorrere dal 2013 sono pari a 5,472 milioni di euro all'anno.

Con riferimento all'articolo 28, in materia di ripartizione dei magistrati tra le sezioni degli uffici giudiziari, fa presente che andrebbe chiarito se le disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile consentano di finanziare gli interventi connessi alla nuova finalità indicata dal testo senza compromettere i programmi di spesa già stabiliti a normativa vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel fornire risposta ai quesiti testé formulati dal relatore e soffermandosi inoltre su altre questioni di carattere finanziario rilevate nel corso dell'istruttoria svolta dal Ministro dell'economia e delle finanze sul testo del provvedimento, evidenzia che all'articolo 5, dopo la disposizione di cui al comma 2, che disciplina l'accesso, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare che l'accesso al predetto Sistema non comporti nuovi o maggiori oneri non solo per gli uffici che effettuino l'accesso, ma anche per l'Agenzia delle entrate e comunque per la pubblica amministrazione nel suo complesso.

Precisa che le attività relative all'esecuzione del sequestro giudiziario di immobili potranno essere svolte, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dalla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce che le previsioni di cui all'articolo 12, relative alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, riguardanti fra l'altro la durata dei procedimenti, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio che coadiuva l'amministratore giudiziario, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), capoverso comma 4, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati potrà avvalersi del coadiutore di cui all'articolo 13, comma 5, capoverso comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6, che prevede la nomina di un libero professionista, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, per l'assistenza legale, potrà essere attuata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che all'articolo 14, comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite modalità semplificate di liquidazione e cessazione dell'impresa oggetto di sequestro « con esenzione da ogni onere economico », al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla portata finanziaria della disposizione, appare necessario sopprimere la previsione della citata esenzione.

Rileva che l'articolo 15, recante strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate, persegue finalità analoghe a quelle dell'articolo 13, commi da 4 a 7, del disegno di legge di stabilità 2016. Fa presente inoltre che il predetto articolo 15 presenta criticità dal punto di vista della quantificazione degli oneri da esso derivanti e della relativa copertura finanziaria e pertanto dovrebbe essere riformulato mutuando la quantificazione degli oneri contenuta nel citato articolo del disegno di legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, e imputando gli oneri medesimi alle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In questa prospettiva, precisa che i commi da 4 a 7 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare e, conseguentemente, dovrebbe essere ridotto l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella B del medesimo disegno di legge.

Segnala che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 15, comma 1, capoverso « ART. 41-*bis* », comma 11, la disposizione che attribuisce alla società INVITALIA un ruolo consultivo nell'ambito della procedura che affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione.

Chiarisce che l'istituzione di Tavoli provinciali permanenti, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso « articolo 41-*ter* », non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Rileva che le camere di commercio potranno fornire supporto tecnico all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nella gestione dell'azienda, per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e reti d'impresa, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso « articolo 41-*quater* », comma 3, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ritiene che, al comma 2 dell'articolo 18, che sostituisce l'articolo 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo ulteriori casi, rispetto a quelli contemplati dalla legislazione vigente, nei quali è ammessa la restituzione per equivalente, imputando gli oneri che ne conseguono, in ogni caso – e non solamente qualora il bene sia stato venduto –, al Fondo Unico Giustizia, sia necessario ripristinare il testo del vigente comma 3 del citato articolo 46, in modo da escludere ulteriori imputazioni al Fondo Unico Giustizia, fermo restando che l'ampliamento delle ipotesi nelle quali ha luogo la restituzione per equivalente è ammessa, come previsto anche dal nuovo testo della disposizione novellata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che, all'articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1), appare necessario

ripristinare la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legislazione vigente per l'assegnazione in affitto a titolo gratuito (ora in comodato) dei beni aziendali, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva che, all'articolo 23, comma 1, capoverso « ART. 110 », comma 2, alla lettera a), al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di gestione dei flussi informativi da parte dell'Agenzia per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, appare opportuno attingere alle risorse individuate dall'articolo 13, commi 1 e 2, del disegno di legge di stabilità 2016, che prevede l'utilizzo, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 « Governance e capacità istituzionale » e « Legalità », nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, inserendo il riferimento alle citate risorse all'inizio del capoverso « ART. 41-*bis* » dell'articolo 15, del provvedimento in oggetto. Precisa che, in questa prospettiva, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare.

Rileva che, all'articolo 23, comma 2, capoverso « ART. 111 », al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario ripristinare l'originario testo del comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in mancanza di una formulazione più puntuale del testo, posto che la nuova disposizione introdotta dal testo stesso non specifica la posizione giuridica dei nuovi soggetti che sarebbero chiamati a svolgere la funzione di Direttore dell'Agenzia.

Segnala che, all'articolo 23, comma 2, capoverso « ART. 111 », comma 5, con riferimento al registro dei revisori, appare necessario sostituire la parola: « contabili » con la seguente: « legali ».

Fa presente che, all'articolo 23, comma 2, capoverso « ART. 111 », comma 7, la disposizione che esclude compensi a favore dei componenti del Comitato consul-

tivo di indirizzo dovrebbe essere integrata, prevedendo che ai componenti del medesimo Comitato non debba essere corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Rileva che, all'articolo 23, comma 3, capoverso « ART. 112 », comma 3, la disposizione che prevede che l'Agenzia si avvalga, per le attività di sua competenza, delle prefetture territorialmente competenti, dovrebbe essere integrata ripristinando la clausola di invarianza finanziaria presente nella formulazione della norma a legislazione vigente.

Segnala che, all'articolo 23, comma 3, capoverso « ART. 112 », comma 4, l'Agenzia potrà far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Puntualizza che, all'articolo 23, comma 3, capoverso « ART. 112 », appare necessario riformulare il comma 6, prevedendo che il Collegio dei revisori svolga i compiti analiticamente indicati dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Chiarisce che, all'articolo 26, che modifica l'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario riformulare il secondo periodo del comma 2-*sexies* del predetto articolo 7-*bis*, prevedendo l'istituzione di sezioni o collegi specializzati – anziché di sezioni distaccate – in materia di misure di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere.

Osserva che, all'articolo 27, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, tenuto conto della particolare ampiezza e complessità della delega stessa, che prevede, tra l'altro, varie agevolazioni fiscali, contributive e assistenziali, appare necessario, da un lato, disporre che lo schema di decreto legislativo attuativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sia trasmesso alle

Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dall'altro, che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso sia emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Al fine di evitare il verificarsi di un vuoto normativo, ritiene altresì necessario sopprimere il comma 4 dell'articolo 27, che dispone l'abrogazione dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di dotazione organica dell'Agenzia, posto che la delega contenuta al medesimo articolo 27 non contiene principi e criteri direttivi riguardanti la citata dotazione organica.

Infine, con riferimento alla scelta e alla nomina del Direttore dell'Agenzia, di cui all'articolo 23, comma 2, sottolinea che il Governo si riserva di verificare la possibilità di individuare, in luogo del ripristino del vigente testo del comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, una nuova formulazione del medesimo comma 2 che faccia salve le ulteriori figure professionali, oltre a quella dei prefettizi, che potrebbero ricoprire la carica di Direttore dell'Agenzia, individuando più puntualmente, rispetto a quanto previsto nel testo all'esame dell'Assemblea, l'esatta posizione giuridica in cui dovrebbero trovarsi gli aspiranti alla predetta carica, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1039 e abb.-A, recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordina-

mento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, limitatamente agli articoli da 1 a 5;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 5, dopo la disposizione di cui al comma 2, che disciplina l'accesso, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare che l'accesso al predetto Sistema non comporti nuovi o maggiori oneri non solo per gli uffici che effettuino l'accesso, ma anche per l'Agenzia delle entrate e comunque per la pubblica amministrazione nel suo complesso;

le attività relative all'esecuzione del sequestro giudiziario di immobili, potranno essere svolte, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dalla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza dell'ufficiale giudiziario, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le previsioni di cui all'articolo 12, relative alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, riguardanti fra l'altro la durata dei procedimenti, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio che coadiuva l'amministratore giudiziario, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), capoverso comma 4, potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati potrà avvalersi del coadiutore di cui all'articolo 13,

comma 5, capoverso comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

la disposizione di cui all'articolo 13, comma 6, che prevede la nomina di un libero professionista, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, per l'assistenza legale, potrà essere attuata utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 14, comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite modalità semplificate di liquidazione e cessazione dell'impresa oggetto di sequestro « con esenzione da ogni onere economico », al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla portata finanziaria della disposizione, appare necessario sopprimere la previsione della citata esenzione;

l'articolo 15, recante strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate, persegue finalità analoghe a quelle dell'articolo 13, commi da 4 a 7, del disegno di legge di stabilità 2016;

il predetto articolo 15 presenta criticità dal punto di vista della quantificazione degli oneri da esso derivanti e della relativa copertura finanziaria e pertanto dovrebbe essere riformulato mutuando la quantificazione degli oneri contenuta nel citato articolo del disegno di legge di stabilità 2016, per il triennio 2016-2018, e imputando gli oneri medesimi alle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

in questa prospettiva, i commi da 4 a 7 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare e, conseguentemente, dovrebbe essere ridotto l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella B del medesimo disegno di legge;

si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 15, comma 1, capoverso « ART. 41-bis », comma 11, la disposizione che attribuisce alla società INVITALIA un ruolo consultivo nell'ambito della procedura che affida all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di stabilire i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione;

l'istituzione di Tavoli provinciali permanenti, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso « articolo 41-ter », non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista;

le camere di commercio potranno fornire supporto tecnico all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nella gestione dell'azienda, per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e reti d'impresa, di cui all'articolo 16, comma 1, capoverso « articolo 41-quater », comma 3, con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente;

al comma 2 dell'articolo 18, che sostituisce l'articolo 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo ulteriori casi, rispetto a quelli contemplati dalla legislazione vigente, nei quali è ammessa la restituzione per equivalente, imputando gli oneri che ne conseguono, in ogni caso – e non solamente qualora il bene sia stato venduto –, al Fondo Unico Giustizia, appare necessario ripristinare il testo del vigente comma 3 del citato articolo 46, in modo da escludere ulteriori imputazioni al Fondo Unico Giustizia, fermo restando che l'ampliamento delle ipotesi nelle quali ha luogo la restituzione per equivalente è ammessa, come previsto anche dal nuovo testo della disposizione novellata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1), appare necessario ripristinare

la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legislazione vigente per l'assegnazione in affitto a titolo gratuito (ora in comodato) dei beni aziendali, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 23, comma 1, capoverso « ART. 110 », comma 2, alla lettera a), al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di gestione dei flussi informativi da parte dell'Agenzia per l'esercizio dei propri compiti istituzionali, appare opportuno attingere alle risorse individuate dall'articolo 13, commi 1 e 2, del disegno di legge di stabilità 2016, che prevede l'utilizzo, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 « Governance e capacità istituzionale » e « Legalità », nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, inserendo il riferimento alle citate risorse all'inizio del capoverso « ART. 41-bis » dell'articolo 15, del provvedimento in oggetto;

in questa prospettiva, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del disegno di legge di stabilità 2016 dovrebbero essere soppressi nel corso del relativo esame parlamentare;

all'articolo 23, comma 2, capoverso « ART. 111 », al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario ripristinare l'originario testo del comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in mancanza di una formulazione più puntuale del testo, posto che la nuova disposizione introdotta dal testo stesso non specifica la posizione giuridica dei nuovi soggetti che sarebbero chiamati a svolgere la funzione di Direttore dell'Agenzia;

all'articolo 23, comma 2, capoverso « ART. 111 », comma 5, con riferimento al registro dei revisori, appare necessario sostituire la parola: « contabili » con la seguente: « legali »;

all'articolo 23, comma 2, capoverso « ART. 111 », comma 7, la disposizione che

esclude compensi a favore dei componenti del Comitato consultivo di indirizzo dovrebbe essere integrata, prevedendo che ai componenti del medesimo Comitato non debba essere corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;

all'articolo 23, comma 3, capoverso « ART. 112 », comma 3, la disposizione che prevede che l'Agenzia si avvalga, per le attività di sua competenza, delle prefetture territorialmente competenti, dovrebbe essere integrata ripristinando la clausola di invarianza finanziaria presente nella formulazione della norma a legislazione vigente;

all'articolo 23, comma 3, capoverso « ART. 112 », comma 4, l'Agenzia potrà far fronte ai nuovi compiti ad essa attribuiti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 23, comma 3, capoverso « ART. 112 », appare necessario riformulare il comma 6, prevedendo che il Collegio dei revisori svolga i compiti analiticamente indicati dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

all'articolo 26, che modifica l'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario riformulare il secondo periodo del comma 2-*sexies* del predetto articolo 7-*bis*, prevedendo l'istituzione di sezioni o collegi specializzati – anziché di sezioni distaccate – in materia di misure di prevenzione presso i tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere;

all'articolo 27, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, tenuto conto della particolare ampiezza e complessità della delega stessa, che prevede, tra l'altro, varie agevolazioni fiscali, contributive e assistenziali, appare necessario, da un lato, disporre che lo schema di decreto legislativo attuativo, corredato

di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sia trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dall'altro, che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, lo stesso sia emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie;

al fine di evitare il verificarsi di un vuoto normativo, appare necessario sopprimere il comma 4 dell'articolo 27, che dispone l'abrogazione dell'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di dotazione organica dell'Agenzia, posto che la delega contenuta al medesimo articolo 27 non contiene principi e criteri direttivi riguardanti la citata dotazione organica,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 14, comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, sopprimere le seguenti parole: con esenzione da ogni onere economico.

All'articolo 15, capoverso « ART. 41-bis », prima del comma 1 inserire i seguenti: 01. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle

aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

02. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 « Governance e capacità istituzionale » e « Legalità », nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

Conseguentemente alla rubrica del capoverso « ART. 41-bis » dell'articolo 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati.

Conseguentemente all'articolo 23, comma 1, capoverso « ART. 110 », comma 2, alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 02.

All'articolo 15, comma 1, capoverso « ART. 41-bis », al comma 1, sostituire le parole: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle con le seguenti: Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la

spesa di euro 10 milioni al fine di assicurare alle.

Conseguentemente al medesimo capoverso « ART. 41-bis »:

al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominato « Fondo », avente come obiettivi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.;

sostituire i commi da 2 a 4 con il seguente: 2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 1;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);

al comma 5 sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2;

al comma 6 sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2;

al comma 6 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera b) del comma 2;

al comma 7 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera a) del comma 2;

dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;

sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, al medesimo articolo 15, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, sopprimere la lettera b).

All'articolo 18, comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti.

Conseguentemente al medesimo comma 2 dell'articolo 18, sopprimere il comma 3 del capoverso «ART. 46».

All'articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: e le parole «senza oneri a carico dello Stato,» sono soppresse.

All'articolo 23, comma 2, capoverso «ART. 111», sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

All'articolo 23, comma 2, capoverso «ART. 111», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

All'articolo 23, comma 3, capoverso «ART. 112», comma 3, primo periodo, dopo le parole: si avvale aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, .

All'articolo 26, comma 1, capoverso «2-sexies», sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.

Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo capoverso «2-sexies», sostituire le parole: sezioni specializzate con le seguenti: sezioni o collegi specializzati.

All'articolo 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

3-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

All'articolo 27, sopprimere il comma 4.

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 23, comma 2, capoverso «ART. 111», comma 5, sostituire la parola: contabili con la seguente: legali.

All'articolo 23, comma 3, capoverso «ART. 112», sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

e con la seguente osservazione:

All'articolo 15, comma 1, capoverso «ART. 41-bis», al comma 11, si valuti l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: sentita la società INVITALIA Spa,».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, precisa che prima dell'inizio delle votazioni in Assemblea, la Commissione si limiterà ad esprimere il parere di competenza sulle sole proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 del provvedimento. A tale riguardo, poiché le proposte emendative relative agli articoli sopra citati non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del fascicolo n. 7 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA, *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 7 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Poiché le ulteriori proposte emendative in esso contenute, non ricomprese nel precedente fascicolo n. 6 sul quale la Commissione bilancio si è già pronunciata nella seduta del 27 ottobre scorso, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 14.15.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fasci-

colo n. 1 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 6 a 30 del provvedimento.

Mauro GUERRA, *relatore*, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sarti 15.1, Nuti 15.2, Sarti 15.4, Nuti 15.5, Sarti 15.6, Ermini 15.9, Bindi 15.32, Nuti 15.22, Sarti 15.39 e 15.40, Nuti 15.41, Sarti 15.42, Bindi 15.44 e Sarti 15.43, che confliggono, in vario modo, con le condizioni riferite all'articolo 15 del provvedimento contenute nel parere reso dalla Commissione bilancio nella odierna seduta antimeridiana, formulate al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

Bindi 27.13, che reca una delega per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nonché una delega per l'istituzione di un fondo di garanzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Al riguardo, osserva come tale ultima delega istituisce il suddetto fondo di garanzia senza prevedere la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sarti 13.2, che prevede, tra l'altro, che al coadiutore nominato nell'ambito del procedimento di amministrazione giudiziaria spetti, nel caso di trasferimento fuori della residenza, il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Ermini 13.27, che è volta a prevedere che, nel caso in cui si tratti di beni culturali, l'ufficio di coadiuzione è composto anche da uno dei soggetti di cui

all'articolo 9-*bis* del codice dei beni culturali, ossia da archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Nuti 13.14, 13.17 e 14.01, che prevedono, tra l'altro, che l'Agenzia assicuri la pubblicità dell'elenco dei beni immobili oggetto di sequestro avvalendosi anche di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico è tenuta a garantire ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge n. 112 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Nuti 14.7, che prevede che l'amministratore giudiziario debba provvedere alla regolarizzazione contributiva e contrattuale dei lavoratori, licenziando solo nel caso in cui non si possa provvedere diversamente. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Nuti 16.7, che prevede che le riunioni dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate siano trasmesse in diretta audiovideo sul sito *web* delle prefetture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa in esame possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Giuseppe Guerini 18.2, che è volta a prevedere che nei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011 la restituzione avviene sempre per equi-

valente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Sarti 18.10, che prevede che i beni immobili confiscati siano destinati ai testimoni di giustizia fuoriusciti dallo speciale programma di protezione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Giuseppe Guerini 23.14, che prevede, tra l'altro, che il nucleo di supporto si avvalga di una segreteria tecnica, composta da personale di ruolo, comandato o in distacco dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con sede presso le prefetture. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Nuti 23.16, che prevede, tra l'altro, che le riunioni del Comitato consultivo di indirizzo siano trasmesse in diretta audiovisiva sul sito dell'Agenzia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Costantino 23.20, che prevede il ricollocamento del personale dell'Agenzia già impiegato nelle sedi secondarie di Milano, Napoli, Palermo, nell'ambito del processo di riordino delle province e del relativo personale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

D'Uva 27.12, che prevede che l'Agenzia istituisca e promuova un adeguato sistema di collegamento diretto tra le imprese sequestrate e confiscate, nonché quelle appartenenti ai testimoni di giustizia, anche in località protetta, al fine di tutelare e garantire per tali aziende la possibilità di libera prosecuzione dell'atti-

vità economica d'impresa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, riferite agli articoli da 6 a 30 del provvedimento, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative testé richiamate dal relatore.

Mauro GUERRA, *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 13.2, 13.14, 13.17, 13.27, 14.7, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.9, 15.22, 15.32, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 16.7, 18.2, 18.10, 23.14, 23.16, 23.20, 27.12, 27.13, e sull'articolo aggiuntivo 14.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, riferite agli articoli da 6 a 30 del provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

C. 348-B.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge reca la conversione del decreto-legge n. 153 del 30 settembre 2015, recante misure urgenti per la finanza pubblica e che il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Precisa inoltre che nel corso dell'esame presso il Senato sono state trasmesse dal Governo alcune note tecniche, di cui si dà conto nella presente relazione. Esaminando le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Riguardo all'articolo 1, che prevede norme sulla copertura finanziaria, in merito alla realizzabilità degli introiti nel 2015 recati dalla disciplina sulla *voluntary disclosure*, pur considerando che le note della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia delle entrate non forniscono elementi in merito alla modulazione temporale degli incassi, prende atto che la relazione tecnica allegata al disegno di

legge di stabilità 2016, presentata il 25 ottobre 2015, afferma che le entrate derivanti dalla procedura indicata sono valutabili, sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti già acquisite, nell'importo complessivo di circa 3.400 milioni di euro, comprensivi di 1.406 milioni di euro già realizzati nel 2015. Tale importo, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura delle disposizioni in esame sia la copertura degli oneri di cui all'articolo 15 della legge n. 102 del 2015.

Con specifico riguardo alla clausola di salvaguardia relativa allo *split payment*, segnala che, in presenza di una autorizzazione alla deroga da parte della Commissione europea di carattere transitorio, relativa al triennio 2015-2017, la soppressione a regime della relativa clausola di salvaguardia appare suscettibile, in linea di principio, di determinare oneri dal 2018. Pur prendendo atto di quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato – che rinvia ad eventuali interventi futuri l'individuazione della copertura finanziaria qualora la deroga non sia prorogata – ritiene opportuno in proposito acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di assicurare l'effettiva compensazione degli effetti derivanti dal decreto-legge in esame.

Passando all'articolo 2, recante disposizioni in materia di collaborazione volontaria, in merito alla proroga dei termini per la procedura di emersione volontaria, i cui effetti non sono scontati nel decreto-legge in esame, segnala – come già evidenziato in relazione al precedente articolo 1 – che il disegno di legge di stabilità 2016 prevede un effetto di 2 miliardi di euro per il 2016 sui saldi di finanza pubblica, che la relativa relazione tecnica pone in relazione alla proroga di termini prevista dal decreto-legge in esame.

In merito alle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo in esame, segnala che, in base alla documentazione presentata nel corso dell'esame presso il Senato, la disposizione di cui al comma 2, lettera b), relativa alla tassazione al 5 per cento

delle prestazioni previdenziali erogate dalla Svizzera, è ritenuta priva di effetti finanziari in quanto, a fronte di una riduzione dell'aliquota, i contribuenti determinano il tributo su un imponibile al quale non si applicano deduzioni e detrazioni. In proposito, ferma restando la necessità di acquisire dati in merito alla presumibile entità dell'imponibile, fa presente che l'aliquota del 5 per cento sarà applicata su istanza del contribuente: è pertanto presumibile che tale richiesta verrà presentata dal soggetto interessato solo nel caso di realizzazione di risparmio d'imposta, con conseguente onere a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva come tali chiarimenti appaiano necessari tenuto conto anche che, durante l'esame presso il Senato, l'ambito applicativo della norma è stato esteso alle « prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco Palese. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/

25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.

Atto n. 209.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, che afferma che dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dato il carattere ordinamentale delle disposizioni. Inoltre il testo reca, all'articolo 107, una clausola di neutralità finanziaria. Con riferimento alle disposizioni in materia di risoluzione degli enti creditizi, evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame. Segnala altresì quanto precisato dalla relazione tecnica con riferimento alla necessità di disciplinare mediante apposita normativa primaria l'autorizzazione all'intervento pubblico nei casi di sostegno al fondo di risoluzione nazionale o di sostegno finanziario pubblico in caso di crisi bancaria. Sulla base di tali premesse, non ha osservazioni da formulare con riferimento ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 107 del provvedimento è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel convenire con il relatore circa l'opportunità di modificare la denominazione della rubrica dell'articolo 107, recante la clausola di neutralità finanziaria, non ha osservazioni da formulare rispetto ai profili di carattere finanziario sul provvedimento in esame.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (atto n. 209);

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 107 in maniera rispondente alla prassi corrente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 107 sia sostituita la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Rocco PALESE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nel sottolineare l'importanza dell'indagine conoscitiva in oggetto, ricorda che la proposta di documento conclusivo tiene conto di alcune indicazioni fornite dai gruppi nel corso delle recenti riunioni dell'Ufficio di presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO***Premessa.*

Il processo di riforma dell'ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio – e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessita di essere portato al più presto a compimento attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.

La vigente legge di contabilità, infatti, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base – di origine costituzionale – che risale ad un'epoca anteriore al verificarsi dell'avvio del citato processo di riforma.

Del resto, una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 243 del 2012, ossia quella riguardante l'unificazione in un unico documento – la legge di bilancio – dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità, non risulta immediatamente applicabile, ma richiede, come stabilito dall'articolo 15, comma 10, della medesima legge n. 243, che sia una legge dello Stato a disciplinarne le modalità di attuazione.

L'ampiezza e l'importanza delle modifiche al contenuto del bilancio dello Stato comportano infatti la necessità di rivedere in maniera sostanziale sia la legislazione ordinaria sia i regolamenti parlamentari che stabiliscono le procedure e le modalità di votazione da seguire nel corso della sessione di bilancio.

Si tratta quindi di novità ricche di implicazioni, in primo luogo, dal punto di vista della copertura della manovra di finanza pubblica, giacché l'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, sotto tale profilo, sembra riconoscere carattere di specialità alla legge di bilancio; in secondo luogo, dal punto di vista della flessibilità delle poste di bilancio, atteso che il riconoscimento della natura non meramente formale della legge di bilancio, che deriva dalla predetta unificazione, potrebbe aprire lo spazio all'utilizzo di nuovi margini di flessibilità sia al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio sia nel corso della gestione; in terzo luogo, dal punto di vista della natura della legge di assestamento, che potrebbe essere ritenuta assimilabile a quella della legge di bilancio, posto che con il disegno di legge di assestamento possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative ad unità di voto diverse, alle condizioni e nei limiti previsti con legge dello Stato.

A ciò si aggiunga che la citata revisione del processo di *governance* europea – che prevede, tra l'altro, l'invio all'Unione europea del documento programmatico di bilancio entro il 15 ottobre di ciascun anno – suggerisce modifiche dei termini, previsti a legislazione vigente, di presentazione alle Camere dei principali documenti di programmazione e di bilancio, anche ai fini della validazione, in tempi congrui, del quadro macroeconomico programmatico contenuto nel citato documento da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Non va peraltro trascurato che, nel corso dei primi anni di applicazione della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, sono emerse alcune criticità, ancorché non direttamente collegabili al processo di riforma in atto. Si pensi, ad esempio, all'introduzione delle clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, alla copertura dei provvedimenti recanti deleghe legislative nonché ai contenuti delle relazioni tecniche riferiti a provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri.

Si consideri che l'individuazione delle citate modifiche e integrazioni legislative deve essere effettuata con estrema cautela, giacché queste ultime dovrebbero essere introdotte in un arco di tempo che, in tutto o in parte, si sovrappone ai tempi ancora necessari all'attuazione di alcune deleghe legislative ancora in atto conferite dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Si tratta, in particolare, della delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, della delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa nonché di quella relativa alla realizzazione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

In questo quadro, al fine di mettere in luce quali siano gli interventi normativi da adottare, le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto congiuntamente un'apposita indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. In particolare gli obiettivi dell'indagine sono stati i seguenti:

1) individuare il termine di effettiva applicazione della nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio, alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012;

2) definire i contenuti e l'articolazione di ciascuna delle due sezioni che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, costituiscono il nuovo bilancio, con particolare riguardo alla collocazione degli stanziamenti relativi alle cosiddette politiche invariate e alle tabelle attualmente allegate alla legge di stabilità, nonché alle modalità di rappresentazione delle variazioni apportate alla legislazione vigente;

3) valutare l'opportunità di predisporre un autonomo prospetto di copertura della legge di bilancio, ovvero escludere tale predisposizione intendendo la copertura della legge di bilancio come rispetto del saldo programmatico, in coerenza con i vincoli che derivano dalla Costituzione;

4) individuare i limiti e i margini di flessibilità applicabili sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio, anche alla luce

degli esiti delle più recenti novità introdotte temporaneamente a legislazione vigente;

5) definire i contenuti e i limiti della legge di assestamento, con particolare riguardo alla possibilità di operare con tale legge le medesime modifiche alla legislazione vigente consentite alla legge di bilancio;

6) possibilità di anticipare i termini di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF e della manovra di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ufficio parlamentare di bilancio di acquisire, in tempi congrui, le informazioni di dettaglio sulla finanza pubblica, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico contenuto nel Documento programmatico di bilancio;

7) valutare l'opportunità di introdurre ulteriori correzioni alla legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, alla luce delle criticità emerse nel corso della sua attuazione, come ad esempio quelle inerenti all'introduzione delle clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, alla copertura dei provvedimenti recanti deleghe legislative e ai contenuti delle relazioni tecniche riferiti a provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, sono stati auditi rappresentanti della Corte dei conti, il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, rappresentanti dell'ISTAT, il Ragioniere generale dello Stato e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Introduzione.

Nel presente documento sono illustrati i principali elementi di valutazione emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, nonché gli ulteriori spunti di riflessione derivanti dall'attività svolta dalle Commissioni dall'inizio della legislatura, raggruppati nelle seguenti aree tematiche:

1) l'unificazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità e le connesse implicazioni sotto il profilo della copertura finanziaria del nuovo disegno di legge di bilancio;

2) il ciclo della programmazione finanziaria e il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato;

3) il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa;

4) i limiti e i margini di flessibilità sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio;

5) la copertura finanziaria delle leggi di spesa e le clausole di salvaguardia finanziaria.

Nella parte finale del documento saranno invece evidenziate in forma sintetica le conclusioni cui si è giunti sulla base dei predetti elementi di valutazione e spunti di riflessione.

1. L'unificazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità e le connesse implicazioni sotto il profilo della copertura finanziaria del nuovo disegno di legge di bilancio.

La mancata riproposizione nel nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione della disposizione secondo la quale «*con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese*» ha sancito il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio.

Si tratta di una svolta importantissima che consentirà, nel prossimo futuro, di passare dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema del tutto inedito che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio – che, oltre alle poste contabili, potrà anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

L'integrazione in un unico provvedimento dei contenuti dei disegni di legge di bilancio e di stabilità consentirà di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

In questo quadro, l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della legge di bilancio, rinviando le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato.

1.2. L'applicazione della nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio.

L'articolo 21, comma 3, della legge n. 243 del 2012 dispone, tra l'altro, che l'articolo 15, concernente il contenuto della legge di bilancio, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il termine per l'applicazione della nuova disciplina non appare del tutto chiaro, giacché esso può essere riferito sia alla legge di bilancio, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, sia alla legge di bilancio che sarà approvata nel 2016 e che entrerà in vigore nel 2017.

Fermo restando che, sul piano formale, entrambe le interpretazioni sono egualmente ammissibili, la seconda sembra quella più realistica, giacché la prima presupporrebbe che la nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio fosse già entrata in vigore, perché solo in tal caso sarebbe possibile la presentazione del disegno di legge bilancio 2016 secondo la nuova struttura (1).

(1) Si veda al riguardo l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti del 30 giugno 2015.

1.3. L'applicazione della nuova disciplina sul pareggio di bilancio degli enti territoriali.

Un problema identico a quello appena evidenziato si pone anche per l'applicazione delle disposizioni sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, nonché sul concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della legge n. 243 del 2012.

Infatti, per entrambe le tipologie di disposizioni, a differenza di tutte le altre contenute nella citata legge, l'applicazione è prevista dall'articolo 21, comma 3, della legge stessa non già a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma dal 1° gennaio 2016.

Pertanto, se per le disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio il riferimento all'anno 2016 è inteso come anno nel corso del quale viene approvato il bilancio per l'anno successivo, analogamente deve farsi per le disposizioni che si riferiscono all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali e al concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, anche per l'applicazione di queste ultime disposizioni si pongono problemi di non minore portata rispetto a quelli evidenziati in precedenza per il contenuto della legge di bilancio, non solo perché tali disposizioni introducono vincoli molto rigidi per il bilancio degli enti territoriali (2), ma anche perché delineano una procedura assai complessa per l'attribuzione degli spazi di indebitamento a ciascun ente territoriale nelle fasi avverse del ciclo, che si fonda su criteri che non appaiono ben coordinati con l'attuale sistema dei trasferimenti statali.

In particolare, fermo restando il vincolo del pareggio di bilancio in termini nominali, è prevista l'attivazione di trasferimenti compensativi verticali dal centro alla periferia nelle fasi avverse del ciclo (il contrario in quelle favorevoli) per controbilanciare la perdita (o il guadagno) di risorse che si manifesta a livello sub-centrale a causa del ciclo (3).

Ciò significa che, in caso di rallentamento ciclico, l'intero disavanzo consentito dalle regole europee si concentra sullo Stato che, attraverso l'istituzione e la successiva ripartizione di un apposito fondo per il ciclo, svolge una funzione di stabilizzazione ciclica delle entrate delle autonomie territoriali.

La costruzione di questo sistema di trasferimenti verticali presenta tuttavia una serie di criticità, tra le quali si segnala quella concernente il fatto che il fondo statale per il ciclo dovrebbe essere costruito in stretto coordinamento con i sistemi di trasferimenti verticali già attivati con finalità di finanziamento e perequazione. Infatti, in assenza di un coordinamento tra il nuovo fondo per il ciclo e i sistemi attuali di finanziamento delle spese regionali e locali collegati a standard fissati centralmente si correrebbe il rischio di compensare

(2) Si tratta, in particolare, del pareggio di bilancio – in fase di previsione e a consuntivo – per competenza e per cassa sia di parte corrente sia di in conto capitale.

(3) Al riguardo, si vedano gli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012.

due volte le entrate decentrate sensibili al ciclo (4). Il fondo per il ciclo previsto dalla legge rinforzata dovrebbe dunque operare soltanto a favore delle entrate destinate al finanziamento di settori di spesa decentrata dove non esistono meccanismi di finanziamento statali agganciati a fabbisogni standard. Appare allora paradossale che il testo della legge rinforzata preveda, invece, l'attivazione di trasferimenti compensativi del ciclo sulle entrate proprie degli enti decentrati destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di spesa per i quali già esistono meccanismi di finanziamento agganciati ai fabbisogni standard.

Alla luce di tali criticità, le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato potrebbero valutare l'opportunità, già a partire dalla conclusione della prossima sessione di bilancio, di svolgere un'indagine conoscitiva in vista dell'attuazione della disciplina dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, anche al fine di individuare eventuali correttivi da apportare al Capo IV della legge n. 243 del 2012.

1.4. Il contenuto della nuova legge di bilancio.

L'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 prevede che il disegno di legge di bilancio sia articolato in due sezioni.

La prima sezione dovrà contenere esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di Economia e Finanza (DEF) e i loro eventuali aggiornamenti conseguenti ai mutamenti dello scenario economico; la seconda sezione dovrà contenere invece le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della « legislazione vigente ».

La previsione di due sezioni nella nuova legge di bilancio, di cui una a legislazione vigente e l'altra a legislazione variata, consente di mantenere distinte, all'interno della medesima legge, due distinte funzioni al momento svolte, rispettivamente, dal bilancio a legislazione vigente e dalla legge di stabilità. Ciò significa che, in definitiva, la portata innovativa della nuova disciplina sul contenuto del bilancio si sostanzia in una modifica della struttura e dell'ampiezza del veicolo normativo della decisione, ferme restando le funzioni assegnate alla decisione stessa.

Ciò premesso, venendo al contenuto più specifico di ciascuna sezione quale risultante dal predetto articolo 15, si evidenzia che la prima sezione, analogamente a quanto oggi accade per la legge di stabilità, dovrebbe innanzitutto accogliere tutte le misure riguardanti le spese il cui ammontare è determinato sulla base di parametri fissati da leggi e che, in quanto tali, non possono essere automaticamente modificate attraverso la revisione degli stanziamenti, ma richiedono una modifica della normativa di riferimento, trattandosi di spese che in genere afferiscono a situazioni giuridiche qualificate come diritti soggettivi.

(4) Si pensi, ad esempio, al meccanismo di finanziamento dei fabbisogni sanitari regionali, cui lo Stato concorre integrando le risorse fiscali regionali per garantire il finanziamento delle quote capitarie ponderate, che già svolge implicitamente una funzione di compensazione delle entrate regionali rispetto al ciclo economico.

Inoltre, il citato articolo 15, al terzo periodo del comma 2, prevede per la prima sezione il medesimo quadro di divieti contenutistici attualmente stabiliti per la legge di stabilità, ossia il divieto di introdurre norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio nonché quello di introdurre interventi di natura localistica o micro settoriale. La trasposizione dei citati divieti appare tuttavia particolarmente problematica per quanto attiene alle conseguenze, anche di ordine costituzionale, che si potrebbero determinare nell'ipotesi di una loro eventuale violazione (5), ove si consideri il ruolo rafforzato della legge n. 243 del 2012.

Alla luce di tali considerazioni, si dovrebbe quindi avviare un'approfondita discussione in merito all'opportunità di rivedere i citati vincoli contenutistici all'interno della legge n. 243, anche alla luce del carattere non puntualmente definito di alcuni di essi, come ad esempio nel caso degli interventi localistici o microsettoriali.

La seconda sezione, dovrebbe invece accogliere – come già avviene ai sensi della vigente disciplina contabile per il bilancio a legislazione vigente – le previsioni di entrata e di spesa fondate sugli effetti finanziari derivanti dal quadro normativo in vigore, escludendo quelli derivanti da interventi programmati ma non ancora tradotti in norme, intendendosi per tali anche le misure necessarie per proseguire nell'attuazione delle politiche di entrata e spesa (le cosiddette politiche variate) (6).

Per altro, pur in presenza di una siffatta formulazione delle previsioni a legislazione vigente, appare ragionevole far confluire nella seconda sezione, oltre agli effetti finanziari della legislazione in essere, anche le rimodulazioni temporali e i rifinanziamenti o definanziamenti delle autorizzazioni di spesa, attualmente disposti dalle tabelle allegate alla legge di stabilità.

In tal modo, le tabelle non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e potrebbero mantenere una separata evidenza solo per finalità conoscitive, ad esempio nella relazione tecnica.

Un discorso a parte meritano invece i fondi speciali, attualmente rappresentati nelle tabelle A (parte corrente) e B (conto capitale) allegate alla legge di stabilità, che, essendo destinati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi, potrebbero trovare una collocazione più appropriata nella prima sezione, considerato il loro collegamento con la variazione della legislazione in essere.

Infine, la seconda sezione del nuovo disegno di bilancio dovrebbe contenere, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, le variazioni apportate alla legislazione vigente con la prima

(5) Si veda al riguardo l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti del 30 giugno 2015.

(6) In altri termini, ai fini della formulazione delle previsioni di bilancio, il riferimento ai « parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria ed economica » contenuto nell'articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, dovrebbe essere interpretato in senso non estensivo, ossia come riferimento alle variabili macroeconomiche implicite nel quadro programmatico, quali il tasso di inflazione, il tasso di variazione del PIL e via dicendo,

sezione. Tale disposizione sembra non tener del tutto conto delle difficoltà operative insite nell'evidenziare tali variazioni fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio. L'aggiornamento della seconda sezione implica infatti valutazioni che richiedono una ponderata riflessione, in quanto si tratta di « calare » in bilancio disposizioni normative anche complesse, come accade con le note di variazioni da presentare in Parlamento durante la sessione di bilancio.

Al fine di superare tale problema, si potrebbe prevedere che, previa approvazione del Consiglio dei ministri, sia trasmesso alle Camere, entro 15 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio – e comunque prima dell'avvio della discussione in Commissione – un apposito allegato tecnico che integri la documentazione precedentemente trasmessa.

1.5. L'emendabilità del nuovo disegno di legge di bilancio.

Come visto in precedenza, la portata innovativa dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 consiste nell'aver ricondotto ad un unico provvedimento i contenuti dei disegni di legge di bilancio e di stabilità. In linea di massima, all'interno di tale veicolo il contenuto del disegno di legge di stabilità (contenuto normativo) viene fatto confluire nella prima sezione, mentre quello del disegno di legge di bilancio (contenuto contabile) nella seconda sezione, istituendo all'interno di quest'ultima una posta di collegamento contabile tra prima e seconda sezione che evidenzia le variazioni apportate alla legislazione vigente con la prima sezione.

Se questo è il nuovo quadro di riferimento, si può porre l'interrogativo se sia opportuno mantenere anche per il nuovo disegno di legge di bilancio una delle principali regole che fino ad oggi ha disciplinato l'esame parlamentare della manovra di bilancio, vale a dire l'inammissibilità dei cosiddetti emendamenti a scavalco, ossia di quelle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità con coperture a valere sugli stanziamenti risultanti dal disegno di legge di bilancio e che ora potrebbe valere per gli emendamenti riferiti alla prima sezione con coperture a valere sulla seconda sezione.

Fermo restando che questo tema sarà approfondito al proprio interno dalle Camere a conclusione del processo di riforma, appare comunque opportuno chiarirne fin d'ora taluni aspetti.

In particolare, si può ritenere che la regola dell'inammissibilità degli emendamenti a scavalco debba considerarsi superata sia per ragioni formali sia per ragioni sostanziali. Per ragioni formali, in quanto la dichiarazione di inammissibilità non potrebbe più fondarsi sul fatto che gli emendamenti in esame sono riferiti a due provvedimenti distinti; per ragioni sostanziali, giacché tali emendamenti appaiono pienamente coerenti con la logica sottesa al processo di riforma in atto che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche anziché sulla loro variazione al margine.

In altri termini, mantenendo tale regola si finirebbe nuovamente per concentrare l'attenzione nel corso dell'esame parlamentare sui soli interventi a margine, posto che essi potrebbero essere coperti esclu-

sivamente con ulteriori interventi a margine, essendo preclusa la possibilità di modificare a tal fine le scelte allocative contenute nei programmi di spesa a legislazione vigente.

Va segnalato, tuttavia, che anche la copertura di emendamenti a scavalco – in mancanza della fissazione di rigorosi limiti all'emendabilità che tengano conto delle caratteristiche intrinseche di ciascuna sezione – finirebbe per negare la logica sottesa al processo di riforma e per pregiudicare la coerenza del processo decisionale.

In particolare, per ogni emendamento – e *a fortiori* nel caso di emendamenti a scavalco – dovrebbe essere preclusa la possibilità di modificare nella seconda sezione:

a) la parte relativa alle variazioni risultanti dalle modificazioni apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione;

b) la quota non rimodulabile dei programmi di spesa, posto che, come detto, le variazioni di tale quota richiedono la modifica dei parametri sottostanti alla spesa, realizzabile solo attraverso innovazioni legislative da introdurre con la prima sezione;

c) la quota rimodulabile di più programmi di spesa, attraverso variazioni lineari, giacché, ai fini della decisione parlamentare, solo una puntuale indicazione della riduzione o dell'incremento di spesa disposto per ciascun programma di spesa, ossia dell'unità di voto parlamentare, può effettivamente evidenziare la scelta allocativa compiuta dall'emendamento ovvero le priorità di spesa ad esso sottese.

1.6. La copertura del nuovo disegno di legge di bilancio.

L'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 stabilisce che il bilancio dello Stato è in equilibrio, come prescritto dal primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, quando il saldo netto da esso risultante, sia esso positivo o negativo, risulta coerente con i documenti programmatici e, in particolare, con i saldi programmatici della pubblica amministrazione, definiti secondo le regole europee.

Non sussistono, quindi, gli estremi per la presentazione di un autonomo prospetto di copertura riferito al nuovo disegno di legge di bilancio – come previsto invece a legislazione vigente per il disegno di legge di stabilità – volto a dimostrare, in particolare, che agli oneri correnti si provvede con risorse di parte corrente derivanti dalla manovra. Anzi, proprio con riferimento agli oneri correnti, il nuovo quadro decisionale sembra rendere inutile il mantenimento del predetto vincolo, essendo esso assorbito dall'esistenza di vincoli numerici predeterminati operanti sul saldo complessivo.

Ciò non implica tuttavia l'eliminazione del divieto di dequalificazione della spesa nel corso dell'esame della manovra, posto che la coerenza del saldo netto con i saldi programmatici della pubblica amministrazione dipende non solo dall'ammontare della manovra, ma anche dalla sua composizione, e in particolare dalla ripartizione degli oneri tra oneri correnti e oneri di conto capitale.

Appare quindi necessario continuare a prevedere regole che escludano la possibilità di un peggioramento del saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare, assumendo come punto di riferimento, ai fini della determinazione dell'ammontare di tale peggioramento, non già il saldo corrente dell'esercizio precedente, come avviene a legislazione vigente, ma quello risultante dalla proposta del Governo, stante la coerenza di quest'ultima con i documenti programmatici.

Da quanto precede, risulta quindi del tutto evidente la necessità di predisporre un robusto corredo informativo al disegno di legge di bilancio che dimostri la coerenza tra il saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e gli obiettivi programmatici della pubblica amministrazione. Tale esigenza potrebbe essere soddisfatta, in primo luogo, mediante un'adeguata valorizzazione dei contenuti della Nota tecnico-illustrativa, attualmente presentata in allegato al disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009.

Tale Nota sarebbe del tutto idonea a soddisfare le richiamate esigenze conoscitive, poiché dovrebbe contenere informazioni volte a fornire una completa rappresentazione della coerenza tra le disposizioni dei disegni di legge di bilancio e di stabilità con gli obiettivi programmatici, con piena trasparenza dei legami esistenti tra gli importi della manovra e gli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia del complesso della pubblica amministrazione (indebitamento netto), sia del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), ossia di quei saldi che devono risultare coerenti con il percorso di conseguimento dell'obiettivo di medio termine richiesto a livello europeo.

Va peraltro segnalato che, fino ad oggi, non sono state completamente utilizzate le potenzialità insite in tale documento, giacché il predetto raccordo è stato presentato in una forma aggregata e semplificata, che impedisce una ricostruzione puntuale dei passaggi che conducono dalla contabilità pubblica a quella nazionale, e, per stati successivi, dal saldo netto da finanziare al saldo strutturale della pubblica amministrazione (7).

In secondo luogo, appare necessario prevedere l'obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

1.7. Il disegno di legge di assestamento.

Il carattere sostanziale attribuito alla legge di bilancio non dovrebbe essere esteso alla legge di assestamento, con la quale invece

(7) Al riguardo, si veda l'Appendice 4 della documentazione depositata dal presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso della sua audizione del 14 luglio 2015.

dovrebbero essere disposte soltanto variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche se di unità di voto diverse. La legge di assestamento, quindi, assumerebbe caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della nuova legge di bilancio, non potendo comunque disporre innovazioni alla legislazione vigente.

In ogni caso, dovrebbe essere dimostrata la coerenza tra il saldo del bilancio dello Stato, integrato con gli effetti dell'assestamento, e gli obiettivi programmatici in termini di pubblica amministrazione indicati nel DEF.

Infine, potrebbe essere opportuno prevedere la fissazione di un termine per l'approvazione della legge di assestamento, al fine di consentire alle amministrazioni di proseguire più tempestivamente nella sua attuazione, valutando la possibilità di un anticipo dei termini di presentazione del Rendiconto generale dello Stato, posto che detto anticipo risulta tecnicamente necessario ai fini dell'anticipo della presentazione del disegno di legge di assestamento.

2. Il ciclo della programmazione finanziaria e il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

Strettamente collegata all'unificazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, prevista dalla legge n. 243 del 2012, è la delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e degli altri documenti contabili dello Stato conferita dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009.

Entrambi gli interventi vanno infatti nella direzione di superare l'attuale processo di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sulla base della constatazione che le amministrazioni pubbliche, in assenza di incentivi volti a rivedere la base di spesa « storica » e a riconsiderare le priorità tra i diversi programmi, tendono a concentrarsi sulla formulazione di richieste di stanziamenti aggiuntivi, in maniera incrementale.

Si avverte quindi l'esigenza di definire il ciclo di bilancio con un approccio *top-down* più stringente rispetto a quello attuale, integrato con un processo continuo di revisione della spesa, al fine di giungere alla definizione di precisi vincoli finanziari all'interno dei quali dovranno essere formulate da ciascuna amministrazione le proposte in vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini della definizione dei predetti vincoli finanziari dovrebbe essere adottato un apposito provvedimento per attribuire a ciascuna amministrazione un « obiettivo di spesa » coerente con i vincoli di bilancio e le priorità da perseguire, che potrebbe assumere la forma di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare la collegialità delle scelte sugli obiettivi da assegnare a ciascun Ministero.

Gli obiettivi di spesa potrebbero definiti, conformemente a quanto previsto dalla lettera *h*) dei principi della delega di cui al citato articolo 40 della legge n. 196 del 2009, che prevede l'introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese, concernenti i cosiddetti oneri inderogabili, in relazione ai quali l'amministrazione

non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione.

In particolare, gli obiettivi di spesa, anche sulla base degli aspetti di revisione della spesa che si intende privilegiare, potrebbero concretizzarsi in due tipologie di indicazioni:

a) la fissazione di un obiettivo di risparmio da conseguire (per esempio, rispetto all'anno precedente o al totale delle dotazioni di bilancio o alla parte rimodulabile della spesa), come sperimentato con varie modalità a partire dalla legge di stabilità per il 2011;

b) l'indicazione di un vero e proprio budget, coerente con la legislazione vigente e riferito alle spese che hanno carattere di prevedibilità e che sono sotto il controllo diretto delle amministrazioni – escludendo quindi i trasferimenti agli enti di previdenza e agli enti locali, gli interessi e le altre spese che sono sostanzialmente guidate dalla domanda esogena – al fine di favorire una riconsiderazione complessiva della quantità di risorse allocate a ciascuna funzione o esigenza dell'amministrazione.

L'adozione di espliciti obiettivi di spesa nella fase di programmazione finanziaria dovrebbe indurre le amministrazioni a valutare i propri fabbisogni e priorità, compiendo le necessarie revisioni della spesa in presenza di un obiettivo programmato a livello centrale.

Sulla base degli obiettivi ad esse attribuiti, le amministrazioni centrali dello Stato dovranno definire la propria programmazione finanziaria tenendo conto della legislazione vigente, dei miglioramenti dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse conseguibili attraverso procedure amministrative e delle eventuali proposte normative volte a raggiungere i risultati attesi. Le norme da adottare saranno definite nella sessione di bilancio, nella prima sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.

Gli interventi amministrativi e legislativi più rilevanti potrebbero essere oggetto di specifici accordi triennali tra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascun dicastero di spesa, dando così attuazione al principio e criterio direttivo di cui al predetto articolo 40, comma 2, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, che appunto prevede l'adozione di tali accordi per concordare gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi di realizzazione.

Attraverso gli accordi triennali, il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascun ministero di spesa dovrebbero definire anche le modalità e i termini del monitoraggio riguardante il conseguimento degli obiettivi di spesa e delle eventuali nuove iniziative connesse con le priorità politiche del Governo. A tal fine, gli accordi triennali dovrebbero altresì indicare le azioni che ciascun ministero intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio riguarderebbe la verifica finanziaria circa lo stato di attuazione delle misure amministrative e legislative previste e, laddove pertinente, anche la realizzazione delle suddette misure, per esempio con riferimento alla quantità e qualità dei beni e dei servizi prodotti.

Affinché tutto il processo possa essere svolto con la necessaria accuratezza e affidabilità è indispensabile che esso sia avviato con un

certo anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere assunta la decisione di bilancio, posto che la stesura degli accordi necessita di uno sforzo interistituzionale considerevole, nell'individuazione dell'oggetto del monitoraggio e dei parametri quantitativi e qualitativi da tenere in conto. Rispetto al ciclo attuale di bilancio, dovrebbe essere anticipato, ad esempio al 31 gennaio di ogni anno, il momento in cui si avvia il processo di formulazione di una prima proposta di previsione dei Ministeri basata sull'effettiva disponibilità delle risorse e sulla legislazione vigente. Questo consentirebbe di svolgere una fase negoziale intermedia tra la proposta dei ministeri e la complessiva proposta di bilancio – condivisa e impegnativa per i ministeri stessi – che dovrebbe essere poi presentata al Parlamento. La proposta dovrebbe, inoltre, contenere una preliminare visione delle modifiche legislative che consentano al Ministero interessato di ridefinire l'allocazione delle risorse nell'ambito del proprio bilancio e potrebbe indicare le misure correttive necessarie a ricondurre i tendenziali di spesa entro i vincoli imposti con il limite di spesa attribuito.

In corso d'anno, gli accordi dovrebbero essere oggetto di una serie periodica di incontri tra amministrazioni, per assicurare una verifica sul grado di raggiungimento dei risultati previsti ed esaminare le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati. Gli esiti del monitoraggio potrebbero essere oggetto di uno specifico rapporto al Governo e potrebbero costituire la base su cui costruire la nuova programmazione o la revisione di quella già definita.

La formulazione di previsioni di bilancio coerenti con gli obiettivi fissati e l'effettuazione di un monitoraggio che consenta di valutare l'attuazione degli interventi sono un presupposto per l'efficacia dell'attività di revisione della spesa. Quest'ultima potrebbe essere demandata alle amministrazioni, con il supporto di specifici indirizzi del Governo, e coordinata dalla Presidenza del Consiglio d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, valorizzando il contributo di gruppi di lavoro interistituzionali, quali, ad esempio, i nuclei di analisi della spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009.

2.1. La tempistica di presentazione dei documenti di finanza pubblica.

In questo quadro, dovrebbe essere rivista la tempistica di presentazione di alcuni documenti di finanza pubblica soprattutto al fine di renderla coerente con le modifiche apportate alla *governance* europea dal 2012.

Si fa riferimento, in particolare, al nuovo documento che ogni Stato deve presentare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 473 del 2013 che rafforza il monitoraggio delle politiche di bilancio nell'area euro, al fine di garantire la piena coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica contenuti nel Patto di stabilità e crescita. Il citato Regolamento, compreso nel cosiddetto « *two-pack* », prevede, infatti, che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea e all'Eurogruppo, entro il 15 ottobre, un Documento programmatico di bilancio – su cui la Commissione stessa esprime poi il proprio parere – che illustra le previsioni macroeconomiche e di

finanza pubblica a politiche invariate nonché il quadro programmatico della politica di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori.

Da ciò emerge la prima criticità legata sia alla coincidenza tra la data prevista per l'invio in sede europea del Documento programmatico di bilancio e la data prescritta a legislazione vigente per la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di stabilità approvato dal Consiglio dei Ministri (15 ottobre) sia al fatto che l'Ufficio parlamentare di bilancio è chiamato, in base ai regolamenti europei, a validare il quadro macroeconomico programmatico contenuto nel Documento programmatico di bilancio entro il 15 ottobre.

Nelle procedure interne il quadro macroeconomico viene discusso molto prima, nell'ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del DEF, documento sul quale il Parlamento si esprime con il voto su una risoluzione propedeutica alla presentazione del disegno di legge di stabilità. L'Ufficio parlamentare di bilancio per fornire correttamente il proprio contributo all'attività del Parlamento, avrebbe la necessità di acquisire concrete informazioni sull'articolazione della manovra, già al momento della presentazione della Nota di aggiornamento – in modo da poter svolgere in quella sede le analisi e le elaborazioni sottostanti al processo di validazione del quadro macroeconomico programmatico – mentre, di fatto, tali informazioni sono normalmente disponibili solo all'atto della presentazione della manovra.

La seconda criticità del calendario riguarda la non coerenza fra la data di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF (20 settembre) e la data di trasmissione della seconda notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche da parte dell'ISTAT alla Commissione europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi (30 settembre, ultimo giorno utile previsto dal Protocollo) (8).

Ne deriva che la Nota di aggiornamento riporta un *set* informativo sui dati di finanza pubblica a consuntivo, in particolare dell'anno precedente, che potrebbe essere reso obsoleto da quanto indicato nella notifica. Infatti, in caso di revisioni dei dati rispetto alla prima notifica (prevista entro il 31 marzo), si può verificare che i dati di consuntivo riportati nel Documento programmatico di bilancio, che rifletterà l'aggiornamento riportato nella notifica, siano diversi da quelli indicati nella Nota di aggiornamento.

In proposito, l'ISTAT sta lavorando per anticipare la diffusione dei dati di deficit e di PIL di circa una settimana rispetto alla scadenza europea del 30 settembre. Ciò costituisce il massimo aggiustamento possibile del calendario, ottenibile peraltro operando una significativa compressione dei tempi interni di compilazione dei conti.

Ogni altra ipotesi di anticipo della diffusione dei dati dovrebbe basarsi su una revisione complessiva dei tempi di fornitura dei dati all'ISTAT da parte delle istituzioni coinvolte, con un coordinamento

(8) L'ISTAT è, infatti, il soggetto individuato dai Regolamenti europei per il coordinamento della trasmissione dei dati su cui si fonda la valutazione delle politiche di bilancio all'interno di quella che si definisce procedura dei deficit eccessivi (o EDP dall'acronimo inglese comunemente utilizzato per indicarla).

molto rigoroso della fase precedente la pausa estiva di definizione delle informazioni consolidate relative all'ultimo anno di stima (9).

Pertanto, poiché l'ISTAT non è al momento in grado di anticipare le elaborazioni e la diffusione della seconda notifica se non di pochi giorni, mantenere il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al 20 settembre significherebbe non consentire che i dati riportati dalla Nota stessa siano fondati sulla nuova versione del quadro di contabilità.

Alla luce di tali considerazioni, si pone quindi l'esigenza, da un lato, di posticipare di alcuni giorni il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento, al fine di far sì che essa si fondi su dati macroeconomici consolidati, dall'altro, di anticipare di diversi giorni il termine per la presentazione del nuovo disegno di legge di bilancio, rispetto a quello previsto per i disegni di legge di stabilità e di bilancio (15 ottobre), in modo da consentire all'Ufficio parlamentare di bilancio di validare il quadro programmatico che emerge dal Documento programmatico di bilancio, sulla base dell'effettiva e analitica composizione della manovra da presentare in Parlamento, in tempo utile per la successiva trasmissione del Documento stesso alla Commissione (15 ottobre).

In questo contesto, considerato lo strettissimo lasso di tempo che intercorrerebbe tra la presentazione della Nota di aggiornamento e il nuovo disegno di legge di bilancio, appare del tutto ragionevole far coincidere la presentazione della Nota di aggiornamento del DEF con quella del nuovo disegno di legge di bilancio ai primi di ottobre. Inoltre, considerata la funzione molto simile che svolge la Nota di aggiornamento del DEF rispetto al Documento programmatico di bilancio, i contenuti della Nota di aggiornamento potrebbero essere riorganizzati, facendo confluire in essi quelli del Documento programmatico.

In particolare, si potrebbe valutare l'opportunità di far diventare lo schema di Documento programmatico di bilancio un'apposita sezione della Nota di aggiornamento, analogamente a quanto accade per lo schema di programma di stabilità che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 196 del 2009, rappresenta una sezione del DEF. In questo modo, si colmerebbe una lacuna della legge di contabilità che, nel catalogare i documenti che il Governo è chiamato a produrre in materia di finanza pubblica, non menziona il Documento programmatico di bilancio.

Una simile impostazione produrrebbe, infatti, sensibili vantaggi sotto il profilo procedurale valorizzando il ruolo decisionale del Parlamento sulla proposta del Governo. In particolare:

a) il Parlamento avrebbe il tempo di discutere la Nota di aggiornamento, di cui il Documento programmatico di bilancio

(9) Al riguardo, si veda l'audizione di rappresentanti dell'ISTAT del 14 luglio 2015.

costituirebbe parte integrante, entro il 15 ottobre, votando una risoluzione che recepirebbe i saldi programmatici di finanza pubblica e autorizzerebbe la presentazione del Documento programmatico di bilancio alla Commissione europea;

b) si assicurerebbe l'unitarietà delle procedure informative, oggi frammentate in due tronconi – uno relativo alla Nota di aggiornamento e l'altro ai disegni di legge di bilancio e stabilità – che si sviluppano a distanza di 10-15 giorni;

c) la validazione del quadro macroeconomico programmatico sarebbe condotta dall'Ufficio parlamentare di bilancio avendo a disposizione l'insieme completo di informazioni sulle priorità settoriali e strategiche proposte dal Governo e in tempi adeguati per essere utilizzata dal Parlamento;

d) con la risoluzione potrebbero comunque essere forniti al Governo indirizzi da realizzare nel corso della manovra, anche, eventualmente, sulla base dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

e) durante lo svolgimento delle attività conoscitive sulla Nota di aggiornamento e sul nuovo disegno di legge di bilancio, il Governo avrebbe modo di predisporre l'allegato tecnico che riversa gli effetti della prima sezione sulla seconda sezione in modo da renderlo disponibile prima dell'effettivo avvio dell'esame del medesimo disegno di legge in Commissione.

Così facendo si avvicinerrebbe la procedura italiana a quella adottata dalla maggior parte dei Paesi europei e si prenderebbe atto del fatto che l'indirizzo sulla direzione della politica di bilancio viene deciso nelle sue grandi linee in aprile, nell'ambito dell'esame del DEF, e che la Nota di aggiornamento e la relativa risoluzione, per il momento in cui oggi intervengono, svolgono un ruolo di indirizzo ormai assai limitato nella preparazione del disegno di legge di stabilità.

2.2. Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato.

L'integrazione delle attività di analisi e valutazione della spesa nel ciclo di programmazione di bilancio, cui si è fatto cenno in precedenza, richiederà la riallocazione di alcune voci di spesa in relazione alla competenza primaria delle strutture amministrative, nell'ambito della più generale riorganizzazione delle missioni e dei programmi derivante dalla delega conferita al Governo dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato.

Il nuovo bilancio, quindi, può diventare l'occasione per riprendere la revisione della legislazione sottostante ai programmi nell'ottica della valorizzazione del programma come strumento per il monitoraggio e l'attuazione delle politiche pubbliche.

L'esperienza di questi anni evidenzia come i programmi, pur rappresentando l'unità di voto parlamentare – e, quindi, l'autorizza-

zione a spendere – non siano diventati un riferimento né per il dibattito parlamentare né per l'organizzazione delle attività delle amministrazioni, essendo percepiti come un livello di spesa troppo alto e poco esplicativo.

Le principali criticità riscontrate sono la difficile leggibilità del bilancio per programmi e la non immediatezza dei suoi contenuti; la scarsa significatività dei programmi in relazione a segmenti di politiche ben individuabili o a servizi finali per la collettività; il collegamento non univoco tra programmi e struttura organizzativa dei Ministeri nonché la generale prevalenza di quest'ultima nella determinazione dell'articolazione del bilancio.

Occorre quindi investire su un'efficace rappresentazione del bilancio per missioni e programmi. In primo luogo, per garantire leggibilità e significatività alla struttura del bilancio, occorrerà che le eventuali riorganizzazioni delle strutture amministrative trovino corrispondenza nell'articolazione per missioni e programmi, tenendo conto per quanto possibile di un criterio funzionale. In secondo luogo, bisognerà introdurre ulteriori elementi di trasparenza per rendere più visibili gli interventi e le attività sottostanti a ciascun programma di spesa. L'introduzione a fini gestionali e di rendicontazione delle azioni, come ulteriore articolazione dei programmi, prevista come principio e criterio direttivo di delega dal comma 2, lettera e), del citato articolo 40 della legge n. 196 del 2009, risponde proprio a tale esigenza e mira a dare evidenza in bilancio alle finalità dell'intervento pubblico. Le azioni dovrebbero essere infatti costruite, nell'ambito dei programmi, con riferimento alla destinazione della spesa, avendo riguardo alle attività svolte e agli *output*/servizi erogati.

La disponibilità di informazioni dettagliate sulla natura economica della spesa nell'ambito delle azioni sarebbe assicurata dal piano dei conti «integrato», di cui è in corso la definizione per lo Stato. Utilizzando il predetto piano dei conti, le registrazioni effettuate secondo i principi della contabilità finanziaria tradizionale su base giuridica e quelle effettuate secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale saranno integrate, consentendo così la rappresentazione di tutte le transazioni finanziarie ed economico-patrimoniali del bilancio dello Stato (entrate e uscite/costi e ricavi o proventi/debiti e crediti/immobilizzazioni/fondi, eccetera).

L'adozione della contabilità economico-patrimoniale, ancorché a fini conoscitivi, sarà obbligatoria per tutti i Ministeri a livello gestionale e non dovrà essere semplicemente un derivato della contabilità finanziaria; in tal modo si renderà possibile l'adeguamento del nostro sistema di contabilità ai principi standard internazionali definiti dagli organismi europei (Eurostat).

Per favorire una maggiore e più immediata corrispondenza tra la legislazione autorizzatoria del bilancio e la sua rappresentazione finanziaria, la delega prevede, all'articolo 40, comma 2, lettera f), che le nuove autorizzazioni legislative di spesa siano formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma.

A questo riguardo si segnala che, per quanto appaia in linea di massima auspicabile per facilitare l'immediato riconoscimento dell'impatto delle innovazioni normative sul bilancio, il predetto principio e criterio direttivo potrebbe rivelarsi di difficile attuazione con

riferimento, in particolare, alle iniziative legislative parlamentari. Per queste ultime, infatti, non sempre sono disponibili le informazioni necessarie a una puntuale individuazione del programma e della struttura amministrativa coinvolta. Analogamente, anche per la tempistica compressa e non sempre lineare dell'*iter* parlamentare, non appare realistico che tale procedura sia applicata anche agli emendamenti e ai passaggi dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento (10).

Per altro, fino ad oggi, una disposizione di analogo tenore contenuta all'articolo 17, comma 14, della legge n. 196 del 2009, ancorché limitata ai soli provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio, è rimasta sostanzialmente inattuata proprio per difficoltà di carattere applicativo.

Infine, a completamento della riforma della struttura del bilancio dal lato della spesa, si dovrà accompagnare una revisione delle unità elementari delle entrate. In buona parte, esse già rispettano il requisito della denominazione delle stesse, in maniera univoca e individuabile, in funzione dell'oggetto degli introiti. Sarà possibile intervenire ulteriormente per distinguere eventuali capitoli cui al momento affluiscono promiscuamente diversi tipi di risorse. Per le entrate extra-tributarie si porrà l'esigenza, attesa l'elevata numerosità di tipologie, di prevedere una diversa articolazione delle stesse anche in funzione dell'applicazione del piano dei conti.

3. Il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa.

Nell'ambito del complessivo processo di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 conferisce una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento del bilancio di cassa.

L'esigenza di procedere al rafforzamento del ruolo della cassa nella fase di formazione del bilancio scaturisce da diverse considerazioni.

In primo luogo, un potenziamento della fase di cassa dovrebbe consentire una più immediata comprensione dell'azione pubblica, in quanto in tal modo si porrebbe maggiore attenzione sul momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate dallo Stato piuttosto che sul momento in cui sorge un'obbligazione attiva o passiva. In questo modo si renderebbe più stretto il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e risultati dell'azione amministrativa.

In secondo luogo, accentuando l'attenzione sulla previsione dei flussi di cassa e sulle risorse finanziarie necessarie a colmare gli squilibri tra incassi e pagamenti, si consentirebbe una migliore gestione degli andamenti di finanza pubblica con particolare attenzione al fabbisogno e al debito pubblico, come richiesto dall'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali.

(10) Al riguardo si veda l'audizione del Ragioniere generale dello Stato del 14 luglio 2015.

Infine, il potenziamento del ruolo del bilancio di cassa trova il suo fondamento nel tentativo di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi. La formazione dei residui è un fenomeno fisiologico, connaturato al sistema di bilancio di competenza giuridica, ma entro certi limiti esso può essere indice di una patologia nel funzionamento del sistema derivante dal fatto che le amministrazioni centrali chiedono risorse per impegnare la spesa senza preventivamente programmare il presumibile flusso di pagamenti, dalla farraginosità e complessità delle procedure di spesa, da carenze organizzative ovvero da politiche di contenimento dei pagamenti.

Va in genere evitato che le amministrazioni statali abbiano a disposizione nei propri bilanci considerevoli stanziamenti di risorse da spendere in esercizi lontani da quello in cui la spesa in questione è stata autorizzata con l'approvazione del bilancio, giacché la gestione e lo smaltimento dei residui passivi che comportano diverse criticità, quali l'indebolimento della programmazione di medio periodo – a causa soprattutto dei ritardi che caratterizzano l'erogazione delle spese in conto capitale –; il rischio che una grossa parte dei residui accumulati possa maturare ed essere liquidata improvvisamente, creando problemi per la Tesoreria; l'indebolimento della funzione di controllo parlamentare sulla gestione delle risorse pubbliche.

Gli strumenti che la delega mette a disposizione per rafforzare il ruolo del bilancio di cassa e superare le suddette criticità sono sostanzialmente i seguenti:

a) l'istituzionalizzazione del cosiddetto « cronoprogramma dei pagamenti » – già previsto in via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012 – da predisporre al momento della formazione del bilancio e da aggiornare in corso di gestione, al fine di garantire un efficace monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa in fase di gestione, con conseguente maggiore responsabilizzazione del dirigente che gestisce le risorse pubbliche;

b) il rafforzamento della nozione di impegno di spesa e di accertamento dell'entrata, prevedendo, da un lato, l'individuazione puntuale di elementi essenziali dell'impegno di spesa, quali la ragione del debito, l'importo da pagare, le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore, che costituiscono i presupposti per l'adozione del relativo atto, dall'altro, una definizione di accertamento dell'entrata più vicina alla fase della riscossione, piuttosto che a quella della formazione dell'obbligazione alla corresponsione di una somma verso l'Erario, attualmente rilevata in bilancio come accertamento;

c) un raccordo più stretto tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria, attraverso la previsione di appositi allegati al bilancio dello Stato, in cui vengono fornite indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale, in modo da aumentare il grado di trasparenza del bilancio nei confronti del Parlamento e della collettività.

Infine, collegato al potenziamento del bilancio di cassa e alla conseguente riconduzione al bilancio dello Stato della gestione delle risorse pubbliche, vi è il progressivo superamento, salvo alcune

eccezioni, delle contabilità speciali e delle gestioni fuori bilancio, previsto sia dall'articolo 40, comma 2, lettera *p*), della legge n. 196 del 2009, sia dall'articolo 15, comma 8, della legge n. 243 del 2012.

4. I limiti e i margini di flessibilità sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio.

In stretta connessione con il tema della natura di legge sostanziale del bilancio e con le modalità di attuazione delle deleghe già richiamate di cui agli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009 si pone quello della individuazione dei limiti e dei margini di flessibilità sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio.

Attualmente la situazione è caratterizzata da una normativa di base, che è quella dettata dalla citata legge di contabilità n. 196 del 2009, nonché da una serie di norme che hanno, sia pur temporaneamente, modificato per aspetti non secondari la normativa quadro. A fondamento della disciplina della legge di contabilità sussiste, per quanto riguarda la competenza finanziaria, la ripartizione della spesa tra rimodulabile e non rimodulabile, con la conseguenza che le variazioni di stanziamenti comportanti modifiche di parametri sottostanti alla spesa non rimodulabile avvengono con la legge di stabilità (ovvero con legge ordinaria), mentre le variazioni riferite alla spesa rimodulabile avvengono mediante la legge di bilancio con riferimento ai cosiddetti « fattori legislativi » e, in via amministrativa, con riferimento all'adeguamento al fabbisogno (11).

A questa impostazione di fondo si aggiunge una legislazione « emergenziale » che, sia pur temporaneamente, ha ampliato la flessibilità e ha introdotto una serie di facoltà, che consentono in alcuni casi rimodulazioni con la legge di bilancio anche tra diverse missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili e alle spese pluriennali. Nella fase della gestione inoltre è prevista, sempre in via temporanea, anche la variabilità amministrativa di tutte le spese, con il vincolo della destinazione alla *spending review*, e, per finalità particolari, nell'ambito degli stanziamenti relativi alle categorie riguardanti i consumi intermedi e gli investimenti fissi lordi.

In termini di cassa, sia pure sempre in via temporanea, l'attuale flessibilità nella fase della gestione è estremamente ampia (con l'eccezione dei pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa), all'interno del singolo stato di previsione, senza neanche il vincolo dell'impossibilità di utilizzare per finalità correnti stanziamenti in conto capitale, che invece sussiste in linea generale per le variazioni di competenza.

(11) Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, per « fattori legislativi » si intendono le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, mentre ai sensi della successiva lettera *b*) della medesima disposizione, per « spese di adeguamento al fabbisogno » si intendono le spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Di fronte ad un tale quadro di sovrapposizione tra diversi livelli normativi, è evidente che a regime la nuova legge di contabilità sarà chiamata a riassorbire tali eccezioni ed ordinamenti particolari, individuando un assetto conforme e coerente con la distinzione di base tra legislazione vigente e legislazione variata, mantenendo fermo l'orientamento di fondo per cui la spesa non rimodulabile può essere modificata, nei suoi parametri di supporto, modificando la legislazione di base, mentre quella rimodulabile utilizzando l'area del bilancio a legislazione vigente.

In generale si può ritenere che alla fissazione di rigorosi obiettivi di spesa in fase di programmazione possano corrispondere maggiori margini di flessibilità per le singole amministrazioni in fase di gestione. Si potrebbero, ad esempio, riconsiderare le tipologie di variazioni che devono essere sottoposte dai dicasteri di spesa alla valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare che il riparto dei fondi nell'ambito dei singoli stati di previsione sia effettuato tramite decreti del Ministro competente, in luogo dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Un'ulteriore possibilità per aumentare la flessibilità di bilancio, anche in corso di gestione, potrebbe essere quella della rivisitazione e semplificazione della classificazione delle spese che consenta una migliore attribuzione delle stesse ai fini della loro possibile rimodulazione. Agli stessi fini potrebbe essere utile una revisione delle autorizzazioni di spesa sottostanti alle azioni che porti ad una loro aggregazione.

5. La copertura finanziaria delle leggi di spesa e le clausole di salvaguardia finanziaria.

L'attuazione dei principi fissati dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 sul contenuto della legge di bilancio potrebbe essere l'occasione, attraverso modifiche e integrazioni alla legge di contabilità, per affrontare alcuni temi emersi in sede parlamentare nel corso dell'esame dei profili finanziari di provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il primo tema si riferisce all'opportunità di escludere, in via generale, la possibilità di ricorrere a coperture a valere su specifiche autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere destinate a finalità indicate dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, posto che tale utilizzo mette in luce una contraddizione profonda del nostro ordinamento che, da un lato, affida a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi e, dall'altro, a causa di un'evidente lacuna normativa, non prevede nella disciplina contabile un preciso divieto che impedisca l'utilizzo di tali risorse per finalità diverse. A questo riguardo, da diverso tempo, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha avviato l'esame di una proposta di legge volta ad introdurre il predetto divieto, e ne ha richiesto all'unanimità il trasferimento alla sede legislativa (C. 2648). Analogamente

divieto, per altro, potrebbe essere previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – che i contribuenti destinano al finanziamento della ricerca scientifica e universitaria, delle ONLUS e di altri organismi che svolgono attività sociali di particolare rilievo (12).

Il secondo tema riguarda, invece, le clausole di salvaguardia finanziaria, disciplinate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Ai sensi della citata disposizione, qualora una legge comporti nuovi o maggiori oneri non delimitabili entro un limite massimo di spesa essa deve recare l'indicazione di una clausola di salvaguardia finanziaria atta a garantire, anche dal punto di vista temporale, la corrispondenza tra l'onere e la relativa copertura finanziaria. In particolare, ai sensi del successivo comma 12 del medesimo articolo 17, la clausola deve essere effettiva e automatica e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni. Quest'ultima disposizione è stata attuata nel corso del tempo spesse volte non prevedendo nella legge misure automaticamente applicabili in caso di sfioramento rispetto alle previsioni di spesa, ma rinviando a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte.

Ciò posto, la rideterminazione dei parametri sottostanti la spesa attraverso provvedimenti di carattere amministrativo suscita non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefici concessi per legge che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi. Tale situazione appare ancora più evidente nell'ipotesi in cui il rinvio ad un successivo provvedimento amministrativo sia effettuato da decreti legislativi attuativi di deleghe che non prevedono tra i propri principi e criteri direttivi la possibilità di un simile rinvio.

Altre criticità presentano invece quelle clausole di salvaguardia che individuano, come forma di compensazione finanziaria, stanziamenti rimodulabili risultanti da taluni programmi di spesa. Tali clausole, infatti, appaiono non del tutto coerenti con la programmazione di bilancio, posto che l'ammontare degli stanziamenti utilizzati è definito all'inizio dell'esercizio senza tenere conto della funzione di salvaguardia assegnata agli stanziamenti medesimi dalle nuove iniziative legislative approvate in corso d'anno.

Alla luce di tali profili problematici, appare quindi opportuno avviare una riflessione in merito all'opportunità di modificare la disciplina delle clausole di salvaguardia contenuta nella legge di contabilità. In questa prospettiva, si potrebbe ad esempio prevedere la costituzione *ex ante* con la legge di bilancio di appositi stanziamenti destinati alla compensazione dei maggiori oneri che complessivamente si verificano nel corso dell'esercizio in relazione all'attuazione di leggi di spesa – la cui dotazione potrebbe essere determinata in funzione

(12) Si veda l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014.

degli sforamenti registrati nell'anno precedente o di altri parametri ritenuti utili allo scopo – in modo da non interferire sull'attuazione dei programmi di spesa in essere. Tale compensazione dovrebbe essere effettuata con appositi decreti che prelevano le occorrenti risorse dal predetto Fondo da trasmettere alle Camere al fine di assicurare una costante informazione del Parlamento sugli andamenti di spesa. Con successivo provvedimento legislativo dovrebbero essere invece adottate le misure correttive, espansive o restrittive, necessarie all'allineamento tra oneri e risorse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale provvedimento potrebbe essere ragionevolmente identificato con la nuova legge di bilancio che, alla prima sezione, come visto in precedenza, dovrebbe contenere proprio le misure riguardanti le spese il cui ammontare è determinato sulla base di parametri fissati da leggi, le quali non possono essere automaticamente modificate attraverso la revisione degli stanziamenti ma richiedono una modifica della normativa di riferimento.

È evidente peraltro che il problema della formulazione delle clausole di salvaguardia finanziaria è strettamente collegato a quello della corretta quantificazione degli oneri. Non vi è dubbio, infatti, che la previsione di clausole di salvaguardia non possa prescindere da oneri correttamente quantificati e coperti. Non dovrebbe quindi essere consentita la formulazione di clausole di salvaguardia che fungano da « coperture di riserva » per sopperire alla mancanza di risorse determinata da coperture finanziarie che già *ex ante* appaiono dagli esiti quanto mai incerti.

Si fa riferimento, ad esempio, all'adozione di modelli dinamici di copertura e all'assunzione a fini della copertura finanziaria dei cosiddetti effetti indiretti. Infatti, proprio l'incertezza di tali effetti, in alcuni casi, ha determinato l'attivazione di clausole di salvaguardia che, a loro volta, hanno subito modifiche legislative *ex post* che contenevano ulteriori clausole di salvaguardia. In realtà, le coperture a valere sugli effetti indiretti dovrebbero essere consentite, come peraltro già più volte avvenuto in via di prassi, a condizione che i predetti effetti siano connotati da bassi margini di incertezza e rispettino comunque l'allineamento sul piano temporale, quantitativo e qualitativo con gli effetti diretti.

Più in generale, nonostante l'importante sforzo compiuto dal Governo per la messa a disposizione delle relazioni tecniche, appare ancora necessario individuare i correttivi più idonei affinché le amministrazioni interessate siano maggiormente coinvolte nel relativo procedimento di elaborazione, in maniera tale da consentire al Ministero dell'economia e della finanze di svolgere l'indispensabile funzione di verifica di tali elaborati, ai fini della successiva presentazione in Parlamento.

Sempre al tema della corretta predisposizione della relazione tecnica si ricollegano le questioni relative alla previsione di clausole di invarianza finanziaria e al rinvio della copertura delle deleghe legislative a successivi provvedimenti legislativi, compresi i decreti legislativi di attuazione.

Per quanto riguarda le clausole di invarianza finanziaria va infatti sottolineato come appaia essenziale una costruzione attendibile delle stesse risultante dalla relazione tecnica, giacché l'eventuale discrasia

tra la portata della singola norma (o dell'intero provvedimento) e tali clausole può determinare il rischio del prodursi di condizioni per una sostanziale disapplicazione, parziale o totale, della normativa interessata.

La copertura delle leggi di delega mediante il rinvio a successivi provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non appare presentare profili problematici purché sia rispettato il vincolo della previa o contestuale entrata in vigore delle norme comportanti le coperture rispetto a quelle di carattere oneroso e sempre che gli oneri risultanti dall'attuazione della delega non siano effettivamente quantificabili *ex ante*, ossia all'atto della definizione della relativa delega legislativa.

Conclusioni.

Il processo di riforma dell'ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio – e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessita di essere portato al più presto a compimento attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.

La vigente legge di contabilità, infatti, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base – di origine costituzionale – che risale ad un'epoca anteriore al verificarsi dell'avvio del citato processo di riforma.

Del resto, una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 243 del 2012, ossia quella riguardante l'unificazione in un unico documento – la legge di bilancio – dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità, non risulta immediatamente applicabile, ma richiede, come stabilito dall'articolo 15, comma 10, della medesima legge n. 243, che sia una legge dello Stato a disciplinarne le modalità di attuazione.

L'ampiezza e l'importanza delle modifiche al contenuto del bilancio dello Stato comportano infatti la necessità di rivedere in maniera sostanziale sia la legislazione ordinaria sia i regolamenti parlamentari che stabiliscono le procedure e le modalità di votazione da seguire nel corso della sessione di bilancio.

Si consideri inoltre che l'individuazione delle citate modifiche e integrazioni legislative deve essere effettuata con estrema cautela, giacché queste ultime dovrebbero essere introdotte in un arco di tempo che, in tutto o in parte, si sovrappone ai tempi ancora necessari all'attuazione di alcune deleghe legislative ancora in atto, quali soprattutto quelle conferite per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato e per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa di cui, rispettivamente, agli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009.

In questo quadro, al fine di mettere in luce quali siano gli interventi normativi da adottare, le Commissioni bilancio di Camera

e Senato hanno deliberato di svolgere congiuntamente un'apposita indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio definendo sette diversi obiettivi.

Con riferimento a ciascuno di essi si riportano di seguito i principali elementi di valutazione emersi nel corso dell'indagine conoscitiva nonché gli ulteriori spunti di riflessione derivanti dall'attività svolta dalle Commissioni dall'inizio della legislatura.

1. Individuare il termine di effettiva applicazione della nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio, alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012.

In proposito è emerso innanzitutto che sia l'applicazione delle disposizioni concernenti il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, sia l'applicazione di quelle in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per l'anno successivo.

A questo riguardo, si deve tenere conto del fatto che, da un lato, non è stata ancora introdotta nella legislazione ordinaria una disciplina che dia attuazione alle disposizioni sul contenuto nuovo del disegno di legge di bilancio, come richiesto dallo stesso articolo 15 della legge n. 243 del 2012, dall'altro, le norme dettate dalla medesima legge n. 243 in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali presentano alcune criticità, relative principalmente alla complessa procedura delineata per l'attribuzione degli spazi di indebitamento nelle fasi avverse del ciclo. Tali criticità potrebbero essere risolte nel prossimo futuro, apportando modifiche e integrazioni alla legge n. 243, prima dell'attuazione delle predette disposizioni, previo svolgimento dei necessari approfondimenti nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato potrebbero deliberare dopo la conclusione della prossima sessione di bilancio.

2. Definire i contenuti e l'articolazione di ciascuna delle due sezioni che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, costituiscono il nuovo bilancio, con particolare riguardo alla collocazione degli stanziamenti relativi alle cosiddette politiche invariate e alle tabelle attualmente allegate alla legge di stabilità, nonché alle modalità di rappresentazione delle variazioni apportate alla legislazione vigente.

Al riguardo è emerso che la prima sezione, analogamente a quanto oggi accade per la legge di stabilità, dovrebbe innanzitutto accogliere tutte le misure riguardanti le spese il cui ammontare è determinato sulla base di parametri fissati da leggi e che, in quanto tali, non possono essere automaticamente modificate attraverso la revisione degli stanziamenti, ma richiedono una modifica della normativa di riferimento, trattandosi di spese che in genere afferiscono a situazioni

giuridiche qualificate come diritti soggettivi. Inoltre, in virtù di quanto previsto dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, la prima sezione non dovrebbe invece contenere, analogamente a quanto oggi accade per la legge di stabilità, disposizioni volte ad introdurre norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio nonché interventi di natura localistica o micro settoriale.

La seconda sezione, dovrebbe invece accogliere – come già avviene ai sensi della vigente disciplina contabile per il bilancio a legislazione vigente – le previsioni di entrata e di spesa fondate sugli effetti finanziari derivanti dal quadro normativo in vigore, escludendo quelli derivanti da interventi programmati ma non ancora tradotti in norme, intendendosi per tali anche le misure necessarie per proseguire nell'attuazione delle politiche di entrata e spesa (le cosiddette politiche variate).

Per altro, pur in presenza di una siffatta formulazione delle previsioni a legislazione vigente, appare ragionevole far confluire nella seconda sezione, oltre agli effetti finanziari della legislazione in essere, anche le rimodulazioni temporali e i rifinanziamenti o definanziamenti delle autorizzazioni di spesa, attualmente disposti dalle tabelle allegate alla legge di stabilità.

In tal modo, le tabelle non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e potrebbero mantenere una separata evidenza solo per finalità conoscitive, ad esempio nella relazione tecnica.

Un discorso a parte meritano invece i fondi speciali, attualmente rappresentati nelle tabelle A (parte corrente) e B (conto capitale) allegate alla legge di stabilità, che, essendo destinati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi, potrebbero trovare una collocazione più appropriata nella prima sezione, considerato il loro collegamento con la variazione della legislazione in essere.

La seconda sezione del disegno di bilancio unificato dovrebbe altresì contenere, come previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, le variazioni apportate alla legislazione vigente con la prima sezione. Tale disposizione sembra non tener del tutto conto delle difficoltà operative insite nell'evidenziare tali variazioni fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio. L'aggiornamento della seconda sezione implica infatti valutazioni che richiedono una ponderata riflessione, in quanto si tratta di « calare » in bilancio disposizioni normative anche complesse, come accade con le note di variazioni da presentare in Parlamento durante la sessione di bilancio.

Al fine di superare tale problema, si potrebbe prevedere che, previa approvazione del Consiglio dei ministri, sia trasmesso alle Camere, entro 15 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio unificato – e comunque prima dell'avvio della discussione in Commissione – un apposito allegato tecnico che integri la documentazione precedentemente trasmessa.

Infine, è stato evidenziato come la trasposizione nella legge n. 243 del 2012 dei divieti contenutistici cui si è fatto cenno in precedenza, ai fini della disciplina del contenuto della nuova legge di bilancio, risulti particolarmente problematica per quanto attiene alle conse-

guenze, anche di ordine costituzionale, che si potrebbero determinare nell'ipotesi di una loro eventuale violazione, ove si consideri il ruolo rafforzato della legge n. 243 del 2012.

Si dovrebbe quindi avviare un'approfondita discussione in merito all'opportunità di rivedere i citati vincoli contenutistici all'interno della legge n. 243, anche alla luce del carattere non puntualmente definito di alcuni di essi, come ad esempio nel caso degli interventi localistici o micro settoriali.

3. *Valutare l'opportunità di predisporre un autonomo prospetto di copertura della legge di bilancio, ovvero escludere tale predisposizione intendendo la copertura della legge di bilancio come rispetto del saldo programmatico, in coerenza con i vincoli che derivano dalla Costituzione.*

Al riguardo è stato evidenziato innanzitutto che l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 stabilisce che il bilancio dello Stato è in equilibrio, come prescritto dal primo comma dell'articolo 81 della Costituzione, nel caso in cui il saldo netto da esso risultante, sia esso positivo o negativo, risulti coerente con i documenti programmatici e, in particolare, con i saldi programmatici della pubblica amministrazione, definiti secondo le regole europee. Ciò stante, è emerso che non sussistono i presupposti per la presentazione di un autonomo prospetto di copertura riferito al nuovo disegno di legge di bilancio – come prescritto invece a legislazione vigente per il disegno di legge di stabilità – ma vi è invece l'esigenza di predisporre un robusto corredo informativo al disegno di legge di bilancio che dimostri la coerenza tra il saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e gli obiettivi programmatici della pubblica amministrazione. Tale esigenza potrebbe essere soddisfatta, in primo luogo, mediante un'adeguata valorizzazione dei contenuti della Nota tecnico-illustrativa, attualmente presentata in allegato al disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009 e, in secondo luogo, prevedendo l'obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

4. *Individuare i limiti e i margini di flessibilità applicabili sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio, anche alla luce degli esiti delle più recenti novità introdotte temporaneamente a legislazione vigente.*

In proposito, è emerso innanzitutto che la disciplina in materia di flessibilità di bilancio è caratterizzata da una normativa di base dettata dalla legge di contabilità n. 196 del 2009 e da una serie di norme che hanno, sia pur temporaneamente, modificato per aspetti

non secondari la normativa quadro. A fondamento della disciplina della legge di contabilità sussiste, per quanto riguarda la competenza finanziaria, la ripartizione della spesa tra rimodulabile e non rimodulabile, con la conseguenza che le variazioni di stanziamenti comportanti modifiche di parametri sottostanti alla spesa non rimodulabile avvengono con la legge di stabilità (ovvero con legge ordinaria), mentre le variazioni riferite alla spesa rimodulabile avvengono mediante la legge di bilancio con riferimento ai cosiddetti « fattori legislativi » e, in via amministrativa, con riferimento all'adeguamento al fabbisogno.

Di fronte ad un tale quadro di sovrapposizione tra diversi livelli normativi, è evidente che a regime la nuova legge di contabilità sarà chiamata a riassorbire tali eccezioni ed ordinamenti particolari, individuando un assetto conforme e coerente con la distinzione di base tra legislazione vigente e legislazione variata, mantenendo fermo l'orientamento di fondo per cui la spesa non rimodulabile può essere modificata, nei suoi parametri di supporto, modificando la legislazione di base, mentre quella rimodulabile utilizzando l'area del bilancio a legislazione vigente.

In generale, si può ritenere che alla fissazione di rigorosi obiettivi di spesa in fase di programmazione possano corrispondere maggiori margini di flessibilità per le singole amministrazioni in fase di gestione. Si potrebbero, ad esempio, riconsiderare le tipologie di variazioni che devono essere sottoposte dai dicasteri di spesa alla valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare che il riparto dei fondi nell'ambito dei singoli stati di previsione sia effettuato tramite decreti del Ministro competente, in luogo dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La fissazione di rigorosi obiettivi di spesa in fase di programmazione potrebbe essere ottenuta applicando al ciclo di bilancio un approccio *top-down* più stringente rispetto a quello attuale, integrato con un processo continuo di revisione della spesa, al fine di giungere alla definizione di precisi vincoli finanziari all'interno dei quali dovranno essere formulate da ciascuna amministrazione le proposte in vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio.

L'adozione di espliciti obiettivi di spesa nella fase di programmazione finanziaria dovrebbe indurre le amministrazioni a valutare i propri fabbisogni e priorità, compiendo le necessarie revisioni della spesa in presenza di un obiettivo programmato a livello centrale.

5. *Definire i contenuti e i limiti della legge di assestamento, con particolare riguardo alla possibilità di operare con tale legge le medesime modifiche alla legislazione vigente consentite alla legge di bilancio.*

In proposito, è emerso che il carattere sostanziale attribuito alla legge di bilancio non dovrebbe essere esteso alla legge di assestamento, con la quale dovrebbero invece essere disposte soltanto variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche se di unità di voto diverse. La legge di assestamento, quindi, dovrebbe assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della nuova legge

di bilancio, non potendo comunque disporre innovazioni alla legislazione vigente.

In ogni caso, dovrebbe essere dimostrata la coerenza tra il saldo del bilancio dello Stato, integrato con gli effetti dell'assestamento, e gli obiettivi programmatici in termini di pubblica amministrazione indicati nel DEF.

Infine, si potrebbe prevedere la fissazione di un termine per l'approvazione della legge di assestamento, al fine di consentire alle amministrazioni di proseguire più tempestivamente nella sua attuazione, valutando la possibilità di un anticipo dei termini di presentazione del Rendiconto generale dello Stato, posto che detto anticipo risulta tecnicamente necessario ai fini dell'anticipo della presentazione del disegno di legge di assestamento.

6. Possibilità di anticipare i termini di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF e della manovra di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ufficio parlamentare di bilancio di acquisire, in tempi congrui, le informazioni di dettaglio sulla finanza pubblica, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico contenuto nel Documento programmatico di bilancio.

Al riguardo, è emerso innanzitutto che non esistono le condizioni per anticipare il termine di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF e che semmai vi è l'esigenza opposta. Si è in presenza, infatti, di un'evidente discrasia fra la data di presentazione della Nota di aggiornamento del DEF (20 settembre) e la data di trasmissione della seconda notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche da parte dell'ISTAT alla Commissione europea, in applicazione del Protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi (30 settembre, ultimo giorno utile previsto dal Protocollo).

Tale discrasia non è al momento superabile anticipando la diffusione dei dati a prima del 20 settembre, giacché l'ISTAT è al momento in grado di assicurare un anticipo di una sola settimana rispetto al termine del 30 settembre, stante i tempi di fornitura dei dati da parte delle istituzioni coinvolte. Ne deriva che la Nota di aggiornamento, a causa dei vigenti termini previsti per la sua presentazione, riporta un *set* informativo sui dati di finanza pubblica a consuntivo, in particolare dell'anno precedente, che potrebbe essere reso obsoleto da quanto indicato nella notifica.

Vi è invece l'esigenza di anticipare ai primi di ottobre la presentazione della manovra di finanza pubblica, rispetto alla data del 15 ottobre, in modo da consentire all'Ufficio parlamentare di bilancio di acquisire tutte le informazioni sulla manovra, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico, in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui il citato quadro fa parte, alla Commissione europea entro il 15 ottobre.

In questo contesto, considerato lo strettissimo lasso di tempo che intercorrerebbe tra la presentazione della Nota di aggiornamento e il nuovo disegno di legge di bilancio, appare del tutto ragionevole presentare la Nota di aggiornamento del DEF congiuntamente al disegno di legge di bilancio ai primi di ottobre. Inoltre, considerata

la funzione molto simile che svolge la Nota di aggiornamento del DEF rispetto al Documento programmatico di bilancio, i contenuti della Nota di aggiornamento potrebbero essere riorganizzati, facendo confluire in essi quelli del Documento programmatico.

In particolare, si potrebbe valutare l'opportunità di far diventare lo schema di Documento programmatico di bilancio un'apposita sezione della Nota di aggiornamento, analogamente a quanto accade per lo schema di programma di stabilità che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 196 del 2009, rappresenta una sezione del DEF. In questo modo, si colmerebbe una lacuna della legge di contabilità che, nel catalogare i documenti che il Governo è chiamato a produrre in materia di finanza pubblica, non menziona il Documento programmatico di bilancio.

Una simile impostazione produrrebbe, infatti, sensibili vantaggi sotto il profilo procedurale valorizzando il ruolo decisionale del Parlamento sulla proposta del Governo, fermo restando che con la risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento potrebbero comunque essere forniti al Governo indirizzi da realizzare nel corso della manovra, anche, eventualmente, sulla base dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Così facendo si avvicinerebbe la procedura italiana a quella adottata dalla maggior parte dei Paesi europei e si prenderebbe atto del fatto che l'indirizzo sulla direzione della politica di bilancio viene deciso nelle sue grandi linee in aprile, nell'ambito dell'esame del DEF, e che la Nota di aggiornamento e la relativa risoluzione, per il momento in cui oggi intervengono, svolgono un ruolo di indirizzo ormai assai limitato nella preparazione del disegno di legge di stabilità.

7. Valutare l'opportunità di introdurre ulteriori correzioni alla legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, alla luce delle criticità emerse nel corso della sua attuazione, come ad esempio quelle inerenti all'introduzione delle clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria, alla copertura dei provvedimenti recanti deleghe legislative e ai contenuti delle relazioni tecniche riferiti a provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo è emerso che l'attuazione dei principi fissati dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012 sul contenuto della legge di bilancio potrebbe rappresentare l'occasione, attraverso modifiche e integrazioni alla legge di contabilità, per affrontare alcuni temi emersi, in sede parlamentare, nel corso dell'esame dei profili finanziari di provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il primo tema si riferisce all'opportunità di escludere, in via generale, la possibilità di ricorrere a coperture a valere su specifiche autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere destinate a finalità indicate dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale nonché alla quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, che i contribuenti destinano al finanziamento della ricerca scientifica e universitaria, delle ONLUS e di altri organismi che svolgono attività sociali di particolare rilievo.

Il secondo tema riguarda, invece, le clausole di salvaguardia finanziaria, disciplinate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che nel corso del tempo si sono spesse volte concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di sfioramento rispetto alle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte ovvero riducono l'ammontare delle spese rimodulabili di taluni programmi di spesa.

In proposito, nel corso dell'esame parlamentare delle citate clausole è stato rilevato come la rideterminazione dei parametri sottostanti la spesa attraverso provvedimenti di carattere amministrativo susciti non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefici concessi per legge che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi. Tale situazione è stata ancor più sottolineata nell'ipotesi in cui il rinvio ad un successivo provvedimento amministrativo sia effettuato da decreti legislativi attuativi di deleghe che non prevedono tra i propri principi e criteri direttivi la possibilità di un simile rinvio.

Le clausole di salvaguardia che individuano, come forma di compensazione finanziaria, stanziamenti rimodulabili di programmi di spesa appaiono invece non del tutto coerenti con la programmazione di bilancio, posto che l'ammontare degli stanziamenti utilizzati è definito all'inizio dell'esercizio senza tenere conto della funzione di salvaguardia assegnata agli stanziamenti medesimi dalle nuove iniziative legislative approvate in corso d'anno.

Alla luce di tali profili problematici, appare quindi opportuno avviare una riflessione in merito all'opportunità di modificare la disciplina delle clausole di salvaguardia contenuta nella legge di contabilità. In questa prospettiva, si potrebbe ad esempio prevedere la costituzione *ex ante* con la legge di bilancio di appositi stanziamenti destinati alla compensazione dei maggiori oneri che complessivamente si verificano nel corso dell'esercizio in relazione all'attuazione di leggi di spesa – la cui dotazione potrebbe essere determinata in funzione degli sfioramenti registrati nell'anno precedente o di altri parametri ritenuti utili allo scopo – in modo da non interferire sull'attuazione dei programmi di spesa in essere.

Tale compensazione dovrebbe essere effettuata con appositi decreti che prelevano le occorrenti risorse dal predetto Fondo da trasmettere alle Camere al fine di assicurare una costante informazione del Parlamento sugli andamenti di spesa. Con successivo provvedimento legislativo dovrebbero essere invece adottate le misure correttive, espansive o restrittive, necessarie all'allineamento tra oneri e risorse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale provvedimento potrebbe essere ragionevolmente identificato con la nuova legge di bilancio che, alla prima sezione, come visto in precedenza, dovrebbe contenere proprio le misure riguardanti le spese il cui ammontare è determinato sulla base di parametri fissati da leggi, le quali non

possono essere automaticamente modificate attraverso la revisione degli stanziamenti ma richiedono una modifica della normativa di riferimento.

È evidente peraltro che il problema della formulazione delle clausole di salvaguardia finanziaria è strettamente collegato a quello della corretta quantificazione degli oneri. Non vi è dubbio, infatti, che la previsione di clausole di salvaguardia non possa prescindere da oneri correttamente quantificati e coperti. Non dovrebbe quindi essere consentita la formulazione di clausole di salvaguardia che fungano da « coperture di riserva » per sopperire alla mancanza di risorse determinata da coperture finanziarie che già *ex ante* appaiono dagli esiti quanto mai incerti.

Più in generale, nonostante l'importante sforzo compiuto dal Governo per la messa a disposizione delle relazioni tecniche, appare ancora necessario individuare i correttivi più idonei affinché le amministrazioni interessate siano maggiormente coinvolte nel relativo procedimento di elaborazione, in maniera tale da consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di svolgere l'indispensabile funzione di verifica di tali elaborati, ai fini della successiva presentazione in Parlamento.

Sempre al tema della corretta predisposizione della relazione tecnica si ricollegano le questioni relative alla previsione di clausole di invarianza finanziaria e al rinvio della copertura delle deleghe legislative a successivi provvedimenti legislativi, compresi i decreti legislativi di attuazione.

Per quanto riguarda le clausole di invarianza finanziaria va infatti sottolineato come appaia essenziale una costruzione attendibile delle stesse risultante dalla relazione tecnica, giacché l'eventuale discrasia tra la portata della singola norma (o dell'intero provvedimento) e tali clausole può determinare il rischio del prodursi di condizioni per una sostanziale disapplicazione, parziale o totale, della normativa interessata.

La copertura delle leggi di delega mediante il rinvio a successivi provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, non appare invece presentare profili problematici, purché sia rispettato il vincolo della previa o contestuale entrata in vigore delle norme comportanti le coperture rispetto a quelle di carattere oneroso e sempre che gli oneri risultanti dall'attuazione della delega non siano effettivamente quantificabili *ex ante*, ossia all'atto della definizione della relativa delega legislativa.

A conclusione del presente documento, appare opportuno evidenziare come sia emersa con particolare chiarezza nel corso dell'indagine conoscitiva la strettissima connessione esistente tra la nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio e l'attuazione delle deleghe conferite al Governo ai sensi degli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009, non solo dal punto di vista contenutistico, considerata la diretta incidenza delle stesse sulla disciplina contabile, ma anche dal punto di vista procedurale. Infatti, le deleghe dovranno essere esercitate entro il 31 dicembre 2015 – salvo l'eventuale proroga di novanta giorni prevista per la delega di cui all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 dal comma 3 del medesimo articolo – e la nuova

disciplina sul contenuto della legge di bilancio dovrebbe essere invece approvata entro i primi mesi del 2016, in modo da consentirne l'attuazione con la manovra finanziaria 2017.

Ne consegue che le Commissioni bilancio saranno chiamate a esprimere i propri pareri sugli schemi di decreto legislativo derivanti dall'esercizio della delega nell'ambito di una procedura assai complessa che si svolgerà contestualmente a quella di esame del progetto di legge che disciplinerà il contenuto del nuovo bilancio. Tale procedura peraltro potrebbe non essere ultimata entro il termine del 31 dicembre 2015, giacché, nell'ipotesi di mancato recepimento dei pareri da parte del Governo, è prevista la ritrasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione di un ulteriore parere, con un sensibile allungamento dei tempi necessari alla definitiva adozione degli atti.

Inoltre, si deve tenere conto del fatto che sia il citato progetto di legge sia i decreti legislativi si dovrebbero tradurre in massima parte in modifiche e integrazioni alla legge n. 196 del 2009, con un evidente rischio di sovrapposizione tra l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento che definirà i contenuti del bilancio unificato e i pareri che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato saranno chiamate ad esprimere sugli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe, peraltro in concomitanza con una fase particolarmente intensa dei lavori parlamentari qual è la sessione di bilancio.

In questo contesto, ai fini di una sensibile semplificazione dei lavori, il Governo potrebbe quindi valutare l'opportunità di rinunciare all'esercizio delle deleghe, accorpando i contenuti degli schemi di decreto legislativo attualmente in via di predisposizione e quelli sulla disciplina del contenuto della nuova legge di bilancio in un unico disegno di legge da presentare a breve scadenza presso la Camera dei deputati.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	120
Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro. C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	100
Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101

RISOLUZIONI:

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.	
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commis- sione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	104
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	113
AVVERTENZA	119

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che sono state presentate al disegno di legge C. 3386, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 153 del 2015, recante misure urgenti per la finanza pubblica, 28 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo rammenta che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regola-

mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno

di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre 2013, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di ve-

rificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: « *a*) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b*) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre rilevare come esso risulti estremamente circoscritto, in quanto esso all'articolo 1, modifica gli strumenti della copertura finanziaria disposta nell'ambito del meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2015, eliminando l'aumento dell'accisa sui carburanti previsto per il 30 settembre 2015, e, all'articolo 2, modifica alcune disposizioni della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi:

gli identici Laffranco 2.01 e Bruno Bossio 2.02, i quali prevedono una sana-

toria delle delibere comunali relative all'IMU, alla TASI, alla TARI e all'addizionale comunale IRPEF, prevedendo che per il 2015 tali deliberazioni sono valide se adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015;

Laffranco 2.03, il quale interviene sulle regolazioni finanziarie relative al gettito IMU sui terreni agricoli per il 2015, prevedendo che il MEF effettui una verifica su tale gettito e che i comuni accertino convenzionalmente il maggior gettito IMU, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale;

Laffranco 2.04, il quale consente di rateizzare in tre anni le somme relative al gettito dell'IMU e della TASI che devono essere trattenute dai trasferimenti ai comuni, nel caso in cui la somma da trattenere sia superiore al 10 per cento delle risorse di riferimento per il 2014;

Laffranco 2.05, il quale interviene sulle regolazioni finanziarie tra lo Stato e i comuni relativamente al gettito dell'IMU e della TASI circa le risorse da trattenere a carico dei comuni non ancora operate sul Fondo di solidarietà comunale 2014; in tale ambito si prevede che tali ulteriori trattenute non siano considerate ai fini del Patto di stabilità interno;

Laffranco 2.06, il quale interviene sulla rendicontazione delle spese dei comuni relativi a interventi cofinanziati da Fondi comunitari, consentendo la deroga all'obbligo di ricorso alle centrali di committenza ed escludendo tali spese ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015;

Laffranco 2.07, il quale esclude dal Patto di stabilità interno per il 2015 una quota delle spese degli enti locali per la gestione degli uffici giudiziari, per il pagamento dei debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014 e per obbligazioni determinate da sentenze passate ingiudicate;

Laffranco 2.08, il quale sopprime la lettera *d*) del comma 609 della legge n. 190 del 2014, sostanzialmente esclu-

dendo i proventi derivanti da dismissione di partecipazioni societarie dal Patto di stabilità;

Laffranco 2.09, il quale esclude dal Patto di stabilità le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni della Liguria colpiti dagli eventi meteorologici del 2014;

Laffranco 2.010, il quale esclude dal Patto di stabilità interno le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo di amministrazione dei comuni vincolato;

Laffranco 2.011, il quale prevede che i conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società interamente pubbliche partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente al debitore originario, nonché le acquisizioni di partecipazioni connesse a concessione di garanzie da parte dell'ente locale non rientrano nel saldo finanziario tra entrate finali e spese finali ai fini del Patto di stabilità interno;

Laffranco 2.012, il quale interviene sulla disciplina relativa all'armonizzazione contabile degli enti locali prevedendo che tutti gli enti (e non solo gli enti che sperimentano l'armonizzazione dei sistemi contabili) i quali hanno presentato nel 2013 o nel 2014 richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, possono rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale; inoltre si estende tale facoltà anche al 2015;

Laffranco 2.013, il quale proroga i termini per lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas, dettando inoltre disposizioni procedurali in materia;

Laffranco 2.014, il quale proroga ulteriormente fino al 1° gennaio 2016 il termine entro il quale i comuni non capoluogo di provincia che non si avvalgano a tal fine delle unioni dei comuni, sono tenuti ad operare le acquisizioni di lavori, beni e servizi mediante la CONSIP;

Laffranco 2.015, il quale reca una disposizione in materia di regolazione nel

bilancio dei comuni delle spese sostenute dai comuni stessi per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, sottolineando come essi intervengano a modificare le procedure relative alla *voluntary disclosure* già attualmente in corso, e pertanto non possono essere ulteriormente modificate.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S), alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2) del decreto-legge, alla disciplina relativa ai termini di accertamento per gli imponibili, le imposte, le ritenute, i contributi, le sanzioni e gli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria, le quali, fissando al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per la conclusione di tale attività di accertamento, comportano un'abbreviazione del relativo termine di decadenza, in particolare per quanto riguarda i redditi relativi al 2010, chiede cosa avverrà nel caso in cui i predetti accertamenti non dovessero concludersi entro la data del 31 dicembre 2016. Sottolinea, infatti, come in tal modo si comprima enormemente il tempo entro il quale l'Agenzia stessa potrà effettuare compiutamente la propria attività di accertamento, la quale dovrà essere svolta, in sostanza, entro un anno, sebbene le istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria risultino assai numerose e riguardino numerose annualità pregresse. Sussiste dunque il concreto rischio di porre in gravissime difficoltà l'Agenzia a svolgere le proprie funzioni in questo campo, consentendo in tal modo a chi ha già evaso il fisco e si avvale della procedura di collaborazione volontaria di indicare un ammontare di reddito che non sarà sostanzialmente controllato.

In tale contesto, gli emendamenti a sua prima firma intendono sopprimere le modifiche in tal senso apportate dal decreto-

legge alla disciplina in materia di collaborazione volontaria, le quali hanno ulteriormente peggiorato una disciplina che fin dall'inizio non risultava a suo giudizio in alcun modo condivisibile.

Inoltre, le proposte emendative del suo gruppo intervengono anche sulla norma recata dallo stesso decreto-legge che modificano la competenza degli uffici dell'Agenzia delle entrate rispetto alla trattazione delle procedure concernenti la *voluntary disclosure*. Sottolinea infatti come tale previsione non sia assolutamente condivisibile e possa far sorgere il dubbio che lo spostamento della competenza a vagliare le istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria presentate dopo il 10 novembre 2015 sia motivata da ragioni poco chiare.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento all'intervento del deputato Pesco, sottolinea innanzitutto come il parere contrario espresso sugli emendamenti che sopprimono la previsione del decreto-legge la quale unifica al 31 dicembre 2016 il termine di decadenza delle attività di accertamento relative alle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria sia fondato anche sulla valutazione contraria espressa dalla stessa Agenzia delle entrate in merito alle predette proposte emendative. Evidenzia inoltre come tale termine del 31 dicembre 2016 riguardi solamente gli accertamenti concernenti gli imponibili relativi alla procedura di collaborazione volontaria e non la totalità delle posizioni fiscali dei contribuenti relative alle diverse annualità d'imposta.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia come l'attività di accertamento concernente gli imponibili i quali sono stati successivamente trasferiti illegalmente all'estero risulti necessariamente connessa con l'accertamento, più generale, sulle eventuali evasioni fiscali compiute dai medesimi soggetti nelle diverse annualità. Pertanto i controlli sugli atti connessi alla procedura di collaborazione volontaria risultano necessariamente molto complessi e l'aver

ridotto i relativi termini al 31 dicembre 2016 comporta il gravissimo rischio che molti di tali controlli non possano essere effettuati compiutamente, assicurando in tal modo l'impunità agli evasori.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, sottolinea come la procedura di collaborazione volontaria presupponga una stretta attività di interlocuzione e collaborazione tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, la quale ricostruirà, assieme al contribuente stesso, la posizione reddituale e patrimoniale di quest'ultimo, sulla base delle regole stabilite in materia dall'OCSE. In tale contesto ritiene che alcune delle obiezioni che potrebbero porsi in astratto rispetto a tale tematica devono considerarsi superate alla luce dello stretto rapporto di collaborazione che deve intercorrere tra contribuente e Agenzia delle entrate.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) condivide le considerazioni espresse dal relatore Sanga rispetto alle caratteristiche proprie della procedura di collaborazione volontaria, ma rileva come occorra al tempo stesso chiarire cosa accadrebbe qualora l'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini della ricostruzione della posizione reddituale dei singoli contribuenti che aderiscono alla *voluntary disclosure* non si concludesse entro la data prevista del 31 dicembre 2016. Considera in particolare fondamentale specificare se in tal caso si realizzerebbe una sorta di sanatoria in favore del contribuente oppure se quest'ultimo rimarrebbe in ogni caso vincolato all'obbligo di pagare integralmente le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ricorda che la procedura di collaborazione volontaria si fonda su un'istanza presentata in tal senso dal contribuente, il quale è chiamato a trasmettere all'Agenzia delle entrate tutti i dati relativi alle attività trasferite all'estero ed ai redditi che le hanno generate. In tale contesto, al fine di assicurare la trattazione unitaria di tutte le istanze di adesione alla procedura di

collaborazione, si è ritenuto opportuno unificare al 31 dicembre 2016 il termine di decadenza per lo svolgimento delle connesse attività di accertamento: in tal modo si è in realtà prorogato il termine di accertamento relativo a talune annualità d'imposta, quali il 2010, che sarebbe altrimenti scaduto il 31 dicembre 2015. Ribadisce quindi come la stessa Agenzia delle entrate abbia espresso una valutazione negativa sulle proposte emendative volte a sopprimere l'unificazione di tali termini di accertamento al 31 dicembre 2016.

Sotto un profilo fattuale, sottolinea altresì come, sebbene il numero delle istanze relative alla procedura di collaborazione volontaria si preannunci significativo, anche atteso il fatto che le istanze presentate alla data del 6 novembre 2015 sono oltre 79.000, ci siano i tempi necessari per concludere gli accertamenti connessi alle predette istanze entro il termine del 31 dicembre 2016.

Rileva quindi come, proprio per venire incontro alle esigenze organizzative dell'Agenzia nell'ambito dell'attività di controllo delle istanze, il decreto-legge in esame preveda la possibilità, per l'Agenzia medesima, di ridistribuire i connessi carichi di lavoro tra i diversi uffici, affidando tale lavoro ad articolazioni specificamente individuate e realizzando in tal modo economie di scala.

Sottolinea quindi come il Governo abbia dedicato la massima attenzione all'esigenza di permettere all'Agenzia di svolgere gli accertamenti necessari sulle istanze presentate.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come la maggioranza e il Governo non abbiano ancora fornito alcuna risposta rispetto ai gravi dubbi avanzati rispetto la scelta di fissare univocamente al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale dovrà essere svolta l'attività di accertamento sulle istanze di collaborazione volontaria presentate. A tale proposito ritiene che, ove si consideri possibile concludere gli accertamenti entro tale data, non sia necessario stabilire per legge un

termine ultimo in merito, mentre, in caso contrario, sussiste il concreto rischio che la fissazione di tale termine non consenta di effettuare gli accertamenti dovuti su contribuenti che, in alcuni casi, hanno scelto di aderire alla procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare attività frutto di precedenti, gravi reati.

Michele PELILLO (PD) ritiene che, al fine di orientare in termini corretti il dibattito in corso, sia necessario leggere con attenzione le norme della legge n. 186 del 2014, come modificate dal decreto-legge in esame, anche alla luce degli emendamenti approvati dal Senato. Sottolinea come le previsioni del decreto-legge risultino molto chiare e rispondano all'esigenza di assicurare la trattazione unitaria delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, nonché di stabilire una data certa, quella del 31 dicembre 2016, per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale termine, che è stato stabilito dopo un confronto con l'Agenzia delle entrate rispetto alla possibilità di concludere entro quella data le attività di accertamento, proroga la scadenza del termine di decadenza degli stessi accertamenti per alcune annualità mentre la abbrevia per altre annualità. In ogni caso sottolinea come, nel caso della procedura di collaborazione volontaria, l'attività di accertamento a carico dell'Agenzia risulti più semplice rispetto agli accertamenti che devono essere posti in essere nell'ordinaria azione di contrasto all'evasione, in quanto è lo stesso contribuente a fornire all'Agenzia i dati concernenti le attività trasferite all'estero e circa gli imponibili generatori delle stesse attività, che quest'ultima dovrebbe invece reperire autonomamente attraverso una lunga azione investigativa.

In tale contesto desidera comunque esprimere il rammarico, a nome del gruppo del PD, per il fatto che l'Agenzia delle entrate non abbia trasmesso alla Commissione i dati aggiornati circa l'adesione alla procedura, nonché circa il relativo gettito, che erano stati richiesti alla

stessa Agenzia con una lettera del Presidente della Commissione del 5 novembre scorso.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non concorda con le considerazioni del deputato Pelillo, rilevando come la trasmissione dei dati da parte del contribuente che intenda aderire alla procedura di collaborazione volontaria non esima l'Agenzia delle entrate dalla necessità di svolgere un'attenta attività di controllo, al fine di verificare se il contribuente abbia indicato tutte le attività illegalmente trasferite all'estero e abbia correttamente ricostruito i redditi che le hanno generate. In tale contesto occorre chiarire se l'Agenzia possa protrarre la sua attività di accertamento in merito anche oltre il termine del 31 dicembre 2016, qualora entro tale data non risulti possibile concludere i predetti accertamenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si unisce al quesito posto dal deputato Paglia, ribadendo come sia del tutto improprio e inutile stabilire un termine tassativo del 31 dicembre 2016, entro il quale l'Agenzia deve concludere i suoi accertamenti sulle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, qualora l'Agenzia stessa abbia comunque assicurato di poter realizzare tale attività di accertamento entro il prossimo anno. A tale proposito rileva, peraltro, come, l'anno scorso gli accertamenti svolti dall'Agenzia siano stati circa 309.000, in diminuzione rispetto ai circa 320.000 accertamenti svolti nell'anno precedente, e come sia pertanto difficile affermare che la stessa Agenzia possa concludere entro il 2016 circa 80.000 accertamenti in più, legati ad altrettante istanze di adesione alla *voluntary disclosure*.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, sottolinea come la procedura di collaborazione volontaria abbia natura amministrativa, e come pertanto sia necessario stabilire un termine finale entro il quale la procedura stessa deve essere conclusa, al fine di assicurare la necessaria certezza del diritto.

Ferdinando ALBERTI (M5S) considera del tutto insostenibili e pretestuose le considerazioni addotte dal relatore e dal Sottosegretario, sottolineando come, qualora sia indispensabile fissare un termine di conclusione degli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate, questo debba essere sufficientemente ampio.

Rileva, come, in realtà, la scelta di stabilire tale termine al 31 dicembre 2016 nasconda la volontà della maggioranza e del Governo di trasformare definitivamente la procedura di collaborazione volontaria in un'ulteriore, vergognosa riedizione delle misure di condono varate nel recente passato, regalando l'impunità ad alcuni delinquenti. Tale orientamento trova del resto conferma nelle decisioni, già assunte in questa Legislatura, di eliminare il meccanismo del raddoppio dei termini per gli accertamenti tributari nel caso di alcuni reati tributari e testimonia dell'assoluta continuità tra l'attuale Governo e il Governo Berlusconi.

In tale contesto stigmatizza l'ipocrisia della maggioranza, che non ha voluto dare risposte agli interrogativi posti dal suo gruppo rispetto a tale grave questione, e che non ha il coraggio di affermare con chiarezza come la mancata conclusione dell'attività di accertamento entro il 31 dicembre 2016 assicurerà una sostanziale impunità a molti evasori, i quali potranno sanare la loro posizione senza versare all'Erario quanto da loro avvenuto.

Considera pertanto doveroso eliminare tale termine, oppure fissarne uno molto più ampio.

Esprime quindi tutta la sua indignazione per l'atteggiamento della maggioranza, che sembra aver perso ogni contatto con le reali esigenze del Paese e aver smarrito ogni senso di dignità.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che l'Agenzia delle entrate non sia assolutamente in grado di svolgere entro il prossimo anno gli oltre 80.000 accertamenti in più connessi con le istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria, atteso che la stessa Agenzia già incontra difficoltà a concludere i 300.000 accerta-

menti annui da essa svolti in media. In tale contesto sarebbe gravissimo se, in caso di mancata conclusione degli accertamenti entro tale termine, ai contribuenti interessati fosse consentito di non versare integralmente quanto da loro dovuto all'Erario.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.13.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento Pesco 2.1, di cui è cofirmatario. Rileva come esso sia volto a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge, sostituendo il capoverso comma 5 nel senso di prevedere, per coloro che hanno attivato la procedura di collaborazione volontaria dopo il termine del 30 settembre 2015, il raddoppio dei termini ordinari di accertamento.

Chiede quindi nuovamente al Governo di sapere quali saranno gli esiti dei procedimenti di accertamento avviati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di *voluntary disclosure*, qualora i procedimenti stessi non vengano conclusi dall'Agenzia entro il predetto termine del 31 dicembre 2016.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) sottolinea come, anche in base ai dati forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione all'attività di controllo svolta durante lo scorso anno, risulti evidente il rischio che, a fronte del *surplus* di lavoro che deriverà dalla procedura della collaborazione volontaria, attivata da diverse decine di migliaia di contribuenti, si potrebbe determinare l'impossibilità per l'Agenzia stessa di portare a compimento gli accertamenti relativi alle istanze in materia.

In tale contesto ritiene che questa circostanza determini la sostanziale configurazione della procedura di collaborazione come un'autodichiarazione dei contribuenti sulla quale non saranno svolti adeguati controlli, in tal modo accentuandone notevolmente il carattere condonistico.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea innanzitutto come l'abolizione del raddoppio dei

termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica degli atti di contestazione relativamente alle imposte e ai redditi oggetto delle istanze di adesione alla procedura di collaborazione volontaria comporterà il rischio di un'ingente diminuzione delle risorse derivanti per l'Erario. In tale contesto evidenzia inoltre come, a causa di tali previsioni, le Procure della Repubblica saranno costrette ad archiviare numerose indagini aventi ad oggetto reati fiscali commessi negli anni oggetto della procedura di collaborazione.

Auspica quindi che, almeno per i contribuenti i quali hanno aderito alla suddetta procedura successivamente al termine originario del 30 settembre 2015, si addivenga a una modifica dell'articolo 2 del decreto-legge, nel senso di stabilire che per essi si applica il raddoppio dei termini di decadenza. A tale proposito considera infatti tale misura ragionevole e volta a ripristinare, almeno parzialmente, una proporzionalità nel trattamento riservato ai contribuenti che hanno sottratto i propri redditi al fisco occultandoli all'estero o in Italia e che hanno deciso di aderire alla procedura di collaborazione volontaria solo tardivamente.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.2, il quale propone la soppressione delle disposizioni, introdotte durante l'esame al Senato, le quali prevedono, derogando al criterio generale di competenza delle attività di accertamento, che l'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente alla gestione delle istanze di adesione alla *voluntary disclosure* presentate a decorrere dal 10 novembre 2015 sia individuata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, ritiene infatti, innanzitutto, anomalo il fatto che questa norma sia stata introdotta in una fase successiva all'approvazione dell'originaria disciplina sulla *voluntary disclosure*, rilevando altresì come tale previsione, introducendo la possibilità di derogare al criterio della com-

petenza territoriale del domicilio fiscale del contribuente, stabilisca la completa discrezionalità del Direttore dell'Agenzia nella scelta dell'articolazione competente, comportando elevati rischi di abusi e favoritismi.

Nel ribadire quindi come si tratti di una misura i cui obiettivi inducono a molti dubbi e sospetti, auspica che possa essere trovata una soluzione diversa al fine di mantenere, anche per tali procedimenti relativi alle istanze di adesione alla collaborazione volontaria, la competenza dell'articolazione dell'Agenzia competente per territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.2.

Daniele PESCO (M5S), illustra il suo emendamento 2.3, il quale propone la soppressione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge le quali prevedono, in relazione agli elementi e alle annualità relativi alla *voluntary*, l'unificazione al 31 dicembre 2016 dei termini di decadenza per gli accertamenti relativi alla procedura di collaborazione volontaria.

A tale riguardo sottolinea come la questione affrontata dalla sua proposta emendativa sia grave e rilevante, ritenendo che il termine di decadenza per la conclusione delle attività di accertamento, tassativamente fissato al 31 dicembre 2016, risulti del tutto insufficiente e inadeguato.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce come il termine del 31 dicembre 2016, richiamato dal deputato Pesco, essendo riferito esclusivamente alle attività di accertamento aventi ad oggetto le annualità e gli elementi oggetto della procedura di collaborazione volontaria dichiarate dai contribuenti, risulti adeguato rispetto alla conclusione dei relativi procedimenti di accertamento.

Assicura altresì come, nel caso in cui, nei primi mesi del 2016, emergesse l'obiettivo difficoltà dell'Agenzia delle entrate nel concludere gli accertamenti fiscali entro il termine di decadenza indicato, sarà cura del Governo valutare la situazione venu-

tasi a creare e adottare le misure eventualmente necessarie per farvi fronte.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) critica aspramente la previsione di tale termine di decadenza degli accertamenti fiscali, rilevando come esso introduca una misura di straordinario favore per molti evasori, ai quali verrà così assicurata l'impunità, a fronte dei gravi sacrifici che vengono costantemente richiesti ai cittadini onesti.

Ribadisce quindi la richiesta di eliminare il predetto termine o di prevederne, in alternativa, un ampio posticipo, chiedendo inoltre di poter disporre del documento con cui l'Agenzia ha espresso una valutazione negativa sulle proposte emendative che intendono sopprimere tale previsione.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.3.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.4, il quale è volto a introdurre nel decreto-legge una norma in base alla quale a coloro i quali attivano la procedura di *voluntary disclosure* successivamente al 30 settembre 2015 viene applicata una sanzione aggiuntiva pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle sanzioni dovute.

Sottolinea come si tratti di una misura ragionevole, la quale mira a creare una maggior proporzionalità tra le sanzioni imposte ai contribuenti che aderiscono, in momenti diversi, alla procedura di collaborazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.4.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento Pesco 2.5, di cui è cofirmatario, evidenziando come esso preveda l'introduzione nel provvedimento di una disposizione in base alla quale, a coloro i quali attivano la procedura di *voluntary disclosure* successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle sanzioni dovute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 2.5 e 2.6.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.7, volto a sopprimere le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge che dispongono la non applicabilità dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Al riguardo, ricorda come tale disposizione preveda l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio, in forma anonima, aperti presso Stati esteri.

In tale contesto chiede quali siano le motivazioni a fondamento di tale intervento legislativo, sottolineando altresì come il metodo con il quale la maggioranza sta procedendo, attraverso l'introduzione di misure che aumentano i margini di impunità per gli evasori fiscali, porti a configurare la procedura di collaborazione in senso sempre più chiaramente condonistico.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento all'emendamento Pesco 2.7, di cui è cofirmatario, chiede le motivazioni sottese alla previsione di non applicabilità, nell'ambito della procedura di collaborazione, delle norme contenute all'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di utilizzo di conti o libretti di risparmio aperti, in forma anonima, presso Stati esteri, richiamate dal deputato Pesco.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 2.7, 2.8 e 2.9.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 2.10, ribadendo la richiesta del suo gruppo di eliminare il riferimento al 31 dicembre 2016 stabilito in merito alla scadenza dei termini di decadenza per l'accertamento relativo alla procedura di collaborazione volontaria, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di svolgere appieno le sue funzioni di controllo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 2.10 e 2.11.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Plangger 2.12, di cui è cofirmataria.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la seduta di domani, nel corso della quale si concluderà l'esame in sede referente, atteso che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nello stesso pomeriggio di domani.

Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro.

C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 5 novembre scorso.

Federico GINATO (PD), *relatore*, ricorda come dal dibattito svolto nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento sia emersa l'esigenza, condivisa anche dai presentatori delle tre proposte di legge e dal Governo, di circoscrivere l'intervento legislativo alle disposizioni relative al divieto di pubblicità dei giochi con vincite in denaro.

Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3234 Basso.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

C. 3369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre scorso.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, ricorda di aver illustrato il contenuto del provvedimento nella precedente seduta di esame e di avere in quell'occasione richiamato la necessità di procedere alla conclusione dello stesso in tempi rapidi. In tale contesto propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla giornata di giovedì 12 novembre o di martedì 17 novembre prossimo.

In tale ambito, nel preannunciare l'intenzione di presentare talune proposte emendative a sua firma, che si concentreranno in particolare sul comma 8 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, esprime altresì l'impegno ad anticipare alla Commissione il contenuto delle predette proposte emendative.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 17 novembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 novembre scorso.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) prende atto della richiesta del Sottosegretario, auspicando tuttavia che sia possibile procedere alla votazione della sua risoluzione nel corso della prossima settimana.

Michele PELILLO (PD), anche alla luce delle dichiarazioni svolte dal rappresentate del Governo nella precedente seduta di discussione congiunta, ritiene che, prima di concludere l'iter delle risoluzioni, sia necessario attendere l'esito della consultazione aperta dalla Banca d'Italia e conclusasi il 23 ottobre scorso sulla proposta di delibera del CICR in materia di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non condivide la considerazione del deputato Pelillo, sottolineando come il Parlamento possa certamente formulare i propri indirizzi al Governo su una questione, quella del divieto di anatocismo bancario, sulla quale ha già legiferato, senza dover attendere l'esito della consultazione svolta in merito dalla Banca d'Italia, la quale ha del resto inteso dare un'interpretazione capziosa di tale disciplina, contraria alla *ratio* della normativa stessa.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla I Commissione Affari costituzionali, la proposta di legge C. 3220 Sorial, recante disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

Segnala in primo luogo come la proposta di legge, che si compone di tre articoli, intervenga in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica in misura ulteriore rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente.

Le misure vigenti per il contenimento di tali oneri sono contenute principalmente nell'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, nonché nel relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 che costituisce l'ultimo di diversi interventi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005, che aveva vietato alle pubbliche amministra-

zioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, di effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

In particolare, ricorda come il comma 1 del richiamato articolo 15 stabilisca che, a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa CONSOB, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

In tale ambito fa presente che sono escluse dalle misure di contenimento della spesa per auto di servizio e buoni taxi le autovetture utilizzate:

dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;

per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e sulla rete delle strade provinciali e comunali;

per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Rileva inoltre come, al fine di rendere più efficace l'azione di contenimento dei costi per le predette autovetture, sia stato sancito espressamente il divieto di acquisto delle stesse. In tal senso, l'articolo 1,

comma 143, della legge di stabilità 2013, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2014, per le amministrazioni pubbliche, nonché per le Autorità indipendenti e per la CONSOB, il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture. Tale divieto è stato esteso fino all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 101 del 2013.

Con riferimento ai dati sulle autovetture di servizio, segnala inoltre come, nel dettare la disciplina attuativa delle misure di contenimento dei costi per autovetture recata dal citato decreto-legge n. 66, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 ha altresì introdotto le modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio, stabilendo a tale fine che le pubbliche amministrazioni comunichino annualmente in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e pubblichino sui propri siti internet il numero e l'elenco delle autovetture.

Sulla base di questa disposizione il Formez PA ha realizzato un apposito censimento per il Dipartimento della Funzione Pubblica, aggiornato ad una data immediatamente precedente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione. In tale documento (condotto sul 95,2 per cento delle amministrazioni pubbliche), viene evidenziato come alla data del 1° novembre 2014 l'intero parco auto della PA ammontasse a 53.860 autovetture, in diminuzione di oltre tremila unità rispetto ai dati al 1° gennaio dell'anno (-5,7 per cento) e che, in particolare, le cosiddette « auto blu » siano diminuite di 585 unità (-9,3 per cento), per un risparmio complessivo stimato di 95 milioni di euro. In particolare, nei ministeri (compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri), il numero delle auto blu è sceso da 1.362 a 1.153 (-209 vetture, con una riduzione del 15,3 per cento), mentre quello delle auto di servizio nel complesso è sceso da 2.126 a 1.710 (-416 vetture, con una riduzione

del 19,5 per cento). A tale proposito rileva quindi come, al fine di poter disporre di un quadro complessivo e aggiornato della situazione, sia necessario attendere il 31 dicembre 2015.

Passando al contenuto della proposta di legge, illustra l'articolo 1 il quale, al comma 1, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto le autovetture medesime. La disposizione precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono « le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali ».

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale esclude esplicitamente dalle nuove regole stabilite al comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, che vengono individuati, oltre che nei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, anche nei servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

In ordine a tali eccezioni, segnala come la norma del comma 2 precisi che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi.

Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma 2.

I commi 4 e 5 recano le norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni della legge. A tale riguardo è prevista:

la nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare per il quale si applica una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale;

l'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate

al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni della medesima proposta.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 il quale, al comma 1, dispone la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 1, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. La norma precisa che la dismissione avverrà sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015.

Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture (salve le eccezioni stabilite dall'articolo 1), nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 3393, di conversione del decreto-legge n. 174 del 2015, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Passando quindi a illustrare il contenuto del decreto-legge, il quale si compone di 12 articoli, ripartiti in 3 capi, il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 7, detta disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In merito ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, come nel caso dell'ultimo decreto-legge in materia, il decreto-legge n. 109 del 2014, ovvero di nove mesi.

In questo caso, rileva come il decreto-legge n. 174 del 2015 ricalchi in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il decreto-legge n. 7 del 2015), con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni.

Illustra l'articolo 1, il quale reca la proroga alcune missioni delle forze armate e di polizia in Europa.

Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 25.602.210 per la proroga della

partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani; si tratta delle seguenti missioni: *Multinational Specialized Unit* (MSU); *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO); *Security Force Training Plan* in Kosovo; *Joint Enterprise* Balcani.

Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 69.466 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*).

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 1.309.645 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Il comma 4 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 339.840 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 16.640 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (*United Nations Mission in Kosovo*).

Il comma 5 autorizza la spesa di 66.961 euro per la riattivazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a Cipro.

Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 4.213.777 euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo.

Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 33.486.740 euro per la proroga della partecipazione di personale militare

alla missione della UE nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca la proroga di alcune missioni delle forze armate e di polizia in Asia.

Il comma 1 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 58.617.770 euro per la partecipazione di personale militare alla missione NATO in Afghanistan *Resolute Support Mission* (RSM) e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan.

Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 5.982.563 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan.

Il comma 3 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 166.505 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

Il comma 4 dispone l'autorizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, della spesa di 42.820.407 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL *Maritime Task Force*.

Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 583.037 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Precense in Hebron*) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività addestrative delle forze di sicurezza palestinesi.

Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 30.550 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza

alle frontiere per il valico di Rafah EU-BAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*).

Il comma 7 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 50.930 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina.

Il comma 8 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato fuori ruolo alla predetta missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*).

Il comma 9 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 64.987.552 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica Daesh.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, che reca la proroga, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa.

Il comma 1 autorizza la spesa di 13.620.228 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea per il contrasto alla pirateria denominata *Atalanta*.

Il comma 2 autorizza la spesa di 7.566.838 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata *EUTM Somalia*, *EUCAP Nestor*, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane.

Il comma 3 autorizza la spesa di 821.779 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali *MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)* e per la proroga

della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali* e *EUCAP Sahel*.

Passa all'articolo 4, il quale reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

In particolare, il comma 1 autorizza, per il 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge.

Il comma 2 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 1.400.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. Osserva come si tratti delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 24.497.826 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione ad esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2015, la spesa di 1.102.500 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN, nonché la spesa di 72.000 euro per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F-16 alla Repubblica araba d'Egitto, nonché la cessione di 3 elicotteri A109 modello AII all'Uganda.

Il comma 6 prevede che la cessione a titolo gratuito alla Repubblica islamica del

Pakistan di 100 veicoli M113, già autorizzata dal decreto-legge n. 141 del 2014, avverrà nel 2015.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009.

In forza di tali rinvii:

è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;

alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);

per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato

nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge stabilisce che l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:

98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;

nella misura intera incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni indicate dalla disposizione, basi di riferimento per il calcolo dell'indennità di missione.

Nello specifico segnala come si faccia riferimento:

alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni *Resolute Support*, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, per il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi e per il personale impegnato nella missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;

alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime* e *capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano;

alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles nell'ambito della missione EUTM Somalia;

alla diaria prevista con riferimento agli Stati Uniti e alla Repubblica tunisina, rispettivamente, per il personale impegnato a New York e a Tunisi nell'ambito della missione EUNAVFOR MED.

Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale che partecipa alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (missione *Atalanta* dell'Unione europea).

In tale ambito illustra l'articolo 6, comma 1, il quale rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, è prevista:

l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a)* disobbedienza aggravata; *b)* rivolta; *c)* ammutinamento; *d)* insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; *e)* la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;

che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;

l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata « *Atalanta* »;

la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;

la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei « pirati » (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone « per il tempo strettamente necessario al trasferimento » nel Paese titolare della giurisdizione;

la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;

l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

Il comma 2 estende le previsioni del comma 1 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP),

United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO), nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nella Missione della Nato Interim air Policing (IAP).

Passa quindi a illustrare l'articolo 7 il quale, al comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.

A tale riguardo segnala come, in sintesi, le disposizioni richiamate dalla norma autorizzino gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziare per le missioni internazionali. Inoltre le norme cui viene fatto rinvio dispongono la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia

e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del decreto-legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Passa quindi a illustrare Il Capo II del decreto-legge, composto dagli articoli da 8 a 10, il quale reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 8, comma 1, autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 euro a integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, nonché in Paesi ad essi limitrofi in relazione all'assistenza dei rifugiati.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, avvalendosi in prima istanza delle organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino *in loco*.

Il comma 3 prevede che con gli stanziamenti del comma 1 verrà posto particolare riguardo, come già previsto dall'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 109 del 2014, alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.

Segnala quindi l'articolo 9 il quale, al comma 1, autorizza per il periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015 la spesa di 372.614 euro ad integrazione dello stanziamento già disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2015 che autorizzava la spesa per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. La norma specifica che l'integrazione del finanziamento è disposta anche per l'invio in missione in Libia di esperti a sostegno delle autorità libiche e del processo di stabilizzazione del paese.

Il comma 2 integra per periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015 gli stanziamenti previsti dalla legge n. 6 del 1992, per la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, autorizzando a tal fine la spesa di un milione di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana, nell'America latina e nella regione dei Caraibi.

Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 1.100.000 euro per contributi volontari in favore di diversi organismi: lo *Staff College* delle Nazioni Unite con sede a Torino, l'Unione per il Mediterraneo, le attività del Dipartimento affari politici e dell'Inviato speciale per la Siria delle Nazioni Unite, l'Istituto Italo latinoamericano (IILA).

Il comma 4 destina, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, 1.800.000 euro alla partecipazione italiana alle iniziative dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nonché al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Il comma 5 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani

di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

Il comma 6 autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa di 157.520 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 6 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014 (che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 31 dicembre 2014), il quale a sua volta richiamava indirettamente (per il tramite dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014) l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013.

In particolare, segnala come le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardino:

le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestione crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan,

Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo;

le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;

le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.

Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:

la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;

la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

Il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, prevede inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In dettaglio, specifica come il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizzi il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione.

Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo svi-

luppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.

Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La norma specifica peraltro che tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui *ratio* risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, può avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, atte-

state dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti.

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (30 settembre 2015) del precedente decreto-legge n. 7 del 2015, di proroga delle missioni internazionali: in particolare vengono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso.

L'articolo 11, contenuto nel Capo III del decreto-legge, reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati dal comma 1 in 354.100.162 euro.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala la lettera *b)* del comma 1, ai sensi della quale a tali oneri si fa fronte, quanto ad euro 154.400.000, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, nel quale confluiscono le maggiori entrate eventualmente derivanti dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla stessa legge n. 23, e a valere sulle quali si dovrà effettuare la compensazione rispetto ad altri decreti legislativi emanati in base alla medesima delega, che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le altri fonti di copertura degli oneri determinati dal provvedimento sono individuate:

ai sensi della lettera *a)*, quanto ad euro 10.670.252 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

ai sensi della lettera *c)*, quanto ad euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione dei diritti uso in banda

900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, già versato all'entrata del bilancio dello Stato;

ai sensi della lettera *d*), quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;

ai sensi della lettera *e*), quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria, da parte del Ministero della difesa, in relazione all'anno 2015, delle spese correnti iscritte nello stato di previsione di tale Ministero, riprogrammazione da effettuare entro il 30 ottobre 2015; in attesa di tale riprogrammazione vengono accantonate risorse corrispondenti all'importo di 58.458.104 euro, nel contempo assicurando la prosecuzione degli interventi previsti dal decreto-legge fino al 31 dicembre 2015;

Il comma 2 modifica il comma 5-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 del 2014, mediante l'aggiunta di una disposizione per la quale agli ulteriori oneri derivanti dal medesimo comma 5-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Rammenta che il predetto comma 5-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 109 prevede il riconoscimento della protezione internazionale, e la possibilità di ingresso nel territorio nazionale italiano, per i cittadini afgani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF, e nei cui confronti sussistano motivi di ritenere che la loro permanenza in Afghanistan li esponga al rischio di gravi danni personali.

L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 e abbinate, recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, all'articolo 1 indica le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, il quale intende dettare i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

In tale contesto fa presente come il comma 2 stabilisca il principio che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limi-

tazione del consumo di suolo, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti della potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In ossequio a tale principio il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Conseguentemente, viene stabilita la necessità di valutare le alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale. In tale ambito rileva come, in connessione con le previsioni del comma 2, il comma 3 preveda che le regioni, al fine di verificare l'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nei rispettivi strumenti di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni rispetto all'effettiva necessità di consumo di suolo ineditato.

Il comma 4 stabilisce che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica deve adeguarsi alle norme del provvedimento, mentre il comma 5 indica che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.

Illustra quindi l'articolo 2 il quale, al comma 1, reca le definizioni dei principali termini utilizzati dal provvedimento; in tale ambito il comma 2 reintroduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, modificandola rispetto a quella precedentemente abrogata, la definizione di suolo.

L'articolo 3, al comma 1 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-regioni, la definizione della riduzione progressiva, che ha carattere vincolante, in termini quantitativi, del consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050. Il comma 4 precisa che il decreto è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni.

Segnala quindi come, ai sensi del comma 2, la Conferenza unificata sia chiamata a stabilire con propria deliberazione i criteri e le modalità per la definizione della riduzione del consumo di suolo, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. In caso di inerzia della Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 specifica che, al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, rendono disponibili i dati acquisiti in ma-

teria, avvalendosi dei dati territoriali contenuti nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.), nonché dei dati geospaziali contenuti nella piattaforma curata dall'ISPRA.

I commi 5 e 6 stabiliscono che la Conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, stabilisce la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo, nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale. In caso di inerzia della Conferenza unificata, la ripartizione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 7 demanda a una direttiva del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione delle modalità e dei criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della legge, avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini di tale monitoraggio, i cui dati sono resi pubblici da ISPRA, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune, l'ISPRA stesso e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici.

Per quanto riguarda le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, specifica come, in base al comma 8, esse, per attuare la riduzione del consumo di suolo e nel rispetto della ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo di suolo deliberata dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5, nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con cadenza temporale quinquennale, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella

pianificazione urbanistica di livello comunale. In caso di inerzia di tali enti territoriali, ai sensi del comma 9, le predette determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida.

Il comma 10 prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare pubblici e aggiorni annualmente sul proprio sito istituzionale i dati sul consumo del suolo e la relativa cartografia.

Passa a illustrare l'articolo 4 il quale, comma 1, stabilisce che, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono tenute a dettare disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. In tale contesto il comma 2 prevede esplicitamente che è ammesso il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale. In caso di inerzia delle regioni il comma 4 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.

In base al comma 3, le regioni, al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, sono altresì chiamate a dettare disposizioni per la redazione di un « censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti », al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, mediante la quale i

comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedito possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso.

Il comma 5 stabilisce che i comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dal comma 1, procedono all'individuazione delle aree in cui realizzare gli interventi di rigenerazione urbana. In caso di ritardo il comma 6 prevede che la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo.

In base al comma 8 i comuni segnalano annualmente al prefetto le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.

Segnala quindi come l'articolo 5, al comma 1 deleghi il Governo ad adottare, entro nove mesi, disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono:

a) di garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riutilizzo del suolo, la riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonizzate e piste ciclabili, l'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) di prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica, di informazione e partecipazione dei cittadini;

c) di garantire il rispetto dei limiti di contenimento di consumo di suolo stabiliti dagli articoli 2 e 3 della legge.

Il comma 2 specifica l'iter di emanazione dei decreti legislativi predisposti in forza della delega, che sono adottati previo parere della Conferenza Unificata e sui quali si prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il comma 3 modifica l'articolo 16, comma 10, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, relativamente alla disciplina concernente la riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. In tale ambito è previsto che, per incentivare tali interventi di recupero, i comuni entro il 31 marzo di ciascun anno deliberano che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni ed adeguano le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia.

In tale contesto specifica come, in base al comma 4, l'applicabilità della disciplina recata dall'articolo sia esclusa per i centri storici, per le aree urbane ad essi equiparate, nonché per le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge e gli immobili ricompresi nell'ambito dei beni culturali 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.

Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale introduce l'istituto del compendio agricolo neorurale periurbano. In particolare il comma 1 prevede che, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile

del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela relative alle architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.

A tale riguardo fa presente come il comma 2 rechi la definizione di compendio agricolo neorurale, mentre il comma 3 specifica che gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti e che la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale. Inoltre viene stabilito che gli interventi edilizi realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della legge.

Ai sensi del comma 4 i nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento.

In base al comma 5 nell'ambito del compendio agricolo neorurale possono essere previste anche le destinazioni d'uso relative a: *a)* attività amministrative; *b)* servizi ludico-ricreativi; *c)* servizi turistico-ricettivi; *d)* servizi dedicati all'istruzione; *e)* attività di agricoltura sociale; *f)* servizi medici e di cura; *g)* servizi sociali; *h)*

attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali; *i)* artigianato artistico.

Il comma 6 esclude dal compendio le destinazioni d'uso residenziale (ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti), nonché le destinazioni produttive di tipo industriale o artigianale.

Ai sensi del comma 7 il progetto di compendio agricolo neorurale deve essere accompagnato da un progetto unitario convenzionato, nonché dall'obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni, vincolo che è registrato nei registri immobiliari e catastali. Viene precisato che per tale periodo ventennale la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente; nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

Rileva quindi come il comma 8 specifici che il progetto di compendio agricolo neorurale deve prevedere interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale e per almeno cinque anni dall'ultima erogazione di tali aiuti, il divieto di usi diversi da quello agricolo, fatti salvi gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate previsti dall'articolo 5, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso.

Sono inoltre vietati, sulle stesse aree e per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche.

La norma specifica che l'autorità competente all'erogazione degli aiuti pubblica

sul proprio sito *internet* l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

Il comma 2 prevede che il vincolo previsto dal comma 1 deve essere espressamente richiamato negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, salvi gli atti di trasferimento derivanti da procedure esecutive e concorsuali.

Il comma 3 reca il regime sanzionatorio, stabilendo, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, prevedendo l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro, nonché della sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.

Illustra l'articolo 8, il quale disciplina le misure di incentivazione, prevedendo che ai comuni iscritti nel registro « di cui all'articolo 8 » è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di correggere il riferimento al registro « di cui all'articolo 8 » in quanto il registro è previsto dall'articolo 9 del provvedimento.

Il comma 2 estende tale priorità anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al

comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala la previsione del comma 3, ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di riduzione del consumo del suolo, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

L'articolo 9 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'istituzione di un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali nei quali non è previsto consumo di suolo o nei quali è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità prevista dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

Illustra quindi l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 1, che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 6, nonché delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a

interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Segnala che, al fine di assicurare il coordinamento normativo rispetto alla previsione del comma 1, il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, il quale stabilisce che dal 2008 al 2015 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

La norma fa comunque salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

Segnala quindi l'articolo 11, che reca, al comma 1, una disposizione transitoria in base alla quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre tre anni, non è consentito il consumo di suolo, tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici e per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e gli insediamenti produttivi strategici, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto il consumo

di suolo ineditato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi adottati prima della entrata in vigore della legge stessa e le relative opere pubbliche. Decorso inutilmente il predetto termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

Il comma 2 reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad attuare quanto previsto dal provvedimento compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

In tale contesto, nel preannunciare fin d'ora l'intenzione di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere, che ritiene possa essere votata nella seduta di domani.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

ALLEGATO

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 2.

*Sopprimere l'articolo 2.***2. 13.** Pesco, Alberti, Villarosa.*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:*

5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

2. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sopprimere le seguenti parole: In deroga all'articolo 31 del decreto*

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate.

2. 2. Pesco, Alberti, Villarosa.*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.***2. 3.** Pesco, Alberti, Villarosa.*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria*

successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del venti per cento.

2. 4. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del dieci per cento.

2. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non si applica la riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-*quinquies*.

2. 6. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), numero 1), lettera b-bis, sopprimere le parole: «ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto».

2. 7. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

2. 8. Pesco, Alberti, Villarosa.

Sopprimere il comma 2.

2. 9. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2. 10. Pesco, Alberti, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e b-bis).

2. 11. Pesco, Alberti, Villarosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le somme detenute all'estero dai cittadini italiani non più residenti all'estero presso conti correnti bancari, purché accantonate durante il periodo di iscrizione all'Aire, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

2. 12. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tari e Addizionale comunale all'Irpef).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

* **2. 01.** Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Sanatoria delle delibere IMU, Tasi, Tari e Addizionale comunale all'Irpef).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

* 2. 02. Bruno Bossio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(IMU terreni agricoli 2015)

1. Alla fine del comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

« Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a

fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale ».

2. 03. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Rateizzazione di somme ancora da recuperare a carico dei Comuni).

1. La direzione Finanza locale del ministero dell'Interno è autorizzato a differire attraverso rateizzazione nell'arco di tre anni le trattenute dal gettito dell'IMU e della Tasi nel caso che la somma residua da trattenere risulti superiore al 10 per cento delle risorse di riferimento 2014 come definita al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. 04. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

1. All'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, inserire, infine, i seguenti commi:

« 4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3,

della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente ».

2. 05. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Facilitazione della rendicontazione delle spese relative a interventi cofinanziati da fondi europei).

1. Al fine di facilitare il completamento delle spese da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli enti locali sono autorizzati a provvedere alle spese di cui al presente articolo, anche in deroga agli obblighi di ricorso alle centrali di committenza di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) le spese effettuate dagli enti locali nel secondo semestre 2015 in relazione al

cofinanziamento dei fondi comunitari di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione delle opere a valere sulla quota di cofinanziamento a carico degli enti locali stessi nell'ambito dei progetti connessi ai mutui erogati dalla Banca europea degli investimenti (BEI), finalizzati alla ristrutturazione, all'efficientamento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico per il 2015.

2. 06. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Esclusione di spese dal calcolo ai fini del patto di stabilità 2015).

1. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo finanziario connesso al Patto di stabilità interno per il 2015 gli enti locali possono escludere dalle spese rilevanti un importo non superiore al 50 per cento delle seguenti voci di spesa effettivamente sostenuta:

b) spese relative alla gestione degli uffici giudiziari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61;

c) spese relative al pagamento dei debiti commerciali pregressi maturati al 31 dicembre 2014, connesse alle erogazioni di liquidità di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e del decreto ministeriale del 7 agosto 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2015;

d) spese per obbligazioni determinate da sentenze passate in giudicato.

2. La percentuale di cui alla lettera *c)* è elevata al 100 per cento per i comuni con popolazione, risultante al 31 dicembre 2013 sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, non superiore a 5 mila abitanti.

2. 07. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Effetti sul Patto di stabilità delle dimissioni societarie).

1. La lettera *d*) del comma 609 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppressa.

2. 08. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione incidenza del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dall'alluvione del 2014).

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 il seguente periodo:

per l'anno 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale, diverse da quelle del primo periodo, sostenute dai comuni di cui all'elenco dell'allegato A, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014, in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, fino a concorrenza dell'importo indicato per ciascun comune nell'allegato stesso. La destinazione delle spese di cui al periodo precedente è attestata in sede di certificazione del Patto di stabilità interno ed è sottoscritta dal Sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.

2. 09. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Armonizzazione delle regole finanziarie con la nuova contabilità).

« 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 010. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato).

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. 011. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Riequilibrio finanziario pluriennale).

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da « sperimentatori » a « n. 118 » sono soppresse; dopo le parole « o del 2014 » inserire le parole « , o del 2015 ».

2. 012. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas).

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater* della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la proce-

dura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.

2. 013. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Centrali Uniche di Committenza).

1. All'articolo 23-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: « 1° settembre 2015 » già sostituite con le parole « 1° novembre 2015 » dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2016 ».

2. 014. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Regolazione in bilancio delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari).

1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo

spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato

chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettifiche sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.

2. 015. Laffranco.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del dott. Onofrio Cutaia, Direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sui nuovi regolamenti di erogazione del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) 127

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 127

ERRATA CORRIGE 130

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2015.

Seguito dell'audizione del dott. Onofrio Cutaia, Direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sui nuovi regolamenti di erogazione del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, sottolinea l'importanza della nuova disciplina che anche in questa legislatura è stata più volte sollecitata con interrogazioni ed atti d'indirizzo, evidenziando che sarebbe stato auspicabile disporre di un tempo maggiore per la discussione. Precisa che la necessità di pervenire in tempi ristretti al previsto parere delle Commis-

sioni parlamentari competenti di Camera e Senato è attribuibile all'esigenza di perfezionamento dell'atto in esame in tempi antecedenti alla prossima pubblicazione del bando di concorso che la legge 107 del 2015 prevede entro la fine del 2015. Segnala inoltre che l'atto è pervenuto alle Camere solo da pochi giorni per effetto dei tempi prolungati per l'acquisizione dei previsti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Ricorda quindi che la relazione illustrativa al provvedimento si sviluppa nelle seguenti tre parti: la base normativa dell'intervento regolamentare; i criteri per l'accorpamento delle classi di concorso ed i suoi effetti; il contenuto dello schema di regolamento e delle tabelle allegate.

Rileva dunque che lo schema di regolamento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha attribuito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di incidere, con regolamento di delegificazione, sull'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche seguendo, tra i vari criteri indicati dalla predetta disposizione, quello della razionalizzazione e dell'accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti. Aggiunge poi che, in base all'articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, le tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente sono stabilite con decreto ministeriale e che si fa riferimento alle classi di concorso determinate con DM 39 del 1998 e DM 22 del 2005 e alle classi di abilitazione di cui al DM 37 del 2009. Più nel dettaglio, il DM 30 gennaio 1998, n. 39 ha individuato le classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria fissando in numero di 94 le classi di concorso a cattedre (annessa Tabella A), in numero di 52 le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico (annessa Tabella C) e in numero di 22 le classi di concorso a posti di insegnamento d'arte applicata (annessa Ta-

bella D). Il decreto ha, altresì, fissato per ciascuna classe di concorso i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi e gli insegnamenti compresi nelle medesime classi di concorso, specificando, peraltro, se si tratta di insegnamenti impartiti in istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado.

Con il DM 9 febbraio 2005, n. 22, e relativo Allegato A, ad integrazione del DM 39 del 1998, sono state definite le classi di lauree specialistiche (LS) che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria e sono stati inseriti taluni diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento, non previsti in precedenza. Aggiunge che con DM 26 marzo 2009, n. 37, le classi di concorso a cattedre di cui alla tabella A del DM 39 del 1998, relativamente alla scuola secondaria di I grado, sono state ridefinite in classi di abilitazione e che in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura, il 12 giugno 2009, uno schema di regolamento di revisione delle classi di concorso, non pervenuto alle Camere.

Segnala poi che la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede (all'articolo 1, comma 193) che il regolamento di cui al citato articolo 64, comma 4, lettera *a*) del decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica alle procedure del piano straordinario di assunzioni oggetto dei commi da 95 a 104 dell'articolo 1 della stessa legge. Secondo la relazione illustrativa dello schema di regolamento in esame, « tale deroga si giustifica alla luce dei tempi necessari per l'attuazione del piano, che prevede l'assunzione di un contingente di circa 100.000 docenti per l'anno scolastico 2015/2016, assunzione che non si sarebbe potuta realizzare se non con le classi di concorso attualmente vigenti. E, infatti, l'applicazione di nuove classi di concorso avrebbe comportato un eccessivo allungamento dei tempi in considerazione del fatto che le attuali graduatorie ad esaurimento sono determinate sulla base delle vigenti (« vecchie ») classi di concorso. Precisa che l'espressa previsione della deroga fa, implicitamente, salva l'applicazione

della norma di portata generale – che prevede l’emanazione di un regolamento per l’accorpamento e la razionalizzazione delle classi di concorso – per le ordinarie procedure di assunzione del personale docente e, quindi, per le assunzioni del prossimo concorso che sarà bandito dal MIUR entro l’anno 2015». Ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 180, della legge n. 107 del 2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lettera *b*), tra i vari principi e criteri direttivi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante (come dispone segnatamente il n. 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi nazionali per l’assunzione di docenti nella scuola secondaria statale, nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate.

Rileva che sul punto specifico, la relazione illustrativa osserva che la finalità dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 « non appare superata dagli interventi » previsti dalla legge 107 del 2015 sia in materia di titoli di accesso per il concorso sia in materia di ordinamenti didattici e che la citata legge segna un’importante discontinuità in quanto, istituendo l’organico dell’autonomia, esige il superamento di eccessi di parcellizzazione nelle classi disciplinari e l’assunzione di margini di flessibilità che permettano di dare al sistema scolastico maggiore efficacia ed efficienza.

Aggiunge che anche lo schema di regolamento in esame contribuisce a realizzare,

quindi, una maggiore razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali « ponendosi in collegamento funzionale all’espletamento delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 107 del 2015 ».

Rileva poi che il piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che si « provvederà ad accorpare le classi di concorso con una comune matrice culturale e professionale, ai fini di una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti ». Secondo la relazione illustrativa, lo schema di regolamento si pone quindi in linea con la *ratio* più ampia della norma primaria di cui al citato articolo 64, che è quella di conseguire una « maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico ». Porta, quindi, ad esempio, il fatto che lo schema di regolamento accorpa le attuali classi di concorso di elettronica ed elettrotecnica; che la nuova classe di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale ne accorpa ben sei di quelle attualmente in vigore (che invece sono suddivise in funzione del mezzo di riproduzione); che le classi di concorso di arte sono state accorpate per settore produttivo (ceramica, carta, libro, moda e così via). In particolare, rispetto alle classi di concorso previste dalla legislazione vigente, la relazione sottolinea che lo schema di regolamento prevede il loro aggiornamento, al fine di tener conto delle modifiche ordinamentali intervenute e relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento. Tale aggiornamento ha interessato tutte le classi di concorso. Lo schema di regolamento prevede inoltre il loro accorpamento, per una maggiore fungibilità dei docenti e l’introduzione delle seguenti 11 nuove classi di concorso: A-23 « Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) »; A-35 « Scienze e tecnologie della calzatura e della moda »; A-36 « Scienze e tecnologia della logistica »; A-53 « Storia della musica »; A-55 « Strumento musicale negli

istituti di istruzione secondaria di II grado»; A-57 «Tecnica della danza classica»; A-58 «Tecnica della danza contemporanea»; A-59 «Tecniche di accompagnamento alla danza»; A-63 «Tecnologie musicali»; A-64 «Teoria, analisi e composizione»; A-65 «Teoria e tecnica della comunicazione». Rimanda quindi alla lettura integrale della relazione da lei predisposta, riservandosi di intervenire successivamente per eventuali integrazioni.

Gianluca VACCA (M5S), condivide l'osservazione della relatrice sul fatto che sarebbe necessario un congruo tempo per l'analisi del provvedimento in discussione. Chiede comunque che si dia luogo ad audizioni informali di soggetti qualificati, al fine di affrontare delle criticità che tale provvedimento sembra presentare.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rileva che la questione posta dal collega Vacca potrà essere proficuamente affrontata in sede di Ufficio di presidenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 535 del 5 novembre 2015, a pagina 40, seconda colonna, trentesima riga, sostituire le parole «e di esperti del settore» con le seguenti «e di "Educatori laureati in scienze dell'educazione... Uniamoci tutti insieme"! ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato	131
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2015.

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.30 alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

D.L. 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393 Governo.

(Alle Commissioni III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Segnala che la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge – come si legge nell’analisi tecnico-normativa – « è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all’azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche ». Per quanto attiene alle competenze della VIII Commissione, segnala, quindi, che l’articolo 7 del provvedimento, recante disposizioni in materia contabile, al comma 1 dispone l’applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. Precisa che il comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2009 autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l’attivazione delle procedure d’urgenza per l’acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in econo-

mia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all’esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziata per le missioni internazionali. Segnala, altresì, che l’articolo 10 del provvedimento, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 8 e 9 (Iniziativa di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), la disciplina precedentemente prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2014, che presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in missioni di pace dell’OSCE e dell’Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l’uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi. Più in dettaglio, il comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 109 del 2014 ha rinviato, a sua volta, al comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 2 del 2014, il quale ha previsto l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 e all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013, il quale, a sua volta, ha rinviato alla disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012. Precisa, in particolare, che l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all’impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il medesimo articolo 7, al comma 4, rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, per il sostegno ai

processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali, per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: l'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165. L'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 riguarda, con riferimento agli appalti pubblici, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'articolo 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del decreto-legge n. 165 del 2003. Al riguardo, ricorda che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180, autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri,

previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. Segnala, altresì, che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 165 del 2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fideiussoria bancaria. L'articolo 5, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 79 del 1997 prevede una deroga al divieto posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Tale comma, infatti, prevede che il divieto sopra richiamato non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento al nostro esame, propone fin d'ora di esprimere parere favorevole sul decreto-legge in esame.

Mauro PILI (Misto) ricorda quanto recentemente avvenuto in Sardegna, dove, presso i poligoni di Teulada, Capo Frasca e del Salto di Quirra, sono state svolte esercitazioni militari che hanno messo a dura prova tali siti di importanza comunitaria, al di fuori delle regole di ingaggio autorizzate dal Parlamento. Pur riguardando il provvedimento in esame la proroga delle missioni internazionali, riterrebbe opportuno, pertanto, che nella proposta di parere sia evidenziata la necessità che tali regole di ingaggio siano rispettate, anche alla luce del fatto che i siti menzionati sono compresi in aree di massima tutela ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere i rilievi sollevati dal collega Pili, che, a suo avviso, potrebbero più opportunamente inseriti nell'ambito delle premesse della proposta di parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge C. 3220, d'iniziativa dei deputati Sorial ed altri, che reca disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Segnala che tale provvedimento, composto da tre articoli, interviene in ordine alla riduzione dei costi delle suddette autovetture (cosiddette « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica, in misura ulteriore rispetto a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito nella legge n. 89 del 2014, nonché dal relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014. Evidenzia, quindi, che l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce, al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche, individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Sottolinea che il comma 2 del medesimo articolo esclude dalle nuove regole stabilite al

comma 1 talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, quali, in particolare, i servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. Il comma 3 del medesimo articolo reca, inoltre, il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente e i successivi commi 4 e 5 dispongono, quindi, le relative norme sanzionatorie. Segnala, inoltre, che l'articolo 2, al comma 1, dispone, sulla base del censimento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 2, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. A tale proposito, ricorda che l'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici) definisce l'asta elettronica come un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Ricorda, altresì, che l'articolo 85, comma 1, del suddetto decreto legislativo prevede che, nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, quando ricorrano determinate condizioni, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. Il comma 2 dell'articolo 2 dispone, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo 1, nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Fa presente, infine, che l'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione della nuova disciplina. Si riserva, quindi,

di presentare una proposta di parere anche sulla base dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	136
7-00778 Garofalo: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00152</i>)	138
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

RISOLUZIONI

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 27 ottobre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre scorso il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere il proprio parere sul secondo impegno in attesa delle deliberazioni che sarebbero state assunte, da parte della Conferenza unificata, nella seduta del 5 novembre. Ricorda altresì che già in precedenza il rappresentante del Governo aveva accolto il primo impegno, mentre aveva proposto una riformulazione del terzo impegno. Invita quindi il rappresentante del Governo a formulare le proprie valutazioni sul secondo impegno.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ribadisce il proprio parere favorevole sul primo impegno e sul terzo, a condizione che sia riformulato come già indicato dal sottosegretario Bressa nella seduta del 23 settembre scorso. Per quanto riguarda il secondo impegno, ricorda di avere lui stesso chiesto alla Commissione un rinvio nella seduta del 27 ottobre 2015, in modo da poter verificare gli esiti della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali. A questo proposito fa presente che nella seduta del 5 novembre della Conferenza unificata la questione è

stata discussa, ma non si è addivenuti a una deliberazione. Evidenzia pertanto che la formulazione del secondo impegno della proposta di risoluzione è tale da richiedere sia una valutazione sulla disponibilità delle risorse finanziarie che sarebbero destinate a incrementare il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, sia il consenso delle regioni sull'utilizzo delle suddette risorse per le finalità indicate nella stessa proposta di risoluzione. In assenza di questi elementi, il Governo non può esprimere parere favorevole sull'impegno in questione.

Michele DELL'ORCO (M5S) dopo aver richiamato i contenuti del secondo impegno della proposta di risoluzione a sua prima firma, sottolinea che, a suo giudizio, non dovrebbe essere necessario attendere oltre per porre in votazione una risoluzione di cui la Commissione ha avviato la discussione quasi due mesi fa. Riterrebbe invece molto più opportuno e appropriato che il Governo si decidesse ad assumere un impegno che la Commissione stessa, ogni volta che ha considerato gli interventi da attuare nel settore del trasporto pubblico locale, ha sempre indicato come prioritario e assolutamente condivisibile.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala che il consenso delle regioni all'attuazione delle iniziative indicate nella proposta di risoluzione è necessario e non può prescindere dalla disponibilità di risorse aggiuntive, dal momento che per le risorse stanziare è già stata individuata la destinazione. Dal momento che si tratta di un problema di reperimento e di attribuzione di risorse finanziarie, occorre a suo avviso richiedere la partecipazione ai lavori della Commissione di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che si esprima sulla questione. Altrimenti segnala a tutti i Gruppi la possibilità di intervenire con strumenti diversi, che per certi aspetti possono risultare anche più efficaci, prendendo a tal fine in considerazione la possibilità di presentare emendamenti al disegno di legge di stabilità che sarà esaminato dalla Camera in seconda lettura.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nel segnalare che non è sua abitudine chiedere rinvii, ribadisce che sul secondo impegno non è nelle condizioni di potersi esprimere, perché, come segnalato dal Presidente, l'accoglimento di tale impegno presuppone la disponibilità di risorse aggiuntive. Condivide pertanto l'opportunità che un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze intervenga nei lavori della Commissione e auspica che in quella occasione sia espresso un parere favorevole sulla possibilità di individuare le risorse necessarie per dare attuazione alla proposta di risoluzione. Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esso valuta in modo sicuramente favorevole le finalità dell'atto di indirizzo in discussione.

Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea l'esigenza che la Commissione proceda rapidamente nel senso indicato dal Presidente. Ritiene infatti che, una volta garantite le risorse finanziarie necessarie, il parere delle regioni non possa che essere favorevole all'attuazione degli impegni indicati nella proposta di risoluzione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce la volontà di sollecitare il Ministero dell'economia e delle finanze a pronunciarsi sui contenuti della proposta di risoluzione e, in particolare, sul secondo impegno. Osserva altresì che la Commissione, come indicato dal collega Dell'Orco, ha più volte sottolineato l'esigenza che siano attuate iniziative analoghe a quelle indicate nell'atto di indirizzo e che, sotto questo profilo, deve intendersi come un gesto di riguardo nei confronti dei presentatori dell'atto stesso, il fatto che altri Gruppi non abbiano presentato proprie proposte di risoluzione, di contenuto analogo, che si affiancassero a quella in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una successiva seduta.

7-00778 Garofalo: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00152).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 27 ottobre 2015.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, formulando le valutazioni del Governo sulla proposta di risoluzione in discussione, esprime parere favorevole sull'alinea del dispositivo, a condizione che sia riformulato, nel senso che le parole « a sottoscrivere gli adeguati protocolli di intesa con la regione siciliana » siano sostituite dalle seguenti: « ad intraprendere, di concerto con la Regione Siciliana e gli enti locali interessati, opportune iniziative ».

Esprime quindi parere favorevole sulla lettera *a)* contenuta nel dispositivo, a condizione che sia riformulata, nel senso che le parole: « anche tenendo conto del traffico che deriverà dalla realizzazione della dorsale sud-nord Ragusa-Gela-Licata-Canicattì-Caltanissetta Xirbi » siano sostituite dalle seguenti: « creando condizioni favorevoli per un incremento della regolarità dei servizi per tutte le relazioni di traffico che interessano l'impianto ». Osserva infatti che, in merito alla richiesta di ammodernamento e di efficientamento della stazione di Caltanissetta Xirbi, sono già in corso di affidamento gli interventi di *upgrading* tecnologico e di efficientamento infrastrutturale nell'ambito del progetto di « Potenziamento e velocizzazione dell'itinerario Palermo-Catania-Messina », inserito nel Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo del 28 Febbraio 2013, il cui costo a vita intera è pari a 20 milioni di euro. Gli interventi nell'impianto, che ammontano a circa 2 milioni di euro, consentiranno di gestire la circolazione nella stazione con un nuovo impianto di comando e controllo telecomandato dal posto centrale di Palermo,

creando condizioni favorevoli per un incremento della regolarità dei servizi per tutte le relazioni di traffico che interessano l'impianto.

Esprime parere favorevole sulle lettere *b)* e *c)* del dispositivo.

In merito alla lettera *d)*, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulata, anche per ragioni di coordinamento, nel senso che le parole: « mediante previsione, nei citati Protocolli, di adeguate soluzioni di collegamento tra le aree interne e le stazioni minori della tratta » siano sostituite dalle seguenti: « anche mediante previsione di adeguate soluzioni di collegamento tra le aree interne e le stazioni minori della tratta ». Osserva infatti che gli studi al momento sviluppati prevedono la possibilità di servizio nelle località di Roccapalumba e Fiumetorto per l'interscambio, rispettivamente, con le direttrici Palermo-Agrigento e Palermo-Messina. Ulteriori ipotesi potranno essere sviluppate nell'ambito dello sviluppo progettuale per « l'alta velocità *light* » Palermo-Catania, in relazione a valutazioni del rapporto tra costi e benefici. Per quanto riguarda il miglioramento dei collegamenti ferroviari sottolinea che per la rete della regione Sicilia è in atto un ampio programma di interventi di potenziamento di carattere sia infrastrutturale che tecnologico. Per i collegamenti che interessano in particolare l'impianto di Caltanissetta Xirbi, ricorda gli interventi previsti tra Fiumetorto e Raddusa, anch'essi inseriti nel citato Contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. Tali azioni consentiranno complessivamente la velocizzazione dei collegamenti fra Palermo e Catania con l'obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei tempi di percorrenza sull'intero itinerario Palermo-Catania.

Alessandro PAGANO (AP) esprime perplessità sulle proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo. Osserva infatti che il protocollo d'intesa è uno strumento efficace e di rapida attuazione, che permette il coinvolgimento di

una pluralità di soggetti. Al contrario la riformulazione proposta rischia di complicare e di ritardare l'attuazione degli impegni indicati nella proposta di risoluzione. Più in generale segnala che l'atto di indirizzo individua alcuni interventi di dimensioni finanziarie contenute, che al tempo stesso, risultano di essenziale importanza per la Sicilia, tanto più se si considera che nella regione di fatto è presente una sola linea ferroviaria, con la conseguenza che, per citare soltanto il caso dei collegamenti da Trapani a Catania, è necessario impiegare non meno di sei ore. Per questo rivolge al rappresentante del Governo un caloroso invito a cercare di individuare il percorso più efficace per pervenire alla realizzazione di opere essenziali, come quelle indicate nella proposta di risoluzione, per migliorare la situazione dei trasporti in Sicilia.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che la proposta di risoluzione è stata scritta prima che intervenissero importanti sviluppi nella definizione della politica infrastrutturale del Governo, richiamando, in particolare, il « Masterplan per il Mezzogiorno ». Ritiene pertanto opportuno un adeguamento del testo aggiornandolo sulla base di questi elementi sopravvenuti. Segnala altresì la discussione in corso sul tema del Ponte sullo Stretto e sulle opere comunque connesse o alternative. Osserva infine che i protocolli d'intesa possono essere promossi da più soggetti, e comunque devono essere condivisi da tutti i soggetti coinvolti, per cui non è sufficiente un impegno in questo senso rivolto soltanto al Governo.

Vincenzo GAROFALO (AP) condivide le considerazioni del Presidente con riferimento al fatto che l'atto di indirizzo può essere oggetto di adeguamenti, anche lessicali. Osserva d'altra parte che, proprio in relazione ad una logica di programmazione organica, quale è stata adottata nel « Masterplan per il Mezzogiorno », appare contraddittorio insistere, da parte del rappresentante del Governo, sulla concertazione con gli enti locali. Al contrario l'elemento fondamentale della proposta di risoluzione in discussione è l'individuazione del ruolo strategico che la stazione di Caltanissetta Xirbi può svolgere per tutto il sistema dei trasporti in Sicilia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO rinuncia ad insistere sulla riformulazione dell'alinea del dispositivo della proposta di risoluzione.

Vincenzo GAROFALO (AP) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo delle lettere *a)* e *d)*.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione Garofalo 7-00778 (*vedi allegato*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00152.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

ALLEGATO

7-00778 Garofalo: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 (« Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, cosiddetto « Sblocca Italia », l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane è stato nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria conosciuto come « alta velocità ferroviaria *light* » Messina, Catania e Palermo;

sotto un profilo prettamente territoriale nella prima ipotesi progettuale, la tratta che collegava Catania a Palermo avrebbe bypassato completamente le province di Enna, Caltanissetta e indirettamente anche la provincia di Agrigento. Per modificare questo progetto, oltre alle forti sollecitazioni dei territori delle aree interne della Sicilia, sono state presentate da parte di parlamentari di tutti i Gruppi, diversi atti di sindacato ispettivo e di indirizzo;

grazie alla pressione dell'opinione pubblica e del Parlamento nel nuovo tracciato è stato previsto l'obbligatorio passaggio nelle province di Enna e Caltanissetta, individuando di fatto, nella stazione di Caltanissetta Xirbi, lo snodo ferroviario principale al centro dell'isola;

il comitato di pilotaggio istituito presso il dipartimento delle infrastrutture della regione siciliana, titolare del contratto istituzionale di servizio tra regione siciliana e Rete ferroviaria italiana, su indirizzo del Ministro interrogato, ha reso il 3 dicembre 2014 parere favorevole allo studio di fattibilità sulla velocizzazione del tracciato tradizionale Palermo-Catania che passa per Enna e Caltanissetta Xirbi, con un tempo di percorrenza con collegamento diretto di 1:45 minuti e con velocità di progetto a 200 chilometri all'ora;

il nuovo progetto di « alta velocità ferroviaria *light* » in Sicilia, Messina-Catania-Palermo, altro non è che il prolungamento di un progetto infrastrutturale su scala europea che, una volta completato, da Nord a Sud dell'Europa, garantirà le percorrenze sul corridoio Berlino-Palermo;

recentemente Trenitalia nell'ambito delle pattuizioni contrattuali con la regione siciliana in ordine al redigendo contratto di servizio ha previsto la realizzazione di nuovi collegamenti ferroviari in Sicilia, attraverso una mini dorsale sud-nord, la cosiddetta Ragusa-Gela-Licata-Canicattì-Caltanissetta. Anche i collegamenti a servizio dei paesi della provincia di Agrigento confluiranno su Caltanissetta Xirbi per dare al territorio agrigentino nuove opportunità di collegamenti verso Catania e Palermo;

in questo quadro la stazione di Caltanissetta Xirbi può trasformarsi in un

« hub » vero e proprio, mediante la realizzazione di una stazione intermodale dove avviene lo scambio tra « ferro e ferro » e tra « ferro e gomma » in tutte le direzioni;

si ritiene opportuna un'azione mirata ad impegnare il Governo nazionale nel potenziamento, in termini di servizi e di efficienza, della stazione di Caltanissetta Xirbi, sia con l'ampliamento della struttura ferroviaria, sia con la previsione dei necessari collegamenti con linee di autobus, taxi e *car sharing* privati;

peraltro il collegamento veloce Messina-Catania-Palermo necessita di un numero ridotto di fermate in ogni provincia. I paesi del Vallone, tra le province di Caltanissetta e Palermo, non devono rimanere isolati a causa della loro posizione geografica. Si ritiene necessario individuare una sola stazione, baricentrica nel Vallone, opportunamente valorizzata con un interscambio ferro-gomma coordinato,

impegna il Governo:

a sottoscrivere gli adeguati protocolli di intesa con la Regione Siciliana, al fine di inquadrare il progetto « alta velocità ferroviaria *light* » che collegherà Messina, Catania, Enna, Caltanissetta e Palermo, in un più ampio e coordinato intervento di

rilancio dei collegamenti e dei servizi infrastrutturali ai cittadini, prevedendo:

a) l'ammodernamento e l'efficientamento della stazione di Caltanissetta Xirbi, quale snodo ferroviario principale al centro dell'isola e punto di scambio « ferro-ferro » e « ferro-gomma », creando condizioni favorevoli per un incremento della regolarità dei servizi per tutte le relazioni di traffico che interessano l'impianto;

b) un intervento di manutenzione sulla strada statale 122-bis che collega la città di Caltanissetta con la stazione di Caltanissetta Xirbi, finalizzato a garantire una maggiore sicurezza e un maggior *comfort* per chi si dirige verso la stazione di Xirbi;

c) il miglioramento dei collegamenti ferroviari minori e viari delle aree del centro dell'isola, con l'hub costituito dalla stazione di Caltanissetta Xirbi;

d) la previsione di un numero limitato di fermate intermedie – oltre a quelle nei capoluoghi provinciali – al fine di garantire in alcune fasce orarie l'utilizzo della linea veloce Palermo-Catania anche ai cittadini delle aree interne della Sicilia, anche mediante previsione di adeguate soluzioni di collegamento tra le aree interne e le stazioni minori della tratta.

(8-00152) « Garofalo, Pagano, Cancellieri, Cardinale ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Roberto Vavassori, sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'automotive, sui consumatori e sull'ambiente	146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo. Ricorda che la Commissione ha già espresso un primo parere sul testo l'11 dicembre 2014. Con riguardo alle modifiche apportate nel corso dell'*iter* al Senato, segnala che rispetto al testo approvato dalla Camera il 12 marzo 2015, le principali novità hanno riguardato in particolare:

la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato;

la previsione in base alla quale l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali avviene in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo di tali organi;

l'introduzione di due nuove materie («disposizioni generali e comuni sulle

politiche sociali » e « commercio con l'estero ») che possono essere attribuite alle regioni nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cosiddetto regionalismo differenziato);

il ripristino della previsione (già presente nel testo approvato dal Senato in prima lettura) in base alla quale i cinque giudici di nomina parlamentare della Corte Costituzionale sono eletti distintamente dalla Camera (tre) e dal Senato (due);

la sostituzione dell'espressione « adeguamento » degli statuti con l'espressione « revisione » per riferirsi al momento dal quale il titolo V riformato risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle province autonome;

l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione dei predetti statuti, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo al cosiddetto « regionalismo differenziato », con una disciplina transitoria per il periodo precedente;

la possibilità di approvare la nuova legge elettorale del Senato anche nella legislatura in corso, prevedendo conseguentemente che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale su tale legge elettorale scada il decimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima;

l'introduzione per le Regioni di un termine per adeguarsi alla nuova legge elettorale del Senato, fissato in 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

In particolare, ricorda che l'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto « regionalismo differenziato »).

A seguito delle modifiche apportate:

viene ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale (il vigente articolo 116 Cost. richiamava anche le materie di competenza concorrente, competenza ora superata dal nuovo articolo 117 Cost.): organizzazione della giustizia di pace; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale; commercio con l'estero; beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali; turismo; governo del territorio);

è introdotta una nuova condizione per tale attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale;

l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge « approvata da entrambe le Camere », senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, segnala che le ulteriori modifiche del Senato hanno riguardato il nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto « regionalismo differenziato ». In particolare, rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state aggiunte le « disposizioni generali e co-

muni per le politiche sociali » ed il « commercio con l'estero ».

Al riguardo, ricorda che il « commercio con l'estero » è materia attribuita alla competenza esclusiva statale (in base al nuovo articolo 117, secondo comma, lettera q)). Nella Costituzione vigente tale materia appartiene agli ambiti di competenza concorrente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele MONTRONI (PD) *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento d'urgenza in titolo. Osserva che il decreto-legge, che reca disposizioni solo indirettamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione, è volto ad adottare misure finalizzate ad assicurare la compensazione degli effetti finanziari connessi alla mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo di *reverse charge* per l'IVA nel settore della grande distribuzione, nonché per consentire un termine più lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e per contenere i correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di contestazione.

Per quanto attiene alla neutralizzazione della clausola di salvaguardia, ricorda che l'articolo 1, comma 629, lettera a), n. 3), capoverso *d-quinquies* della legge di stabilità per l'anno 2015 ha introdotto il meccanismo del cosiddetto *reverse charge* alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Il meccanismo previsto aveva carattere temporaneo, trovando

applicazione per un periodo di quattro anni. Per *reverse charge* o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA dal cedente di beni e servizi all'acquirente. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti, che in quello delle fatture. Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. L'introduzione del *reverse charge* è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. In conseguenza di ciò, l'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015, ha previsto una clausola di salvaguardia a compensazione degli effetti finanziari connessi all'eventuale mancata autorizzazione da parte della Commissione europea. Nello specifico, la norma prevede l'adozione entro il 30 giugno 2015 di un provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante. La Commissione europea, nella comunicazione al Consiglio europeo del 22 maggio 2015, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, si è opposta alla richiesta di concedere la misura di deroga necessaria per l'applicazione del *reverse charge* alle forniture riguardanti la grande distribuzione, poiché un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della cosiddetta direttiva IVA. Al fine di evitare l'attivazione della clausola di salvaguardia, il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, (cosiddetto decreto enti territoriali) ha differito dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per l'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il decreto-

legge in esame la clausola di salvaguardia viene superata per l'esercizio in corso con l'individuazione di una copertura alternativa all'incremento delle accise sui carburanti, ossia mediante l'utilizzo delle maggiori entrate attestate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle richieste di accesso alle procedure di *voluntary disclosure* e iscritte a bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alla proroga della *voluntary disclosure*, la legge 15 dicembre 2014, n. 186, ha introdotto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio. Nello specifico, le norme in materia di *voluntary disclosure* prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

Passando al merito delle disposizioni, il provvedimento si compone di tre articoli e reca disposizioni volte a:

disattivare la clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione UE al meccanismo IVA di *reverse charge* nella grande distribuzione alimentare; a tal fine, il previsto aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con la copertura mediante le maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero;

prevedere, con riferimento alla *voluntary disclosure*, che la richiesta di accesso alla procedura sia irrevocabile e non possa essere presentata più di una volta; prorogare il termine per accedere alla procedura al 30 novembre 2015, con possibilità di integrare l'istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015;

disporre che l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti

e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato:

la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima;

l'esonero dagli obblighi dichiarativi, ai fini della *voluntary disclosure*, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;

le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, ad aliquota del 5 per cento.

L'articolo 1, non modificato dal Senato, disattiva gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA alla grande distribuzione alimentare. Si dispone, a tal fine e per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. L'aumento dell'accisa sui carburanti slitta, conseguentemente, all'anno 2016. Al riguardo, tuttavia si rammenta

che l'articolo 3, comma 3 del disegno di legge di stabilità 2016 (S. 2111) disattiva tale aumento di accisa previsto per il 2016.

L'articolo 2 modifica alcune disposizioni relative alla procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedendo tra l'altro una proroga (al 30 novembre 2015) per la presentazione dell'istanza, l'individuazione di un'articolazione dell'Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze e una specifica disciplina, valida per la collaborazione volontaria, per le prestazioni previdenziali corrisposte dalla Svizzera.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1 aggiunge la lettera *b-bis*) al comma 1 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990, chiarendo che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, fatta eccezione per le norme in tema di sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2 modifica il comma 3 dell'articolo 5-*quinquies*. Per effetto delle modifiche in commento, con finalità di coordinamento, il predetto termine del 30 settembre viene posticipato al 30 novembre 2015; si chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio commesse in relazione a delitti tributari commessi sino alla data del 30 dicembre 2015, ove l'istanza di accesso alla procedura sia tempestivamente integrata oppure siano inviati entro detto termine i documenti e le informazioni a corredo dell'istanza medesima.

Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre aggiunta una lettera *b-bis*) al comma 2 dell'articolo 2 in esame; ai sensi della norma introdotta, ai fini della *voluntary disclosure*, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per i cd. lavoratori frontalieri (più precisamente, soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi) si estende, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

L'articolo 3 reca la consueta clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere favorevole.

Gianluca BENAMATI (PD), nel ritenere assolutamente condivisibile il contenuto del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2015.

Seguito dell'audizione del presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Roberto Vavassori, sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'automotive, sui consumatori e sull'ambiente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	147
DL 174/2015 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
DL 135/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	153

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi	152
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che l'espressione del parere di competenza

alla I Commissione avrà luogo nella medesima seduta odierna.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, avverte preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di legge atto Camera n. 3220, recante disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Ricorda che l'obiettivo del provvedimento è introdurre misure ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e al relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014. Rileva che, a tal fine, l'articolo 1 della proposta di

legge stabilisce al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applichi un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto le autovetture medesime. Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 i seguenti servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche: servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. In ordine a tali eccezioni, osserva che la norma precisa che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi. Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, precisandosi poi ai commi 4 e 5 le norme sanzionatorie, costituite dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale, nonché dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni in esame. Segnala che l'articolo 2 dispone la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 1, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. Si precisa che la dismissione avverrà sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014. Rileva che il comma 2 dispone che, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture, salve le eccezioni

stabilite dall'articolo 1, nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Osserva, infine, che l'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del relativo regolamento di attuazione. Si dispone, inoltre, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, rileva che il provvedimento si muove nella direzione di una decisa riduzione del parco autovetture delle pubbliche amministrazioni e delle relative spese, incidendo su un settore nel quale in questa legislatura sono stati assunti interventi legislativi di ampia portata, ancora in corso di attuazione. Osserva che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, il provvedimento assume rilevanza essenzialmente in relazione alla previsione delle sanzioni in caso di violazione della nuova disciplina. Nel segnalare che non è questa la sede per discutere in ordine al merito delle soluzioni proposte dal progetto di legge in esame, che potranno essere opportunamente vagliate nell'ambito della I Commissione, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 174/2015 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite III e IV avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 11 novembre.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che il decreto-legge reca la consueta proroga dei finanziamenti alle nostre missioni, motivata, allo stato, dalla mancanza nel nostro ordinamento di previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero. Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici, come quello in esame, contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento, nei quali sono reiterate disposizioni di contenuto pressoché identico, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze armate e di quelle di polizia, la disciplina contabile. Segnala che, per colmare tale lacuna, è attualmente in fase di avanzato esame presso il Senato un testo unificato (atto Senato n. 1917), già approvato dalla Camera, che definisce un quadro complessivo, organico e permanente dei diversi e complessi profili che regolano l'invio dei nostri militari fuori dai confini nazionali.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso, suddiviso in tre Capi, è composto di dodici articoli. Il Capo I, che consta di sette articoli, reca le disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. In particolare, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si

svolgono in Europa, l'articolo 2 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia, mentre l'articolo 3 riguarda le missioni in Africa. Il successivo articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali (assicurazioni, trasporto, infrastrutture, esigenze dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, potenziamento del dispositivo aeronavale, cessioni di materiali). L'articolo 5 reca le disposizioni in materia di personale, l'articolo 6 reca norme in materia penale e l'articolo 7, infine, contiene le disposizioni in materia contabile.

Passando al successivo Capo II, segnala che esso reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, l'articolo 8 prevede autorizzazioni di spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo. In particolare, si prevede l'autorizzazione di una spesa di 38,5 milioni di euro per il rifinanziamento, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2015, delle iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Etiopia, Repubblica centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina, e, in relazione all'assistenza ai rifugiati nei paesi ad essi limitrofi. Lo stanziamento è altresì volto a contribuire a iniziative europee e internazionali in materia di migrazioni e sviluppo. L'articolo 9 dispone, poi, finanziamenti per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, mentre l'articolo 10 prevede disposizioni volte a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la normativa già prevista con riferimento a precedenti provvedimenti di proroga.

Segnala, infine, che, nell'ambito del Capo III, che contiene le disposizioni finali e transitorie, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa del decreto-legge e l'articolo 12 ne disciplina l'entrata in vigore.

Venendo ora alle disposizioni che più direttamente interessano le materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 5 che, al comma 1, individua le disposizioni vigenti applicabili al personale impiegato nelle missioni internazionali, in materia, in particolare, di trattamento economico, indennità di missione, calcolo della diaria, trattamento assicurativo e pensionistico.

Rileva poi che il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003. Per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 5 individua una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione. Segnala che il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED e Atalanta e alle attività relative al potenziamento dell'ordinario dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale.

Nell'ambito dell'articolo 7, in materia contabile, segnala che il comma 1 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. In particolare, il comma 2 di tale articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di ad-

destramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga al limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007, previsto dall'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Rileva poi che il comma 6 dell'articolo 9 autorizza, per il periodo ottobre-dicembre 2015, la spesa di 157.520 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del ministero inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Segnala, quindi, l'articolo 10, che prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, riferite, tra l'altro, al conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione.

In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame, che, per le parti di competenza della XI Commissione, riprende essenzialmente quello di precedenti provvedimenti di proroga, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali considerazioni che dovessero emergere nell'ambito della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**DL 135/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Giovanni PALLADINO (SCpI), *relatore*, segnalato preliminarmente che il decreto, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di tre articoli, osserva in primo luogo che l'articolo 1 reca disposizioni volte a disattivare la clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione dell'Unione europea al meccanismo IVA di *reverse charge* nella grande distribuzione alimentare. A tal fine, il previsto aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con una copertura finanziaria che attinge alle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. La quota residua dell'incremento delle accise è neutralizzata a decorrere dall'anno 2016 dal disegno di legge di stabilità per il medesimo anno, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Rileva che l'articolo 2 rivede la disciplina legislativa in materia di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge n. 186 del 2014. In primo luogo, si prevede che la richiesta di accesso alla procedura sia irrevocabile e non

possa essere presentata più di una volta, nonché si proroga al 30 novembre 2015 il termine per accedere alla procedura, con possibilità di integrare l'istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015. Segnala che, per effetto delle modifiche apportate al Senato, la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima. In relazione alla procedura di collaborazione volontaria, i termini di decadenza per l'accertamento e la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono dal 31 dicembre 2015 sono fissati al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa della conclusione del procedimento. Si chiarisce altresì che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, salvo che per le norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Segnala che la lettera *a)* del comma 2 stabilisce la temporanea reviviscenza, ai soli fini della collaborazione volontaria, delle disposizioni in materia di definizione dell'accertamento mediante adesione all'invito al contraddittorio con gli uffici delle entrate, che sono state abrogate dalla legge di stabilità 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Si sofferma quindi sul comma 2, lettera *b)*, la disposizione che più direttamente incide su materie di competenza della Commissione, che, ai soli fini della collaborazione volontaria, assoggetta l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad una aliquota ridotta del 5 per cento. Ricorda che le prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera

(LPP) sono prestazioni previdenziali in forma di rendita periodica o di capitale, erogate a soggetti con domicilio fiscale in Italia da istituzioni elvetiche di previdenza professionale o individuale vincolata di diritto privato (cosiddetto II pilastro), imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.

Osserva che le disposizioni individuano un regime corrispondente a quello previsto, per le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Ricorda, infine, che, nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta una lettera *b-bis*) nel comma 2, ai sensi del quale, ai fini della *voluntary disclosure*, l'esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 reca la consueta formula relativa all'entrata in vigore del decreto, che ha luogo a partire dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide limitatamente su profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 novembre 2015.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

**DL 135/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica. (C. 3386
Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge atto Camera n. 3386, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento;

osservato che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, assume, in particolare, rilievo l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), che, ai soli fini della collaborazione volontaria, assoggetta l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad una aliquota ridotta del 5 per cento;

rilevato che, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento;

preso atto che le richiamate disposizioni si limitano a prevedere le modalità da seguire per la regolarizzazione delle predette somme nei casi in cui siano stati violati obblighi dichiarativi, non introducendo un regime di tassazione derogatorio rispetto a quello previsto a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 154

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902
Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 155

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e subemendamenti approvati*) 161

INTERROGAZIONI:

5-05617 Lorefice: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie
e da trasfusioni 158

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 163

5-06471 Colonnese: Interventi per garantire la corretta applicazione della normativa sulle
interruzioni volontarie di gravidanza 158

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 165

5-06482 Capone: Accesso alle procedure concorsuali per medici operanti nelle strutture di
pronto soccorso 159

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 167

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di
rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commis-
sione) (*Esame e rinvio*) 159

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 10 novembre 2015. — Presi-
denza del presidente Mario MARAZZITI.*

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comu-
nica che, a seguito della riunione di gio-
vedì 5 novembre 2015 dell'Ufficio di Pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, è stato predisposto il seguente
programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COM- MISSIONE PER I MESI DI NOVEMBRE 2015-GENNAIO 2016

Novembre 2015.

*Seguito degli argomenti già in corso di
esame:*

Disposizioni in materia di responsa-
bilità professionale del personale sanitario
(C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324

Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano);

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini);

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori) (Commissioni riunite II e XI).

Risoluzioni:

7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni;

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

Argomenti nuovi:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati (C. 3235 Giachetti) (Commissioni riunite II e XII);

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori (C. 3115 Baroni).

Dicembre 2015.

Seguito degli argomenti già in corso di esame.

Argomenti nuovi:

Indagine conoscitiva in materia di rivisitazione, razionalizzazione e ammodernamento della rete dei punti nascita;

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà » (C. 197 Pisicchio).

Gennaio 2016.

Seguito degli argomenti già in corso di esame.

Argomenti nuovi:

Disposizioni concernenti la realizzazione di reparti di terapia intensiva aperta (C. 141 Antezza);

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 104 Binetti);

Indagine conoscitiva sui servizi sociali per le non autosufficienze.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione di decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 5 novembre scorso la Commissione ha avviato l'esame dei subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 7.010 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Pertanto, nella seduta odierna, l'esame riprenderà dal subemendamento Colletti 0.7.010 (*Nuova formulazione*).16.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.010 (*Nuova formulazione*).16, soppressivo di una larga parte del comma 3 della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 0.7.010, osservando che tale disposizione potrebbe apportare gravi danni all'economia processuale del contenzioso in materia sanitaria. Chiede quindi chiarimenti al relatore in relazione alla dubbia applicabilità delle norme che si intendono introdurre.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.010. (*Nuova formulazione*).16.

Andrea COLLETTI (M5S), nel rilevare che la mancata replica del relatore ai rilevi espressi in relazione al precedente subemendamento rende esplicita una mancanza di argomenti a sostegno della validità delle norme che si intendono introdurre, raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.010 (*Nuova formulazione*).17, soppressivo del primo periodo del comma 4 della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 0.7.010 del relatore. Segnala, infatti, che la prevista obbligatorietà della partecipazione delle parti al procedimento di conciliazione appare di dubbia costituzionalità e nello stesso tempo insufficientemente definita, con il rischio di una moltiplicazione delle spese processuali.

Ribadendo la sua convinzione circa l'irrazionalità della norma dal punto di vista giuridico, invita il relatore a riconsiderare le proprie opinioni, anche in

ragione dell'opportunità di intervenire con estrema prudenza nell'ambito del procedimento civile.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.010. (*Nuova formulazione*).17.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.010 (*Nuova formulazione*).18, osservando che la previsione di una pena pecuniaria per la non partecipazione al procedimento di conciliazione appare eccessiva, pur rilevando incidentalmente che in qualità di avvocato si è trovato spesso a rappresentare le vittime di errori sanitari, per cui un'impostazione del genere potrebbe teoricamente essere nel suo interesse dal punto di vista dell'aumento delle spese giudiziarie. Sottolinea che la norma presenta rischi di illegittimità e che appare troppo discrezionale la valutazione rimessa al giudice.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.010. (*Nuova formulazione*).18.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottolinea di seguire sempre con attenzione le considerazioni svolte dai colleghi del Movimento 5 Stelle e segnala al collega Colletti che, in generale, i parlamentari possono farsi carico degli interessi generali della collettività anche quando riferiscono il punto di vista di una esperienza concreta che può coincidere con specifici interessi.

Andrea COLLETTI (M5S), ribadendo che il suo gruppo ha sempre come punto di riferimento la tutela dei soggetti più deboli nei confronti degli interessi costituiti, precisa di avere richiamato in maniera paradossale l'ipotetico verificarsi di un interesse relativo alla sua persona per evidenziare i limiti della norma proposta attraverso l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) invita a riconsiderare il parere negativo espresso in relazione al proprio subemendamento

0.7.10. (*Nuova formulazione*).22., segnalando che la modifica proposta renderebbe il testo più coerente dal punto vista logico e sistematico, tenendo in considerazione anche quanto previsto dal successivo articolo aggiuntivo 0.7.11 presentato dal relatore, e potrebbe aiutare a semplificare il procedimento e a rendere maggiormente fondata la sanzione prevista dal comma 4.

La Commissione respinge il subemendamento Sisto 0.7.10. (*Nuova formulazione*).22.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) invita a riconsiderare il parere negativo espresso in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.7.10. (*Nuova formulazione*).19, quanto meno rispetto al comma 6, relativo alla citazione dell'assicuratore del professionista sanitario.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ricorda che il tema delle assicurazioni sarà affrontato nel corso dell'esame del successivo articolo 8.

La Commissione respinge il subemendamento Fucci 0.7.01 (*Nuova formulazione*).19.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo 7.010 (*Nuova formulazione*) del relatore, che a suo avviso può creare seri danni al sistema di risoluzione delle contenzioso relativo al danno sanitario, con conseguenze negative per tutti i soggetti coinvolti: pazienti, operatori sanitari e strutture sanitarie, pubbliche e private.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.010 (*Nuova formulazione*) del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 7.011 (*Nuova formulazione*) del relatore, sui quali dà la parola al relatore

e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Sisto 0.7.011 (*Nuova formulazione*).12, 0.7.011 (*Nuova formulazione*).14 e 0.7.011 (*Nuova formulazione*).15. Invita altresì al ritiro i presentatori dei restanti subemendamenti, precisando che altrimenti il parere contrario è da intendersi.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione al subemendamento a sua prima firma 0.7.011 (*Nuova formulazione*).10, sottolineando l'opportunità di precisare che la previsione di limitare l'azione di rivalsa nei confronti degli operatori sanitari da parte delle strutture solo in caso di dolo o colpa grave deve valere esclusivamente per quelle pubbliche.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.011 (*Nuova formulazione*).10.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.7.011 (*Nuova formulazione*).11.

La Commissione approva il subemendamento Sisto 0.7.011 (*Nuova formulazione*).12 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede chiarimenti al relatore in ordine alla eventuale responsabilità dei professionisti sanitari nei giudizi di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti.

Federico GELLI (PD), *relatore*, chiarisce che con la formulazione da lui proposta le strutture sono responsabili in via esclusiva nei giudizi di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), alla luce dei chiarimenti forniti, ritira il proprio subemendamento 0.7.011 (*Nuova formulazione*).13.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Sisto 0.7.011 (*Nuova formulazione*).14 e 0.7.011 (*Nuova formulazione*).15 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), ritira il proprio subemendamento 0.7.011 (*Nuova formulazione*).16.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sull'articolo aggiuntivo 7.011 (*Nuova formulazione*) del relatore, contestandone sia l'impostazione, sia la formulazione, soffermandosi, tra l'altro, sul contenuto del comma 3.

Federico GELLI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che, a causa di un refuso, al comma 3, in luogo dell'espressione « nell'atto di citazione », deve intendersi « dell'atto di citazione ».

Ringrazia, quindi, tutti i colleghi per il loro contributo, sottolineando che con l'approvazione dell'articolo 7 e degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti, la Commissione ha portato a termine un percorso complesso elaborando un testo soddisfacente in materia di responsabilità, conciliazione e rivalsa. Rileva che nessuno può ritenersi portatore di una verità assoluta rispetto alla materia in discussione, dichiarandosi dispiaciuto per la decisa posizione contraria espressa dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Ritiene che in ogni caso si stia facendo un passo in avanti decisivo per la tutela della collettività, garantendo sia i pazienti che il personale sanitario.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 7.011 (*Nuova formulazione*) del relatore, pur ribadendo la propria contrarietà in ordine alla distinzione delle responsabilità in ambito sanitario.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.011 (*Nuova formulazione*) del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.35.

5-05617 Lorefice: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, esprimendo apprezzamento per la raggiunta soluzione dei problemi sollevati per quanto riguarda la Sicilia ed auspicando un impegno del Governo per il conseguimento di un risultato definitivo valido per tutto il territorio nazionale in sede di approvazione della legge di stabilità.

5-06471 Colonnese: Interventi per garantire la corretta applicazione della normativa sulle interruzioni volontarie di gravidanza.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vega COLONNESE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta, osservando che i dati forniti appaiono divergenti da quelli in suo possesso e rilevando che occorre

prestare maggiore attenzione alla recrudescenza del fenomeno degli aborti clandestini, con i rischi sanitari ad esso connessi, che interessa in primo luogo donne immigrate a basso reddito, e alle vessazioni psicologiche alle quali sono sottoposte molte donne quando richiedono un intervento per l'interruzione volontaria di gravidanza presso le strutture sanitarie.

5-06482 Capone: Accesso alle procedure concorsuali per medici operanti nelle strutture di pronto soccorso.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta nonostante l'apertura presente nella parte finale della risposta fornita dal Governo. A suo avviso, è indispensabile che il Governo adotti le iniziative opportune al fine di garantire l'accesso alle procedure concorsuali a quei medici operanti nelle strutture di pronto soccorso, con una adeguata continuità di servizio, che hanno dato prova di professionalità.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni

C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 3220 interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette « auto blu »), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica in misura ulteriore rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente.

Fa presente che tali misure sono attualmente riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, che costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, commi 12-14).

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce, al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto le autovetture medesime. Il medesimo comma precisa che le amministrazioni cui è destinata la nuova disciplina comprendono « le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali ».

Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 le autovetture adibite a determinate tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche tra cui – e questo è l'aspetto che in qualche modo riguarda le competenze della Commissione affari sociali – i servizi operativi di tutela della salute e dell'incolumità pubblica. In ordine a tali eccezioni, la norma precisa che restano ferme le vigenti disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi. Al riguardo, precisa che sarebbe forse opportuno individuare una formulazione più efficace, tesa ad escludere dal divieto generale le autovetture adibite ai servizi ispettivi e alla tutela della salute pubblica.

Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, precisandosi poi ai commi 4 e 5 le norme sanzionatorie.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 dispone la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 2, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica.

Il comma 2 dispone che a decorrere dal 2015 le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture (salve le eccezioni stabilite dall'articolo 1), nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

L'articolo 3, infine, demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia, l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento di attuazione della nuova disciplina.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, tenuto conto anche dell'impatto molto limitato del testo in esame sulle competenze della XII Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.010 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE RISULTANTE DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*. — (Tentativo obbligatorio di conciliazione). — 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa ad ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda. In tali casi non trova applicazione l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, né l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca, o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedi-

bile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

4. La partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al presente articolo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici di cui all'articolo 8 della presente legge. La mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

7. 010. (Nuova formulazione) Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.011 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 3, dopo le parole: che ne abbia aggiungere la seguente: definitivamente.

0. 7. 011. (Nuova formulazione). **12.** Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 5, dopo le parole: avere ad oggetto aggiungere la seguente: anche.

0. 7. 011. (Nuova formulazione). **14.** Sisto.

All'articolo aggiuntivo 7.011 (Nuova formulazione) del Relatore, comma 6, dopo la parola: retribuzione aggiungere la seguente: mensile.

0. 7. 011. (Nuova formulazione). **15.** Sisto.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 7.011 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE RISULTANTE DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – (Azione di rivalsa). – 1. L'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se il danneggiato, nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo soltanto successivamente al risarcimento, avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale. In ogni caso, l'azione di rivalsa deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto risarcimento.

3. La struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica dell'atto di citazione. Tale comunicazione deve contenere l'avviso che la sentenza di

condanna che ne abbia definitivamente accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.

4. L'omissione o la incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.

5. Se l'esercente la professione sanitaria è stato riconosciuto responsabile del fatto illecito, con sentenza passata in giudicato, senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, il giudizio di rivalsa dovrà comunque avere ad oggetto anche l'autonomo accertamento del grado della colpa.

6. La struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nella misura massima di un quinto della retribuzione mensile. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dal materiale probatorio acquisito nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria.

8. L'esercizio dell'azione erariale da parte della procura presso la Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica.

7. 011. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 2

5-05617 Lorefice: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alle risorse finanziarie da destinare alle finalità disciplinate dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 « Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati », il comma 1, dell'articolo 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », ha previsto che « agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome, di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute ».

Con tale norma si è provveduto a coprire gli oneri sostenuti dalle regioni per l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2014, e a mettere a disposizione delle stesse i finanziamenti necessari a garantire il pagamento degli arretrati per la rivalutazione della indennità integrativa speciale.

Il decreto 27 maggio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 2015, in attuazione della previsione di cui al comma 1, dell'articolo 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito il contributo in percentuale al fabbisogno di ciascuna regione e provincia autonoma, che è stato determinato in base al numero degli indennizzati comunicato dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

La ripartizione è operata in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti dell'indennizzo, e quindi in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014, e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione della indennità integrativa speciale.

Inoltre, al fine di garantire l'esecuzione della sentenza della Corte europea dei

diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, nel decreto si precisa che le regioni « utilizzano annualmente il contributo di cui al comma 1, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione della indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ».

In ordine alla richiesta in tema di decreti attuativi per l'indennizzo della regione Sicilia, si rappresenta che detta regione non ha mai assunto le funzioni di

competenza riguardo alla legge n. 210/1992, in quanto è necessaria una modifica dello Statuto regionale (regione a statuto speciale) e, pertanto, il Ministero della salute provvede direttamente ai pagamenti dei residenti nella stessa regione.

Allo stato attuale, tutti i danneggiati titolari dell'indennizzo e residenti nella regione Sicilia ricevono il beneficio dell'indennizzo integralmente rivalutato, e sono stati liquidati loro gli arretrati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

ALLEGATO 3

5-06471 Colonnese: Interventi per garantire la corretta applicazione della normativa sulle interruzioni volontarie di gravidanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione descritta nell'interrogazione in esame, circa l'attuazione della legge n. 194/1978 sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG), non corrisponde in effetti a quella esistente, come evidenziata dai dati raccolti nel monitoraggio «*ad hoc*» istituito dal Ministro Lorenzin nel 2013, i cui risultati sono contenuti nelle relazioni trasmesse annualmente al Parlamento.

Con riferimento ai dati più recenti, riportati nella relazione sull'attuazione della legge n. 194/1978, trasmessa al Parlamento lo scorso 28 ottobre, contenente i dati preliminari del 2014 e quelli definitivi del 2013, ricordo che tale relazione conferma la situazione già descritta l'anno precedente, arricchita dai dati sul carico di lavoro per ogni ginecologo non obiettore, raccolti per la prima volta a livello subregionale, cioè per ciascuna singola Asl/distretto: da questi dati non emergono criticità nell'applicazione della legge n. 194/1978.

In particolare, i tempi di attesa delle donne continuano a diminuire, e il 90,8 per cento delle IVG viene effettuata nella regione di residenza, di cui l'87,1 per cento nella provincia di residenza.

Le IVG vengono effettuate nel 60 per cento delle strutture disponibili, con una copertura soddisfacente, tranne che in Molise e nella provincia autonoma di Bolzano.

Il numero dei punti IVG, paragonato a quello dei punti nascita, mostra che mentre il numero di IVG è pari a circa il 20 per cento del numero di nascite, il numero di punti IVG è pari al 74 per cento del numero di punti nascita, superiore, cioè, a

quello che sarebbe potuto essere rispettando le proporzioni fra IVG e nascite.

Confrontando poi punti nascita e punti IVG non in valore assoluto, ma rispetto alla popolazione femminile in età fertile, a livello nazionale, ogni 5 strutture in cui si fa una IVG, ce ne sono 7 in cui si partorisce.

Considerando le IVG settimanali a carico di ciascun ginecologo non obiettore, considerando 44 settimane lavorative in un anno, a livello nazionale ogni non obiettore ne effettua 1,6 a settimana, un valore medio fra il minimo di 0,5 della Sardegna e il massimo di 4,7 del Molise.

Questo stesso parametro, valutato a livello sub-regionale, mostra che anche nelle regioni in cui si rileva una variabilità maggiore, cioè in cui si rilevano ambiti locali con valori di carico di lavoro che si discostano molto dalla media regionale, si tratta comunque di un numero di IVG settimanali sempre inferiore a dieci: in particolare, i valori più elevati (9,6 e 9,4), sono, rispettivamente, in una Asl della Sicilia e in una del Lazio.

Tutti gli altri valori sono inferiori.

Il numero di non obiettori risulta quindi congruo, anche a livello subregionale, rispetto alle IVG effettuate, e il carico di lavoro richiesto non dovrebbe impedire ai non obiettori di svolgere anche altre attività oltre le IVG, e non dovrebbe creare problemi nel soddisfare la domanda di IVG.

Al fine di consolidare la qualità dei dati raccolti dal sistema di sorveglianza IVG utili a monitorare l'applicazione della legge n. 194/1978, il Ministero della salute ha finanziato un progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo

delle malattie, della durata di 12 mesi, coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità.

In particolare, verranno esaminate, insieme ai referenti regionali, le criticità presenti a livello locale per quanto riguarda la raccolta dati e l'applicazione della legge n. 194/1978, e verranno realizzati incontri formativi per i referenti

regionali sulle tecniche di controllo dei dati, sulla stima del bisogno a livello locale e sulle principali criticità emerse.

Tale attività si svolgerà entro la prossima primavera, mentre la prima riunione organizzativa si è svolta in data 21 maggio 2015, a Roma, presso il Ministero della salute, e ha visto il coinvolgimento di tutte le regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ALLEGATO 4

5-06482 Capone: Accesso alle procedure concorsuali per medici operanti nelle strutture di pronto soccorso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 4, comma 6 e seguenti, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 « Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni », convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede apposite procedure concorsuali riservate, da destinare al personale titolare di contratto a tempo determinato nelle Amministrazioni centrali.

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il legislatore, nella consapevolezza della peculiarità del settore, nell'ambito del quale la permanenza del blocco del « *turnover* » ha portato al reiterarsi del ricorso a forme di lavoro flessibile di tutto il personale, ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle procedure speciali di reclutamento destinate al personale con contratto a tempo determinato in sanità, e delle connesse proroghe dei contratti in essere.

Al citato decreto si demandano, altresì, apposite disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, « nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ».

Nell'ambito dei lavori di predisposizione del decreto è stata approfondita, in particolare, la possibilità di far accedere alle procedure concorsuali riservate tutto il personale medico in servizio presso il

pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, indipendentemente dal possesso della specializzazione.

Tale possibilità si è tuttavia ritenuta preclusa, anche alla luce del confronto con le Amministrazioni concertanti, dalla stessa lettera della legge, che fa riferimento al personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, « con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ».

Posto che la regola generale sancita dal decreto legislativo n. 502/1992, e dai successivi regolamenti attuativi per l'accesso al Servizio sanitario nazionale è quella del possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, la normativa non consente di derogare, in generale, al possesso di tale requisito, ma esclusivamente al possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

In tal senso l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, in conformità a quanto previsto dal legislatore, prevede che: « Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli enti di cui all'articolo 1, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ».

Ne deriva che le linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni in data 9 settembre 2015 sono in linea con il dettato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015.

Fatte salve le informazioni sopra rese, anticipo che nella consapevolezza della portata non completamente esaustiva della

normativa sopra riferita, sono stati avviati approfondimenti, anche di natura politica, al fine di valutare la possibilità di un nuovo intervento normativo, volto a stabilizzare, in particolare, i professionisti già operanti a vario titolo nell'ambito dei servizi di emergenza-urgenza indipendentemente dal possesso del diploma di specializzazione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato 169

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (*Discussione e rinvio*) 169

ALLEGATO 1 (*Testo unificato adottato come testo base*) 172

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 novembre 2015.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 11.35 alle 11.40.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del testo unificato.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Ricorda quindi che le Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i prescritti pareri. Nello specifico hanno espresso parere favorevole le Commissioni V Bilancio, VII Cultura e XIV Politiche dell'Unione europea; ha

espresso parere favorevole con osservazione la Commissione X Attività produttive, mentre le Commissioni I Affari Costituzionali e VIII Ambiente hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Infine, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione e le Commissioni II Giustizia e XII Affari sociali hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazione.

Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta di mercoledì 4 novembre.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, esprime soddisfazione per aver raggiunto il presente traguardo, frutto di un lavoro comune, anche con il Governo, e conclusosi dopo un *iter* molto approfondito, che ha condotto la Commissione ad una notevole consapevolezza sull'argomento.

Fa quindi presente che il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, sono ora considerate necessarie per un ulteriore incremento dell'importanza e della vitalità del settore primario, essendo la canapa, infatti, in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione. Ricorda ovviamente che la nuova normativa si applica alle coltivazioni delle « varietà ammesse » iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Ricorda altresì che la nuova normativa riguarda una molteplicità di settori e impieghi relativi alla coltivazione e alla trasformazione, alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che valorizzino la ricerca, l'integrazione

locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e, infine, quelli relativi alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. Da ultimo, la nuova normativa ha riguardo agli obblighi posti a carico del coltivatore, ai controlli e alle sanzioni.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. È altresì previsto che una quota delle risorse, iscritte annualmente nello stato di previsione dello stesso Ministero, possa essere destinata al finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa e altro.

Ricorda infine che il testo unificato ha ricevuto i pareri favorevoli delle commissioni I, con osservazioni, II con condizioni e osservazione, V, VII, VIII con osservazioni, X con osservazione, XII con condizioni e osservazione, XIV e Questioni regionali con condizione.

Osserva da ultimo che il testo, frutto anche dei suggerimenti degli operatori del settore, era in precedenza più avanzato di quello attuale, in particolare con riferimento alla previsione originaria dell'articolo 4, relativamente ai limiti di contenuto. Peraltro, ritiene che si tratti di un testo lungamente atteso dalla filiera della canapa e pertanto, pur perfettibile, auspica che possa essere prontamente approvato.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda con le considerazioni svolte dalla relatrice, largamente condivise dal Governo, ed auspica una rapida conclusione dell'*iter* di un provvedimento che non potrà che avere il parere favorevole del Governo.

Silvia BENEDETTI (M5S) nel ripercorrere le fasi più importanti dell'*iter* del provvedimento, iniziato nel luglio del 2013 con una riflessione del proprio gruppo sulla mancata attenzione a questo settore, ricorda che da allora si è assistito anche ad un incremento della consapevolezza sulle potenzialità applicative della canapa in molti campi tra i quali, non ultimo, quello della bioarchitettura che fa della canapa una fibra moderna pur essendo di lunga tradizione. Concorda poi con la relatrice sulla presenza di problematiche che restano da risolvere su un provvedimento che è comunque auspicato dagli operatori del settore, che attendono di poter mettere a coltura la canapa in tutta serenità, essendo in grado di incrementare il proprio reddito in un'ottica di multifunzionalità dell'agricoltura. Apprezza, infine, la previsione di sollevare l'agricoltore che ha adempiuto agli obblighi di legge da eventuali responsabilità.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia la relatrice per l'ottimo lavoro svolto e tutti i gruppi per aver colto le argomentazioni più importanti per predisporre il testo in esame. Osserva infatti che con il provvedimento si vuole rispondere all'esigenza del territorio di eliminare i laccioli alla coltivazione della canapa e permettere di conseguire maggiore reddito ad alcuni territori che già erano caratte-

rizzati, tra l'altro, dalla tradizionale coltivazione della canapa.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente nella seduta dell'8 ottobre 2015 (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Luca SANI, *presidente*, richiamandosi a quanto deciso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di fissare alle ore 10 di domani, mercoledì 11 novembre, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza degli onorevoli Fiorio, Venittelli e Zanin e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.

2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle « varietà ammesse » iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, realizzazione di attività didattiche e di ricerca.

ART. 2.

(Liceità della coltivazione).

1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1, è possibile ottenere:

a) la produzione di alimenti e di cosmetici esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) coltivazioni destinate alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia;

e) coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale.

ART. 3.

(Obblighi del coltivatore).

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

ART. 4.

(Controlli e sanzioni).

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelievo, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1, reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a effettuarli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento e entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità viene posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposte dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al precedente comma 3, verificano che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

ART. 5.

(Limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici).

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono definiti i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti.

ART. 6.

(Incentivi per la filiera della canapa).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

ART. 7.

(Riproduzione della semente).

1. Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata

certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 8.

(Sostegno alle attività di formazione, di divulgazione e di innovazione).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del *packaging*.

ART. 9.

(Tutela del consumatore).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera *b*) o *c*) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 176
- DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Esame e rinvio*) . 176
- DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 178

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 179
- Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*) 180
- ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 184
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 209 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 181
- ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 186
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 181

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta dello scorso 4 novembre ed invita i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 3393 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, rammenta che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto legge n. 174 del

2015, reca una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge « è determinata dalla scadenza, al 30 settembre 2015, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche ».

Il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

Al riguardo osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.

Le disposizioni di cui agli articoli 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, intesa in senso classico. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi dello strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in

conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.

Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.

Nello specifico il provvedimento, composto da 12 articoli, è suddiviso in tre capi.

Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2015 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni (articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).

Le richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Balceni, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).

Il capo II del decreto-legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10).

Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel Capo III (Disposizioni finali),

recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 7 del 2015), che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2015 (e quindi per nove mesi) il decreto legge in esame ne prevede il rinnovo trimestrale 1° ottobre – 31 dicembre 2015.

Segnala, inoltre, che rispetto al precedente decreto di proroga n. 107 del 2015 nel decreto-legge in esame non risultano prorogate le autorizzazioni originariamente previste:

1. dal comma 7 dell'articolo 11. Tale norma, autorizzava dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 33.486.740 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing* di cui al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 109/2014;

2. dal comma 8 dell'articolo 12. Tale norma, autorizzava dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 92.594 per la prosecuzione dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 della partecipazione italiana militare alla missione EUMM Georgia, di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 109/2014;

3. dal comma 1 dell'articolo 13. Tale norma autorizzava la spesa di 92.998 euro volta a consentire dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015 la proroga della partecipazione di personale militare alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle Forze armate in Libia, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 109/2014;

4. dal comma 2 dell'articolo 13. Tale norma autorizzava, dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, la spesa di 4.364.181 euro per la proroga della partecipazione di

personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia *European Union Border Assistance Mission* in Libya (EUBAM Libya) di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 109/2014.

5. dal comma 6 dell'articolo 13. Tale norma autorizzava per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 109/2014.

Rispetto al precedente decreto legge di proroga delle missioni risultano inserite per la prima volta le autorizzazioni relative:

1. alla partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 99 del 2015;

2. alla partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*). La spesa autorizzata dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, relativamente all'ultimo trimestre del 2015, è di euro 17.723.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) rileva che la periodica e costante riproposizione di pressoché identici decreti-legge – motivati da necessità e urgenza – per la partecipazione italiana a missioni internazionali è senz'altro un'anomalia del sistema normativo italiano, benché personalmente voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni sul provvedimento. Occorrerebbe a suo avviso individuare modalità differenti di intervento.

Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sul fatto che gran parte delle missioni cui l'Italia partecipa si svolgono insieme ad altri paesi membri dell'Unione europea:

sarebbe opportuno adottare iniziative per il coordinamento della partecipazione europea alle missioni di pace nel mondo. Ciò al fine di pervenire ad una rappresentanza unitaria per la politica estera e di difesa, nel quadro dei Trattati vigenti. Occorre cioè dare vita ad una cooperazione nel settore della difesa, che si colloca oggi al di sotto del livello necessario.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ritiene utili i rilievi avanzati dal collega Buttiglione e preannuncia che, in ogni caso, in considerazione della specificità della materia affrontata, voterà favorevolmente sul provvedimento in esame.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, sottolinea come i decreti-legge in materia di missioni internazionali siano testimonianza di un metodo schizofrenico, sul quale da anni si discute in Parlamento; sarebbe in effetti più corretto autorizzare le missioni, da finanziare poi con un apposito fondo, sebbene una simile modalità potrebbe avere effetti di irrigidimento sul bilancio.

Condivide inoltre l'esigenza di coordinamento in sede europea della politica riferita alle missioni, tema che potrebbe essere oggetto di un rilievo nel parere della XIV Commissione.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del gruppo di SEL sul provvedimento in esame.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 novembre 2015.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Atto n. 218.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione europea del 16 aprile 2014, concernente l'istituzione di un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Il provvedimento è adottato in attuazione della Legge di delegazione europea 2013 – secondo Semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).

Ricorda che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 aprile 2015.

Lo schema di decreto legislativo, che riproduce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, detta alcune pre-

scrizioni tecniche per la tracciabilità degli articoli pirotecnici e dei fabbricanti in tutte le fasi della fornitura ed in particolare:

individua gli elementi costitutivi del numero di registrazione uniforme da inserire nell'etichetta degli articoli pirotecnici;

istituisce il registro degli articoli pirotecnici certificati tenuto dagli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici;

istituisce il registro dei numeri di registrazione degli articoli pirotecnici fabbricati e importati tenuto dai fabbricanti e dagli importatori;

introduce una disciplina sanzionatoria in caso di inadempienza agli obblighi dei punti precedenti.

La direttiva di esecuzione 2014/58/UE reca l'attuazione della direttiva 2007/23/CE che per la prima volta ha provveduto a regolamentare l'immissione nel mercato europeo degli articoli pirotecnici.

Riguardo alle direttive di esecuzione, l'articolo 291 del Trattato sul funzionamento della UE stabilisce che normalmente le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione sono adottate dai singoli Stati membri. Qualora si rinvenga la necessità di assicurare condizioni uniformi di esecuzione di tali atti, questi stessi atti autorizzano la Commissione, o in particolari casi, il Consiglio, ad adottare atti di esecuzione. Le modalità di esercizio del potere di esecuzione della Commissione è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011.

L'articolo 1 (che non ha riscontro nel testo della direttiva) individua l'oggetto del provvedimento in esame che consiste nell'istituzione di un sistema armonizzato di tracciabilità degli articoli pirotecnici, il campo di applicazione, che comprende quegli articoli pirotecnici indicati nel decreto legislativo 123/2015 e la finalità:

garantire la identificazione di tali articoli e dei loro fornitori in tutte le fasi della catena di fornitura.

L'articolo 2 (che riproduce il testo dell'articolo 1 della direttiva) definisce il sistema di numerazione del numero di registrazione da apporre sull'etichetta del prodotto pirotecnici.

L'articolo 3 (corrispondente all'articolo 2 della direttiva) disciplina la tenuta, da parte degli organismi notificati, di un registro degli articoli pirotecnici per i quali questi hanno rilasciato la certificazione o l'approvazione di conformità.

L'articolo 4 (articolo 3 della direttiva) disciplina un analogo obbligo di tenuta del registro da parte di fabbricanti e importatori (nel D.Lgs. 123/2015, la tenuta del registro è considerata eventuale).

L'articolo 5 reca la disciplina sanzionatoria (non prevista dalla direttiva). La vendita o detenzione a scopo di vendita di prodotti privi di numero di registrazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato o per ciascuna confezione ancora integra, contenete pezzi non etichettati.

Più grave è considerata la violazione degli obblighi relativi alla tenuta dei registri degli organismi notificati, dei fabbricanti e degli importatori per i quali è prevista la pena dell'arresto da un mese ad un anno e l'ammenda non inferiore a euro 129.

L'articolo 6 reca la consueta formula di neutralità finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno alla sua attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente. A questo proposito, la Relazione tecnica rileva che una possibile ricaduta sulle pubbliche amministrazioni potrebbe derivare dall'introduzione dell'obbligo di tenuta del registro da parte degli organismi certificati, in quanto questi possono anche essere centri appartenenti ad amministrazioni dello Stato. In tale ultimo caso, si

ritiene tuttavia che i costi per la tenuta del registro siano marginali e possano essere sostenuti con le risorse disponibili.

Infine, l'articolo 7 in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva, stabilisce l'applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame a decorrere dal 7 ottobre 2016.

In considerazione dei contenuti del provvedimento formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.

Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, preso atto che sul provvedimento non si sono registrati interventi dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*), che illustra.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in esame – così come sul successivo atto del Governo n. 209 all'ordine del giorno – che richiamano la discussione svoltasi in Assemblea sulla Legge di delegazione europea 2014, con

particolare riferimento alle disposizioni di delega per il recepimento della direttiva in materia di *bail-in*. Sul tema sarebbe stato auspicabile un atteggiamento maggiormente protagonista del Governo durante la fase ascendente, di formazione della normativa europea.

Giudica apprezzabile il richiamo fatto dalla relatrice sull'opportunità che il Governo si adoperi, in sede europea, al fine di introdurre meccanismi correttivi nell'applicazione della direttiva; ritiene tuttavia che analogo atteggiamento dovrebbe essere rivolto alla disciplina del *bail-in* in quanto tale, anche in considerazione dell'impatto di tale normativa sui risparmiatori e sulle piccole e medie imprese.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, ricorda l'accesa discussione in Aula sul tema del *bail-in*, esprimendo rammarico per il fatto che il tema non abbia riscosso altrettanta attenzione nel corso della discussione dei decreti attuativi in Commissione, che pure – per il rilievo e l'impatto della normativa introdotta – avrebbero meritato un più accurato esame.

Evidenzia quindi che il processo per la realizzazione di un mercato unico bancario europeo è un *iter* in divenire, e che gli schemi di decreto in esame non esauriscono l'intervento normativo in materia; ha quindi espresso nel parere l'auspicio che il Governo sappia presidiare le ulteriori fasi di negoziazione in sede europea.

Ricorda inoltre che il tema della tutela dei cittadini e degli investitori è stato anche oggetto di dibattito nel corso delle audizioni, tra l'altro di rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob, svoltesi presso la Commissione Finanze, nel corso delle quali si sono messe in luce le misure adottate per rendere i cittadini italiani investitori più consapevoli.

Sottolinea in conclusione, con riferimento a tale ultimo aspetto, che le procedure del *bail-in*, così come sono definite dalla normativa europea e recepite dal Governo italiano, molto difficilmente coinvolgeranno i cittadini investitori, che ri-

sultano significativamente garantiti dal sistema in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.

Atto n. 209.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), che illustra.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) preannuncia il proprio voto contrario sul provvedimento in esame.

Sottolinea in ogni caso – laddove si richiama la necessità di una armonizzazione degli obblighi di trasparenza – che sarebbe stato opportuno riferire la condizione formulata anche alla vigilanza da parte del Governo sulle operazioni di *bail-in*, a tutela dei cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulate dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla

presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2015.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sull'atto in esame, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'introduzione di un sistema di tracciabilità, la cui gestione parrebbe affidata alle stesse aziende produttrici. Si tratta di misure che potrebbero apparire contraddittorie, posto che gran parte del costo dei prodotti del tabacco deriva dall'applicazione delle accise, e che le medesime aziende potrebbero quindi non avere un così marcato interesse ad ostacolare il mercato illegale.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sul provvedimento scade il prossimo 23 novembre, e che vi sono quindi i tempi per una adeguata istruttoria legislativa.

Mario SBERNA (PI-CD) si sofferma su alcune disposizioni del provvedimento, che presentano a suo avviso profili di criticità.

Richiama in primo luogo il già citato articolo 16 in materia di tracciabilità, che affida ai fabbricanti di tabacco l'elaborazione della relativa tecnologia. Ricorda al riguardo che l'evasione sulle accise delle sigarette sembra costi all'Unione europea circa 12 miliardi l'anno e che i primi sospettati di evasione siano proprio i produttori. Sembrerebbe inoltre che la *Philip Morris* abbia già elaborato una tecnologia di tracciabilità, la *Codentify*. Richiama inoltre il Protocollo dell'organizzazione mondiale della sanità sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del ta-

bacco, del 2012, che statuisce che gli obblighi e le funzioni del Governo non possono essere assolti o delegati all'industria del tabacco.

Si sofferma quindi sull'articolo 20, recante regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a fornire una serie di informazioni su ingredienti ed emissioni nonché studi sulla tossicità, dipendenza e attrattività del prodotto. È fatto salvo però l'attuale regime fiscale relativo ai tabacchi da inalazione senza combustione, che sarebbero tassati meno perché considerati meno nocivi della sigaretta tradizionale. Eppure vi sono studi che hanno dimostrato che durante il processo di riscaldamento/inalazione dei tabacchi di nuova generazione si generano le stesse sostanze tossiche della combustione.

Se poi, in materia fiscale, tabacchi da inalazione e sigarette elettroniche sono stati equiparati, perché allora non prevedere anche per i prodotti del tabacco di nuova generazione le medesime prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3 (divieto di additivi che creino l'impressione di « aiutare » la salute, quali vitamine, caffeina o altri energizzanti) e di cui all'articolo 14 in materia di etichettatura e presentazione? Si determina in tal modo un danno competitivo alle sigarette elettroniche, che risultano in realtà meno dannose del tabacco riscaldato.

Rileva altresì che lo schema di decreto non prevede regole sulla sicurezza dei meccanismi di ricarica anche per i tabacchi di nuova generazione, al fine di renderli a prova di bambino e di manomissione.

Inoltre, il divieto di pubblicità previsto per i prodotti da fumo dovrebbe essere esteso anche ai prodotti di nuova generazione così come ai prodotti del tabacco non da fumo.

Con riferimento, infine, all'articolo 21, occorrerebbe contrastare il fenomeno del « fai da te », ovvero dell'acquisto su *internet* o in farmacia degli ingredienti necessari a preparare i liquidi da inalare, compresa la nicotina, prevedendo che la gestione e l'utilizzo della nicotina nel pro-

cesso di produzione dei liquidi da inalazione senza combustione sia ammessa esclusivamente per fini industriali.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che numerose questioni sollevate attengono al merito del provvedimento in esame, laddove la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi sui profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Ritiene quindi che il tema della tracciabilità, da più parti richiamato, meriti

senz'altro un approfondimento, anche alla luce del citato Protocollo dell'OMS, che tuttavia – ricorda ai colleghi – non è ancora stato ratificato dall'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 208).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 208 recante recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta *BRRD*, *Bank Recovery and Resolution Directive*);

ricordato che la direttiva affronta il tema della crisi delle banche, e delle imprese di investimento, attraverso l'introduzione di una molteplicità di strumenti aventi carattere preventivo e di intervento immediato, così come strumenti di « risoluzione » della crisi, limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore di tali soggetti;

evidenziato che il sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie rappresenta, unitamente al sistema unico di vigilanza e al sistema di garanzia dei depositi, uno dei pilastri su cui si fonda il progetto di Unione Bancaria, contribuendo pienamente alla definizione di un mercato bancario che da nazionale diventa europeo;

rilevato che il termine di recepimento della direttiva – entrata in vigore il 2 luglio 2014 – è scaduto il 31 dicembre 2014, e che gli Stati membri devono ap-

plicare le disposizioni di recepimento dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative alle procedure di *bail-in*, da applicare non più tardi del 1° gennaio 2016;

ricordato che con legge di delegazione europea 2014 (articolo 8, comma 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114) il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva sulla base di principi e criteri specifici di delega, ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli generali previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

evidenziato che lo scorso 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2015/0066) nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE, attualmente allo stadio di parere motivato;

preso atto che il recepimento della direttiva 2014/59/UE è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo, e che – in particolare – lo schema di decreto legislativo n. 208 introduce nel Testo unico bancario (TUB) disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno di gruppi bancari, alle misure di intervento precoce, operando modifiche alla disciplina della amministrazione straordinaria delle banche e della liquidazione coatta amministrativa; analo-

ghe disposizioni sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM);

richiamato l'articolo 1, comma 33 dello schema di decreto n. 208 che reca modifiche all'ordine gerarchico riconosciuto ai creditori della banca ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione; in particolare il nuovo comma 1-bis lettera c) dell'articolo 91 del Testo unico bancario prevede che – dopo i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti, i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese – vengano soddisfatti, con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, gli altri depositi presso la banca;

rilevato che l'articolo 108 della direttiva, recante la classificazione dei depositi nella gerarchia relativa alla procedura di insolvenza, stabilisce un livello di priorità superiore al livello previsto per i crediti chirografari ai depositi protetti, ai depositi di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese, e ai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti, senza espresso riferimento ad altri depositi;

sottolineato che la gerarchia applicabile in sede concorsuale ha un diretto impatto sulla attuazione del cosiddetto *bail-in*, ovvero la riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito della banca in crisi o la conversione di quest'ultimo in capitale, delineata all'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo n. 209, volto anch'esso alla attuazione della direttiva 2014/59/UE;

auspicato infine che si proceda ad una rapida conclusione dell'iter di attua-

zione della direttiva in titolo, per consentire – quanto prima – una definitiva archiviazione della procedura di infrazione pendente nei confronti dell'Italia, anche al fine di adeguare l'ordinamento italiano al nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie e al Meccanismo di Risoluzione Unico – di cui al Regolamento 806/2014 – che prenderà avvio nel gennaio 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a garantire che il livello di priorità riconosciuto ai creditori della banca ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione sia conforme alla disciplina europea in materia di gerarchia dei creditori e nel contempo si adoperi affinché sia introdotta in Europa una gerarchia fallimentare armonizzata che uniformi l'ordine con cui le passività sono soggette a perdite;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di sollecitare – in sede europea – l'adozione di adeguati meccanismi correttivi in tema di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o non rientranti nella vigilanza consolidata (cosiddette *stand alone*), di cui all'articolo 2, comma 6 dello schema, che consentano di superare l'attuale discrasia in materia tra la direttiva 2014/59/UE e il regolamento sul Meccanismo di Risoluzione Unico.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (Atto n. 209).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 209 recante recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD, *Bank Recovery and Resolution Directive*);

ricordato che la direttiva affronta il tema della crisi delle banche, e delle imprese di investimento, attraverso l'introduzione di nuova disciplina recante una molteplicità di strumenti aventi carattere preventivo e di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi, limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore di tali soggetti;

evidenziato che il sistema unico di risoluzione delle crisi bancarie rappresenta, unitamente al sistema unico di vigilanza e al sistema di garanzia dei depositi, uno dei pilastri su cui si fonda il progetto di Unione Bancaria, contribuendo pienamente alla definizione di un mercato bancario che da nazionale diventa europea;

rilevato che il termine di recepimento della direttiva – entrata in vigore il 2 luglio 2014 – è scaduto il 31 dicembre 2014, e che gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle dispo-

sizioni relative alle procedure di *bail-in*, da applicare non più tardi del 1° gennaio 2016;

ricordato che con legge di delegazione europea 2014 (articolo 8, comma 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114) il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva sulla base di principi e criteri specifici di delega, ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli generali previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012;

evidenziato che lo scorso 29 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2015/0066) nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2014/59/UE, attualmente allo stadio di parere motivato;

preso atto che il recepimento della direttiva 2014/59/UE è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo, e che – in particolare – lo schema di decreto legislativo n. 209 reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione delle crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'Autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale;

richiamato l'articolo 47, comma 6 dello schema di decreto in cui si prevede che, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici di un intermediario in crisi, non si applichino gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni rilevanti in

società quotate, di cui all'articolo 120 del Testo unico della finanza;

rilevato che in materia di comunicazioni, la Direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (cosiddetta direttiva *Transparency*) stabilisce la tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate;

ricordato l'articolo 52, comma 2, lettera *a*), dello schema di decreto, in tema di trattamento degli azionisti e dei creditori che, con riferimento al meccanismo di *bail-in*, prevede che le misure di attuazione siano adottate in modo uniforme nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente appartenenti alla stessa categoria, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione;

ritenuto opportuno in proposito che si garantisca – secondo quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE – che il livello di priorità riconosciuto ai creditori ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione sia conforme alla disciplina europea in materia di gerarchia dei creditori;

richiamato, inoltre, l'articolo 99, comma 5 dello schema di decreto, che – con riguardo alle crisi bancarie – prevede che la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione è differita sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, anche ove la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sia già nota all'emittente e ai componenti dei suoi organi di amministrazione;

osservato che tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina europea in tema di abusi di mercato che – diversamente – al fine di garantire un corretto processo di formazione dei prezzi

e di assicurare che le decisioni degli investitori e dei depositanti siano sempre correttamente orientate, impone la diffusione al pubblico, senza indugio, di qualsiasi informazione *price sensitive*;

ritenuto altresì che tale disposizione non appare volta al recepimento di specifiche disposizioni della direttiva 2014/59/UE;

auspicato infine che si proceda ad una rapida conclusione dell'iter di attuazione della direttiva in titolo, per consentire – quanto prima – una definitiva archiviazione della procedura di infrazione pendente nei confronti dell'Italia, anche al fine di adeguare l'ordinamento italiano al nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie e al Meccanismo di Risoluzione Unico – di cui al Regolamento 806/2014 – che prenderà avvio nel gennaio 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 47, comma 6 provveda il Governo a definire obblighi di comunicazione in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza;

2) all'articolo 52, comma 2, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a garantire – secondo quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE – che il livello di priorità riconosciuto ai creditori ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione sia conforme alla disciplina europea in materia di gerarchia dei creditori e nel contempo si adoperi affinché sia introdotta in Europa una gerarchia fallimentare armonizzata che uniformi l'ordine con cui le passività sono soggette a perdite;

3) all'articolo 99, comma 6, provveda il Governo a sopprimere l'obbligo per l'intermediario di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 188

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del

2007, all'audizione dell'amministratore delegato dell'ENI, dottor Claudio DESCALZI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) (<i>Esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione</i>)	190

Martedì 10 novembre 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 10.10.

Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera).

(Esame e rinvio).

Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale

di Venezia (Porto Marghera). Comunica che i relatori, senatore Arrigoni, onorevole Cominelli, onorevole Rostan, onorevole Zolezzi, hanno presentato una proposta di relazione (*vedi allegato*). Avverte che il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica è fissato per le ore 20 del giorno 16 novembre 2015. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica
nel sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera)**

**(Relatori: sen. ARRIGONI, on. COMINELLI,
on. ROSTAN, on. ZOLEZZI)**

INDICE

1. Perimetrazione del SIN di Venezia (Porto Marghera).....	5
2. I contaminanti principali riscontrati all'interno del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera)	6
3. Stato delle attività	7
4. Strategia degli interventi.....	9
5. Caratteristiche del sistema di marginamento.....	19
6. Le fonti di finanziamento.....	23
6.1. Fondi pubblici.....	24
6.1.a. Contributi da parte della regione del Veneto.....	25
6.1.b. Fondi deliberati dal CIPE.....	26
6.1.c. Fondi assegnati dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economica ambientale relativi ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia.....	26
6.2. Fondi privati.....	27
7. Stato delle realizzazioni della messa in sicurezza e dei marginamenti.....	31
7.1. Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.....	36
7.2. Regione del Veneto:.....	36
8. Il collaudo delle opere.....	39
9. Conclusioni.....	47

1. Perimetrazione del SIN di Venezia (Porto Marghera)

Il sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dalla legge n. 426 del 1998 e con il successivo decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, è stata individuata la perimetrazione del SIN, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge citata.

Originariamente, il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ettari di aree a terra, 350 ettari di canali portuali e 2.200 ettari di area lagunare, nel quale erano incluse aree pubbliche ed aree private, posto che nel sito operano oltre 200 soggetti privati.

In particolare, l'area perimetrata comprendeva le seguenti aree:

a) l'area industriale (contenente aziende, quali: Montefibre, Syndial, Dow, Polimeri Europa, Transped, Edison, ENI Spa, Interporto di Venezia Petroven, API, Alcoa Trasformazioni, etc...);

b) altre aree inquinate o potenzialmente inquinate nel comune di Venezia, anche di tipo:

- residenziale, la cui caratterizzazione è stata eseguita dal comune di Venezia all'interno delle seguenti macroisole: macroisola Nord, macroisola Campalto-Osellino, macroisola San Giuliano, macroisola I zona industriale e Aree agricole;

- agricolo, la cui caratterizzazione è stata completata da ARPA Veneto, sulla base del piano di caratterizzazione approvato dalla conferenza di servizi decisoria del 9 marzo 2007;

c) l'area lagunare prospiciente l'area industriale di Porto Marghera;

d) le aree interessate da smaltimento abusivo dei rifiuti industriali (discariche);

e) le aree, comunque, interessate dalla diffusione dei contaminanti.

Nel 2013, con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 2013), il perimetro del sito di interesse nazionale, all'esito di un'istruttoria condotta in conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti, è stato aggiornato con l'esclusione di tutti i canali industriali di Porto Marghera, sicché l'area ricompresa nel SIN si è ridotta della metà.

Di conseguenza, la titolarità dei procedimenti di approvazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica rimane in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente, all'area di seguito descritta:

1) Limite Sud: limite meridionale dell'area industriale ex Alumix, via dell'Elettronica, fino ai confini dell'area di proprietà San Marco Petroli;

2) Limite Ovest: Limite occidentale area San Marco Petroli, via Malcontenta, S.R. 11, via Fratelli Bandiera, via C. Ghega, via dell'Elettricità, via Volta, via delle Macchine, via del Commercio;

3) Limite Nord: via Industrie, via Libertà;

4) Limite Est: Area "Pili", macroisola "Raffinerie", macroisola Nuovo Petrolchimico, macroisola Fusina.

Rimangono escluse dal SIN, oltre ai canali industriali, le aree lagunari, compresa l'isola delle Tresse, l'isola del Tronchetto e la stazione marittima, nonché una serie di aree a terra.

La superficie totale corrispondente all'attuale perimetrazione del SIN è di 1.621 ettari.

Le aree già ricomprese nel perimetro di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2000, ora escluse dal SIN, sulla base del nuovo perimetro proposto, vengono considerate come "sito potenzialmente contaminato" e, pertanto, soggette agli obblighi di caratterizzazione/bonifica.

Invero, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013 del decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013, concernente la ridefinizione del perimetro del SIN di Venezia (Porto Marghera), la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione rientra attualmente nella competenza regionale (SIR).

La conferenza di servizi decisoria relativa alla ridefinizione del perimetro del SIN ha ritenuto che solo nel caso in cui i finanziamenti siano stati impegnati su progetti approvati dal Ministero dell'ambiente in conferenza di servizi (piani di caratterizzazione, interventi di messa in sicurezza, progetti di bonifica), i finanziamenti potranno continuare ad essere utilizzati anche in aree non più comprese nel SIN. Viceversa, in tutti gli altri casi, le risorse dovranno essere impegnate in via esclusiva su aree che rimangono all'interno del SIN. Tale posizione rappresenta la linea adottata per tutti gli altri siti di interesse nazionale che sono stati ripermetrati con esclusione di aree.

2. I contaminanti principali riscontrati all'interno del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera).

Lo spettro di contaminanti riscontrati nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta molto vario, posto che in molti casi, in corrispondenza di determinate aree, è stata rilevata la presenza di diverse famiglie di contaminanti, in particolare:

- nei suoli sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- nelle acque di falda sono stati rinvenuti metalli (arsenico, cromo, mercurio, nichel), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e composti organo-clorurati.

La genesi di tale inquinamento è sostanzialmente dovuta a tre fattori:

1) l'avanzamento della linea di costa è stato ottenuto impiegando rifiuti di lavorazione derivanti dalla prima zona industriale (prodotti di scarto di molteplici lavorazioni dell'industria chimica e del trattamento dei metalli), che sono stati utilizzati come materiale per l'imbonimento, sicché vi è stato un inquinamento dei "terreni di riporto";

2) le emissioni incontrollate di varie sostanze [principalmente cloroderivati, tra i quali: cloruro di vinile (CVM) e PCB] nei terreni e nelle acque sotterranee;

3) la ricaduta degli inquinanti immessi nell'atmosfera nel corso degli anni di attività industriale.

3. Stato delle attività

In data 16 aprile 2012 è stato sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, dal Magistrato alle acque di Venezia, dal presidente della regione del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal sindaco di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia l'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera), finalizzato a promuovere il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del SIN, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerente con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione, mediante la valorizzazione delle forze lavorative dell'area (doc. 713/2)¹.

Il suddetto accordo di programma, all'articolo 5, comma 9, prevede che il completamento degli interventi sulle sponde della Macroisola del Nuovo Petrolchimico e della Macroisola di Fusina venga affidato alla competenza della regione Veneto.

In particolare, la regione Veneto si è impegnata "a realizzare alcuni tratti di marginamento finalizzati a chiudere le due Macroisole del Nuovo Petrolchimico e di Fusina" e si è stabilito che il completamento di tali opere, da parte della regione Veneto, sarebbe avvenuto con finanziamenti del Ministero dell'ambiente, di varia provenienza, tra cui le economie maturate nella realizzazione di interventi di disinquinamento, già finanziati con deliberazioni CIPE, destinati alla salvaguardia della Laguna di Venezia, ovvero mediante l'impiego di altri fondi disponibili, tra cui quelli derivanti dalle transazioni sottoscritte o da sottoscrivere a titolo di risarcimento del danno ambientale.

¹ I documenti (doc.) citati nel corso della proposta di relazione sono depositati presso l'Archivio della Commissione d'inchiesta.

Viceversa, vengono assegnate alla competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, tutte le altre opere di messa in sicurezza (marginamento delle Macroisole, rifacimento delle sponde, sistema di raccolta/drenaggio delle acque), ad eccezione di quelle affidate all'Autorità portuale.

Invero, sulla base di quanto previsto nell'accordo di programma per la chimica di Porto Marghera, sottoscritto in data 21 ottobre 1998, all'Autorità portuale è rimasto affidato il compito di procedere agli interventi di bonifica ambientale e di messa in sicurezza delle aree demaniali marittime del porto di Venezia, all'interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, sebbene, anche in questo caso, previo finanziamento statale.

In attuazione del suddetto accordo di programma sono stati firmati dal Ministro dell'ambiente, in data 21 gennaio 2013, i seguenti protocolli operativi:

1. protocollo operativo per la caratterizzazione dei siti;
2. modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda;
3. modalità di presentazione delle proposte inerenti alle attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati;
4. criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie.

Inoltre, sono stati approvati dalle conferenze di servizi decisorie del 12 marzo 2014 e del 16 settembre 2014 i seguenti ulteriori protocolli operativi:

1. protocollo SOIL GAS - In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera f), dell'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012, è stato predisposto un documento di valutazione del rischio sanitario basato su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti in presenti nei suoli e nelle acque di falda, che è stato trasmesso dalla regione Veneto in data 25 settembre 2013 (Prot. MATTM n. 0049673/TRI del 27 settembre 2013);

2. "Protocollo per la valutazione dell'esposizione inalatoria a sostanze volatili nei siti contaminati", predisposto a seguito della riunione del 19 giugno 2014. La versione definitiva, denominata: "Protocollo per il monitoraggio dell'aria *indoor/outdoor* ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati", è stata anticipata dall'Istituto superiore di sanità con prot. 28298 in data 4 settembre 2014.

Tali protocolli, unitamente ad altri documenti tecnici ed amministrativi di interesse sono stati resi disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul sito istituzionale www.bonifiche.minambiente.it.

Ancora, deve essere posto in evidenza che ad oggi:

a) sono state tenute 51 conferenze di servizi istruttorie e 41 conferenze di servizi decisorie ai sensi della legge n. 241 del 1990, nel corso delle quali sono stati istruiti e approvati oltre 950 elaborati progettuali, articolati in “piani di caratterizzazione” di aree potenzialmente contaminate, progetti di MISE delle acque di falda, analisi di rischio sito - specifiche, nonché progetti di bonifica dei suoli e delle acque di falda relativi ad aree di competenza pubblica e privata. Inoltre, sono state tenute 2 conferenze di servizi, ai fini della ripermimetrazione del SIN;

b) sono stati emanati 94 decreti, articolati in interministeriali, d’urgenza, a firma del Ministro dell’ambiente *pro-tempore*, e ordinari, a firma del direttore generale della competente direzione dello stesso dicastero,

c) nel 2014 si sono tenute tre conferenze di servizi istruttorie e quattro conferenze di servizi decisorie e sono stati emanati 25 decreti, articolati in interministeriali, d’urgenza, a firma del Ministro dell’ambiente *pro-tempore*, e ordinari, a firma del direttore generale della competente direzione del dicastero.

Tutto ciò, allo scopo di sottolineare l’impegno sinora profuso dal Ministero dell’ambiente, sia per garantire il completamento degli interventi di bonifica delle aree pubbliche e private inserite nel SIN, sia per consentire il progressivo risanamento e definitivo ripristino ambientale delle stesse, ai quali - si spera - potrà seguire una rapida reindustrializzazione/riutilizzo delle aree.

Infine, in data 10 ottobre 2014, si è tenuta una riunione con il Provveditorato per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e con la regione del Veneto, in merito allo stato di attuazione degli interventi di salvaguardia ambientale della laguna, finanziati con risorse pubbliche nel SIN di Venezia (Porto Marghera).

4. Strategia degli interventi


La strategia di intervento per Porto Marghera è stata definita nell’accordo di programma per la chimica a Porto Marghera, siglato in data 21 ottobre 1998 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel mese di febbraio del 1999. Tale strategia consiste, di fatto, nell’isolamento mediante marginamento con palancole delle varie Macroisole componenti il SIN, allo scopo di isolare le sorgenti di contaminazione ed evitare l’ulteriore apporto di acque di falda contaminate in laguna.

In data 22 aprile 2004, la conferenza di servizi per gli interventi a Porto Marghera ha approvato il *Master Plan* per la bonifica dei siti inquinati a Porto Marghera, elaborato dalla regione del Veneto con il comune di Venezia, che ha dato sistematicità alle opere previste.

Il *Master Plan* prevede la messa in sicurezza permanente di Porto Marghera, mediante conterminazione impermeabile di tutte le sponde dei canali industriali, drenaggio e trattamento delle acque di falda inquinate, intercettate dal marginamento.

In particolare, il *Master Plan* ha individuato un sistema di 15 Macroisole - come di seguito identificate nella planimetria allegata - che sono state definite componendo criteri geografici e criteri idraulici, con riferimento soprattutto alla separazione fra suoli contaminati e laguna.

“Macroisole del sito di interesse nazionale di Porto Marghera”



Inoltre, il *Master Plan* ha individuato il progetto integrato Fusina quale impianto strategico di area al quale affidare il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai marginamenti di messa

in sicurezza permanente dell'intera area industriale di Porto Marghera, nonché delle acque derivanti da processi industriali e delle acque pluviali (anch'esse contaminate dal dilavamento di terreni industriali).

In precedenza, la giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 365 del 26 febbraio 2001, aveva adottato il progetto preliminare dell'opera denominata Progetto integrato Fusina (PIF), il quale comporta l'evoluzione dell'allora impianto di depurazione di Fusina in piattaforma multifunzionale, con l'ammodernamento dei processi biologici e l'introduzione dei trattamenti primari chimico-fisici, seguiti da un sistema di fitobiodepurazione nell'area umida denominata "Cassa di Colmata A". Quindi, la giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 386 del 14 febbraio 2003, ha adottato il progetto preliminare del Progetto integrato Fusina, con il parere favorevole dalla commissione VIA n. 30 del 1° luglio 2002.

Successivamente, in data 31 dicembre 2003, la regione del Veneto ha aderito alla proposta di realizzare il Progetto integrato Fusina, ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (*project financing*), pervenuta dall'associazione temporanea di imprese (ATI), costituita: 1) dalla società Delta Po Spa (ora Veneto Acque Spa, società interamente controllata dalla regione del Veneto), 2) da Vesta Spa (ora Veritas Spa, una *multiutility* interamente controllata dai comuni della provincia di Venezia), 3) dall'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa.

Quindi, con la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2005, n. 1562, la regione del Veneto ha affidato all'ATI anzidetta la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione e la gestione del Progetto integrato Fusina.

Qualche giorno dopo l'affidamento della concessione e, cioè, in data 1° luglio 2005, l'ATI ha provveduto a trasformarsi nella società SIFA, Sistema integrato Fusina ambiente s.c.p.a., e il successivo 6 luglio 2005 il presidente della Giunta regionale ha sottoscritto il "contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto integrato Fusina" con il concessionario SIFA s.c.p.a. (rep. n. 5785, racc. n. 5125).

In forza di tale accordo, la società anzidetta è stata deputata: a) alla riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare attraverso le operazioni di bonifica; b) al trattamento e all'allocazione dei fanghi e delle terre inquinate; c) al trattamento dei reflui industriali derivanti dalle attività degli stabilimenti produttivi insediati all'interno del SIN, con interventi nella fase finale della depurazione dei reflui, in modo da consentire la riduzione dell'utilizzo delle risorse idriche, mediante la fornitura di acque di riuso per scopi industriali.

In particolare, il PIF prevede la realizzazione di un sistema di interventi, che mirano al disinquinamento della laguna di Venezia, garantendo il controllo totale di tutti i flussi inquinati

provenienti dall'area centrale del "Bacino scolante in Laguna", il loro trattamento alle migliori tecnologie, effettuato presso l'impianto di depurazione di Fusina e lo scarico finale, a completa regimentazione, nel mare Adriatico. Tale sistema di depurazione consente di ridurre i rischi per l'ambiente in generale e per la laguna in particolare.

Come risulta dalla relazione in data 8 luglio 2015 del concessionario SIFA s.c.p.a. (doc. 592/2), il progetto definitivo è stato consegnato dalla SIFA alla regione del Veneto in data 30 novembre 2005 ed è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2531 del 7 agosto 2006. Quindi il progetto esecutivo è stato validato e approvato in data 5 febbraio 2007.

I lavori sono stati avviati nei primi mesi del 2007, in relazione ai vari stralci esecutivi, e sono oggi conclusi, ad eccezione del ponte e della viabilità stradale per accedere alla cassa di colmata A e del centro visite (peraltro non necessari per la funzionalità del trattamento).

In data 7 aprile 2006, è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione.

L'accordo di programma anzidetto individua (all'articolo 6) il Magistrato alle acque di Venezia, tramite il proprio concessionario Consorzio Venezia Nuova (CVN), quale soggetto attuatore degli interventi di marginamento e di retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti presenti nei canali industriali lagunari di propria competenza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, lettera a), della legge n. 798 del 1984 e del punto 3.1, lettera a) dell'accordo per la chimica sottoscritto in data 21 ottobre 1998 ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1999.

Si tratta di un accordo, che recepisce le indicazioni già formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006.

In particolare, è stata data competenza al Magistrato alle acque di Venezia (ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) di provvedere alla messa in sicurezza d'emergenza di tutte le sponde, eccetto quelle afferenti la Macroisola portuale, che sono rimaste di competenza dell'Autorità portuale di Venezia.

L'ingegnere Roberto Daniele, provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha riferito che, sulla base della convenzione iniziale n. 7191 del 4 ottobre 1991, stipulata tra il Magistrato alle acque e il Consorzio Venezia Nuova, tutte le opere finora eseguite sono state realizzate dal Consorzio Venezia Nuova, mediante un

affidamento unico e diretto, salvo che per quanto riguarda la Macroisola portuale, affidata - come si è detto - all'Autorità portuale.

Sul punto, l'ingegnere Roberto Daniele, nel corso della sua audizione, ha precisato che il suo ufficio non aveva fatto alcuna gara di appalto delle opere, né aveva effettuato bonifica alcuna, né, più in generale, si era occupato di rifiuti, ma si era limitato a svolgere un'attività di sorveglianza, di verifica e di elaborazione delle opere realizzate dal Consorzio Venezia Nuova, nonché a dare il proprio supporto all'Avvocatura dello Stato per la definizione degli atti transattivi con le società interessate - di cui si dirà di seguito, a proposito delle fonti di finanziamento per l'attività di bonifica - sotto il patrocinio del Ministero dell'ambiente, che aveva approvato le transazioni e le aveva sottoscritte.

In effetti, è stata acquisita agli atti della Commissione di inchiesta la suddetta convenzione (allegata al doc. 590/2), in forza della quale il Magistrato alle acque (concedente) ha affidato in concessione esclusiva e senza gara alcuna al Consorzio Venezia Nuova (concessionario) la progettazione, la sperimentazione e l'esecuzione di tutte le opere volte: a) al riequilibrio idrogeologico della laguna, b) all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare, c) all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, d) all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, e) alla difesa - con interventi localizzati - delle "insulae" dei centri storici, f) a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, sia mediante interventi alle bocche di porto, ricorrendo a sbarramenti manovrabili per la regolamentazione delle maree (MOSE), sia mediante interventi per la realizzazione dei marginamenti lagunari e l'esecuzione di opere portuali e marittime a difesa dei litorali.

Inoltre, la convenzione prevedeva, tra l'altro, che tutti gli "interventi" - comprendenti sia la realizzazione del MOSE, sia la bonifica della laguna - sarebbero stati realizzati dal concessionario per lotti funzionali, suddivisibili per stralci, in ragione dei finanziamenti via, via disponibili.

A sua volta, Mauro Fabris, già presidente del Consorzio Venezia Nuova, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha fatto una cronistoria del ruolo del consorzio, incaricato dallo Stato per le opere di salvaguardia della laguna di Venezia e della città stessa, riferendo che del Consorzio Venezia Nuova fanno parte 60 imprese. Tra queste le principali sono il Gruppo Mantovani, il gruppo Fincosit GFL - Grandi Lavori, il gruppo Condotte e altre imprese e, a seguire, numerosi consorzi locali, quali il Consorzio San Marco. Dentro tali consorzi è presente il sistema delle cooperative.

Sul punto, dall'elenco trasmesso in data 7 luglio 2015, dal Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione, ai sensi del decreto legge n. 90 del 2014, articolo 32, comma 1

(doc. 589/2), le imprese esecutrici delle opere di bonifica del SIN di Porto Marghera sono le seguenti:

- ATI tra Ing. E. Mantovani Spa e Grandi Lavori Fincosit Spa
- ATI tra Ing. E. Mantovani Spa, Italstrade Spa, Cooperativa costruttori Scarl, Grassetto Spa, FIP Industriale Spa;
- ATI tra Ing. E. Mantovani S.p.A. e So.Co.Stra.Mo. Srl;
- Impregilo Spa/Fisia Italimpianti;
- Cantieri costruzioni Cemento C.C.C. Spa;
- F.Ili Scuttari di Scuttari Benito & C. Sas;
- Pietro Cidonio Spa;
- ATI tra Pietro Cidonio Spa, Lavori Marittimi e Dragaggi Spa, Alles Srl;
- Ing. E. Mantovani Spa;
- CO.VE.CO. S.c.p.A. (ora Kostruttiva S.p.c.A.);
- Consorzio Cooperative costruzioni – CCC Società Cooperativa;
- ATI tra Impregilo Spa, Società Italiana Condotte d'Acqua Spa, Grandi Lavori Fincosit Spa, Ing. E. Mantovani Spa, Società Italiana Dragaggi Spa;
- ATI tra Intercantieri Vittadello Spa, Cantieri costruzioni Cemento C.C.C. Spa;
- SACAIM Spa;
- F.Ili Capuzzo Srl;
- Intercantieri Vittadello Spa.

Ha poi precisato il Fabris che il Consorzio, nella laguna di Venezia - prima di realizzare l'opera più importante affidata al consorzio e, cioè, il MOSE- ha ricostruito 56 chilometri di spiagge, realizzato 12 chilometri di nuove dune, messo in sicurezza 40 chilometri di canali industriali, isolato 7 discariche, ricostruito 16 chilometri di quadrati di barene, recuperato 12 isole minori e creato 100 chilometri di rive, cioè, nel senso che queste ultime sono state rialzate per la messa in sicurezza dalle acque medio-alte. Contestualmente, il MOSE è stato realizzato all'85 per cento, dal punto di vista delle barriere alle bocche di porto.

Invero, prima di passare alla realizzazione della chiusura delle bocche di porto, si è dovuto provvedere al risanamento della laguna, al rinforzo dei litorali, alla costruzione di spiagge, di velme e di barene.

Quanto alla bonifica del SIN - ha proseguito il Fabris - le risorse impegnate sono state di 762 milioni di euro, spesi in questi anni, con la realizzazione del 95 per cento delle opere, sicché mancano circa 3-3,5 chilometri di marginamenti, da eseguire o ancora in corso di realizzazione, e di rifacimento delle sponde.

Tutte le opere sono state eseguite dal Consorzio Venezia Nuova, mediante affidamento diretto alle ditte consorziate, senza alcuna gara e senza criteri di assegnazione predeterminati tra le imprese subappaltatrici facenti parte del consorzio.

Per quanto riguarda il tema specifico dei subappalti, il provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, ingegnere Daniele, nel corso della successiva audizione del 13 luglio 2015, ha riferito di non conoscere in base a quale tipo di procedura i lavori vengono affidati dal Consorzio Venezia Nuova alle ditte subappaltatrici, facenti parte del consorzio e, pur affermando che il suo ufficio autorizzava i singoli subappalti, ha dichiarato di ignorare del tutto le modalità con cui viene effettuata all'interno del consorzio la scelta delle ditte subappaltatrici.

Pertanto, l'asserito continuo e costante controllo operato dal Provveditorato su tali ditte è limitato al controllo dei requisiti antimafia, alla verifica che i subappalti siano autorizzati dal consorzio e che abbiano avuto un *iter* di verifica da parte dell'amministrazione concedente.

Ancora, l'ingegnere Daniele ha dichiarato di non essersi neanche posto il problema della verifica dei requisiti di idoneità delle imprese consorziate, ma di essersi affidato esclusivamente alle scelte del consorzio, così testualmente affermando sul punto: "Questo non lo so e al momento non mi sono posto questo problema, nel senso che il consorzio ha al suo interno studi, società e fornitori, i quali sono consorziati; esso, quindi, affida al suo interno i lavori in funzione della partecipazione al suo interno, però non ho mai preso visione dello statuto, né verificato i meccanismi di affidamento di queste cose. Siccome abbiamo già tanti altri grattacapi, purtroppo non abbiamo ancora affrontato questo, ma credo che se non cambia lo statuto (del consorzio) - se cambiasse, dovrebbero comunicarcelo - in base al quale sono stipulate le convenzioni attuative, si tratta comunque di una verifica che non effettuiamo...".

In conclusione, l'ufficio del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non esercitava, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei relativi subappalti, riguardanti il MOSE e le bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi erogati alle ditte subappaltatrici, facenti parte del consorzio.

L'omissione dei controlli ha finito con l'attribuire al presidente del consorzio, Giovanni Mazzacurati, un enorme potere, rendendolo *dominus* assoluto nella gestione di tutti subappalti anzidetti, come risulta evidente da una grave vicenda, concernente le bonifiche - che costituisce il tema di indagine di questa Commissione di inchiesta - di cui si dirà subito di seguito.

A tale proposito, uno degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, l'avvocato Giuseppe Fiengo, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015 - parlando di subappalti - ha fatto un preciso riferimento a una ulteriore grave anomalia verificatasi negli anni scorsi.

Invero, nell'originario contratto quadro del 1991, era previsto che destinatarie dei lavori di subappalto sarebbero dovute essere, oltre alle imprese comprese nel Consorzio Venezia Nuova, anche altre imprese venete che non facevano parte del CVN, per una quota pari al 16 per cento delle opere complessive da realizzare.

Viceversa - ha proseguito l'amministratore straordinario del consorzio - con delibere cosiddette "fuori quota", assunte all'unanimità da tutti i consorziati, i subappalti per la realizzazione di talune opere di bonifica del sito di Porto Marghera, benché comprese nella quota anzidetta - in quanto tutte le altre opere (l'84 per cento) erano già state assegnate alle imprese del consorzio - venivano assegnate, anziché ad altre imprese venete, a due imprese del Consorzio Venezia Nuova e, precisamente, all'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, il cui presidente del consiglio di amministrazione era Baita Piergiorgio, e all'impresa romana SO.CO.STRA.MO. Srl, di cui era socio e amministratore di fatto Cinque Erasmo.

La vicenda delle assegnazioni "fuori quota" dei lavori di subappalto alle due imprese anzidette investe direttamente la posizione del senatore Altero Matteoli, ministro dell'ambiente dall'11 giugno 2001 al 17 maggio 2006, nel secondo e terzo governo Berlusconi, nonché ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 7 maggio 2008 al 15 novembre 2011 nel quarto governo Berlusconi.

Invero, dalla domanda di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, proposta dal tribunale di Venezia - collegio per reati ministeriali, in data 2 ottobre 2014 e rivolta al Senato della Repubblica (doc. 758/1), nonché dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia del 22 luglio 2015, per i reati di corruzione (doc. 757/2), emerge quanto di seguito riportato.

Sul punto, va osservato che, nell'ambito del procedimento penale n. 12236/12 r.g.n.r. (al quale sono stati riuniti i proc. pen. n. 12646/13 e n. 3904/15), la procura della Repubblica in Venezia contesta al senatore Matteoli Altero il reato di corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio, in concorso con Cinque Erasmo (articoli 81 cpv., 110, 319, 321 del codice penale).

Secondo l'accusa, il senatore Matteoli, in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, nell'asservimento delle proprie funzioni agli interessi del Consorzio Venezia Nuova (CVN), richiedeva e otteneva da Mazzacurati Giovanni, presidente del consorzio, che talune opere di bonifica dell'area di Porto Marghera venissero affidate alla SO.CO.STRA.MO Srl di Cinque Erasmo. Questa società, dopo essersi associata in ATI (associazione temporanea di imprese) e avere quindi costituito con l'altra associata, Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, le società consortili Talea, Alfa e Talea2, anch'esse facenti parte dell'ATI, non partecipava alla esecuzione

delle opere di bonifica, che venivano realizzate dall'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa e/o da imprese terze.

L'operazione anzidetta aveva, quale contropartita, lo scopo: 1) di fare assegnare e gestire al Consorzio Venezia Nuova - quale concessionario unico delle opere di salvaguardia di Venezia - e alle imprese consorziate i finanziamenti relativi alle opere di bonifica dei siti industriali di Marghera, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee; 2) di garantire al Mazzacurati, con la nomina, effettivamente, avvenuta in data 1° ottobre 2008 di Patrizio Cuccioletta, rappresentato dall'accusa come un presidente del Magistrato alle Acque di Venezia "compiacente", completamente "a disposizione" dello stesso consorzio.

In effetti, è accaduto che la SO.CO.STRA.MO. Srl, nel mese di novembre del 2000, per effetto di una operazione societaria - non particolarmente evidente agli altri soci inconsapevoli - era entrata a far parte della compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova, con la quota irrisoria dello 0,006583, maturando in tal modo il diritto di essere assegnataria di lavori, anche se solo per la quota corrispondente alla partecipazione alla compagine consortile.

Invero, l'operazione veniva realizzata dalla SO.CO.STRA.MO. Srl - con un investimento di appena € 25.000,00 - mediante l'acquisto di una partecipazione nel consorzio Fagos, che a sua volta faceva parte anch'essa del Consorzio Venezia Nuova.

Osservano i giudici veneziani, nella domanda di autorizzazione a procedere, che diverse persone escusse hanno fornito una chiara motivazione circa l'ingresso della SO.CO.STRA.MO. Srl nel CVN, avvenuto su espressa indicazione fatta a Mazzacurati Giovanni, presidente del CVN, da Matteoli Altero, all'epoca esponente di spicco del Partito di Alleanza nazionale, nonché già Ministro dell'ambiente nel primo Governo Berlusconi (1994-1995).

Comunque, con la costituzione dell'ATI anzidetta, si passava alla fase operativa del piano delittuoso.

Come si è rilevato, Mazzacurati Giovanni assegnava i lavori di bonifica all'ATI con il metodo del "fuori quota", che lo svincolava dal rispetto del piano di riparto tra i consorziati, in quanto si trattava di opere che avrebbero dovuto essere realizzate da altre imprese venete, che non facevano parte del Consorzio Venezia Nuova, e ciò, nonostante che dell'ATI facesse parte la SO.CO.STRA.MO. Srl, che non aveva le potenzialità tecniche e operative per eseguire tali lavori.

A questo punto, interveniva Baita Piergiorgio, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione all'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa e fido collaboratore del Mazzacurati, il quale si assumeva l'onere di eseguire le opere.

All'ATI venivano, dunque, affidate in subappalto quelle opere "fuori quota", che in effetti sono state eseguite, principalmente, dalla Ing. E. Mantovani Spa ovvero da società da questa incaricate.

Nel contesto di tale accordo delittuoso, Baita Piergiorgio - la cui società (Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa) era esponente di riferimento del Consorzio Venezia Nuova - si impegnava a rinunciare al 50 per cento degli utili che sarebbero maturati negli anni con l'assegnazione dei lavori di bonifica di "Porto Marghera", a beneficio della SO.CO.STRA.MO. Srl, un socio con il quale aveva poco da condividere in termini operativi e che deteneva una quota irrisoria nel fondo consortile del CVN, ma che - per contro - aveva una quota paritetica in seno alle società consortili che erano state costituite a valle delle ATI (Talea, Alfa e Talea 2).

Secondo l'accusa, con tali modalità, la SO.CO.STRA.MO. Srl - mediante "appositi atti di impegno" perfezionati in Venezia - otteneva l'affidamento delle opere di bonifica dei siti di porto Marghera per le quali, pur non avendo svolto alcuna attività di bonifica, conseguiva: 1) un utile di € 29.522.512,98, al netto delle imposte, derivante dalla ripartizione del margine complessivo delle commesse (quantificato in ragione di una percentuale fissa), nonostante non avesse sopportato alcun costo per le attività di bonifica; 2) il corrispettivo di € 13.495.000, versato dall'Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa per la cessione a quest'ultima della quota consortile nel Consorzio Fagos; 3) il corrispettivo di € 5.655.000, versato dalla stessa Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, per la cessione, sempre all'anzidetta società, delle quote consortili possedute nelle società Alfa sc, Talea sc e Talea 2 sc.

Entrambi i due ultimi versamenti venivano determinati sulla base del portafoglio lavori acquisito dalla stessa SO.CO.STRA.MO. Srl, per effetto della sua partecipazione non operativa nell'ATI, costituita per dare esecuzione alle opere di bonifica affidate dal Consorzio Venezia Nuova.

In tal modo - sempre secondo l'accusa - Cinque Erasmo, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2012, conseguiva, nella sua qualità di amministratore di fatto della SO.CO.STRA.MO. Srl, un utile complessivo pari a € 48.672.512,98, mentre Matteoli Altero, riceveva danaro contante da Mazzacurati Giovanni e Baita Piergiorgio, "per il tramite di Cinque Erasmo", per un importo complessivo di € 550.000 con le seguenti modalità:

- quanto a € 400.000, la somma veniva consegnata in Roma tra la fine del 2004 e i primi del 2005 da Colombelli William Ambrogio a Cinque Erasmo;
- quanto a € 150.000,00, la somma veniva consegnata sempre in Roma tra il 2004 e il 2006 da Buson Nicolò a Cinque Erasmo.

Osserva la Commissione di inchiesta che i fatti anzidetti, come contestati dalla Procura della Repubblica in Venezia, sono da provare in sede di giudizio, ma sin d'ora risultano pacificamente

acclarate molte anomalie gestionali che, nel caso di specie, si intersecano tra di loro: 1) l'assegnazione in subappalto dei lavori di bonifica alle imprese facenti parte del Consorzio Venezia Nuova, senza lo svolgimento di alcuna gara di appalto; 2) l'assenza di criteri interni per l'assegnazione dei subappalti alle singole imprese consorziate; 3) l'assegnazione "fuori quota" dei lavori di subappalto, nella misura del 16 per cento, avvenuta in favore delle due imprese anzidette, non solo senza gara alcuna, ma anche in violazione dell'accordo di programma, che imponeva l'assegnazione in subappalto nella percentuale sopra indicata a imprese venete, non facenti parte del Consorzio Venezia Nuova; 4) l'assenza di controlli effettivi da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che, a tacer d'altro, hanno consentito al Consorzio Venezia Nuova di violare impunemente l'accordo quadro del 1991, in ordine ai criteri di assegnazione della "quota riservata".

In ogni caso, la Commissione di inchiesta - al fine di rappresentare plasticamente il contesto operativo dell'Ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia nell'intera vicenda di interesse - intende porre in evidenza la circostanza che, dalla richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, di cui si è detto (doc. 757/2), risulta che Piva Maria Giovanna e Cuccioletta Patrizio - i quali ricoprivano entrambi le funzioni di presidenti del Magistrato alle acque di Venezia, nonché le funzioni di provveditori alle opere pubbliche per il Triveneto (la prima, dal 26 luglio 2001 al 30 settembre 2008 e, il secondo, dal 1° ottobre 2008 al 31 ottobre 2011) - erano a libro paga del Consorzio, grazie a fondi neri raccolti dallo stesso Mazzacurati presso le principali imprese consorziate (Impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani Spa, Società Italiana Condotte Acqua, CO.VE.CO. Spa, Grandi Lavori FINCOSIT Spa, Cooperativa San Martino sc, SELC sc, ecc..).

5. Caratteristiche del sistema di marginamento

I sistemi di marginamento sono composti da barriere fisiche antierosione e a tenuta idraulica, con lo scopo di impedire il trasferimento dell'inquinamento proveniente dagli imbonimenti, dalle falde e dai suoli inquinati direttamente verso l'ambiente lagunare ovvero verso i canali portuali in comunicazione con l'ambiente lagunare. Tali soluzioni, con la sola aggiunta di opere integrative, permettono anche la realizzazione di banchine portuali moderne e lo scavo dei canali portuali con opportune sezioni.

Le opere sono state e vengono progettate sulla base del Piano regolatore portuale, tenendo conto delle profondità dei fondali richieste dall'Autorità portuale.

Le acque della falda superficiale drenate vengono allontanate, a gravità o con pompaggio, in condotte di adduzione e recapitate agli impianti di depurazione, realizzati e/o adeguati da parte della

regione Veneto, tramite la società consortile SIFA s.c.p.a. (Regione, Veritas, Gruppo Mantovani) concessionaria della regione Veneto per lo sviluppo e la gestione del Progetto integrato Fusina (PIF).

Come si è detto, il PIF è frutto della concessione, sottoscritta nel 2005 tra il presidente della regione Veneto e SIFA (Sistema integrato Fusina ambiente), per la realizzazione, con la formula del “progetto di finanza”, finalizzata alla “riduzione dell’inquinamento della laguna di Venezia; all’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche sia destinate all’uso idropotabile sia quelle impiegabili dalle industrie di Porto Marghera o per utilizzi non potabili”.

Di fatto, quindi, le opere previste si compongono di:

- palancolato - barriera fisica (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche e, solo in parte, anche della regione Veneto) ovvero banchina portuale adeguata (di competenza dell’Autorità portuale);
- sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche);
- sistema di collettamento al PIF (di competenza della regione Veneto).

In ogni caso, la funzionalità del sistema viene garantita solo dall’azione sinergica dei tre elementi anzidetti.

In particolare, gli interventi di competenza del Magistrato alle acque (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche) consistono in:

- marginamento con barriere fisiche impermeabili lungo i canali e le sponde lagunari, che eliminano gli apporti di materiali inquinati in laguna (erosione di suoli e apporti da falda superficiale e prima falda artesianica);
- sistemi di drenaggio, associati ai marginamenti, della falda sospesa presente nel riporto, collegati alla rete di convogliamento a depurazione delle acque drenate, come previsto dal Progetto integrato Fusina, in modo da assicurare che i livelli piezometrici nella fascia demaniale e nell’intorno immediato non subiscano variazioni per effetto del marginamento rispetto ai livelli piezometrici presenti prima della realizzazione del marginamento.

- effettivo invio delle acque contaminate drenate al sistema di depurazione è compito del SIFA (regione Veneto).

Attualmente, la SIFA s.c.p.a. convoglia e tratta i reflui industriali denominati B0 (reflui industriali non pre-trattati) per l’intera Macroisola del petrolchimico e i reflui di dreno (denominati B3) del retromarginamento della sponda nord del canale industriale sud.

Viceversa, per le altre aree facenti parte del SIN, la SIFA è ancora in attesa della consegna delle ulteriori opere di drenaggio - captazione delle acque di falda dei retromarginamenti realizzati

dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto (ex Magistrato alle acque di Venezia), necessarie per rendere funzionale il sistema di adduzione.

Fino a quando non verranno consegnate le opere di cui sopra, con la necessaria condivisione generale con gli utenti sulle modalità di ripartizione degli oneri relativi ai volumi complessivi dei reflui B3 trattati, non potranno essere formalizzati i contratti, che sono subordinati all'emanando Regolamento di fognatura da parte della concedente regione del Veneto, posto che si è in presenza di un sistema di captazione diffuso per tutte le Macroisole, e non di un sistema "puntuale" per ogni singolo utente (cfr. la relazione della SIFA s.c.p.a. sulle attività svolte per la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera in doc. 592/2).

L'anzidetta relazione della SIFA s.c.p.a. conclude, affermando di avere, a sua volta, realizzato - nell'ambito del progetto relativo alle opere impiantistiche realizzate per il trattamento delle acque reflue - un limitato intervento di marginamento, previsto nell'accordo di programma, che regola le modalità di attuazione degli interventi di salvaguardia ambientale della laguna da attuarsi a Porto Marghera e in aree lagunari vicine, stipulato tra l'ex Magistrato alle acque di Venezia e la regione del Veneto in data 10 giugno 2005, a seguito della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 4531 del 29 dicembre 2004.

In particolare, la società SIFA, nella qualità di concessionario della regione Veneto, ha eseguito gli interventi di marginamento interferenti con le attività del Progetto integrato Fusina, per una lunghezza di circa 630 metri, confinanti ad ovest con le opere previste in sponda Syndial - Polimeri Europa (4° Stralcio degli interventi per la sistemazione del canale industriale sud a Porto Marghera) e a sud con il lotto 2B, relativo alla sponda ovest del canale San Leonardo Marghera nel tratto fra il canale industriale sud e Fusina. Il valore delle opere eseguite è stato di € 8.750.190,68.

L'amministratore delegato della società SIFA, Guerrino Cravin, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito che l'impianto - eseguito per trattare circa 45 milioni di metri cubi all'anno di reflui civili e circa 13 milioni di metri cubi all'anno di reflui industriali - è stato ultimato nel mese di dicembre 2011 e che, attualmente, è nella fase del collaudo funzionale e opera soltanto il post-trattamento dei reflui civili, provenienti già trattati dall'impianto Veritas - che serve un bacino di utenza di poco meno di un milione di abitanti equivalenti - dalla zona del centro abitato di Marghera al Mirese.

I reflui civili - dopo un "finissaggio" (che è una filtrazione per togliere gli ultimi rimasugli di sospensione che vi sono nelle acque) e il successivo trattamento con gli UV, allo scopo di ottenere l'abbattimento finale dei batteri (operazioni effettuate entrambe presso gli impianti della società SIFA) - vengono poi immessi al largo del mare Adriatico, a circa dieci chilometri dalla costa, tramite una condotta, che è operativa da oltre un anno.

Viceversa, i fanghi di depurazione sono trattati da Veritas, che li smaltisce in discariche.

Per quanto riguarda i rifiuti industriali, l'impianto è funzionante solo in parte, per la mancanza di rifiuti industriali (i reflui B3).

Invero, per il trattamento delle acque industriali, il Cravin ha riferito che vi è un ramo dell'impianto, inserito all'interno del petrolchimico di Porto Marghera che, in questo momento, sta trattando circa 7 milioni di metri cubi all'anno, rispetto agli oltre 11 milioni di metri cubi all'anno che erano previsti, dal momento che le portate stanno scendendo a causa della forte deindustrializzazione della zona.

Quanto all'emungimento delle falde delle Macroisole, il Cravin ha riferito che: 1) l'impianto sta emungendo, orientativamente, 100.000/110.000 metri cubi di acqua all'anno, grazie a un ramo di circa 1,3 chilometri di estensione e di captazione delle acque, posto sul lato sud del Petrolchimico; 2) che, a regime, l'impianto dovrebbe ricevere circa 0,5 milioni di metri cubi di reflui di retromarginamento da captare e portare all'impianto di trattamento.

Si tratta di 400.000-450.000 metri cubi in più, rispetto a quelle oggi emunte, sicché, complessivamente, le quantità di acque emunte e poi trattate dall'impianto sono pari a circa il 20 per cento della sua capacità di trattamento.

Appare evidente che il mancato completamento delle opere di marginamento delle Macroisole impedisce anche il completamento della rete di raccolta delle acque di drenaggio a servizio del PIF, di competenza della regione Veneto.

In tale contesto di opere non ancora realizzate, è intervenuta - nel corso di un incontro tra tutti gli enti interessati, svoltosi in data 28 gennaio 2015 a Venezia presso il salone CTA del Provveditorato e finalizzato all'aggiornamento dello stato di avanzamento del Progetto integrato Fusina a Porto Marghera - la proposta fatta dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche alla regione Veneto di destinare una parte delle risorse disponibili del Provveditorato (circa € 3.000.000) per un intervento straordinario di manutenzione delle pompe collegate ai sistemi di drenaggio, al fine di conseguire la funzionalità immediata del sistema di captazione, recapito e trattamento delle acque di falda a Porto Marghera fino ad oggi realizzata, a fronte della disponibilità della Regione ad effettuare i necessari collegamenti alla rete elettrica esterna e ad accettare la conseguente immediata presa in carico della gestione e della manutenzione della rete di drenaggio fino ad oggi realizzata e collaudata (allegato 2 al doc. 787/2).

Ma, evidentemente, non se ne è fatto nulla, perché la spesa sarebbe stata inutile, prima del completamento delle opere di marginamento.

6. Le fonti di finanziamento

Gli interventi a Porto Marghera di competenza dello Stato - Magistrato alle acque di Venezia (ora Provveditorato interregionale alle opere pubbliche), dal 1995 a oggi, sono progettati e realizzati tramite il concessionario Consorzio Venezia Nuova, grazie alle somme rese via, via disponibili da fonti di finanziamento sia pubbliche, che private (cfr. la relazione del 7 luglio 2015 degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, in doc. 589/2), come risulta, nel dettaglio, dal seguente prospetto, contenuto nel documento anzidetto, esplicitativo delle singole voci di finanziamento:

RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INTERVENTI NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) DI PORTO MARGHERA			
(situazione al 31 marzo 2015 - importi in milioni di euro)			
		IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISPONIBILE
FONDI PUBBLICI	Fondi Legge Speciale per Venezia	133,192	133,192
	Fondi CIPE - 12.07.1996	50,096	46,985
	Fondi CIPE - accordo di programma Quadro 7.04.2006	50,000	50,000
	Importi da Regione Veneto per indagini e caratterizzazioni	4,150	3,974
	Fondi dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economica Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia - Convenzione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto del 18.12.2012	1,514	1,363
TOTALE A)		238,952	235,514
FONDI DA PRIVATI (ACCORDI E TRANSAZIONI)	Contratti di Transazione con lo Stato	565,811	543,615
	Contributi per gestione acque di drenaggio	10,397	4,030
TOTALE B)		576,208	547,645
TOTALE A) + B)		815,160	783,635
IMPORTI DEGLI INTERVENTI GIÀ ULTIMATI O IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL SIN DI PORTO MARGHERA			781,635

6.1. Fondi pubblici

Con i fondi provenienti dalla legge speciale per Venezia, a valere sulle risorse della legge speciale per Venezia (legge n. 798 del 1984) sono stati finanziati, in tutto o in parte, numerosi progetti e lavori a Porto Marghera, nell'ambito di vari atti contrattuali attuativi della convenzione generale rep. n. 7191/1991 tra il concedente Magistrato alle acque di Venezia (ora Provveditorato alle opere pubbliche per il Triveneto) e il concessionario Consorzio Venezia Nuova.

La disponibilità di tali fondi, anno dopo anno, grazie agli stanziamenti operati dalle varie Leggi Finanziarie, ha consentito fin dal 1995:

- lo sviluppo della progettazione generale del piano di interventi previsto per Porto Marghera e di alcuni interventi successivamente finanziati;

- l'avvio degli interventi di marginamento delle Macroisole ritenuti prioritari;

Ad oggi, le risorse della legge speciale destinate alla progettazione e alla realizzazione degli interventi suindicati ammontano a 133,192 milioni di euro, tutti disponibili e utilizzati per i seguenti interventi, che risultano già tutti completati.

INTERVENTI A PORTO MARGHERA FINANZIATI CON FONDI LEGGE SPECIALE PER VENEZIA			
Codice Intervento	Descrizione Intervento	Atti Attuativi della Convenzione Generale rep. n.	Importo lordo (€)
133	MESSA IN SICUREZZA SITO "PASSO CAMPALTO" LATO LAGUNA	7649	28.225.469,28
132	CANALE INDUSTRIALE SUD SPONDA NORD 1° STRALCIO	7295	1.923.454,63
145	CANALE INDUSTRIALE SUD SPONDA NORD 2° STRALCIO	7637	5.483.891,14
62	CONTERMINAZIONE ISOLA DELLE TRESSE LATO CANALI INDUSTRIALI	7322	13.842.920,93
185	PENISOLA DI S. GIULIANO 1° STRALCIO SPONDA EST	7649	16.509.180,10
197	PROTEZIONE SPONDA CANALE INDUSTRIALE SUD 3° STR. (E1)	7649	21.584.622,11
249	CANALE OVEST SPONDA SUD 1° STR. (D4/1)	7760	30.211.651,43
315	PROTEZIONE SPONDA CANALE IND. SUD 4° STR. DARSENA TERMINALE 1° LOTTO NUOVA SIRMA FASE A (E2/1)	7894	4.856.921,31
327	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STR. SPONDA SUD (FASE A DEL II LOTTO) 43 ETTARI (E2/3a)	7962	6.413.018,69
	Totale Interventi		129.051.129,62
PROGETTAZIONI			
315-PRG	PROTEZIONE SPONDA CANALE IND. SUD 4° STR. DARSENA TERMINALE 1° LOTTO NUOVA SIRMA FASE A (E2/1)	7395	160.368,78
385-PRG	CANALE IND. SUD -4° STR. -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE-LOTTO 2 (SPONDA 43 ha) FASE C	7395	91.170,82
386-PRG	CANALE IND SUD-4° STR. SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE (SPONDA OVEST DELLA DARSENA TERMINALE) FASE A	7395	31.712,20
387-PRG	CANALE IND. SUD-4° STR. -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE-LOTTO6 (SPONDA EX ABIBES) FASE A	7395	84.075,69
392-PRG	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STR. -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE. LOTTO 3 -SPONDA PAGNAN -COLACEM -FASE A -MESSA IN SICUREZZA	7395	105.883,93
398-PRG	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE. LOTTO 7B -SPONDA FASSA EX EDISON -PROGETTO ESECUTIVO DI FASE A -MESSA IN SICUREZZA	7395	118.415,58
402-PRG	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE LOTTO 6 -SPONDA EX ABIBES -COMPLETAMENTO DELLA FASE DI MESSA IN SICUREZZA	7395	55.716,06
403-PRG	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE LOTTO 4 -SPONDA SYNDIAL -POLIMERI EUROPA -MESSA IN SICUREZZA	7395	61.476,22
446-PRG	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STR. SPONDA SUD TRATTO ALCOA (E2/4d)	7395	50.483,74

273-PRG	MARGINAMENTO CANALE BRENTELLA -1° STRALCIO	7844	1.022.578,53
291-PRG	ISOLA SERBATOI PETROLIFERI SPONDA OVEST	7868	487.316,40
335-PRG	PROTEZIONE SPONDA OVEST CANALE S. LEONARDO -MARGHERA (TESTATA PETROLCHIMICO)	7868	586.298,78
336-PRG	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA SPONDA OVEST DEL CANALE S. LEONARDO -MARGHERA NEL TRATTO FRA IL CANALE INDUSTRIALE SUD E FUSINA.	7868	147.353,32
341-PRG	INTERVENTO DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DELL'AREA DEMANIALE DENOMINATA "TERZO ARGINE" EX ESSO A VENEZIA -PORTO MARGHERA	7818	105.090,12
405-PRG	CANALE IND OVEST SPONDA OVEST TRATTO TRA DARSENA RANA E NUOVA BANC. CIA -TRANSPED (D3/1)	7818	43.219,87
488-PRG	SISTEMAZIONE DELLA SPONDA NORD DEL CANALE INDUSTRIALE NORD A PORTO MARGHERA -DEMOLIZIONE DEI PONTILI DEMANIALI	8007	368.236,80
	PROGETTAZIONE DEFINITIVO GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA 4° STRALCIO -SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE	7395	621.027,95
		Totale Progettazioni	4.140.424,79
		Totale finanziato in Legge Speciale per Porto Marghera	133.191.554,41

6.1.a. Contributi da parte della regione del Veneto

La regione del Veneto ha, nel tempo, sottoscritto alcuni specifici accordi di programma con l'allora Magistrato alle acque e, in tale ambito, è stata co-finanziata la realizzazione - affidata al Magistrato alle acque e da questi al concessionario - di indagini particolari sulle aree inquinate emerse, sulle acque e sui fondali dei canali portuali tra le Macroisole.

Ad oggi, sono stati deliberati dalla Giunta regionale del Veneto, in favore del Magistrato alle acque, 4,150 milioni di euro, di cui 3,974 milioni di euro trasferiti al Magistrato alle acque (ora Provveditorato) e utilizzati per indagini su sedimenti e acque lagunari della zona di Porto Marghera e per caratterizzazioni delle sponde e dell'area cosiddetta "43 ettari" nella Macroisola di Fusina, attività tutte già ultimate.

Da ultimo, l'accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia - Malcontenta - Marghera - sottoscritto in data 31 marzo 2008, tra il commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione del Veneto, l'allora Magistrato alle acque, la provincia di Venezia, il comune di Venezia e il commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 - ha accelerato la realizzazione degli interventi di dragaggio dei canali.

Inoltre, come si è detto, in base a tale accordo, il Provveditorato ha realizzato gli interventi nella porzione di "23 ettari" nell'area cosiddetta dei "43 ettari" nella Macroisola di Fusina, (infrastrutture per lo stoccaggio provvisorio delle terre di dragaggio).

6.1.b. Fondi deliberati dal CIPE

In data 12 luglio 1996, a valere sulla legge n. 641 del 1996, il CIPE ha assegnato, attraverso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi a carattere ambientale nella zona di Porto Marghera, la somma di 50,096 milioni di euro (di cui finora resi disponibili 46,985 milioni di euro), che ha permesso il finanziamento dello specifico Atto contrattuale rep. n. 7867/2000 attuativo alla convenzione generale tra amministrazione concedente e concessionario.

Con tali fondi, a partire dal 1997, è stato dato un significativo impulso allo sviluppo degli interventi programmati, proseguendo la realizzazione della progettazione e dei marginamenti in varie Macroisole. Gli interventi così finanziati sono completati o in avanzato stato di esecuzione, ad eccezione delle lavorazioni, in fase di avvio, sul tratto della banchina "Molini e Cereal Docks" nella Macroisola Nord, che hanno trovato nei fondi anzidetti solo una parte del finanziamento necessario per la loro realizzazione.

Con la delibera n. 1 del 2006, il CIPE ha poi assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 150 milioni di euro per la realizzazione di interventi a carattere ambientale, di cui 50 milioni di euro sono stati destinati agli interventi di messa in sicurezza delle sponde dei canali di Porto Marghera (articolo 5, comma 2, dell'accordo di programma del 7 aprile 2006). A valere su tali fondi, l'allora Magistrato alle acque ha sottoscritto con il concessionario l'Atto rep. n. 8282 attuativo della convenzione rep. 7191/1991.

Questi ultimi fondi risultano tutti già impegnati in interventi di conterminazione delle Macroisole, già completati.

6.1.c. Fondi assegnati dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economica ambientale relativi ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia

Nell'ambito dell'accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia - Malcontenta - Marghera del 31 marzo 2008, il Commissario delegato per l'emergenza socio-economica-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, con una convenzione del 18 dicembre 2012, sottoscritta con l'allora Magistrato alle acque, ha assegnato allo stesso l'ulteriore somma 1,514 milioni di euro (di cui versati 1,362 milioni di euro) per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione, già completata, della 3^a vasca di deposito preliminare nell'area "23 ettari" compresa nella zona cosiddetta "43 ettari" della Macroisola di Fusina.

Complessivamente, le risorse pubbliche stanziare a favore degli interventi ambientali di Venezia - Porto Marghera ammontano, quindi, a 238,952 milioni di euro, di cui effettivamente disponibili 235,514 milioni di euro, risorse già tutte impegnate alla data del 31 marzo 2015.

6.2. Fondi privati

- Fondi provenienti da accordi transattivi tra lo Stato italiano e le aziende che operano a Porto Marghera, con insediamenti insistenti su Macroisole di interesse nazionale, individuate dal Master Plan

Invero, le società che operano a Porto Marghera hanno l'obbligo di provvedere, a loro spese, alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica delle proprie aree inquinate e delle relative falde, in modo tale da arrestare e impedire la fuoriuscita di inquinanti dai terreni o dalle falde sottostanti le aree in concessione o di loro proprietà.

Per tale ragione, lo Stato (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle infrastrutture - Provveditorato) ha sottoscritto, a partire dal 2001, numerosi atti di transazione e cooperazione con le società interessate. In forza di tali transazioni, le società hanno assunto, irrevocabilmente, incondizionatamente, con esclusione della possibilità di ripetere tali somme, l'obbligo di contribuire, in modo predeterminato, alla accelerazione del piano di realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle aree avviato dallo Stato.

In particolare, l'accordo di programma per la chimica a Porto Marghera del 21 ottobre 1998 prevede al punto 3.1.a, che il Magistrato alle acque e l'Autorità portuale "provvedano alle preliminari e necessarie opere di conterminazione dei siti, eventualmente integrandole con le opere di banchinamento" e che il Magistrato alle acque realizzi, anticipandone la spesa, gli interventi di marginamento dei canali industriali nell'area di Porto Marghera, provvedendo poi a "ripetere quanto anticipato presso le Aziende che risultassero, in sede giurisdizionale o transattiva, responsabili dell'inquinamento".

Lo Stato italiano (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato), nel corso degli anni, ha stipulato numerosi contratti di transazione per il risarcimento del danno ambientale con altrettante società operanti a Porto Marghera, per il complessivo importo di 565,811 milioni di euro, funzionalmente destinato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle sponde lungo le Macroisole di Porto Marghera e alla realizzazione di interventi ambientali nella zona di laguna tra Porto Marghera e Venezia, come risulta dal prospetto seguente, che contiene, quale prima voce, la transazione conclusa con la Montedison, per il rilevante importo di 271,139 milioni di euro:

SOCCIA' / ENTE	ATTO ATTUATIVO REP. N.	TRANSAZIONE REP. N.	DATA	IMPORTO (euro)	IMPORTO VERSATO (euro)	IMPORTO DA VERSARE (euro)
EDISON S.p.A. (già MONTEEDISON)	8022		31/10/2001	271.139.872,00		
Fondi disponibili da art. 5 contratto di transazione 31/10/2001	8022		31/10/2001	12.911.422,00		
EDISON S.p.A.	8022	8119	15/02/2006	2.450.000,00		
ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	8062	8057	15/02/2005	41.600.000,00		
IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.	8062	8077	21/07/2005	2.559.572,00		
ENEL PRODUZIONE S.p.A.	8062	8078	21/07/2005	15.000.000,00		
API "Anonima Petroli Italiana S.p.A.	8062	8079	21/07/2005	1.115.240,00		
ESSO Italiana s.r.l.	8062	8082	22/07/2005 e integrazioni 01/08/2005 e 09/09/2005	6.100.000,00	186.311.422,00	
Solvay Solete S.p.A.	8062	8099	13/12/2005	3.500.000,00		
Italiana Coke S.p.A. e Intermodale Marghera s.r.l.	8062	8098	13/12/2005	3.996.751,00	188.465.896,72	2.847.428,54
ALUM IX S.p.A.	8062	8120	16/02/2006	8.607.525,92		
PILKINGTON ITALIA S.P.A.	8062	8124	17/02/2006	4.327.840,00	162.966.150,00	
IMMGAS 2002 s.r.l. - CRICON PRODUZIONI SAPIO s.r.l. - SAPIO INDUSTRIE s.r.l.	8062	8127	27/02/2006	1.250.000,00		
Italcementi S.p.A.	8062	8199	29/12/2006	612.698,82	537.763.468,72	
SYNE/IAL S.p.A. e ENI S.p.A.	8149	--	30/01/2006	140.000.000,00		
Società Italiana per Gas p.a.	8223	8144	27/02/2006 rivisto 19/04/2006	15.000.000,00		
INEOS Vinylls Italia S.p.A.	8223	8159	19/06/2006	2.650.418,52		
DEMONT s.r.l. - SEVIM S.p.A. - TREVISAN s.r.l. (Consorzio Tecnologico Veneziano s.r.l.)	8223	8164	14/07/2006	1.512.891,00		
DEMONT s.r.l. - ROVECO s.r.l. - STEA s.r.l. - VEST S.p.A. (Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva - Fusina)	8223	8165	14/07/2006	3.276.866,00		
DECAL - Depositi costieri Calliope S.p.A. (DECAL S.p.A.)	8223	0169	04/08/2006	3.000.000,00		
TOTALE (1)				540.610.897,26	537.763.468,72	2.847.428,54
ATB Riva Calzoni S.p.A.	8022	8254	07/03/2008	1.210.044,00	1.210.044,00	110.000,00
TODARO S.p.A.	8022	8271	27/08/2008	237.782,00	237.782,00	0,00
I.CO.LI s.r.l.	8022	8275	23/07/2008	100.000,00	20.000,00	80.000,00
C.I.T.I. s.r.l.	8022	8358	27/07/2009	325.725,00	325.725,00	65.145,00
ZETA s.a.s.	8223	8291	24/10/2008	15.000,00	15.000,00	0,00
FINART S.P.A. CEAV EBAV	8223	8298	19/11/2008	252.476,00	252.476,00	0,00
MONTEFIBRE S.p.A.	8223	8304	05/12/2008	7.007.110,10	(*) 2.811.808,73	4.195.301,37
GE.FA MULTIPLE s.r.l.	8223	8309	17/12/2008	1.000.000,00	250.000,00	750.000,00
Soc. Officine Meccaniche Villa & Bonakii S.p.A.	8223	8327	13/02/2009	113.834,00	113.834,00	0,00
Soc. Officine Luigi resta S.p.A.	8223	8328	13/02/2009	113.814,00	113.814,00	0,00
Finanziaria Internazionale Alternative Investimenti SGR S.p.A.	8223	8332	27/02/2009	1.100.956,00	500.956,00	600.000,00
TOTALE (2)				11.476.741,10	5.851.439,73	5.625.301,37
Siderurgica Gabrielli S.p.A. - Area ex Aluvenice S.P.A.	Da Contrattualizzare	8451	06/10/2010	1.683.889,00		1.683.889,00
Fondo Lucrezio (Finanziaria Internazionale Alternative Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (area ex Cantiere dalla Pietà) UBI Leasing S.p.A.)	Da Contrattualizzare	8450	06/10/2010	367.225,00		367.225,00
VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.r.l.	Da Contrattualizzare	8449	06/10/2010	2.388.634,00		2.388.634,00
Docks Venezia Srl - Parca Marghera Srl - Immobiliare Laguna Srl - area Sona.	Da Contrattualizzare	8452	06/10/2010	1.750.000,00		1.750.000,00
San Marco Petroli S.p.A.	Da Contrattualizzare	8474	17/12/2010	(**) 1.500.000,00		1.500.000,00
Triveneta Gestioni e Progettazione Immobiliari S.r.l.	Da Contrattualizzare	8475	17/12/2010	131.136,00		131.136,00
Fincantieri S.p.A.	Da Contrattualizzare	8476	11/01/2011	5.902.526,00		5.902.526,00
TOTALE (3)				13.723.410,00	0,00	13.723.410,00
TOTALE (1) + (2) + (3)				565.811.048,36	543.614.908,45	22.196.139,91
(*) Montefibre ha versato ulteriori 4696,63 € per interessi dovuti al ritardo del pagamento delle somme dovute						
(**) L'importo dovuto da San Marco Petroli è di 3 M€ di cui 1,5 M€ destinato alla Regione Veneto						

Complessivamente, quindi, sono stati sottoscritti dallo Stato con le aziende, che hanno operato o operano a Porto Marghera, n. 45 contratti di transazione, allo stato, per l'importo complessivo di 565,811 milioni di euro, già incassati, dei quali risultano trasferiti al Provveditorato 543,615 milioni di euro. Tali trasferimenti risultano già impegnati al 100 per cento e spesi per oltre il 95 per cento alla data del 31 marzo 2015. (doc. 589/2)

A questo proposito, sono stati acquisiti dal Ministero dell'ambiente tutti i contratti transattivi, ad eccezione di quello concluso con la Edison Spa - già Montedison (docc. da n. 686/2 a n. 686/44), che non è stato reperito presso gli uffici del Ministero dell'ambiente.

Tali accordi transattivi hanno l'effetto di liberare le società contraenti dall'obbligo di provvedere, a proprie spese, alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà, trasferendo allo Stato tale onere.

Quanto ai tempi previsti, negli atti di transazione stipulati con i privati proprietari delle aree, per la realizzazione degli interventi, l'esame dei contratti acquisiti dalla Commissione di inchiesta rende evidente che si tratta di interventi di "messa in sicurezza" connotati da ragionevole urgenza.

Così, il contratto di transazione stipulato, in data 15 febbraio 2005 tra il Ministero dell'ambiente e l'ENI Spa (doc. 686/2), all'articolo 4, dispone testualmente: "Resta inteso che la procedura di approvazione del presente contratto nei modi di legge dovrà esaurirsi nel termine di tre mesi dalla sua sottoscrizione. Entro lo stesso termine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvederà a comunicare alla società contraente i decreti di approvazione delle opere di competenza del Magistrato alle acque di Venezia, e, nei successivi tre mesi, i verbali di consegna provvisoria dei lavori sotto riserva di legge".

Analoga disposizione si rinviene nel contratto stipulato con l'ENEL Spa in data 21 luglio 2005. (doc. 686/3)

Ora, non può porsi in dubbio che, ove lo Stato non adempia agli obblighi, si configura una sua precisa responsabilità, con possibili conseguenze in termini richieste di adempimento e/o di pretese risarcitorie, considerato che, molto opportunamente, tra le varie clausole contrattuali è stata espressamente esclusa la possibilità di risolvere le transazioni per l'inadempimento della parte pubblica.

Tanto più appaiono probabili azioni risarcitorie, a fronte del mancato completamento delle opere di bonifica, alla luce sia degli elevati importi versati, sia della qualità e dello spessore economico dei contraenti privati.

Comunque, alla data del 31 marzo 2015, tali trasferimenti risultano già impegnati al 100 per cento e spesi per oltre il 95 per cento.

Peraltro, gli importi anzidetti sono destinati ad aumentare, dal momento che, nella nota inviata dal Ministero delle infrastrutture, che accompagna la “Sintesi dello stato di attuazione degli interventi di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto” (doc. 593/2), si sottolinea che il valore complessivo dei citati contratti di transazione è di importo pari a 595,872 milioni di euro. Si tratta di somma ben superiore a quella incassata fino ad oggi, che trova la sua spiegazione nella rateizzazione del debito concessa ai soggetti privati fino all’anno 2023, secondo precise scadenze temporali.

Inoltre, la nota del Ministero delle infrastrutture sottolinea: 1) che, rispetto ai versamenti effettuati dai soggetti privati nella casse dello Stato, si registra una mancata riassegnazione al dicastero dell’ambiente da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di oltre 7.200.000, per versamenti effettuati dal 2009 al 2012; 2) che le procedure di riassegnazione delle somme incassate da parte del Ministero dell’economia e delle finanze hanno avuto un’accelerazione a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 97 del 2013, che ha sostituito l’articolo 317, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In conseguenza di tale intervento legislativo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha riassegnato al Ministero dell’ambiente la complessiva somma di € 10.679.071,13 (versamenti concernenti le annualità 2013 e 2014), che è stata impegnata come segue:

- € 1.000.000 impegnati a favore del direttore della Direzione Progetto Venezia della regione Veneto (versamenti relativi al contratto di transazione Stato-Società San Marco Petroli);
- € 9.679.071 impegnati a favore della regione Veneto per il completamento delle opere di marginamento delle Macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico di competenza regionale (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, dell’accordo di programma del 16 aprile 2012).

Tuttavia, la regione Veneto, con nota in data 10 luglio 2015 prot. n. 286214 (doc. 613/2), riferisce che, ad oggi - come già segnalato con la precedente nota del 2 aprile 2015 (doc. 342/2) - il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora provveduto ai trasferimento delle risorse anzidette, che comunque - come si vedrà nel paragrafo successivo - sono del tutto insufficienti per il completamento delle opere di marginamento delle Macroisole del Nuovo Petrolchimico e di Fusina, da parte della regione Veneto.

Invero - come si è già rilevato - il citato accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16 aprile 2012 (allegato al doc. 713/2) ha attribuito alla regione del Veneto la competenza per la realizzazione di alcuni tratti di marginamento (ivi comprese le relative linee di drenaggio) presso le Macroisole del Nuovo Petrolchimico e di Fusina, che, in precedenza erano di competenza dell’ex Magistrato alle acque di Venezia.

Nella nota anzidetta, si precisa che la realizzazione di queste opere non è inclusa nel contratto di concessione tra la regione del Veneto e SIFA s.c.p.a., di cui si è detto.

- Fondi da aziende che operano a Porto Marghera, con insediamenti insistenti su Macroisole di interesse nazionale individuate dal “Master Plan”, per la gestione delle acque di drenaggio

Gli apporti di acque meteoriche vengono raccolti e allontanati dalle Macroisole, mediante un sistema di drenaggio e collettamento, la cui gestione è a carico delle aziende collocate nelle Macroisole interessate, ma i cui costi di gestione vengono sostenuti anticipatamente dal Provveditorato, per essere poi rimborsati dalle Aziende stesse.

Allo stato, a fronte di un costo complessivo finora sostenuto di 10,397 milioni di euro, sono stati rimborsati 4,030 milioni di euro.

A seguito di questi ultimi apporti le risorse private destinate dal Ministero dell’ambiente agli interventi ambientali del SIN di Porto Marghera ammontano a 576,208 milioni di euro, di cui 547,645 milioni di euro già versati al Provveditorato.

In conclusione, dalla relazione degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova (doc. 589/2) risulta che il complessivo importo delle risorse pubbliche e di quelle private, destinate agli interventi a Porto Marghera ammonta a 815,160 milioni di euro, di cui 783,159 milioni di euro effettivamente disponibili.

7. Stato delle realizzazioni della messa in sicurezza e dei marginamenti

Dalla relazione trasmessa, nel mese di aprile 2015, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche (doc. 338/2), risulta che:

1) gli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna nella zona di Porto Marghera sono stati avviati dal Magistrato alle acque (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche), tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova nel 1995, sulla base di quanto previsto nel “Piano generale degli interventi”, allegato alla Convenzione generale rep. n. 7191/1991, richiamato dall’articolo 3 della legge n. 139 del 1992 e, in particolare, sulla base del “Progetto generale di massima degli interventi per l’arresto e l’inversione del degrado” del settembre 1993.

2) che gli interventi attuati sono consistiti nella realizzazione del marginamento delle sponde, con i retrostanti sistemi di drenaggio e di collettamento delle acque reflue e la messa a norma degli scarichi, allo scopo di realizzare la completa “cinturazione delle Macroisole” lungo il perimetro.

3) che, per quanto di competenza del Provveditorato, fino al 31 marzo 2015, la progettazione degli interventi era “pressoché” - dunque, non totalmente - completata, mentre l’avanzamento dei lavori era pari al 94 per cento circa (come da tabella) posto che, su 41.919 metri totali di marginamenti necessari per completare l’opera - dopo l’aggiornamento del sito di interesse nazionale di Porto Marghera dell’anno 2013, avvenuto con decreto ministeriale del 24 aprile 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (deliberazione della Giunta regionale n. 58/2013) - ne erano stati realizzati, o erano in corso di realizzazione, 39.544 metri.

I dati riportati nella tabella che segue sono contenuti nella relazione del mese di aprile sullo “Stato di avanzamento delle attività nel sito industriale di Porto Marghera: messa in sicurezza”, proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto (doc. 338/2).

STATO MESSA IN SICUREZZA DEI MARGINAMENTI					
Macroisola	Sponde di competenza Provveditorato	Sponde realizzate e/o in corso di realizzazione		Sponde da eseguire	Totale
		metri	%		
Nord	802	244	30,12%	558	802
Passo Campalto	2.640	2.640	100,00%		2.640
S. Giuliano	1.650	1.650	100,00%		1.650
la Zona Industriale	4.960	3.460	69,76%	1.500	4.960
Portuale	2.320	2.320	100,00%		2.320
STATO MESSA IN SICUREZZA DEI MARGINAMENTI					
Macroisola	Sponde di competenza Provveditorato	Sponde realizzate e/o in corso di realizzazione		Sponde da eseguire	Totale
		metri	%		
Raffinerie	7.260	7.230	99,59%	30 (*)	7.260
Serbatoi Petroliferi	3.000	3.000	100,00%		3.000
Vecchio Petrolchimico	2.667	2.430	91,11%	237 (*)	2.667
Nuovo Petrolchimico	8.125	8.125	100,00%		8.125
Tresse	3.810	3.810	100,00%		3.810
Malcontenta	550	550	100,00%		550
Fusina	2.735	2.735	100,00%		2.735
Isola delle Statue	1.400	1.400	100,00%		1.400

	41.919	39.544	94,45%	2.325	41.919

4) che, al momento, non vi erano più finanziamenti che consentono ulteriori lavori e che, di recente, era stata rappresentata al Ministero dell'ambiente una richiesta di ulteriori finanziamenti (oltre 140 milioni di euro per il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e circa 60 milioni di per la Regione del Veneto e senza considerare i finanziamenti richiesti dall'Autorità portuale).

Con la nota in data 2 aprile 2015 (doc. 342/2), la regione Veneto - rispondendo a specifica richiesta del presidente della Commissione di inchiesta sullo stato di attuazione delle opere di marginamento del SIN di Porto Marghera. - ha comunicato che, a seguito di una serie di incontri con i rappresentanti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia (Triveneto) e dell'Autorità portuale di Venezia, sono stati individuati i tratti di competenza della regione del Veneto, ai fini del completamento della conterminazione di cui all'articolo 5, comma 9, dell'accordo di programma del 16 aprile 2012.

I marginamenti in questione riguardano: 1) le sponde Alcoa (OP 446 - tratto E2/4d) ed Enel (tratto E2/5) lungo la sponda Sud del Canale Industriale Sud della Macroisola di Fusina; 2) il tratto della darsena della Rana (OP 544 - tratto D5/2b), in corrispondenza dai sottoattraversamenti con tubazioni delle società Edison, Syndial, Sapio/Crion e dell'oleodotto ed impianto antincendio Ies lungo la sponda Sud del canale Industriale Ovest della Macroisola del Nuovo Petrolchimico.

Nell'anzidetta nota del 2 aprile 2015, la regione Veneto sottolinea che la realizzazione degli interventi di competenza regionale è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti, posto che l'accordo di programma del 16 aprile 2012 destina, all'articolo 10, comma 1, il finanziamento degli interventi, previsti dall'articolo 5, comma 9, da effettuarsi con le risorse del Ministero dell'ambiente, che aveva destinato alla regione Veneto un finanziamento nella misura di appena 10.649.238,10 euro (di cui solo € 440.939,75, già trasferiti alla regione Veneto).

All'evidenza - prosegue la nota - si tratta di un importo largamente insufficiente, dal momento che il solo progetto esecutivo di messa in sicurezza della sponda Alcoa, aggiornato a gennaio 2008, prevede un quadro economico di spesa dell'importo di 25.270.819,81 euro.

Inoltre, le stime dei costi, eseguite dal concessionario regionale SIFA s.c.p.a., comprensive delle sole opere, per il tratto Enel e quello della darsena della Rana vengono indicate, rispettivamente, nella misura di circa 20.000.000 euro e di 4.000.000 euro.

Sul punto, a conferma di quanto rappresentato dalla regione Veneto, è intervenuto anche il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche che, con la nota del 24 luglio 2015 (doc. 681/2)

- nel rispondere a specifica richiesta del presidente della Commissione di inchiesta, in ordine alle competenze e ai costi delle opere di marginamento a Porto Marghera - ha dichiarato che, in effetti, il finanziamento ministeriale attribuito alla regione del Veneto, nell'ambito dell'accordo di programma del 16 aprile 2012, pari ad € 10.649.238,10, era del tutto inadeguato a completare le opere di marginamento delle Macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, di competenza regionale, il cui costo andava stimato in circa € 80.000.000 (doc. 681/2).

Inoltre, nell'anzidetta nota del Provveditorato, si rappresenta che - dal punto di vista ambientale - "chiudere" le predette Macroisole risulta essere prioritario rispetto al completamento dei tratti di marginamento delle Macroisole di competenza del Provveditorato, come emerso nel corso di una riunione tenutasi in data 10 ottobre 2014 presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti della regione Veneto.

Aggiungasi poi - sul piano strettamente tecnico - che dovranno essere risolte le difficoltà tecniche associate alla conterminazione di aree industriali attive, in cui durante gli interventi di marginamento dovrà essere garantita la continuità delle attività produttive e dovranno essere risolte le interferenze dovute alla presenza di sottoservizi, in quanto - per verso - i marginamenti da completare si intersecano con sottoattraversamenti e tubazioni delle società Edison, Syndial, Sapiro/Crion e con l'oleodotto e l'impianto antincendio della Ies di Mantova, lungo la sponda Sud del Canale Industriale Ovest nella Macroisola del Nuovo Petrolchimico e - per altro verso - vi è il problema di garantire la continuità dell'attività produttiva delle aziende anzidette, durante l'esecuzione dei marginamenti anzidetti.

A sua volta, l'Autorità portuale di Venezia, con nota in data 29 aprile 2015, a firma del presidente, Paolo Costa (doc. 400/2) riferisce: 1) che, sulla base di quanto previsto nell'accordo di programma per la Chimica di Porto Marghera, sottoscritto in data 21 ottobre 1998, all'Autorità portuale era affidato il compito di procedere agli interventi di bonifica ambientale e di messa in sicurezza delle aree demaniali marittime del porto di Venezia, all'interno del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, previo finanziamento statale; 2) che, ad oggi, l'Autorità portuale ha realizzato le seguenti opere e, cioè, la banchina Beltrame; la banchina Canale Industriale Ovest; la banchina Veneto; la banchina Piemonte; la banchina Sali; la Escavo Canale Industriale Ovest; la Escavo Canale Industriale Sud; la Escavo Canale Malamocco-Marghera; 3) che, con delibera n. 4533 del 2004, la regione Veneto aveva stanziato i fondi per la caratterizzazione delle aree del demanio marittimo, attribuendone la competenza alla stessa Autorità portuale di Venezia, che aveva provveduto ad appaltare tale attività e ad eseguirla in contraddittorio con l'ARPA Veneto; 4) che la validazione degli esiti del Piano di caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica erano state discusse nell'ambito della Conferenza di servizi per il sito di interesse nazionale, tenutasi a Venezia

in data 14 ottobre 2013; 5) che, all'interno delle aree date in concessione a TRI e a Multiservice, la società SIFA - concessionaria della regione Veneto - non aveva realizzato e neanche risultavano essere in progetto, le linee di drenaggio del sistema Progetto integrato Fusina; 6) che nelle medesime aree di competenza dell'Autorità portuale non erano stati realizzati i marginamenti da parte del Magistrato alle acque di Venezia, né era stato realizzato il collegamento alla rete PIF, pur se l'Autorità portuale si era adoperata, secondo quanto previsto dal piano generale del Progetto integrato Fusina, prevedendo sistemi di captazione per alcuni degli interventi eseguiti.

Inoltre, Paolo Costa - premesso che quanto sinora eseguito dall'Autorità portuale, da lui presieduta, era stato realizzato, esclusivamente, solo grazie alle risorse derivanti dall'autofinanziamento - sottolinea che il fabbisogno economico per l'esecuzione delle attività di consolidamento delle banchine e la loro contestuale impermeabilizzazione doveva essere calcolato in 76.500.000 euro, concerne le seguenti banchine: 3. Friuli; 4. Cadore; 5. Veneto (secondo tratto 300 m); 6. Trento; 7. Bolzano; 8. Lombardia; 9. Aosta; 11. Romagna; 12. Emilia; 14. Voltatesta Sali; 15. Collegamento Voltatesta con marginamento Canale Nord; 18. Tratto Sponda Beltrame; 20. Tratto Vesta; 21. Tratto Guardie ai Fuochi - Vesta; 22. Darsena Ovest secondo tratto (80 m); 23. Ilva.

Si tratta di somme che, a sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 3, dell'accordo di programma Moranzani, sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, il presidente dell'Autorità portuale pone in evidenza un dato molto importante e, cioè, che il completamento delle opere di marginamento è propedeutico a importanti benefici economici e, a tale proposito, cita il caso delle imprese Grande Molini Italiani e Cereal Docks, che avevano sottoscritto, in data 19 gennaio 2012, un accordo con la stessa Autorità portuale in merito a progetti di sviluppo in corso di realizzazione, per i quali si erano impegnate a investire alcuni milioni di euro. A sua volta, l'Autorità portuale si era impegnata ad eseguire le opere di escavo relative al canale e ad altre opere, di cui dovrebbero fruire queste imprese.

In tale quadro, il completamento del marginamento per la messa in sicurezza dell'area prospiciente gli insediamenti industriali citati è assolutamente necessario per la successiva attività di competenza delle società Grandi Molini Italiani e Cereal Docks e dell'Autorità portuale, pronta ad eseguire l'escavo.

Infine, l'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova - rispondendo a specifica richiesta del presidente della Commissione di inchiesta - ha fatto pervenire una nota in data 3 agosto 2015, sui completamenti previsti dai piani di risanamento ambientale dell'area industriale di Porto

Marghera (doc. 713/2), alla quale ha allegato l'accordo di programma del 16 aprile 2012, più volte richiamato

La nota dell'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova conclude che, per ultimare la messa in sicurezza delle sponde dei canali di Porto Marghera, restano da realizzare i tratti sottoindicati, suddivisi per competenza, in base all'accordo di programma sopraccitato:

7.1. Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

- Macroisola 1° Zona Industriale: tratti della sponda nord A2/2, A2/3, A2/4 e A2/5;
- Macroisola Nord - porzione C: tratto sponda ovest canale industriale Ovest D3/2b;
- Macroisola Vecchio Petrolchimico: 1) tratto sponda ovest canale industriale Ovest D3/2a1; 2) sponda nord canale Lusore-Brentelle Z1/1 - completamento messa in sicurezza in quanto precedentemente infisso il solo palancoato metallico:

- Completamento messa in sicurezza di alcuni tratti di sponda da eseguirsi dopo la rimozione delle attuali interferenze costituite da oleodotti e/o linee elettriche: 1) Macroisola delle Raffinerie, tratto L2; 2) Macroisola Portuale, tratto D2/2; 3) Macroisola Vecchio Petrolchimico, tratti D3/lb e D3/lc.

Il fabbisogno stimato per l'esecuzione della messa in sicurezza dei sopraindicati tratti di sponda ammonta a circa € 100.000.000,00, di cui, come specificato nella successiva informativa pervenuta in data 2 ottobre 2015 (doc. 776/1), € 90.000.000, destinati a interventi ancora da eseguire ed € 10.000.000, destinati al completamento dei tratti delle opere già eseguite.

Tale valutazione coincide con quella del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche contenuta nella sopra citata nota del 24 luglio 2015 (doc. 681/2).

7.2. Regione del Veneto:

- Macroisola Nuovo Petrolchimico, tratto sponda sud della Darsena della Rana D5/2b;
- Macroisola Fusina: 1) tratti E2/4d e E2/5 della sponda sud del canale industriale sud; 2) tratto H4/2a sponda ovest della Darsena della Pietà.

Il fabbisogno stimato per l'esecuzione della messa in sicurezza dei sopraindicati tratti di sponda ammonta a circa € 70.000.000, suddivisi in € 13.000.000 per la porzione di sponda sud del canale industriale Ovest relativa alla Macroisola del Nuovo Petrolchimico e € 57.000.000 per la porzione di sponda sud del canale industriale Sud relativi alla Macroisola di Fusina (doc. 776/1).

La nota dell'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova del 3 agosto 2015 (doc. 713/2) ribadisce un dato pacifico e, cioè, che - trattandosi di interventi che riguardano un sito di interesse nazionale - alla copertura finanziaria dei lavori di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e della regione del Veneto, dovrà provvedere il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Infine, va detto - ma solo per inciso - che ad aumentare la confusione esistente sulle competenze nella realizzazione delle opere ancora da eseguire, nell'ambito della loro inestricabile, quanto incomprensibile, parcellizzazione, la nota del 24 luglio 2015 del Provveditorato (doc. 681/2) conclude, affermando che "altri tratti di marginamento nelle Macroisole di Fusina (m. 220 circa - tratto Veritas tra Decal ed ex Abibe), Portuale (m. 8.400) e Nord - porzione C: (m. 350 tratto da ponte strallato a ponte accesso alla Macroisola Portuale e circa m. 1000 tratto Fincantieri) rimangono invece di competenza dell'Autorità portuale".

Nell'ultima informativa, pervenuta in data 2 ottobre 2015 (doc. 776/1), su richiesta dal presidente della Commissione di inchiesta, l'avvocato Giuseppe Fiengo, nella sua qualità, afferma che il mancato completamento di alcuni tratti di sponda (con la presenza di "varchi" che restano aperti) riveste carattere di particolare importanza, come - ad esempio - il marginamento relativo alla sponda nord del Canale Industriale Nord, che contermina l'area relativa alla zona industriale dove sono attive produzioni chimiche, con residui di lavorazioni particolarmente inquinanti (Montecatini, Agrimont), che risulta non ancora protetta.

Il mancato completamento di tali marginamenti vanifica il raggiungimento dell'obiettivo proposto di impedire lo sversamento nei canali lagunari delle acque provenienti dai terreni inquinati del SIN.

Rappresenta, inoltre, l'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, quale motivo di aggravamento della situazione che nelle tratte dei canali prive di marginamento, oltre agli sversamenti di inquinanti, continuano i fenomeni erosivi sulle sponde causate dal moto ondoso, con il conseguente progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate, in tal modo mettendo in serio dubbio la bontà complessiva dell'intervento finora realizzato.

Tutto ciò senza considerare che proseguono gli scarichi in laguna delle acque di dilavamento, con effetti paragonabili, per quanto riguarda il contributo all'inquinamento generale, addirittura, a quello degli scarichi industriali.

Invero, l'avvocato Fiengo, nella sua qualità - nell'ultima nota inviata a questa Commissione di inchiesta, in data 27 ottobre 2015, con allegate le relative planimetrie sullo "stato di avanzamento al 31/03/2015 degli interventi di conterminazione" (doc. 828/1) - dà conto della notevole complessità dei lavori ancora da effettuare, come sopra rappresentati, aggiungendo, tra l'altro, che in tutte le

Macroisole “servitù e fasce di rispetto fanno sì che vi siano tratti con estensione dai 20 agli 80 ml [metri lineari, ndr] senza opere di marginamento”, sicché si rende necessario “effettuare la ricognizione dei luoghi, con determinazione dello stato di fatto e di avanzamento dei lavori, con le esatte posizioni ed estensioni dove intervenire a completamento”.

Soprattutto, l’avvocato Fiengo rappresenta la necessità prioritaria di “effettuare una ricognizione delle protezioni catodiche delle palancole: è infatti fondamentale e prioritario verificare che le protezioni catodiche siano efficienti e continue; è intercorso un intervallo temporale non trascurabile dal periodo di infissione delle palancole ad oggi e, nel caso di innesco della corrosione senza protezione catodica, sussiste la possibilità di entità non trascurabile di essere già in prossimità al termine della vita utile dei palanco lati, facendo sì che siano a rischio gli interventi di messa in sicurezza già effettuati”.

Si tratta di un quadro a dir poco allarmante, poiché rappresenta una situazione di gravissima criticità sia delle modalità, non a regola d’arte, con cui sinora sono state eseguite le opere di marginamento, sia della situazione di disfacimento in cui oggi versano.

Infine, nell’informativa in data 7 ottobre 2015 - che accompagna la nota di trasmissione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 ottobre 2015 (doc. 823/1), inviata in risposta a specifica richiesta del Presidente della Commissione di inchiesta - il direttore generale *ad interim* della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente, avvocato Maurizio Pernice (doc. 823/2), dopo un breve riepilogo dei costi necessari per ultimare i marginamenti delle Macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, i cui importi (considerati nella minor somma di € 63.751,000) sono a carico del Provveditorato per le opere pubbliche, sottolinea che tali spese sono da reperire nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020, mentre per l’esecuzione delle altre opere - anch’esse a carico del Provveditorato per le opere pubbliche - gli unici fondi disponibili vengono individuati in quelli rivenienti dai contratti transattivi, fondi destinati ad aumentare in virtù dei pagamenti rateali concordati con le parti private.

L’informativa dell’avvocato Pernice esclude, allo stato, un intervento a favore dell’Autorità portuale di Venezia che, con nota prot. n. 24860 del 24 dicembre 2013 (allegato 6 al doc. 823/2) ha richiesto un finanziamento di € 100.000.000, per il completamento delle banchine di sua competenza, “tenuto conto della priorità di interventi individuata con la stipula dell’accordo di programma del 16 aprile 2015”.

Infine, a significare l’impegno del Ministero dell’ambiente nella ricerca di fondi da destinare a interventi di bonifica e di risanamento ambientale, all’informativa anzidetta viene allegata la nota (allegato 4 al doc. 823/2), con cui in data 7 agosto 2015 è stata richiesta alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica l'assegnazione della somma di € 194.077.653,66, da destinare a tali interventi, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), Programmazione 2014-2020.

Tuttavia, il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota in data 10 agosto 2015 (allegato 5), ha comunicato che detta richiesta potrà essere oggetto di valutazione, solo, successivamente e subordinatamente agli adempimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2015, posti in capo all'Autorità politica per la coesione.

In conclusione, sul punto, non vi sono nuovi fondi in arrivo per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia -Porto Marghera, anche per la ragione che, allo stato, non sono stati ancora approvati dai ministeri competenti (Ambiente e Infrastrutture) gli ulteriori schemi di transazione proposti dai privati.

Inoltre - va detto a chiare lettere - la bonifica del SIN costituisce il presupposto ineludibile e indefettibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera, non essendo immaginabile che l'inquinamento possa proseguire come in passato, sicché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere.

Pertanto, la mancata bonifica del SIN di Porto Marghera costituisce un ostacolo al processo di reindustrializzazione dell'area.

Infine, la vicenda del mancato completamento delle opere di bonifica delle Macroisole di Porto Marghera è destinata ad avere ulteriori "strascichi", dal momento che, in forza degli atti transattivi conclusi con i privati, lo Stato si è impegnato a provvedere alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà sicché, nel caso in cui non vi adempia in tempi ragionevoli, sarà chiamato a rispondere in sede civile di tale inadempimento.

Ed è significativo il fatto che queste ultime considerazioni preoccupate vengono concordemente espresse, sia dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, sia dal Consorzio Venezia Nuova in amministrazione straordinaria nelle note, rispettivamente, inviate a questa Commissione di inchiesta in data 30 settembre 2015 (doc. 787/2) e 2 ottobre 2015 (doc. 776/1).

8. Il collaudo delle opere

Da ultimo, deve essere sottolineato il fatto che, nonostante le opere di cinturazione delle Macroisole non siano state completate, sono intervenuti numerosi collaudi, come da lungo e dettagliato elenco - trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - che contiene

l'indicazione delle opere collaudate, dei nomi dei collaudatori e della relativa certificazione (doc. 338/2), elenco di seguito riportato:

OP	TITOLO	COLLAUDATORI	CERTIFICATO
132	Messa in sicurezza del canale Industriale Nord sponda nord -1° stralcio -1/A fase	Bennati Gregorio	21/06/200
133	Interventi per la messa in sicurezza dell' area della barena di Passo a Campalto	Casarin Roberto Blasco Ivo	08/09/2006
145	Messa in sicurezza del canale Industriale Nord sponda nord, 20 stralcio	Bennati Gregorio Battisti Antonio Umberto	14/10/2012
185	Marginamento della sponda est di S. Giuliano -10 stralcio	Gambardella Ferdinando Gaudenzi Eugenio Mayerle Giampietro (fino 01.09.2001) Cangiano Pietro	17/03/2006
197	Messa in sicurezza del canale Industriale Nord sponda nord -30 stralcio	Lo Re Benedetto Carbonara Nicola Salvadore Antonietta	20/04/2007
249	Messa in sicurezza del canale Industriale Ovest, sponda sud	Da Deppo Luigi Bárbito Daniela	29/09/2008
273	Messa in sicurezza canale Industriale Brentella 10 stralcio	Casarin Roberto Liverani Amedeo	26/04/2009
291	Sistemazione della sponda ovest dell'Isola dei serbatoi petroliferi	Vento Salvatore Valenti Valerio	06/11/2012
297	Interventi per la sistemazione del Canale Lusore-Brentelle a Porto Marghera -10stralcio	Luciani Mauro Rasi Caldogno Adriano	23/05/2011
309	Intervento di bonifica con misure di sicurezza dell'area demaniale "I Pili" a Venezia -Porto Marghera	Paperini Luciano Rasi Caldogno Adriano	27/11/2013
315	Interventi per la sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -10 lotto -Nuova Sirma -"fase A"	Salesè Nicola	10/04/2008
327	Interventi per la sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -20 lotto -"Fase A" -protezione della sponda dell'area di 43 ettari -"fase A"	Lillini Giorgio	12/07/2007
328	Messa in sicurezza del Canale industriale Brentella - completamento	Dell'Acqua Mario Sant'Andrea Giorgio	Lavori in corso
335	Messa in sicurezza della sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera fra i canali industriali Ovest e Sud	Caielli Alfredo Di Matteo Umberto	12/12/2013
336	Messa in sicurezza della sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera fra il canale industriale Sud e Fusina	Monni Paolo Zurrida Antonio	25/01/2011 05/10/2011 (addendum)

338	Sistemazione della sponda Est del canale industriale Ovest a Porto Marghera -1° stralcio	Carraro Mariano Sagna Carlo	15/03/2012
339	Sistemazione delle sponde Nord e Sud dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi 1° stralcio	Carbonara Nicola Falcone Paolo	01/07/2009
340	Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Vittorio Emanuele III a Porto Marghera, Venezia -1° stralcio	Grimaldi Giovanni Bartoletti Paolo Adolfo	26/05/2014
341	Intervento di bonifica con misure di bonifica con misure di sicurezza dell'area demaniale denominato "Terzo Argine" a Venezia Porto Marghera -1° stralcio -1° lotto	Riva Fabio Morlando Giuliano	30/01/2008
344	Interventi di sistemazione ambientale della sponda sud del canale S. Giuliano -2° stralcio 1° lotto di emergenza	Carraro Mariano Checcucci Gaia	21/11/2013
366	Sistemazione delle sponde Nord e Sud dell'Isola dei Serbatoi Petroliferi -2° stralcio	Carbonara Nicola Di Matteo Umberto	25/07/2013
370	Intervento di bonifica con misure di bonifica con misure di sicurezza dell'area demaniale denominato "Terzo Argine" a Venezia Porto Marghera -completamento del 1° stralcio	Riva Fabio Ottaviani Alfredo	28/12/2012
375	Intervento per la sistemazione ambientale della sponda sud della darsena della Rana a Porto Marghera -Venezia -1° stralcio	Caielli Alfredo Renella Ester	Certificato in corso di emissione
382	Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Vittorio Emanuele III a Porto Marghera, Venezia -2° stralcio	Grimaldi Giovanni Paperini Luciano	26/05/2014
385	Interventi per la sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera - 4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -2° lotto - protezione della sponda dell'area di 43 ettari -"fase C"	Lillini Giorgio Marone Vittorio	25/09/2013
386	Interventi di sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera 4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -Lotto 5 -sponda ovest della darsena terminale -"fase A"	Marcone Eric Marone Vittorio	12/10/2011
387	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 6 -Sponda ex Abibes -completamento della fase di messa in sicurezza -"fase A"	Jovino Ernesto Luca D'Andria Cataldo	08/07/2009
392	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 3 -"fase A" -Sponda Pagnan Colacem -messa in sicurezza	Libonati Francesco Marone Vittorio	16/02/2011
394	Intervento per la sistemazione ambientale della sponda sud della darsena della Rana a Porto Marghera -Venezia -3° stralcio	Caielli Alfredo Costantini Loris	26/03/2012
398	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 7B -"fase A" -sponda Fassa ex Edison -messa in sicurezza	Chiappini Luigi Cifelli Fernando	26/07/2012
402	Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera -4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 6 -Sponda ex Abibes -completamento della fase di messa in sicurezza	Jovino Ernesto Luca D'Andria Cataldo	Certificato in corso di emissione
403	Interventi di sistemazione del canale industriale Sud a Porto Marghera -4° stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 4 -sponda Syndial, Polimeri Europa -	Cisco Andrea D'Andria Cataldo	30/01/2012

	messa in sicurezza		
405	Interventi di sistemazione ambientale della sponda ovest del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, Venezia -Lotto I -fase A -tratto compreso tra la darsena della Rana e la banchina MEIO (compresa)	Carraro Mariano Cifelli Fernando	11/07/2011
406	Sistemazione della sponda est del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, Venezia -Messa in sicurezza - 2° stralcio	Vento Salvatore Cifelli Fernando	Certificato in corso di emissione
430	Sistemazione della sponda est del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera, Venezia -Messa in sicurezza - 3° stralcio	Corradi Dante D'Alessio Antonio	Certificato in corso di emissione
431	Attraversamento in subalveo del canale industriale Sud delle condutture previste nel Progetto integrato Fusina (PIF)	Bosi Eugenio Borgia Luigi	12/02/2012
440	Sistemazione della sponda ovest del Canale Industriale Ovest nel tratto compreso tra la darsena della Rana e la nuova banchina CIA a Porto Marghera, Venezia -Lotto 3	Lo Re Benedetto Lamberti Claudio	29/06/2012
441	Interventi per la sistemazione del Canale industriale Sud a Porto Marghera - 4° stralcio sponda sud e darsena terminale - lotto 8A e 8B sponda Decal e Italcementi	Gaspari Ermanno Lamberti Claudio	Lavori in corso
445	Sistemazione della sponda ovest del Canale Industriale Ovest nel tratto compreso tra la darsena della Rana e la nuova banchina CIA, a Porto Marghera -Venezia -Lotto 2	Bosi Eugenio Menicucci Anna	21/06/2012
446	Interventi per la sistemazione del Canale industriale Sud a Porto Marghera -40 stralcio -sponda sud e darsena terminale -lotto 9 -sponda Alcoa	Grimaldi Giovanni Menicucci Anna	08/06/2012
458	Attuazione dell'art. 3 dell' accordo di programma 31.03.2008 - opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "43ha" a Porto Marghera -messa in sicurezza permanente -1ª fase	Mautone Mario Pelaggi Luigi	Certificato in corso di emissione
462	Marginamento di messa in sicurezza dell'Isola delle Statue -progetto esecutivo -1° stralcio	Cisco Andrea Monteforte Specchi Guido	14/11/2012
469	Attuazione dell'art. 3 dell'accordo Programma 31.03.2008 - opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area "43ha" Porto Marghera - allestimento vasche provvisorie di stoccaggio	Rizzi Giorgio Stagno D'Alcontres Maria Fernanda	04/12/2013
471	Sistemazione della sponda sud del Canal Salso e della sponda sud del Canal Cieco di Porto Marghera	Jovino Ernesto Luca Assenza Vincenzo	Lavori in corso
472	Marginamento di messa in sicurezza dell'Isola delle Statue -progetto esecutivo - 2° stralcio	Caldani Francesco Visentin Roberto Siega Andrea (segretario)	10/10/2014
495	Interventi di sistemazione della sponda ovest del Canale S. Leonardo-Marghera nel tratto tra il canale industriale Sud e Fusina (darsena Dalla Pietà) - 2° (darsena della Pietà) 1° lotto -sponda Nord e bacino di allaggio	Zito Maria Adelaide	Certificato in corso di emissione
504	Messa in sicurezza della sponda ovest del Canale Industriale Ovest nel tratto tra la banchina CIA W1 ed il limite della proprietà Interporto S.p.A. a Porto Marghera -Venezia - Venezia	Marcone Eric Cassarino Antonio Siega Andrea (segretario)	Certificato in corso di emissione

521	Intervento per la sistemazione ambientale canale Lusore-Brentelle a Porto Marghera Venezia - 2° stralcio	Caielli Alfredo Tedaldi Oletta	Certificato in corso di emissione
544	Interventi di sistemazione ambientale darsena della Rana e del secondo stralcio del Canale industriale Ovest sponda sud Marghera - Venezia - 2° stralcio (tratti D5/2b e D4/2) - Messa in sicurezza con realizzazione del marginamento e delle condotte PIF e SISCO -1/\ fase (ex op 514 PIF e SISCO)	Sorrentino Francesco Rea Serenella	Lavori in corso
552	accordo di programma denominato "Vallone Moranzani" per la gestione dei sedimenti dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera -Ampliamento vasche di deposito preliminare in area "23ha" a Porto Marghera	Pozzato Maurizio Baldin Michele	Certificato in corso di emissione

I suddetti collaudi presentano una doppia peculiarità:

A) sono stati effettuati per ciascun intervento (marginamenti, sistemazioni varie, messa in sicurezza, eccetera), prima del completamento delle opere di marginamento di ciascuna delle quindici Macroisole, che ad oggi è ben lungi dall'essere completato, essendo esauriti i fondi a disposizione;

B) appare significativo il fatto che tra i collaudatori figurino personaggi di tutto rispetto e, in particolare:

- assessori e dirigenti apicali della regione Veneto (Roberto Casarin, Mariano Carraro);
- ex capi di gabinetto del Ministero dell'ambiente (Luigi Pelaggi);
- direttori generali del Ministero dell'ambiente (Mauro Luciani);
- figure apicali del magistrato alle acque di Venezia (Maria Adelaide Zito);
- ex figure apicali del Ministero dell'ambiente (Ester Renella);
- componenti e presidenti della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente (Monteforte Specchi Guido, Fernanda D'Alcontres Stagno);
- ex presidente Sogesid (Vincenzo Assenza);
- segretari generali di autorità di bacino (Gaia Checcucci)

In realtà, non può non osservarsi che, nel caso di specie, i collaudi dei singoli manufatti non hanno senso, posto che è l'intera opera - una volta ultimata - a dovere essere collaudata, allo scopo di verificare la funzionalità complessiva del sistema integrato (marginamento, raccolta/drenaggio delle acque e collettamento al PIF).

In ogni caso, è indubbio che i collaudi dovevano essere effettuati da soggetto terzo, fatto che, nella specie, non è avvenuto.

Nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, il provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, ingegnere Roberto Daniele, ha riferito che, per quanto riguarda i collaudi frazionati delle opere di marginamento delle Macroisole, era accaduto quanto già si è verificato per

il MOSE e per le altre opere riguardanti l'attività dell'Istituto per la salvaguardia di Venezia e, in generale, per tutte le attività connesse con il mantenimento del regime lagunare e la protezione di Venezia dalle alte maree.

Nello specifico - ha proseguito l'ingegnere Daniele - anche i collaudi delle opere concernenti il MOSE erano stati frazionati in tanti micro interventi, in tanti piccoli OP e il suo Ufficio aveva scelto di non nominare un'unica commissione globale, come accaduto per la TAV e per molte grandi opere, "dove c'è un'unica commissione magari con una riduzione del corrispettivo per economie di scala".

La ragione del frazionamento dei collaudi il provveditore per le opere pubbliche del Triveneto l'ha spiegata nei seguenti termini, che si riportano testualmente: "Siccome gli interventi vengono approvati ed esaminati dal CTA [Comitato tecnico amministrativo, ndr] in modo frazionato, ogni volta che uno di questi contratti va in esecuzione, viene nominata una commissione *ad hoc* per quell'intervento; così è avvenuto anche su Marghera, nel senso che ci sono una serie di Commissioni. Pertanto, su una base di lavori eseguiti per 737 milioni di opere, sono state nominate decine di commissioni, anche perché gli interventi, ancorché raggruppati in Macroisole, erano una cinquantina e ognuno di questi interventi era stato suddiviso, a sua volta, in altri sub-interventi, con il conseguente frazionamento".

L'ingegnere Daniele, dopo aver dichiarato di essere stato, anche lui, nominato collaudatore (per il MOSE), ha precisato che il compito del collaudatore non attiene alla funzionalità dell'opera, ma solo alla verifica che questa sia stata realizzata in conformità al progetto approvato.

Ancora, l'ingegnere Daniele - rispondendo a precisa domanda della senatrice Laura Puppato - ha contestato che la spesa per i collaudi delle opere di marginamento sia stata di oltre € 100.000.000, pari, cioè, al 15 per cento dell'importo delle opere eseguite (circa € 700.000.000), posto che - a suo dire - l'importo delle spese di collaudo viene di regola calcolato nella misura del 2/3 per mille del valore delle opere. Di conseguenza, la spesa complessiva sostenuta per le opere di marginamento non superava la somma di € 2.000.000, mentre la somma di € 100.000.000 riguardava l'importo complessivo delle spese sostenute per i collaudi parziali effettuati per il MOSE.

Comunque, l'ingegnere Daniele - su richiesta del presidente della Commissione di inchiesta - ha fatto pervenire alla Commissione di inchiesta il dettaglio delle spese sostenute per i collaudi degli interventi di marginamento (allegato 2 al doc. 787/2).

Da tale dettaglio risulta che, in effetti, a fronte di un importo di lavori eseguiti pari a € 586.989.935 i compensi complessivamente liquidati, sinora, ai collaudatori ammontano a €

1.519.352,19. Si tratta di compensi che variano, per ciascun intervento di collaudo, da circa 3.000 euro a circa 100 mila euro; con una serie di passaggi intermedi di diverse decine di migliaia di euro.

Pertanto, tenuto conto che rimangono da collaudare, con lo stesso sistema, circa 200 milioni di euro di marginamenti eseguiti, il totale dei compensi è destinato a raggiungere la soglia dei 2 milioni di euro, secondo la stima fatta dall'ingegnere Daniele.

A sua volta, sempre a proposito dei collaudi, uno dei tre amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, l'avvocato Giuseppe Fiengo, dopo aver osservato che le indicazioni dei commissari di collaudo le fa il Provveditorato e/o l'Autorità ministeriale e che i relativi incarichi costituiscono una sorta di incentivo e di premio, ha riferito che gli incarichi di collaudo conferiti ai dirigenti ministeriali del Ministero dell'ambiente e anche a quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, erano tutti autorizzati e che gli interventi erano "parcellizzati", anche se spesso venivano "raggruppati".

Secondo l'avvocato Fiengo, "la parcellizzazione degli interventi è abbastanza tipica. Gli interventi erano parcellizzati, però spesso venivano raggruppati". "Il problema è che non si possono dare compensi oltre un certo limite, per cui abbiamo tante piccole commissioni, che però portano a casa compensi considerevoli. Abbiamo avuto un caso di una persona che, ricevuto l'80 per cento, non ha voluto assumere la responsabilità e si è dimessa. Non ci si può fare niente. A quel punto, abbiamo dovuto nominare un nuovo membro, che ha voluto l'intero importo, quindi abbiamo pagato due volte. Questo è il meccanismo. La mia tesi è quella di arrivare a un sistema in cui si stabilisce se il collaudo dura un anno, un anno e mezzo o due anni - è previsto dalla normativa - e si divide per giorni. In questo modo, evitiamo ogni questione e paghiamo a piè di lista le spese. Questo potrebbe rendere meno irragionevole il sistema. Questo è un tema sul quale ci stanno chiedendo tutti di intervenire, perché ci sono molta confusione e molte ingiustizie, in quanto alcuni vengono pagati e altri no. È un meccanismo autoreferenziale, che va in qualche modo ordinato....". Invero, accade che, "normalmente, le convenzioni, anche quelle strane fatte dal Consorzio Venezia Nuova - in realtà, l'incarico perviene dal ministero - prevedono la corresponsione semestrale e un massimo dell'80 per cento, fino a che non viene fatto il collaudo definitivo. Il dirigente normalmente, per mandare la parcella, aspetta di andare in pensione, in modo che non deve versare i fondi...".

Ha precisato l'avvocato Fiengo che le commissioni di collaudo sono composte da due tecnici e da un amministrativo e che la presenza di quest'ultimo nelle commissioni di collaudo "non è funzionale" allo stesso, ma costituisce per lui "un premio per altre attivitàperò non c'è dubbio che gli stipendi aumentano in modo considerevole" e, a tale proposito, ha rappresentato la vicenda,

sulla quale era intervenuta la Corte dei Conti, di un dirigente inquisito che “si portava a casa altri 480.000 euro”.

In realtà l'esposizione di carattere generale dell'avvocato Fiengo sembra riferirsi ai collaudi effettuati per il MOSE piuttosto che a quelli effettuati per i marginamenti delle Macroisole, e l'ultima cifra indicata di 480.000 euro attiene chiaramente ad uno dei tanti collaudi parziali del MOSE.

Ancora, l'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, che parlava anche a nome degli altri due amministratori straordinari del consorzio, ha tenuto a sottolineare che, dopo le Commissioni di collaudo dei singoli manufatti, all'esito della realizzazione dell'intera opera, era prevista una supercommissione di collaudo, presumibilmente, destinata a verificare la funzionalità del sistema di marginamento, di raccolta/drenaggio delle acque e di collettamento al PIF, nel suo complesso, ma - ha aggiunto l'avvocato Fiengo - tale Commissione era stata abolita.

Sul punto, la Commissione di inchiesta rileva che non si comprende la ragione di tale abolizione, a meno di non ravvisarla nella volontà di sottrarsi all'accusa di avere arbitrariamente duplicato i costi, dopo l'esecuzione dei collaudi parziali.

L'amara conclusione di questa vicenda è che i collaudi parziali sinora eseguiti appaiono del tutto inutili, in quanto si limitano a verificare conformità al progetto, che peraltro, essendo attività puramente tecnica, non giustifica la presenza di dirigenti ministeriali, ai più elevati livelli, a presiedere tali Commissioni.

Appare dunque evidente - e lo afferma esplicitamente anche lo stesso avvocato Fiengo - che la finalità esclusiva di tali commissioni di collaudo è quella di garantire premi a pioggia a dirigenti ministeriali e locali, ciò che spiega l'elevato numero dei collaudi o, per essere più espliciti, la loro deliberata moltiplicazione.

In realtà - osserva ancora la Commissione di inchiesta - il collaudo sulla funzionalità dell'intera opera realizzata è, nel caso di specie, quanto mai essenziale, dal momento che, come si è sopra rilevato, l'intero sistema poggia sull'azione sinergica di tre elementi distinti, tra loro strettamente integrati e, cioè, il palancolato o la banchina portuale adeguata, la raccolta/drenaggio delle acque e il collettamento al PIF, la cui funzionalità complessiva deve essere necessariamente accertata da collaudo finale

Quest'ultima considerazione costituisce la riprova sia dell'assoluta inutilità dei collaudi parziali sinora effettuati e dei conseguenti oneri di spesa sostenuti, sia della loro devianza rispetto agli obiettivi propri delle operazioni di collaudo, che attengono alla verifica della funzionalità complessiva delle opere realizzate, e non certamente solo alla loro conformità ai relativi progetti approvati.

Infine, l'inutilità dei collaudi parziali e la loro devianza rispetto agli obiettivi propri emerge, ancora più evidente, alla luce delle considerazioni dell'amministratore straordinario del Consorzio Venezia Nuova, contenute nella nota del 2 ottobre 2015 (doc. 776/1), secondo cui il mancato completamento delle opere di marginamento sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva dell'intervento finora realizzato.

In conseguenza di ciò, non v'è dubbio che, una volta ultimate le opere di marginamento, il collaudo generale sulla funzionalità del sistema, come sopra rappresentato, costituisce un atto dovuto.

9. Conclusioni

Le indagini svolte dalla Commissione di inchiesta consentono di affermare che l'Ufficio del provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori, per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora, alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del Consorzio Venezia Nuova, dei subappalti, relativi al MOSE e alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici.

L'assenza di controlli ha consentito al Consorzio Venezia Nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee.

Per i marginamenti delle Macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché mancano circa 3-3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento delle sponde, da eseguire o ancora in corso di realizzazione.

E, tuttavia, a fronte di un 5/6 per cento di opere ancora da eseguire, per il completamento dei marginamenti lagunari, occorre la complessiva somma di circa 250 milioni di euro, pari ad oltre il 30 per cento di quella sinora sostenuta dallo Stato, per realizzare il 95 per cento delle opere ad oggi eseguite.

Si tratta di un dato complessivo, che si evince chiaramente dalla ripartizione delle spese previste per la realizzazione delle opere ancora incompiute, rispettivamente, di competenza del Provveditorato (100 milioni di euro), della regione del Veneto (70/80 milioni di euro) e dell'Autorità portuale di Venezia (76,500 euro).

Tale picco di spesa finale si spiega con la lievitazione dei costi, determinata dal fatto che i marginamenti da completare e rifinire sono quelli più complessi.

Per fare solo alcuni esempi, sono da effettuare marginamenti in corrispondenza dai sottoattraversamenti con tubazioni delle società Edison, Syndial, Sapio/Crion, dell'oleodotto e dell'impianto antincendio della Ies di Mantova, lungo la sponda Sud del Canale Industriale Ovest della Macroisola del Nuovo Petrolchimico, nonché i marginamenti relativi alla sponda nord del Canale Industriale Nord, che contermina l'area relativa alla zona industriale, dove sono attive produzioni chimiche, con residui di lavorazioni particolarmente inquinanti (Montecatini, Agrimont), che risulta non ancora protetta, così vanificando il raggiungimento dell'obiettivo proposto di impedire lo sversamento nei canali lagunari delle acque provenienti dai terreni inquinati del SIN.

Soprattutto, infine, rimane da effettuare il sistema di raccolta/drenaggio delle acque (di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche).

Tutto ciò precisato sui marginamenti e sulle opere da completare, va sottolineato - a chiare lettere - che non si comprende del tutto la ragione della parcellizzazione delle competenze nell'esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle Macroisole lagunari, suddivisa tra il Provveditorato, la regione del Veneto e l'Autorità portuale, posto che tutte le spese sono a carico del Ministero dell'ambiente, cioè, a carico dello Stato.

Fatto sta che, ad oggi, il mancato completamento di tali opere sta provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e sta mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati, che sono stati eseguiti non a regola d'arte.

Ciò significa che, se non verranno reperiti nuovi fondi per completare sia i marginamenti delle Macroisole, sia il sistema di depurazione delle acque di falda, rischiano di essere dispersi tutti gli oneri sinora sostenuti dallo Stato, con i fondi di varia provenienza, di cui si è detto.

Purtroppo, come risulta dall'informativa inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 27 ottobre 2015 (docc. 823/1,2,3) allo stato, non vi sono fondi disponibili per il completamento delle opere destinate alla bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, ad eccezione di quelli destinati al completamento dei marginamenti delle Macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, già disciplinati dall'accordo di programma del 16 aprile 2012, non disponibili da subito, in quanto da reperire nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020.

Per il completamento delle altre opere, relative ad altre Macroisole e al sistema di raccolta/drenaggio delle acque, di competenza del Provveditorato per le opere pubbliche, bisognerà fare ricorso ai fondi, che andranno a maturare fino all'anno 2023, per effetto delle rateazioni previste nei contratti transattivi del danno ambientale, conclusi con i privati.

Peraltro, ad aggravare la situazione sul completamento delle opere di marginamento e, in definitiva, sulla funzionalità dell'intero sistema di bonifica, l'informativa ministeriale sopra citata

esclude, allo stato, ogni intervento finanziario in favore dell'Autorità portuale, per le opere di competenza di quest'ultima.

A ciò aggiungasi che, dalle ultime informazioni assunte, alcuni ulteriori schemi di transazione proposti dai privati non sono stati ancora approvati dai Ministeri competenti (ambiente e infrastrutture), per ragioni che la Commissione di inchiesta si riserva senz'altro di approfondire, di seguito.

In tale contesto, si sta verificando una situazione che sembra abbastanza paradossale.

Invero, agli inizi di quest'anno e, precisamente, in data 8 gennaio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico è stato sottoscritto dal Ministro, dal presidente della regione Veneto, dal Commissario straordinario del comune di Venezia e dal presidente dell'Autorità portuale di Venezia, l'accordo di programma per la riconversione e la riqualificazione economica dell'area industriale di Porto Marghera, con l'obiettivo di consolidare le attività esistenti, favorire nuovi investimenti finalizzati alla riconversione industriale, all'ambientalizzazione e nuove infrastrutture funzionali alle attività produttive.

Con l'accordo di programma sono state rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di euro, dei quali 103 a carico del Ministero dello sviluppo economico, frutto dei rimborsi effettuati dalla società Alcoa per lo stabilimento sito nella Macroisola di Fusina di Porto Marghera, a seguito della decisione della Commissione europea, che ha obbligato la multinazionale a rendere il valore corrispondente agli sconti sulla bolletta energetica ricevuti nel 2009 e nel 2011, in quanto aiuti di Stato.

Il Ministero dello sviluppo economico, con il suddetto accordo di programma, ha deciso di investire parte della somma incassata dalla Alcoa in interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione proprio dell'area di Porto Marghera. La riqualificazione industriale riguarda infatti i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture, che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, per l'anno 2015, un credito di imposta di 50 milioni di euro in favore delle imprese che vogliono realizzare progetti di bonifica in aree industriali ricadenti nei SIN, siti di bonifica di interesse nazionale, come quello di Porto Marghera.

Quanto sopra rappresentato e, cioè, i progetti di reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera - nella specie da effettuarsi con i rimborsi della società Alcoa - poggiano su un equivoco di fondo, che non corrisponde alla reale situazione dei luoghi e dei fatti, posto che le opere di bonifica del SIN non sono state ancora completate e non sono funzionanti.

Invero, la bonifica del SIN costituisce il presupposto ineludibile dell'insediamento di nuove attività produttive e dello sviluppo di quelle esistenti nel sito industriale di Porto Marghera, altrimenti l'inquinamento esistente si aggraverebbe.

Nello specifico, poiché dalla bonifica del SIN non si può in alcun modo prescindere, si pone il problema - attuale e non da poco - della destinazione delle somme vincolate dall'accordo di programma, sottoscritto in data 8 gennaio 2015, nonché delle altre somme messe a disposizione dallo Stato, finalizzate alla reindustrializzazione del SIN di Porto Marghera.

Infine, la vicenda del mancato completamento delle opere di bonifica delle Macroisole di Porto Marghera è destinata ad avere ulteriori strascichi, dal momento che, in forza degli atti transattivi finora conclusi con i privati, lo Stato si è impegnato a provvedere - peraltro anche in tempi brevi - alla messa in sicurezza di emergenza e alla bonifica della falda nelle aree in concessione o di proprietà dei privati.

Pertanto - osserva la Commissione di inchiesta - in sintonia con le considerazioni espresse sia dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, sia dal Consorzio Venezia Nuova in amministrazione straordinaria nelle informative inviate, rispettivamente, in data 30 settembre 2015 e 2 ottobre 2015, appare altamente probabile ritenere che, nel caso in cui lo Stato non adempia agli obblighi assunti in tempi ragionevoli, sarà chiamato a rispondere in sede civile di tale inadempimento, con rilevanti richieste risarcitorie.

Si tratta di un evento che va messo in conto, come altamente probabile, in considerazione sia della qualità dei contraenti privati, sia del rilevante importo delle somme da costoro versate a transazione del danno ambientale, quali risultano dal lungo elenco inserito in questa relazione.

Quanto agli effettuati collaudi di ciascun manufatto realizzato - banchina o palancolamento - (collaudi parziali), nell'ambito delle attività di bonifica del SIN di Venezia - Porto Marghera, va detto che lo Stato, a tale titolo, ha finora sostenuto un esborso di euro 1.544.510,39, per opere che sono state collaudate fino all'importo complessivo di euro 586.989.935. Si tratta di un importo destinato a lievitare fino a circa 2 milioni di euro se - seguendo il medesimo schema e le stesse modalità - saranno collaudate anche le ulteriori opere eseguite fino a raggiungere l'importo di euro 781.635.000, pari alla spesa finora sostenuta.

Si tratta di somma, che anche se spesa male e inutilmente, può apparire non eccessiva solo se parametrata sull'importo dei lavori sinora collaudati di marginamenti e di rifacimento di sponde.

Viceversa, il quadro cambia radicalmente se si considera che l'importo complessivo delle spese sostenute dall'Erario per i collaudi parziali effettuati anche per il MOSE - con le stesse modalità e

con gli stessi parametri (2/3 per mille) di quelli effettuati per la bonifica del sito di Porto Marghera - ha raggiunto l'enorme cifra di 100 milioni di euro, come ha dichiarato l'ingegnere Daniele.

Si tratta di una somma talmente rilevante che da sola - se diversamente impegnata - avrebbe potuto consentire il completamento delle opere di bonifica, di competenza della regione Veneto, nelle Macroisole di Fusina e del Nuovo Petrolchimico, nonché di quelle di competenza del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, senza la necessità di ricorrere a ulteriori fonti di finanziamento delle opere anzidette, alla stregua dei calcoli contenuti nella nota del 7 ottobre 2015 dell'avvocato Maurizio Pernice, direttore generale ad *interim* della direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente.

Tutto ciò precisato in ordine alle spese sostenute per le commissioni di collaudo, occorre porre in rilievo quanto l'avvocato Giuseppe Fiengo e l'ingegnere Roberto Daniele nelle rispettive qualità, hanno dichiarato nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015.

Le loro dichiarazioni costituiscono la "summa" della pretestuosità e dell'inutilità dei collaudi parziali effettuati.

L'avvocato Giuseppe Fiengo, uno degli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito in dettaglio che le commissioni di collaudo sono composte da due tecnici e da un amministrativo e che la presenza di quest'ultimo nelle commissioni di collaudo "non è funzionale" al collaudo, ma costituisce per il collaudatore nominato "un premio per altre attivitàperò non c'è dubbio che gli stipendi aumentano in modo considerevole" e, a tale proposito, l'ingegnere Daniele ha rappresentato la vicenda - sulla quale era intervenuta la Corte dei Conti - di un dirigente inquisito che "si portava a casa altri 480.000 euro".

Così stando le cose, alla stregua proprio delle puntuali affermazioni dell'avvocato Fiengo, appare evidente che l'unica ragione, che sorregge la nomina di decine di commissioni di collaudo per singoli manufatti o per gruppi di manufatti realizzati, è stata quella del preminente interesse dei collaudatori - debitamente autorizzati, come risulta anche dall'informativa ministeriale del 27 ottobre 2015 - a percepire i relativi compensi.

Del resto, il lungo elenco di dirigenti ministeriali e locali nominati, inserito in questa relazione, costituisce la piena conferma di una precisa scelta di fondo, protrattasi per tanti anni.

Infine, sul punto, l'avvocato Fiengo, nel corso della sua audizione, ha ancora affermato testualmente che "l'opportunità di accettare un incarico dipende dalla sensibilità di colui a cui viene conferito. Ci sono alcuni che hanno questa sensibilità e altri che ce l'hanno un po' meno. Dipende anche da chi conferisce l'incarico, ma le indicazioni ci pervengono tutte soltanto dal provveditorato, peraltro con compensi fissati..".

Ora, il rimettersi alla cosiddetta “sensibilità” di chi ha conferito e di chi ha accettato tali incarichi di collaudo, al di fuori di qualsiasi legittimazione di legge o di regolamento, ha un significato univoco e, cioè, quello della piena consapevolezza - da parte di tutti gli operatori intervenuti in questa dolosa vicenda - di sperperare denaro pubblico.

A sua volta, l'ingegnere Daniele, provveditore interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, dopo aver riferito alla Commissione di inchiesta di essere stato, anche lui, nominato collaudatore in una Commissione di collaudo (per il MOSE), ha chiarito che il compito delle commissioni di collaudo nominate dal suo Ufficio non attiene alla verifica della funzionalità dell'opera, bensì solo alla verifica che questa sia stata realizzata in conformità al progetto approvato, aggiungendo che il suo Ufficio aveva effettuato la scelta di non nominare un'unica “commissione globale”, com'era accaduto per la TAV e per molte grandi opere, “dove c'è un'unica commissione magari con una riduzione del corrispettivo per economie di scala”.

In conclusione, sul punto - secondo la prospettazione del provveditore per le opere pubbliche del Triveneto - i collaudi parziali sono stati da autorizzati dal suo Ufficio e poi effettuati, in sostituzione del collaudo finale sulla funzionalità delle opere realizzate.

In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dal provveditore per le opere pubbliche del Triveneto, i collaudi parziali effettuati non possono essere, in alcun modo, sostitutivi del collaudo finale dell'intera opera eseguita, per la considerazione che - proprio avuto riguardo al caso di specie della bonifica del SIN di Porto Marghera - il collaudo finale o “globale” è destinato a verificare la funzionalità del “sistema integrato” di marginamento, di raccolta/drenaggio delle acque e di collettamento al PIF, alla stregua dell'accordo di programma, sottoscritto da tutte le parti interessate.

Appare evidente che l'anzidetta verifica di funzionalità non ha nulla che vedere (nel senso che vi prescinde) con la verifica della conformità al progetto di ciascun manufatto realizzato.

In conclusione, i collaudi effettuati sui singoli manufatti realizzati, e non sull'opera nel suo complesso, nonostante tecnicamente inevitabili, rappresentano, nel caso specifico, un mero sperpero di danaro pubblico, in quanto si tratta di collaudi del tutto inutili se non seguiti dalla verifica della funzionalità complessiva dell'intera opera eseguita.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione della Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, e del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 240

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA indi della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione della Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, e del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Franca BIONDELLI, *sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Raffaele TANGORRA, *Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, integra la relazione svolta dalla sottosegretaria Biondelli.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Vanna IORI (PD), la senatrice Donella MATTESINI (PD) e Sandra ZAMPA, *presidente*.

Franca BIONDELLI, *sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali*, e Raffaele TANGORRA, *Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna audizione dichiara conclusa la seduta e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata

in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	241
Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	241
Comunicazioni del Presidente	242
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

AUDIZIONI

Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni la deputata Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), il deputato Giuseppe BRESCIA (M5S) e la deputata Elena CARNEVALI (PD), la quale chiede alla Presidenza di proseguire i lavori in seduta segreta.

Il presidente dispone quindi la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica)

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, replica alle osservazione formulate dai commissari.

Pongono nuovi quesiti il deputato Paolo BENI (PD) e la deputata Vega COLONNESE (M5S), cui replica ulteriormente

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il presidente per l'esauriente relazione svolta e per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 10.55.

Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, informa che lo scorso 5 novembre 2015 – in riscontro alla richiesta della Commissione – la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza ha trasmesso copia digitale degli atti relativi al procedimento penale n. 599/2015 RGNR, nell'ambito del quale è stato disposto il sequestro preventivo dell'intera struttura sita in località Spineto di Aprigliano (CS). La documentazione, non coperta da segreto, è disponibile presso l'archivio della Commissione.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha deliberato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva e dell'articolo 23 del regolamento interno, il conferimento

dell'incarico di collaborazione a tempo pieno per il dottor Virginio Favente, tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, con funzioni di Ufficiale di collegamento con l'Arma dei carabinieri, e di Antonio Cupello, appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri.

Nella medesima riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conferito altresì l'incarico di consulenza a tempo parziale ed a titolo gratuito all'avvocato Valeria Gerace ed al dottor Carlo Colloca, docente di analisi sociologica e metodi per la progettazione del territorio presso l'Università di Catania.

La Presidenza attiverà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopra indicate, previo distacco o autorizzazione dell'ente di appartenenza, ove necessario.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sull'evoluzione della partecipazione dell'Italia alla missione NATO in Afghanistan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5
Sulla pubblicità dei lavori	5
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	5

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Emendamenti C. 1039-A ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Emendamenti C. 348-B Cenni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---------------------------------------------------------------------	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	13

SEDE CONSULTIVA:

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
AVVERTENZA	12

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956/A	27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 203 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	29
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	30

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	40
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	52

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54
DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 209 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	56
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	57
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato)</i>	58
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	120
Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro. C. 1035 Rizzetto, C. 3234 Basso e C. 3257 Mantero (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>) .	100
Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
RISOLUZIONI:	
7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.	
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	104
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	113
AVVERTENZA	119
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione del dott. Onofrio Cutaia, Direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sui nuovi regolamenti di erogazione del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo)	127

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Atto n. 220 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	127
ERRATA CORRIGE	130

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato	131
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	136
7-00778 Garofalo: Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in Sicilia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo n. 8-00152</i>)	138
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del presidente dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), Roberto Vavassori, sull'impatto della vicenda Volkswagen sulla filiera nazionale dell'automotive, sui consumatori e sull'ambiente	146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

DL 174/2015 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
DL 135/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	153
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi	152
XII Affari sociali	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	154
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	155
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	161
INTERROGAZIONI:	
5-05617 Loreface: Indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni	158
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	163
5-06471 Colonnese: Interventi per garantire la corretta applicazione della normativa sulle interruzioni volontarie di gravidanza	158
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-06482 Capone: Accesso alle procedure concorsuali per medici operanti nelle strutture di pronto soccorso	159
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	167
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
XIII Agricoltura	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni, approvata dalla Camera e modificata dal Senato	169
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (<i>Discussione e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	172
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost.,	

approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
DL 174/2015: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 3393 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>) .	176
DL 153/2015: Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	178
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	180
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	184
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 209 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	181
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	186
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	181
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) (<i>Esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO (Proposta di relazione)	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione della Sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, e del Direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Raffaele Tangorra (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	

Sulla pubblicità dei lavori	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	241
Audizione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	241
Comunicazioni del Presidente	242
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,40

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0005480